



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 23 dell'11 Giugno 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

REGOLAMENTI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 27.05.2014, n. 4/Reg.

Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo" 9

DECRETO 27.05.2014, n. 5/Reg.

L.R. 10/2004 -Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati41

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 24.03.2014, n. 205

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 "promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" - D.G.R. n. 132/2013 "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo" - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "OLIO DI OLIVA ABRUZZO".....56

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 380

Rettifica e integrazione DGR n. 196 del 24.3.2014 ad oggetto: "Programma del FSC (ex FAS 2007/2013)- Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)- Modalità di attuazione SAD - Approvazione graduatoria provvisoria progetti finanziati.....69

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 400

Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PSR Abruzzo 2007/2013. Completamento del Piano di Comunicazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).76

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 401

Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PSR Abruzzo 2007/2013. Rimodulazione Piano Finanziario del Programma di Lavoro della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) per attività di assistenza tecnica ed analisi nell'ambito del PSR 2007-2013.87

DECRETI**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO****IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)*

DECRETO 19.05.2014, n. 67

Medical Centre Maria Ausiliatrice - C.I.S.E. di Palena (CH) Via Colleveduta - Rideterminazione di posti letto ex art. 26 della L. 833/78. Determinazioni 90

DECRETO 21.05.2014, n. 68

Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 e ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014 relative al ricorso proposto dalla Fondazione Piccola Opera Caritas di Giulianova - Presa d'atto e disposizioni di esecuzione..... 94

DECRETO 22.05.2014, n. 69

Linee guida della Regione Abruzzo per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione (DA) e dell'obesita' 98

DECRETO 22.05.2014, n. 70

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014 123

DECRETO 23.05.2014, n. 77

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014 - integrazione..... 143**DETERMINAZIONI****DIRETTORIALI****DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA**

DETERMINAZIONE 03.03.2014, n. DC/11

Art. 12, comma 2, del Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007 - Conclusione del procedimento di rigetto della domanda 14.06.2005 di concessione a derivare dal fiume Sangro (2° salto) in loc. Piano del Mulino del comune di Paglieta (Quota 20,50 s.l.m.), mc/sec. 14,50 (portata media annua) e mc/sec. 40,00 (portata max), per uso idroelettrico, per produrre, sul salto di mt. 5,50, la potenza nominale media annua di Kw. 665, con restituzione delle portate nel fiume Sangro a valle della progettata traversa. Società: Acquavis s.r.l., con sede in C.da Sant'Elena - Loc. Tamarete - Ortona (CH). Codice univoco CH/D/11646..... 145

DETERMINAZIONE 03.03.2014, n. DC/12

Art. 12, comma 2, del Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007 - Conclusione del procedimento di rigetto della domanda in data 14.06.2005 di concessione a derivare dal fiume Sangro (1° salto) in loc. Piano di Civitella del comune di Paglieta (Quota 26,00 s.l.m.), mc/sec. 14,50 (portata media annua) e mc/sec. 40,00 (portata max), per uso idroelettrico, per produrre, sul salto di mt. 5,50, la potenza nominale media annua di Kw. 665, con restituzione delle portate nel fiume Sangro a valle della progettata traversa. Società: Acquavis s.r.l., con sede in C.da Sant'Elena - Loc. Tamarete - Ortona (CH). Codice univoco CH/D/11647. 145

DETERMINAZIONE 17.04.2014, n. DC/35

Art. 55 lettera a) e comma 3° del T.U. n. 1775/33 - Decadenza della concessione rilasciata al Comune di Taranta Peligna per derivare mc/sec. 0,50 (portata media) di acqua dal fiume Aventino, località Sorgenti "Acque Vive" nel comune di Taranta Peligna, per uso idroelettrico e potabile..... 146

DETERMINAZIONE 06.05.2014, n. DC/40

Presa d'atto della rinuncia e contestuale archiviazione della domanda di concessione del comune di Palena (CH) per derivare acqua per uso idroelettrico dal fiume Aventino, posta in concorrenza delle ditte: Comune di Palena, Nuova Energia s.r.l. e GHB Energy s.r.l..... 146

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DC/48

Codice Unico Regionale: CH/D/11598 - Art. 12 - comma 2 del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007 - Conclusione del procedimento con archiviazione dell'istanza di derivazione di acqua ad uso potabile della sorgente Fonte Trocco, in Comune di Torrebruna (CH)..... 147

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DC/49

Codice Unico Regionale: CH/D/11672 - Art. 12 - comma 2 del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007 - Conclusione del procedimento con archiviazione dell'istanza di derivazione di acqua ad uso potabile della sorgente "Pisciarello", in Comune di Torricella Peligna (CH)..... 147

DETERMINAZIONE 23.05.2014, n. DC/52

AQ/D/1465 - Presa d'atto della rinuncia da parte di Enel Produzione S.p.a. alla concessione di cui al D.I. 11/08/1967 n. 2392 di derivazione d'acqua a fini idroelettrici dal fiume Sangro, in territorio dei Comuni di Barrea, Alfedena e Castel di Sangro, in ottemperanza della sentenza del TRAP di Roma del 16.01.2012 - n°4/12, con conseguente annullamento delle richieste di canoni di cui alle note prot.RA/68457 del 28/06/07 e prot. RA/28374 del 15/02/10. 148

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 27.05.2014, n. DA21/87

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i Ditta ECOCONSUL SRL VIA BONIFICA, Km 14,050 - 64010 ANCARANO (TE) Variante alla autorizzazione regionale n. DN3/182 del 12.12.2007, relativa all'esercizio di un impianto mobile di trattamento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi..... 148

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE

SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 22.05.2014, n. DB8/62

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. 152

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 23.05.2014, n. DE9/52

Impianti di risalita presso il terminal-bus del Comune di CHIETI. Voltura autorizzazione al pubblico esercizio Ditta ECOESSE a BLU PARKING s.c.a.r.l. 156

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE

DETERMINAZIONE 24.04.2014, n. DG8/75

Distribuzione e deposito all'ingrosso di prodotti medicinali per uso umano e gas medicinali "4pharma S.r.l." - D.Lgs. 219/2006 - Sospensione determinazione dirigenziale DG8/69 del 22.06.2011. 156

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE**

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 15.05.2014, n. DH27/104

Approvazione e liquidazione indennizzo ditta Angelone Eufrazia, C.F. NGLFRS66R65A345D - P. IVA 01718920661, legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie".
..... 157

DETERMINAZIONE 16.05.2014, n. DH27/105

Approvazione e liquidazione indennizzo ditta Corsini Gabriele, C.F. CRSGL58T17D850K - P. IVA 01197650664, legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie".
..... 159

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DH27/107

DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Modifiche alla Circolare Istruzioni Operative n. 14 del 19.04.2014 dell'Ufficio Monocratico di AGEA - Organismo Pagatore relativa alle "Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014. 162

DETERMINAZIONE 23.05.2014, n. DH27/108

Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 della Regione Abruzzo. Misura 3.2.3 "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" - D.G.R. n° 1026/2010. Liquidazione 2° elenco- Annualità 2011. 164

DETERMINAZIONE 28.05.2014, n. DH27/113

Approvazione e liquidazione indennizzo ditta Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S., C.F. 01746910668, legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie".
..... 166

DETERMINAZIONE 28.05.2014, n. DH27/114

Approvazione "Progetto esecutivo anno 2013" in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività di Assistenza Specialistica - S.A.T.A. Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 - art. 100 - 168

DETERMINAZIONE 28.05.2014, n. DH27/115

Approvazione "Progetto esecutivo anno 2014" in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività di Assistenza Specialistica - S.A.T.A. Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 - art. 100 - 185

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE**

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO AGRARIO

DETERMINAZIONE 27.05.2014, n. DH42/37

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 " Sviluppo sostenibile zone di pesca" - GAC Costa blu Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale DH32/52 del 23/10/2012 Progetto codice 15/SZ/12 - Area Marina Protetta Torre del Cerrano (A.M.P.) Concessione contributo 200

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE**

SERVIZIO FITOSANITARIO

DETERMINAZIONE 06.05.2014, n. DH43/02

Nomina Responsabile del procedimento 204

DETERMINAZIONE 06.05.2014, n. DH43/03

Nomina Responsabile del procedimento 204

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DL29/77

“Piano Integrato Giovani Abruzzo”, approvato con D.G.R. 08 agosto 2011, nr. 572 -Linea d’intervento 4: Autoimprenditorialità. Avviso Pubblico “G O A L - Giovani Opportunità per Attività Lavorative”, approvato con D.D. n. 102/DL29 del 29-10-2013 - Art. 7, comma 3: rettifica.
..... 205

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 119 del 5 maggio 2014 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14..... 207

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE

SERVIZIO GOVERNANCE LOCALE RIFORME ISTITUZIONALI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI SICUREZZA DEL TERRITORIO LEGALITÀ

Avviso..... 209

PROVINCIA DI PESCARA

Decreto 14.05.2014, n. DP-2014-0000007 210

COMUNE DI GIULIANOVA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2013 212

Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 20.12.2013 214

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 10.02.2013 216

COMUNE L’AQUILA

Decreto d’esproprio n. 5 del 08.11.2013 218

Decreto d’esproprio n. 6 del 08.11.2013 222

Decreto d’esproprio n. 7 del 08.11.2013 226

Decreto d’esproprio n. 8 del 08.11.2013 230

Decreto d’esproprio n. 9 del 08.11.2013 234

Decreto d’esproprio n. 10 del 12.12.2013 238

Decreto d’esproprio n. 1 del 29.04.2014 242

Decreto d’esproprio n. 2 del 29.04.2014 247

Decreto d’esproprio n. 3 del 29.04.2014 251

Decreto d'esproprio n. 4 del 29.04.2014	255
Decreto di proroga del 29.04.2014	259
COMUNE DI NOTARESCO	
Avviso di alienazione immobile comunale	266
COMUNE DI PALOMBARO	
Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2014	267
COMUNE DI SANT'OMERO	
Suddivisione comparti a progettazione unitaria n° 16, 17 e 18. Adozione Variante Urbanistica. - Avviso	268
COMUNE DI TRASACCO	
Avviso di deposito della Variante Urbanistica al P.P. Zona D-Sottozona D2 "espansione artigiano- industriale (ex zona F) -	269

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

REGOLAMENTI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 27.05.2014, n. 4/Reg.

Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo"**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTO l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale n. 184/3 del 29/4/2014;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività agrituristiche in attuazione dell'art. 17, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo) di seguito denominata legge.

Art. 2
Definizioni attività agrituristiche

1. Nell'ambito del presente regolamento e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
- alloggio: offerta di pernottamento in locali al chiuso organizzati in unità abitative, camere o appartamenti o in spazi aperti organizzati in piazzole attrezzate (agricamping). Tutte le strutture per l'ospitalità devono rispettare le disposizioni urbanistiche ed igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
 - somministrazione di pasti e bevande: offerta di pasti e bevande rientranti nella

normale ristorazione nel rispetto delle disposizioni e dei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;

- organizzazione di degustazioni di prodotti agricoli aziendali trasformati anche integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di qualità abruzzesi, compresa la miscita di vini: offerta di uno o più piatti nei quali è prevalente la valorizzazione di un prodotto aziendale senza che l'offerta complessiva abbia la caratteristica di un pasto completo;
- organizzazione di attività ricreative, culturali, ippoturistiche, sportive, escursionistiche, naturalistiche, allestimento di strutture museali dedicate al mondo rurale: offerte di svago, assistenza o formazione organizzata dall'imprenditore agrituristico nell'ambito della sua impresa per intrattenere i propri ospiti. Le attività didattiche e sociali attivate dalle aziende agrituristiche devono svolgersi nel rispetto della specifica normativa regionale in materia;
- trasformazione e confezionamento di prodotti: sono le attività di manipolazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Tali attività possono essere realizzate direttamente dall'azienda agrituristiche presso le proprie strutture nel rispetto della normativa sanitaria vigente. In mancanza di appositi laboratori aziendali, le predette attività possono essere effettuate presso strutture gestite da altri operatori;
- vendita dei prodotti agricoli: attività di vendita diretta dei prodotti agricoli su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private, in forma itinerante, in forma non itinerante su aree pubbliche, in locali aperti al pubblico, su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, con le modalità tipiche del commercio elettronico;
- svolgimento del ruolo di operatore ambientale e culturale: azioni di sensibilizzazione e di educazione per la formazione di una nuova coscienza ecologica, finalizzata ad un profondo

cambiamento culturale nell'ottica dei principi della sostenibilità.

Art. 3

Esercizio dell'agriturismo

1. Il titolare dell'attività agrituristica è l'imprenditore agricolo definito dall'art. 2135 del codice civile, singolo od associato (società di persone o di capitali), che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo.
2. L'impresa agricola deve essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").
3. I soggetti di cui all'art. 3 della legge possono avvalersi di personale dipendente assunto a tempo determinato, indeterminato e parziale per l'attività agricola da utilizzare nelle attività agrituristiche. L'inquadramento di assunzione è quello previsto dal contratto di lavoro agricolo ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso ad altre professionalità esterne è consentito per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lettere c), d), g), nel rispetto della normativa vigente.
4. Le dizioni "Imprenditore agrituristico", "Azienda agrituristica" o "Agriturismo" possono essere usate solo da imprenditori e aziende regolarmente iscritti nell'Elenco regionale e che hanno provveduto ad inoltrare al comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Art. 4

Attività agrituristiche

1. Le attività agrituristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica e fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. Le attività agrituristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e), f) e g) possono essere svolte in strutture poste anche all'esterno dei beni fondiari dell'azienda, in tal caso queste devono essere di proprietà dell'imprenditore o comunque l'imprenditore deve dimostrare di avere

sulle stesse un diritto reale di godimento, con esclusione del comodato.

3. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), singolarmente e in modo indipendente danno luogo al certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Le attività di cui al medesimo articolo, lettere d), e), f) e g), singolarmente o complessivamente, non ottengono tale certificato se non nei casi in cui vengono svolte insieme almeno ad una attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo.
4. Le diverse attività agrituristiche vengono svolte in conformità ai seguenti parametri:
 - a) ospitalità in spazi chiusi: Alloggio agrituristico. La dicitura autorizzata è "Alloggio agrituristico" riferita alle tipologie seguenti:
 - 1) alloggio in strutture aziendali: l'ospitalità esercitata in locali aziendali è ammessa nel numero massimo di 50 posti letto, anche con pensione. L'ospitalità può avvenire in stanze singole, monolocali o appartamenti composti da più stanze. Nel caso di monolocali o appartamenti può essere previsto l'uso della cucina. In tal caso l'alloggio viene fornito in unità abitative indipendenti, mono o plurilocali, dotate di cucina e servizi igienici e con eventuali spazi di socializzazione da ricavarsi anche all'esterno della struttura. Le suddette tipologie possono coesistere rispettando il predetto numero massimo di posti letto;
 - 2) alloggio familiare: alloggio e pensione sono offerti nell'abitazione dell'imprenditore e/o in altre strutture aziendali idonee fino a un massimo di dieci ospiti. Nel caso di alloggio e somministrazione di pasti fino a un numero massimo di dieci è ammesso l'uso della cucina domestica. Gli imprenditori sono comunque tenuti a richiedere il certificato di abilitazione e l'iscrizione negli elenchi degli imprenditori agrituristici e operatori agrituristici;
 - b) ospitalità in spazi aperti: Agricamping:
 - 1) la dicitura autorizzata è "Agricamping";
 - 2) l'ospitalità può essere offerta predisponendo piazzole di sosta per

- tende, carrelli tenda, caravan, autocaravan, case mobili, mobile home, maxicaravan, sino ad un massimo di venti piazzole e per cinquanta persone ospitate contemporaneamente;
- 3) il numero di persone ospitate nell'agricampeggio può cumularsi al numero di persone ospitate nelle strutture ricettive aziendali, sino ad un massimo di ottanta persone ospitate contemporaneamente. In tutti i casi devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti e, comunque, i campeggi devono essere realizzati rispettando il paesaggio e la conformazione del sito che deve essere inverdito e alberato;
- c) somministrazione di pasti e bevande - Ristorazione agrituristica:
- 1) la dicitura autorizzata è "Ristoro agrituristico";
- 2) l'azienda agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge, nell'attività di somministrazione di pasti e bevande, nelle degustazioni, assaggi, ed eventi deve utilizzare prodotti propri e di aziende agricole della Regione. Nella preparazione dei pasti va data preferenza ai prodotti locali tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e europea e/o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. I piatti devono essere basati sulla gastronomia tipica locale e regionale. Le bevande da somministrare sono quelle preparate in azienda anche con lavorazioni esterne, ma con materie prime prevalentemente aziendali. Possono essere somministrate anche bevande alcoliche e superalcoliche tipiche della tradizione regionale;
- 3) nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei pasti devono essere rispettati i limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime come stabilito dall'allegato A al presente regolamento;
- 4) al fine di rendere trasparente e tracciabile la provenienza delle materie prime, è obbligatorio esporre in luogo ben visibile al pubblico un apposito cartello con il nome e l'indirizzo delle aziende agricole fornitrici dei prodotti e con l'indicazione delle materie prime di provenienza aziendale. Le stesse indicazioni di origine devono essere riportate sui menu distribuiti ai tavoli e esposti all'esterno del locale di somministrazione. Il mancato rispetto di tale procedura dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 16 della legge;
- 5) gli acquisti extra-aziendali, nei limiti sopraindicati, possono essere effettuati:
- 5.1 direttamente da aziende agricole regionali (secondo normativa vigente) senza particolari vincoli commerciali tra le parti;
- 5.2 da aziende agricole regionali con accordi di fornitura;
- 5.3 da laboratori alimentari artigianali abruzzesi, per prodotti tutelati da marchi europei, nazionali e regionali e/o per prodotti per i quali siano in grado di certificare la provenienza regionale delle materie prime impiegate anche attraverso la stipula di contratti di filiera con aziende agricole;
- 6) è fissato in ottanta posti il limite massimo autorizzabile per l'attività di ristoro;
- 7) a ciascuna azienda verrà assegnato un numero massimo di posti ristoro, in relazione, rispettivamente, alle caratteristiche strutturali, alle giornate agrituristiche disponibili e alla consistenza delle produzioni agricole aziendali;
- 8) ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge, se la somministrazione di pasti e bevande interessa un numero non superiore a dieci ospiti, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica;
- 9) i locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una

- superficie non inferiore a 1,2 metri quadrati per posto/tavola;
- 10) i locali devono essere dotati di finestre che garantiscono il ricambio dell'aria. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione;
 - 11) per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione;
 - 12) per un massimo di 15 giornate all'anno in occasione di eventi particolari, da comunicarsi al comune competente è ammesso, fermo restando il soddisfacimento di tutti i requisiti, il raddoppio del numero dei posti ristoro. Gli eventi devono essere attività organizzate dall'azienda agrituristica singolarmente o insieme ad altre imprese in grado di valorizzare l'ambiente e/o l'alimentazione e/o le tradizioni rurali. L'imprenditore può organizzare spazi espositivi e degustazioni anche con i prodotti acquistati presso altri agricoltori della Regione;
- d) organizzazione di attività sportive, culturali, ricreative e altre attività multifunzionali:
- 1) le attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l'attività aziendale e con l'ambiente e la cultura rurale. Rientrano tra le attività sportive, culturali, ricreative e del benessere: l'ippoturismo, escursioni in bici e canoe, il trekking, l'organizzazione di itinerari artistici, escursionistici, naturalistici, la pratica in strutture aziendali di tennis, bocce, l'organizzazione di corsi, mostre, giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo agricolo, l'organizzazione di laboratori di recupero e valorizzazione della musica e del ballo popolare, l'allestimento di musei e di attività di recupero dei costumi abruzzesi; l'allestimento di orti botanici, giardini officinali, giardini tematici, biblioteche; la pesca

sportiva, il tiro con l'arco, l'artigianato rurale, l'osservazione naturalistica, fitoalimurgia (conoscenza dell'uso delle specie vegetali, soprattutto erbe spontanee a scopo alimentare) ed altre attività compatibili con il mondo rurale;

- 2) le attività ricreative, sportive e culturali e del benessere possono svolgersi come servizi integrativi e accessori rispetto alle attività principali di ospitalità e/o somministrazione di pasti e bevande. Esse devono essere dimensionate per soddisfare le esigenze dei soli ospiti aziendali che hanno usufruito dei servizi di alloggio;
- 3) nell'ambito dell'azienda agrituristica non sono compatibili:
 - 3.1 le attività sportive non connesse con l'azienda, il territorio e la cultura rurale che generano un corrispettivo autonomo;
 - 3.2 la presenza di strutture ed impianti sportivi utilizzati da persone diverse dai fruitori dell'azienda agrituristica.

Art. 5

(Connessione e prevalenza)

1. L'attività agrituristica è caratterizzata dal rapporto di connessione con l'impresa agricola e cioè con le attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali, che devono comunque rimanere prevalenti.
2. Il principio della prevalenza viene stabilito con il criterio del tempo lavoro. Il calcolo deve essere operato con le tabelle di conversione allegate al presente regolamento Allegati B, C e D. La Giunta regionale con propria deliberazione aggiorna le suddette tabelle quando ne ravvisa la necessità o in seguito a modifiche legislative.
3. I Servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (SIPA), in base ai dati dichiarati nella domanda per il rilascio del Certificato di Abilitazione all'esercizio dell'Attività agrituristica e in funzione delle strutture disponibili in azienda, verificano la prevalenza e stabiliscono le potenziali attività che le aziende possono svolgere.

4. Sono oggetto di valutazione, ai fini del rilascio del certificato di abilitazione:
 - a) l'effettiva sussistenza del rapporto di connessione funzionale tra attività agricola ed agrituristica;
 - b) la capacità agrituristica massima che l'azienda può esercitare, perché l'attività agricola rimanga prevalente in base al parametro del tempo di lavoro;
 - c) la potenzialità produttiva di materie prime agroalimentari per esercitare l'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione, nel caso in cui queste vengano praticate;
 - d) la disponibilità di idonei fabbricati per l'esercizio dell'attività agrituristica richiesta.
5. Il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore rispetto a quello indicato per le attività agrituristiche. Le giornate di lavoro agrituristiche devono essere inferiori al 50 per cento del totale delle giornate agricole. Tale rapporto sale al 60 per cento nelle aree montane, svantaggiate di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1968/2005 del Consiglio).
6. Nella valutazione del rapporto di connessione e prevalenza ai fini agrituristiche si tiene conto, al fine del rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge, anche delle altre attività connesse praticate in azienda (fattorie sociali, fattorie didattiche).
7. Il rapporto di connessione e complementarità è presunto nel caso di aziende agrituristiche di tipo familiare che, nel rispetto del numero massimo di dieci persone ospitate:
 - a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;
 - b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci ospiti.

Art. 6

Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristiche

1. Elenco imprenditori agrituristiche:
 - a) gli imprenditori agrituristiche sono gli imprenditori agricoli provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato dai Servizi competenti della Giunta regionale e coloro che erano già iscritti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristiche istituito ai sensi dell'art. 68, comma 1, della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5;
 - b) è istituito presso la competente Direzione della Giunta regionale "l'Elenco Regionale degli imprenditori agrituristiche";
 - c) la dizione "Imprenditore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.
2. Elenco operatori agrituristiche:
 - a) gli operatori agrituristiche sono gli imprenditori agrituristiche che hanno presentato al SUAP del competente Comune la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e coloro che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche istituito ai sensi dell'art. 68, comma 2 della L.R. 5/2010;
 - b) è istituito presso la competente Direzione regionale "l'Elenco Regionale degli operatori agrituristiche". Gli elenchi hanno come finalità il monitoraggio, il controllo, e gli adempimenti previsti dall'art. 13 della legge 96/2006;
 - c) la dizione "Operatore agrituristico" può essere usata solo da imprenditori agrituristiche che hanno presentato segnalazione di inizio attività al SUAP del Comune;
 - d) la dizione "azienda agrituristica" o "agriturismo" può essere usata solo da aziende agricole il cui titolare è un imprenditore agricolo operatore agrituristico.

Art. 7

Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Gli imprenditori agricoli che fanno richiesta del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono:
 - a) documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione del fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1.12.1999, n. 503, e agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99;
 - b) inoltrare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 38/2012 al Servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura (Sipa) competente per territorio;
 - c) allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - 1) dichiarare la insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b) della L.R. 38/2012;
 - 2) dichiarare il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;
 - 3) dichiarare il rapporto di connessione delle attività agrituristiche con quelle agricole e la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica;
 - 4) indicare le tipologie e quantità di prodotti aziendali da destinare alla somministrazione dei pasti e delle bevande;
 - 5) indicare le strutture e relative superfici disponibili in azienda che si intendono destinare alle attività agrituristiche e le potenziali attività che l'azienda intende svolgere.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Sipa provvede all'istruttoria di ammissibilità della richiesta e, nel caso di istruttoria positiva, al rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. In caso di esito negativo deve essere comunicato al richiedente il motivo del diniego.
3. Il Sipa fornisce al competente Servizio della Giunta regionale i dati necessari all'iscrizione dello stesso nell'Elenco regionale degli imprenditori agrituristici.
4. Avverso il mancato rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e successiva iscrizione nell'elenco degli imprenditori agrituristici è ammesso ricorso alla Direzione competente della Giunta regionale, che si pronuncia entro novanta giorni dalla data di acquisizione dello stesso.
5. Il certificato decade nelle seguenti situazioni:
 - a) a seguito di specifica rinuncia da parte dell'interessato;
 - b) nel caso in cui vengano persi i requisiti di legge;
 - c) nel caso di mancato avvio dell'attività nel triennio successivo alla data di iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici; l'iscrizione si intende effettuata alla data di rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 4 della L.R. 38/2012.
6. La Struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.
7. La modulistica relativa all'attuazione del presente articolo viene predisposta dalla competente Direzione della Giunta regionale e resa disponibile anche in via telematica.

Art. 8

Disciplina amministrativa

1. I soggetti in possesso del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica possono esercitare attività agrituristiche previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla competente Direzione della Giunta regionale e resa disponibile anche in via telematica. Il possesso del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica costituisce condizione per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività.
2. La SCIA, redatta in carta semplice, deve specificare:

- a) le tipologie di attività agrituristiche che si intendono svolgere tra quelle elencate nel certificato di abilitazione;
 - b) i dati del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristiche;
 - c) i periodi di apertura e chiusura dell'attività.
3. Il Comune, nei sessanta giorni successivi alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio Attività (SCIA), fornisce alla competente Struttura regionale i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche di cui all'art. 4, comma 2, della legge.

Art. 9

Obblighi dell'imprenditore/operatore agrituristiche

1. L'imprenditore agrituristiche deve:
 - a) iniziare l'attività entro un anno dalla presentazione della SCIA;
 - b) esporre copia della SCIA che deve specificare la tipologia di alloggio, ristoro e/o altre attività agrituristiche;
 - c) esporre un cartello nello spazio antistante l'azienda con il simbolo regionale agrituristiche e la dicitura «agrituristiche», seguita dalla denominazione;
 - d) esporre, per le strutture ricettive, il marchio nazionale dell'agrituristiche italiano integrato dal simbolo regionale di cui alla lettera c); l'obbligo di esposizione del marchio decorre dall'adozione da parte della Regione del marchio nazionale dell'agrituristiche italiano;
 - e) svolgere le attività nei limiti e modalità previsti dalla legge in materia di agrituristiche e dal presente regolamento;
 - f) rispettare le norme di Pubblica Sicurezza relative agli ospiti alloggiati utilizzando per le comunicazioni anche tecnologie telematiche;
 - g) esporre in luogo visibile al pubblico i prezzi praticati per i servizi offerti;
 - h) esporre e tenere aggiornato in ogni camera il cartellino indicante il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati;
 - i) esporre un cartello con l'indicazione delle materie prime aziendali utilizzate secondo le indicazioni di cui all'art. 4,

- comma 4, lettera c), punto 4) del presente regolamento;
 - j) compilare i modelli Istat sulle presenze turistiche;
 - k) rispettare i periodi di apertura dell'agrituristiche comunicati;
 - l) comunicare qualsiasi variazione delle attività previste al Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio e il relativo aggiornamento delle attività al Comune;
 - m) comunicare i prezzi delle attività ricettive alla Direzione regionale competente contemporaneamente alla SCIA per gli esercizi di nuova apertura. Nel corso della gestione la comunicazione va effettuata entro il 1° ottobre quella principale, o entro il 1° marzo dell'anno successivo quella supplementare, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 6, 8 della L.R. 11/1993 e s.m.i..
2. In caso di variazioni nelle strutture e servizi aziendali va inoltrata una comunicazione integrativa della SCIA al SUAP del Comune che provvederà a trasmetterla alla competente Struttura regionale.

Art. 10

Tabelle e segnaletica

1. L'azienda agrituristiche deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche riportanti le specifiche tecniche contenute nell'allegato E del presente regolamento.
2. Nei casi in cui la segnaletica sia posta sulla strada, dovrà essere conforme a quella riportata negli allegati al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 11

Immobili destinati all'agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo, nonché locali o edifici rurali che sono nella disponibilità dell'impresa, siti nei "borghi rurali",

- all'esterno dei beni fondiari e delle aree urbane non rurali.
2. L'ospitalità in spazi all'aperto organizzati in piazzole è consentito esclusivamente in aree nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, che possono essere anche esterne al fondo dove viene esercitata l'attività agricola, comunque non al di fuori del Comune dove ha sede il centro aziendale o del Comune limitrofo allo stesso. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa precedentemente vigente.
 3. L'utilizzazione degli edifici a fini agrituristici non comporta il cambio di destinazione d'uso e le autorizzazioni o concessioni non sono soggette ad oneri di urbanizzazione. Ai fini della determinazione delle imposte e tributi comunali, nonché delle tariffe applicate da altri enti i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali in quanto l'attività agrituristica viene svolta in rapporto di connessione e complementarità con quella agricola.
 4. I fabbricati aziendali, per poter essere impiegati per le attività agrituristiche, devono risultare obbligatoriamente in rapporto di connessione con l'attività agricola da almeno cinque anni computati dalla data di rilascio del certificato di agibilità del fabbricato che si intende utilizzare.
 5. I fabbricati rurali oggetto di contribuzione regionale, nazionale o europea, e sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per effetto della normativa di riferimento, non possono essere destinati ad attività agrituristica prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottesi dai finanziamenti.
 6. Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 38/2012 è vietata la costruzione di nuovi edifici da destinare ad agriturismo. Gli ampliamenti, se ammessi dagli strumenti urbanistici, sono destinati all'adeguamento igienico sanitario e alla realizzazione di servizi accessori all'agriturismo. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature ed impiantistiche). La nuova edificazione non può essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività di alloggio e somministrazione di pasti e gli interventi di ristrutturazione o ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del fabbricato e della disciplina urbanistico-edilizia della zona rurale in cui si trovano.
 7. Il recupero degli immobili deve avvenire nel rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali. Devono essere rispettati i materiali costruttivi tipici, le tipologie degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi. Le facciate degli edifici devono mantenere l'originario materiale di costruzione. Per la finitura esterna ed interna degli edifici sono ammessi i seguenti materiali: pietra, mattone, legno, cotto, terra cruda, coppo, ferro, rame, tegola anticata, infissi in legno e altri materiali affini ritenuti idonei al mantenimento della ruralità. Possono essere utilizzati altri materiali comunque validi a determinare la permanenza dei requisiti di ruralità.
 8. Le recinzioni sono ammesse utilizzando materiali costruttivi tipici del luogo e colori che richiamano l'ambiente rurale: pietra, mattone, ferro, ferro battuto, legno, siepi naturali. Gli eventuali muri di contenimento realizzati in cemento armato, devono essere rivestiti in pietra o in altro materiale tipico del luogo oppure tinteggiati con colori propri dell'ambiente rurale. Le piante utilizzabili nella composizione delle aree verdi devono essere possibilmente tipiche del paesaggio rurale abruzzese in riferimento alla fascia pedoclimatica.
 9. Il recupero di stalle, fienili, magazzini, deve avvenire in modo tale da rendere tali strutture compatibili con la tipica architettura rurale del luogo. In tal caso si deve intervenire sul tessuto esterno dell'edificio con appropriati interventi di mimesi, attuati con l'utilizzo dei materiali sopra elencati.
 10. La Regione Abruzzo promuove interventi di restauro conservativo degli edifici rurali. La Regione favorisce il recupero delle abitazioni rurali attuate con i criteri del risparmio energetico, con l'utilizzazione di energie rinnovabili a

basso impatto ambientale, con i principi della bioarchitettura, con il risparmio dell'acqua, ecc..

11. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per borgo rurale una struttura urbanistica di ridotte dimensioni legata alla storia della civiltà contadina e con tipologie architettoniche tradizionali del mondo rurale.

Art. 12

Fruibilità dei locali a persone diversamente abili

1. Le strutture agrituristiche adibite ad alloggio, ristoro e campeggio, nel rispetto della normativa vigente in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, devono essere accessibili a persone diversamente abili o con problemi di deambulazione e nel modo seguente:
 - a) alloggio agrituristico: è necessario che ciascuna struttura abbia almeno una camera o un appartamento, ogni cinquanta posti letto autorizzati, con relativo bagno attrezzato per disabili. Deve essere garantita l'accessibilità alla stanza/appartamento attraverso la sua ubicazione al piano terra o, se posta/o ai piani più alti, attraverso l'utilizzo dell'ascensore o, nell'impossibilità di realizzarlo, attraverso l'utilizzo di idonei mezzi meccanici;
 - b) ristoro agrituristico: nella ristorazione viene garantita l'accessibilità agli spazi comuni e la presenza di un bagno per disabili;
 - c) campeggio agrituristico: nel campeggio viene garantita l'accessibilità agli spazi comuni e la presenza di un bagno per disabili ogni venti piazzole e, comunque, ogni cinquanta persone ospiti del campeggio.

Art. 13

Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica, con particolare riguardo alle attività di preparazione, manipolazione, e somministrazione di pasti e bevande è subordinata al rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. L'allegato F definisce i requisiti tecnici relativi agli spogliatoi, all'alloggio, agli spazi aperti ed alle piscine.

Art. 14

Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio

1. Le attività di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 38/2012 possono essere realizzate dall'azienda agricola e agriturbistica, anche mediante la stipula di contratti d'appalto con le pubbliche amministrazioni competenti in base alla normativa vigente.

Art. 15

Vendita diretta e promozione dei prodotti

1. La vendita diretta può essere esercitata dagli imprenditori agricoli anche nell'ambito dell'esercizio dell'attività agriturbistica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i..
2. Per la vendita diretta si può utilizzare un apposito locale, anche di piccole dimensioni. Il frigorifero è indispensabile solo per la vendita di alimenti deperibili.
3. Nel caso di vendita diretta di quantità limitate di prodotto si ritiene sufficiente l'individuazione di una zona o di uno spazio da adibire a tale attività, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. Per chi svolge attività agriturbistica tale spazio può essere ricavato anche all'interno del locale di somministrazione o di altro locale idoneo.
4. In caso di vendita dei prodotti effettuata in modo del tutto saltuario e riferita alla stessa clientela che già usufruisce dei servizi dell'agriturismo, non è necessario dotarsi né di un locale né di uno spazio appositamente dedicato a tale attività.
5. La vendita di carni è subordinata alla presenza di uno spaccio autorizzato; le carni ottenute dal laboratorio-cucina sono destinate soltanto alla somministrazione; è vietata ogni altra forma di cessione, seppur diretta ed occasionale, al consumatore.
6. Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 8 può essere inserita anche la Comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 riferita alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali ed extra-aziendali che vanno specificati.

Art. 16

Programma per lo sviluppo dell'agriturismo

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione europea, nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la normativa sulle aree protette, con i regolamenti europei sullo sviluppo rurale, il turismo e l'ambiente, redige il programma regionale di qualificazione e di promozione dell'agriturismo e dello sviluppo delle aree rurali, con validità quinquennale ed eventuali aggiornamenti annuali.
2. In particolare il programma:
 - a) stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale;
 - b) delinea gli interventi da promuovere ed eventualmente da sostenere.
3. Il programma per lo sviluppo dell'agriturismo viene approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'aggiornamento annuale avviene sempre con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 17

Piani di sviluppo quinquennali e programmi annuali

1. Nell'ambito delle attività previste dal Programma regionale per lo sviluppo dell'agriturismo le associazioni agrituristiche regionali con rappresentanza nazionale e comunque riconosciute dalla Regione, autonomamente o in maniera unitaria, possono presentare alla Direzione agricoltura dei piani quinquennali con programmi annuali entro il trentuno ottobre di ogni anno. I piani vengono approvati con determinazione della Direzione Agricoltura e sono adeguati in funzione degli aggiornamenti previsti dal Programma regionale.
2. Di seguito vengono elencate le principali azioni che sono inserite nei Piani e nei relativi programmi dalle associazioni agrituristiche:
 - a) animazione rurale con organizzazione di itinerari, stage, sistemi di promozione attiva;
 - b) consulenza, qualificazione professionale e aggiornamento;
 - c) studi e ricerche sul settore;
 - d) azioni di collegamento con il turismo ambientale e rurale;

e) studi, ricerche e aggiornamento banca dati.

3. Le attività previste dai programmi annuali delle associazioni agrituristiche sono realizzate e concluse nell'anno di riferimento secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, salvo proroghe.

Art. 18

Attività di Formazione professionale, aggiornamento e consulenza

1. La Regione promuove la formazione professionale rivolta agli operatori agrituristiche (Imprenditore agrituristico, coadiuvanti partecipi dell'impresa, personale dipendente e occasionale) e la consulenza alle imprese agrituristiche (tecnica, fiscale, tributaria e finanziaria, sanitaria e per la sicurezza).
2. I corsi di formazione professionale, finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze, nuove competenze e nuovi comportamenti, devono prevedere prioritariamente lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie: legislazione agriturbistica, organizzazione e gestione aziendale, obblighi tributari, norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, principi e norme di igiene alimentare, normativa igienico-sanitaria, trasformazione e vendita dei prodotti, promozione e comunicazione aziendale, principi generali dell'agriturismo, valorizzazione delle risorse territoriali, dei prodotti ed eno-gastronomia tipica locale e delle tradizioni rurali popolari, sicurezza attiva e passiva dell'agriturismo, progettazione dell'azienda agriturbistica, principali tecniche di restauro, arredo e sistemazione aree verdi, regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità.
3. I corsi possono essere promossi dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o dalle associazioni agriturbistiche che ne sono emanazione e gestiti da enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Abruzzo.
4. La qualificazione professionale del personale addetto alle attività agriturbistiche, acquisita mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 2, ed attestata dall'ente di formazione accreditato, dà luogo

all'attribuzione di punteggi ai fini della classificazione dell'azienda di cui all'art. 19.

Art. 19
Classificazione

1. La Regione Abruzzo, con atto amministrativo, stabilisce la procedura di classificazione delle strutture ricettive agrituristiche sulla base dei criteri di classificazione omogenei approvati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.
2. La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come previsto dalla classificazione di altri settori dell'offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di soggiorno con pernottamento (alloggio e agriturismo).
3. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli conformi a quelli prescelti dalle altre Regioni, mirando a garantire un'unica simbologia a livello nazionale.
4. La categoria di classificazione "uno" è attribuita comunque con il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica.
5. L'assegnazione dei simboli da "due" a "cinque" viene effettuata sulla base della conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, non previsti dalla legge o superiori a minimi di legge.
6. I requisiti sono ordinati in sette sezioni tematiche:
 - a) contesto ambientale;
 - b) requisiti generali e di gestione;
 - c) servizi e dotazioni degli alloggi;
 - d) servizi e dotazioni degli agriturismi;
 - e) servizi di ristorazione e somministrazione;
 - f) servizi ed attività ricreative;
 - g) attività agricole e produzione tipica.L'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito esistente, sono effettuati dalla Regione, previa intesa con il Ministero delle Politiche agricole, ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di peculiarità territoriali significative ai fini della classificazione.

Art. 20

Osservatorio regionale dell'agriturismo

1. Ai fini di una maggiore trasparenza e uniformità delle attività svolte dalle aziende agrituristiche, le informazioni relative al settore agriturbistico regionale acquisite dall'Osservatorio regionale dell'agriturismo, sono inviate anche alle Associazioni agrituristiche riconosciute per assicurare un flusso informativo continuo e costruttivo.

Art. 21
Vigilanza e controllo

1. In ottemperanza all'art. 14 della legge, il competente Servizio della Regione predispone apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori agriturbistici, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti. Tale percentuale potrà essere incrementata in funzione di eventuali fattori di rischio evidenziati dai controlli stessi e terrà conto anche delle segnalazioni trasmesse dagli altri organi di controllo. Il personale addetto ai controlli verifica la concordanza dei dati sulle percentuali del valore dei prodotti somministrati e acquistati, nonché il tempo lavoro impiegato per l'attività agriturbistica. Se in sede di controllo vengono accertati comportamenti non rispettosi della normativa, la Regione deve applicare le sanzioni previste dall'art. 16 della legge.
2. Il Comune è tenuto a verificare il corretto svolgimento delle attività agrituristiche, inviando alla Regione, entro il trentuno gennaio di ogni anno, gli esiti dei controlli effettuati nell'anno precedente.
3. Al fine di disporre in fase di controllo delle specifiche competenze di carattere amministrativo/contabile ed agricolo, i Comuni e la Regione possono coordinarsi al fine di effettuare presso l'impresa un unico controllo congiunto.
4. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge che oltre dal personale del competente Servizio della Regione e dei Comuni, sono realizzati da tutti gli altri soggetti titolati dalle normative vigenti.

Art. 22
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero delle Politiche agricole, dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione Agricoltura.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, può modificare gli allegati contenuti nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

Seguono allegati



Il Presidente della Regione

ALLEGATO A

(Art. 4 Attività agrituristiche)

Somministrazione di pasti e bevande: limiti percentuali di provenienza delle materie prime


Ambito e tipologie di applicazione		Produzione aziendale ed extraaziendale regionale		Prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale
		Produzione aziendale	Prodotti di aziende agricole regionali e dell'artigianato tipico alimentare abruzzese con preferenza per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e prodotti tipici, biologici e tradizionali regionali.	
Aziende che svolgono attività di RISTORAZIONE SOLO PER GLI ALLOGGIATI	Zone NON svantaggiate	minimo 45%	massimo 45%	massimo 10%
	Zone svantaggiate	minimo 25%	massimo 65%	massimo 10%
Aziende che svolgono attività di RISTORAZIONE	Zone NON svantaggiate	minimo 55%	massimo 35%	massimo 10%
	Zone svantaggiate	minimo 35%	massimo 55%	massimo 10%

Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei pasti, alimenti e bevande, anche a carattere alcolico e superalcolico, devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime:

- Non meno del **90%** deve essere di produzione aziendale e di altre aziende agricole della regione, o dal settore dell'artigianato tipico abruzzese che garantisce l'utilizzo di materie prime agricole regionali con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e/o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali.

Almeno metà della predetta quota deve essere rappresentata da prodotti dell'azienda o ricavati da materie prime aziendali e ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne.

- La restante quota, massimo del **10 per cento**, può essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità.



Tali percentuali sono applicabili per gli operatori che svolgono attività di ristorazione solo per gli alloggiati.

Per gli operatori che svolgono le attività di ristorazione, la percentuale relativa all'origine delle materie prime aziendali è aumentata di 10 punti percentuali.


Per gli operatori che svolgono attività agrituristica nelle aree svantaggiate e montane, di cui all'art. 32, paragrafo 1, lett. a) e b) del reg. (CE) n. 1305/2013, la percentuale relativa alle materie prime aziendali è diminuita di 20 punti.

Sono esclusi da tali percentuali i prodotti indispensabili per diete speciali, per allergie e intolleranze. Su richiesta dell'imprenditore, la Regione può autorizzare per il periodo di tempo occorrente, l'attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande in deroga ai limiti percentuali indicati nei precedenti punti, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità naturali che hanno colpito l'impresa agricola, regolarmente accertate dai competenti Servizi.

Tali percentuali devono essere rispettate su base annuale e la loro determinazione avviene sulla base del valore economico delle stesse ovvero del più probabile valore di mercato del prezzo di acquisto delle materie prime alimentari.

Nella fase di rilascio del certificato di abilitazione si terrà conto dell'ordinamento colturale per valutare la capacità dell'azienda di fornire i prodotti nelle predette percentuali.

In corso di esercizio dell'attività agrituristica la verifica è effettuata dai soggetti preposti sulla base degli indirizzi colturali in atto al momento del controllo.



Presidente della Regione

ALLEGATO B

(Art. 5 Connessione e prevalenza)

Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro -Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misur a.	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
40	587	D01	Frumento tenero	Ha	Grano tenero	12,00
40	2	D02	Frumento duro	Ha	Grano duro	12,00
40	681	D03	Segale	Ha	Segale	12,00
40	870	D04	Orzo	Ha	Orzo	12,00
40	533	D05	Avena	Ha	Avena	12,00
40	1	D06	Mais	Ha	Mais da granella	20,00
40	603	D06	Mais	Ha	Mais dolce	20,00
70	19	D07	Riso	Ha	Riso	20,00
40	522	D08	Altri cereali	Ha	Altri cereali	12,00
40	681	D08	Altri cereali	Ha	Frumento segalato	12,00
40	597	D08	Altri cereali	Ha	Grano saraceno	12,00
40	624	D08	Altri cereali	Ha	Miglio	12,00
40	675	D08	Altri cereali	Ha	Scagliola	12,00
40	694	D08	Altri cereali	Ha	Sorgo da granella	14,00
40	574	D09	Leguminose da granella	Ha	Fave e favette	16,00
40	607	D09	Leguminose da granella	Ha	Leguminose da granella (lenticchie, ceci, veccia)	16,00
40	618	D09	Leguminose da granella	Ha	Lupini dolci	15,00
40	20	D09	Leguminose da granella	Ha	Piselli allo stato secco	16,00
40	710	D10	Patate	Ha	Patata industriale (meccanizzata)	60,00
40	240	D11	Barbabietola da zucchero	Ha	Barbabietola	21,00
40	604	D12	Piante foraggere sarchiate	Ha	Mais da foraggio	18,00
40	108	D12	Piante foraggere sarchiate	Ha	Silomais e mais ceroso	21,00
40	901	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Aglio	210,00
40	903	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Basilico	91,00
40	904	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Bietola da foglia	91,00



Il Presidente della Regione

60	909	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Carciofo	110,00
40	910	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Cardo	110,00
40	921	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Cipolla	210,00



Presidente della Regione

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misurata	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
40	131	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Finocchi, fagiolo verde, fragola, piselli freschi, pisello verde, fava verde	120,00
40	131	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Piante orticole a pieno campo (carota, aglio, patata, insalata, cocomero, ecc.) e fungaia semplice	120,00
40	652	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Piselli allo stato fresco	120,00
40	664	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Pomodoro da mensa	250,00
40	135	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Porro	210,00
40	933	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Prezzemolo	91,00
40	938	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Sedano	91,00
40	143	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Scarola	91,00
40	790	D14B	Orticole all'aperto - in orto industriale	Ha	Orticole all'aperto - in orto industriale	155,00
440	750	D15	Orticole - in serra	Ha	Piante orticole a pieno campo in forzatura (aglio, insalata, cocomero, ecc.)	150,00
40	647	D16	Fiori all'aperto	Ha	Fiori a pieno campo e tunnel	1.000,00
440	520	D17	Fiori - in serra	Ha	Fiori in serra riscaldata e automatizzata	2.000,00
440	648	D17	Piante ornamentali da appartamento in serre riscaldate e automatizzate	Ha	Piante ornamentali da appartamento in serre riscaldate e automatizzate	2.000,00
40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	Erbaio di graminacee	18,00
40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	Erbaio di leguminose	18,00




Presidente della Regione

40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	Erbaio misto	18,00
40	562	D18B	Altre avvicendate foraggere	Ha	Erba Medica	18,00
40	523	D18B	Altre avvicendate foraggere	Ha	Insilati di cereali	16,00
40	612	D18B	Altre avvicendate foraggere	Ha	Lupinella	18,00
40	840	D18B	Altre avvicendate foraggere	Ha	Sulla	18,00
40	152	D18B	Altre avvicendate foraggere	Ha	Trifoglio	18,00
40	519	D18B	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	Altre foraggere	18,00
740	556	D19	Sementi e piantine per seminativi	Ha	Vivaio	315,00
40	852	D20	Altre colture per seminativi	Ha	Altre coltivazioni a seminativi	12,00
40	25	D23	Tabacco (secco)	Ha	Tabacco	180,00




Presidente della Regione

Cod. Macro- usi e Allevam enti	Cod. Micro -Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misur a.	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
440	76	D24	Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)	Ha	Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)	40,00
40	6	D26	Colza	Ha	Colza e ravizzone da granella	15,00
40	5	D27	Girasole	Ha	Girasole da granella	15,00
40	4	D28	Soia	Ha	Soia da granella	15,00
40	290	D30	Altre oleaginose erbacee	Ha	Piante oleifere (arachidi, ricino)	15,00
40	610	D31	Lino	Ha	Lino non tessile	20,00
40	56	D32	Canapa	Ha	Piante da fibra (canapa, lino tessile)	12,00
40	56	D33	Altre colture tessili	Ha	Altre colture tessili	12,00
40	637	D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	Piante aromatiche (lavanda, menta, rosmarino, ecc.)	40,00
40	637	D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	Zafferano	380,00
40	730	D35	Altre piante industriali	Ha	Altre colture industriali	20,00
80	67	F01	Prati permanenti e pascoli - esclusi i pascoli magri	Ha	Pascolo e prati permanenti	5,00
480	110	F01	Bosco misto	Ha	Bosco misto	5,00
680	103	F02	Pascoli magri con tara 20%	Ha	Pascoli magri	5,00
720	54	F02	Pascoli magri con tara 50%	Ha	Pascoli magri	5,00
360	671	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Albicocco	105,00
360	670	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Altre drupacee	125,00
360	470	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Altre piante arboree da frutto	105,00
360	660	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Altre pomacee	125,00
360	672	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Ciliegio	130,00




360	661	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Cotogno	125,00
360	472	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Fico	125,00
360	471	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Kaki	100,00
360	441	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Mele	125,00
60	475	G01A	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	Frutti di sottobosco	100,00
360	408	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Melograno	125,00
280	802	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Pere	125,00
320	801	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Pesche	125,00
360	831	G01B	Frutteti - di origine subtropicale	Ha	Actinidia	100,00
120	75	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Carrubo	40,00
120	72	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Mandorlo	40,00
120	71	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Nocciolo	40,00



Presidente della Regione

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misurata	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
120	73	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Noceto	40,00
			Frutteti	Ha	Frutteto misto	150,00
240	200	G02	Agrumeti	Ha	Agrumi	125,00
160	102	G03A	Oliveti - per olive da tavola	Ha	Oliveti - per olive da tavola (min 270 piante ad Ha)	87,00
160	111	G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	Oliveti - per olive da olio (min. 270 piante ad Ha)	90,00
160	111	G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	Oliveti sparsi (meno di 270 piante ad Ha da calcolare con il prorata)	87,00
200	847	G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità	Ha	Vigneti per uva da vino di qualità	85,00
200	848	G04B	Vigneti - per uva da vino comune	Ha	Vigneti per uva da vino comune	75,00
200	849	G04C	Vigneti - per uva da tavola	Ha	Vigneti per uva da tavola	120,00
740	551	G05	Vivai	Ha	Vivaio Floricolo	315,00
740	648	G05	Vivai	Ha	Piante ornamentali da appartamento in tunnel	1.000,00
120	542	G06	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Castagno	40,00
480	49	G06	Altre colture permanenti	Ha	Piante arboree da legno (Noce, ciliegio, pioppo, ecc.)	18,00
440	770	G07	Colture permanenti in serra (frutteti di origine temperata)	Ha	Colture permanenti in serra	315,00
200	553	G07	Colture permanenti in serra (frutteti di origine temperata)	Ha	Vigneti per uva da tavola in coltura protetta	150,00
440	780	I02	Funghi (100 mq) r.l.s. anno (7,2 raccolti)	100 Mq	Fungaie in coltura altamente specializzata su bancali sovrapposti	300,00
440	780	R139	Funghi (100 mq) - r.l.s./raccolto	Mq	Fungaie in coltura altamente specializzata su bancali sovrapposti	200,00




Il Presidente della Regione

440	780	R139	Altri	Ha	Tartufaie (in impianti specializzati)	40,00
40	3	I08AD2 2	Set - aside	Ha	Superficie messa a riposo ai sensi del Reg. Cee 1765/92	4,00
40	3	I08AD2 2	Set - aside	Ha	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere forestale - Reg. Cee 1257/99 art.22 (ex.2080/92)	18,00
126	0	J01	Equini - altri	capo	Equini - Asini di età inferiore a 6 mesi	3,00
126	0	J01	Equini - altri	capo	Equini - Asini di età superiore a 6 mesi	5,00
131	0	J01	Altri	capo	Cani da allevamento	6,00




Presidente della Regione

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
131	0	J01	Altri	Mq	Elicicoltura per 1000 mq= 143.000	0,08
121	0	J02	Bovini < 1 anno	capo	Bovini < 1 anno	6,00
121	0	J03	Bovini 1-2 anni - maschi	capo	Bovini 1-2 anni - maschi	7,00
121	0	J04	Bovini 1-2 anni - femmine	capo	Bovini 1-2 anni - femmine	6,00
121	0	J05	Bovini > 2 anni - maschi	capo	Bovini > 2 anni - maschi	7,00
121	0	J06	Giovenche > 2 anni	capo	Giovenche > 2 anni	7,00
121	0	J07	Vacche da latte	capo	Vacche da latte	13,00
121	0	J08	Bovini > 2 anni - altre vacche	capo	Bovini > 2 anni - altre vacche	7,00
124	0	J09A	Ovini - fattrici	capo	Ovini - fattrici	4,00
124	0	J09A	Ovini - fattrici	capo	Ovini - fattrici	4,00
124	0	J09B	Ovini - altri	capo	Ovini - altri	4,00
124	0	J10A	Caprini - fattrici	capo	Caprini - fattrici	4,00
124	0	J10B	Caprini - altri	capo	Caprini - altri	4,00
124	0	J10B	Caprini - altri	capo	Caprini - altri	4,00
122	0	J11	Suini - lattonzoli < 20 Kg	capo	Suini - lattonzoli < 20 Kg - Magroni - Verri	7,00
122	0	J12	Suini - scrofe >50 Kg	capo	Suini - scrofe >50 Kg	12,00
122	0	J13	Suini - altri	capo	Suini - altri	6,00
122	0	J13	Altri	capo	Selvatici (cinghiali, caprioli, ecc.)	2,00
131	0	J13	Altri	capo	Struzzi	6,00
127	0	J14	Broilers	100 capi	Broilers	3,00
127	0	J15	Ovaiole	100 capi	Ovaiole	3,00
127	0	J16A	Tacchini	100 capi	Tacchini	2,00
127	0	J16B	Anatre	100 capi	Anatre	2,00
127	0	J16D	Altro pollame (oche e faraone) -	100 capi	Altro pollame (oche e faraone)	2,00



Presidente della Regione

127	0	J16D	Altri volatili	100 capi	Piccioni	6,00
128	0	J17	Conigli - fattrici	capo	Conigli - fattrici	2,00
130	0	J18	Api (alveare)	alveare	Api (alveare)	2,00
LEG			Piscicoltura, acquicoltura in acque dolci	tonn.	Itticoltura interne acque	50,00



Il Presidente della Regione


ALLEGATO C

(Art. 5 Connessione e prevalenza)

Tabella delle Attività Connesse per la valorizzazione delle Giornate Lavorative e delle Unità Lavorative Aziendali (U.L.A.)

Attività Connesse	Filiera Produttive		Incremento % delle U.L.A. (*)			
			I° lavorazione	Trasformazione	Conservazione	Vendita diretta
			5%	10%	5%	10%
Attività connesse delle produzioni e degli allevamenti	Filiera Vitivinicola	Uva da Tavola				
		Uva per Vinificazione				
	Filiera Olivicolo-Olearia	Olive da Mensa				
		Olive da Olio				
	Altre Filiere Vegetali	Piante Officinali e Aromatiche				
		Produzioni Tipiche, Legumi, Cereali Minori, Funghi e Tartufi				
	Filiera Ortofrutticola e Pataticola	Ortofrutticola				
		Frutticola				
	Filiera Lattiero-Casearia					
	Filiera Carni					
	Filiera Florovivaistica					
	Filiera Apistica					

(*) con riferimento alle filiere interessate da attività connesse.




Presidente della Regione

ALLEGATO D

(Art. 5 Concessione e prevalenza)

Tabella per l'espletamento delle Attività Agrituristiche

Attività agrituristiche	Riferimento	Giorni/anno
1	2	3
Alloggio agrituristico	gg/anno/ospite	3,00
Alloggio agrituristico con colazione	gg/anno/ospite	3,20
Alloggio agrituristico con ristorazione	gg/anno/ospite	3,50
Ristorazione agrituristiche	gg/anno/ospite	4,00
Agricampeggio per caravan e camper	piaz./anno	3,00
Agricampeggio per caravan e camper con ristorazione	piaz./anno	3,50
Trasformazione prodotti agricoli aziendali	gg/anno	20,00
Vendita prodotti agricoli	gg/anno	20,00
Degustazione prodotti aziendali	gg/anno	10,00
Agriturismo ippico (cavalli - asini)	capo/anno	3,00
Pesca sportiva	gg/anno	20,00
Piscina	gg/anno	20,00
Attività sportive	gg/anno	15,00
Attività ricreative culturali	gg/anno	15,00
Attività operatore ambientale e culturale	gg/anno	15,00



Presidente della Regione

ALLEGATO E

(Art. 10 - Tabelle e segnaletica)

SPECIFICHE TECNICHE


La tabella segnaletica deve riportare il simbolo regionale agrituristico, la denominazione aziendale, preceduta dal termine agriturismo o azienda agrituristica.


La denominazione aziendale può richiamare la tradizione rurale del territorio di riferimento o le contrade o i luoghi o i fatti storici locali.

Le tabelle poste lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali devono avere lo stesso colore. In corrispondenza di Strada Statale o Provinciale è ammessa l'esposizione massima di due segnali turistici indicatori dell'azienda, posizionati preferibilmente in incroci strategici, mentre nelle strade comunali e vicinali i cartelli indicatori dell'azienda dovranno essere numericamente tali da permettere l'agevole raggiungimento dell'agriturismo.

Una tabella va posta obbligatoriamente davanti o nelle immediate vicinanze dell'azienda e può essere costituita dai seguenti materiali: legno, ceramica, pietra, materiali tipici del luogo e metallo, e le specializzazioni aziendali vanno riportate nel medesimo cartello utilizzando le specifiche grafiche.

Simbolo regionale agrituristico autorizzato





Presidente della Regione

I servizi offerti possono essere indicati con la seguente simbologia grafica:



ALLOGGIO AGRITURISTICO



PRIMA COLAZIONE



CAMERE



APPARTAMENTI



CAMPEGGIO



RISTORAZIONE AGRITURISTICA



VENDITA PRODOTTI



VENDITA PRODOTTI BIOLOGICI



IPPOTURISMO



ESCURSIONI IN BICI



TREKKING E ESCURSIONI A PIEDI



PISCINA



SPORT ACQUATICI



SPORT INVERNALI



PESCA SPORTIVA




CAMPO DI BOCCE



TIRO CON L'ARCO



TENNIS



Il Presidente della Regione



PARCO GIOCHI



CORSI



STRUTTURE PER DISABILI



AMMESSI ANIMALI DOMESTICI



CARTE DI CREDITO ACCETTATE



Presidente della Regione

ALLEGATO F
(Art. 13 - Norme igienico sanitarie)

SPECIFICHE TECNICHE

A. Spogliatoi

Per gli spogliatoi è opportuno disporre di uno spazio. È sufficiente l'antibagno, ove gli addetti possano cambiarsi d'abito prima e dopo la lavorazione. devono comunque essere disponibili armadietti, lavabili e disinfettabili, provvisti di doppio scomparto per il deposito separato degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro. Nel caso in cui si utilizzi il bagno privato dell'abitazione, il cambio di abito può avvenire nello stesso luogo. Il lavabo utilizzato per il lavaggio delle materie prime deve essere differente da quello utilizzato a fini igienici.

B. Requisiti dei locali adibiti ad alloggio

1. Per le aziende che svolgono solo alloggio, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera a) della legge, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge, nella definizione dei requisiti igienico sanitari degli immobili da utilizzare per le attività agrituristiche si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
Pertanto, al fine di permettere la conservazione delle caratteristiche di ruralità degli edifici è ammesso derogare alla normativa vigente consentendo:
 - 2.1 un'altezza minima dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento degli ospiti non inferiore a metri 2,50 di altezza. In caso di soffitti inclinati, l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2,00 metri;
 - 2.2 un'altezza minima dei locali adibiti a servizio igienico non inferiore a 2,20 metri;
 - 2.3 per quanto riguarda la superficie aerea illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto aereo illuminante pari al valore di 1/12 (o comunque quelli minimi previsti per i locali di abitazione se inferiore);
 - 2.4 per immobili di particolare pregio storico-architettonico, sottoposti a vincoli di conservazione dell'aperture esterne possono essere consentite ulteriori deroghe con la possibilità di prevedere impianti di illuminazione autonomi e sistemi di ventilazione naturali e meccanici di tipo ausiliario.
3. La ricettività delle camere ad uso agrituristico è determinata come segue considerato che ciascuna camera può accogliere massimo 6 persone:
 - 3.1 camera singola con 1 posto letto – superficie minima 9 mq;
 - 3.2 camera doppia con 2 posti letto - superficie minima 12 mq;
 - 3.3 per ogni posto letto aggiuntivo occorre aumentare di 3 mq la superficie della camera;
 - 3.4 in caso di utilizzo dei letti a castello la superficie totale può essere ridotta del 20%.
4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a 12 anni su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto autorizzati.
5. Nel caso di alloggio in unità abitative mono e plurilocali la ricettività è determinata come segue:
 - 5.1 la superficie minima per 2 persone in unità abitative monolocali dotate di angolo cucina è di 18 mq, oltre al servizio igienico;
 - 5.2 per ogni persona in più rispetto alle prime 2 occorre aumentare di 3 mq la superficie dell'unità abitativa;
 - 5.3 l'unità abitativa monocale può ospitare fino ad un massimo di 6 persone;



Presidente della Regione


- 5.4 l'unità abitativa plurilocale - fino a tre locali - può prevedere un locale con gli stessi requisiti del monolocale di cui ai punti 5.1.), 5.2.) e 5.3.) oppure una o due camere aventi i requisiti delle camere di cui al punto 3).
- 5.5 le unità abitative plurilocali, con un numero di locali superiore a 3, possono prevedere una cucina – soggiorno indipendente oppure una cucina e un soggiorno indipendenti con le seguenti dimensioni complessive:
- 1) fino all'ospitalità di 10 persone - 15 mq;
 - 2) da 11 a 15 persone - 20 mq;
 - 3) da 16 a 20 persone - 25 mq;
- Le camere dovranno rispettare gli stessi requisiti delle camere in alloggio di cui al punto 3).
6. In tutte le tipologie di alloggio i servizi igienici sono comprensivi di lavabo, vasca o doccia, W.C. e bidet, e sono in numero di 1 ogni 6 ospiti.

C. Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti

1. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti non deve essere inferiore a 60 metri quadrati oltre allo spazio per l'auto, le strutture esistenti si adeguano entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione.
2. Le piazzole devono essere sistemate tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di betonelle autobloccanti e comunque in modo permeabile.
3. Per lo svolgimento di attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica. Le strutture devono garantire una riserva di acqua potabile e dotarsi di idonei gruppi elettrogeni che alimentino la rete degli spazi comuni con particolare riguardo ai servizi essenziali;
 - b) impianto di prevenzione incendi a norma;
 - c) impianto elettrico a colonnine con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e dei servizi;
 - d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento differenziato;
 - e) in caso di ospitalità di caravans e autocaravans un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per WC chimici;
 - f) i servizi igienico-sanitari ed i servizi di lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili;
 - g) i servizi igienici sono comprensivi di lavabo, vasca o doccia e WC e sono in numero di 1 ogni 6 ospiti;
 - h) la lavanderia può essere realizzata anche all'aperto.
4. Per un numero inferiore a 6 ospiti, per i suddetti servizi possono essere utilizzate le strutture aziendali idonee.

D. Regolamentazione delle piscine

1. La conduzione delle piscine deve essere esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo tra Stato-Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 (Disciplina interregionale delle piscine) ed, in particolare, di quanto ivi stabilito per le piscine private ad uso collettivo.
2. L'imprenditore agricolo, o altro soggetto appositamente incaricato, è responsabile della conduzione, dell'igiene, della funzionalità della piscina, dove non è obbligatoria la presenza del bagnino.



Presidente della Regione

3. Il responsabile della piscina deve essere reperibile per qualsiasi necessità di intervento sollecitata dagli ospiti, vigilare scrupolosamente sull'efficienza degli impianti tecnologici, adottare documentati programmi di manutenzione, curare lo stato di pulizia della vasca e dell'area ad essa pertinente. Il responsabile della piscina deve elaborare, applicare e far rispettare agli ospiti un regolamento d'uso della struttura.
4. Il regolamento deve indicare sinteticamente gli interventi necessari a mantenere in sicurezza l'uso della piscina, il controllo periodico di corretta esecuzione nonché il nominativo e le mansioni degli eventuali collaboratori terzi ai quali siano stati affidati i suddetti interventi. Il regolamento d'uso della piscina deve essere affisso all'ingresso della stessa e consegnato agli ospiti.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 27.05.2014, n. 5/Reg.

L.R. 10/2004 -Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTO l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale n. 185/3 del 9/5/2014;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Gestione faunistico - venatoria degli ungulati)

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente nel rispetto degli obiettivi indicati nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*).
2. Il regolamento emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 10/2004 è orientato allo svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che consenta il raggiungimento di densità ottimali delle specie, attraverso la destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto necessario per una corretta e completa gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono acquisite sulla base delle metodologie indicate dall'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale (ISPRA).

4. Nelle aree omogenee ricadenti in parte in aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*), fino alla costituzione delle aree contigue, la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici è concordata ed attuata congiuntamente dagli enti gestori del territorio (Aree protette, Province e ATC), attraverso appositi accordi promossi dalla Regione o dalle province.
5. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dai Piani faunistici provinciali, in aree esterne ai Parchi regionali e nazionali, sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalle Province d'intesa con gli ATC. Sugli interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA esprime parere vincolante. La reintroduzione o il ripopolamento con la specie cinghiale è vietato su tutto il territorio regionale.
6. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale anche con tecniche selettive.
7. I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*), sono effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento.
8. Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti:
 - a) tecnico faunistico provvisto di laurea

- in discipline ambientali con esperienza almeno triennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;
- b) istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico;
 - c) selecciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati;
 - d) cacciatore di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata;
 - e) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata;
 - f) conduttore di ausiliari con funzione di cani da traccia;
 - g) conduttore di ausiliari con funzione di cani limiere;
 - h) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;
 - i) tecnici faunistici in servizio in un Ente gestore delle aree protette con esperienza quinquennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;
 - j) guardia ecologica volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi. La guardia ecologica volontaria, su richiesta, è esonerata dal seguire la parte di programma del corso relativa ai prelievi venatori;
 - k) guardia venatoria volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi.
9. Le figure di cui al comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), k) sono abilitate dalle

Province, dagli ATC o dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, che rispettino le linee guida ISPRA e il superamento di una prova valutativa finale.

10. Le Province, dietro istanza dell'interessato e su presentazione di adeguata documentazione in materia di gestione faunistica/venatoria, possono escludere le figure di cui al comma 8, lettera b), dall'obbligo di frequenza dei corsi. Della commissione valutativa di ogni corso fa parte anche un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario che svolge il ruolo di Presidente della stessa. Il dipendente regionale svolge la prestazione all'interno del proprio orario lavorativo.
11. Gli ATC e le Associazioni venatorie che intendano organizzare corsi formulano la richiesta, in forma scritta, comprendente anche il calendario delle prove valutative finali, alla Direzione regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria che, indifferibilmente entro 30 giorni dall'istanza, la evadono e ne danno comunicazione immediata ai richiedenti. Trascorso tale termine i richiedenti sono automaticamente autorizzati all'organizzazione dei corsi e al rilascio degli attestati finali; la funzione di Presidente della commissione valutativa è ricoperta rispettivamente dal Presidente dell'ATC o dal Presidente provinciale dell'Associazione venatoria o loro delegati. A tutti i partecipanti che superano le prove finali del corso è rilasciato un attestato valido nella Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno superato il corso costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori inviano a tutte le Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo.
12. Tutti i programmi formativi per i selecciatori e per i coadiutori di interventi di controllo, sono svolti in base ai moduli previsti nelle linee guida per la gestione degli ungulati pubblicate dall'ISPRA nel settembre 2013 e successive modificazioni o integrazioni.
13. Sono valide tutte le abilitazioni di cui al

- comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h) conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 e rilasciate da Amministrazioni pubbliche.
14. La Regione può procedere al riconoscimento delle abilitazioni conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 rilasciate da altri soggetti purché le stesse siano state conseguite dietro superamento di corsi che abbiano preventivamente acquisito il parere dell'ISPRA.
 15. Le attività di cui al presente regolamento di competenza della Provincia possono essere delegate agli ATC, previo accordo tra le parti.
 16. La Regione attua i compiti di verifica, indirizzo e coordinamento delle attività di cui al presente regolamento, esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2004.
 17. L'accesso al prelievo selettivo del cinghiale in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella Regione è subordinato all'accertamento, da parte della Provincia territorialmente competente, dell'equipollenza del titolo abilitante in loro possesso a quelli di cui al comma 8.
 18. L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA.
 19. Le Province o gli ATC ove delegati stabiliscono per i singoli cacciatori il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri di priorità, in ordine: l'iscrizione all'ATC di appartenenza, la partecipazione ai censimenti e ulteriori criteri meritocratici, prevedendo sistemi che consentano la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti. I capi da abbattere sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori.
 20. I cacciatori iscritti e ammessi agli ATC appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, che partecipano alla gestione degli ungulati, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, possono essere esclusi dal pagamento della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC.
 21. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento la Provincia concorda con gli ATC la predisposizione del Piano quinquennale di gestione del cinghiale.
 22. Il Piano quinquennale di gestione del cinghiale deve indicare la destinazione differenziata del territorio di cui ai commi 27, 28 e la programmazione degli interventi di gestione quali miglioramenti ambientali, metodi di prevenzione dei danni, piani per il contenimento dei danni al patrimonio agricolo-zootecnico, quantificazione delle presenze minime certe, piani di prelievo, controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi.
 23. Il Piano di gestione quinquennale deve inoltre prevedere:
 - a) i criteri con i quali i seleccacciatori intervengono come selecontrollori durante le operazioni di controllo ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 10/2004. I selecontrollori che appartengono ad una squadra di caccia assegnataria di una zona o macroarea operano in maniera prioritaria il prelievo. Solo in mancanza del numero necessario di selecontrollori appartenenti alle squadre, possono partecipare al prelievo i selecontrollori ammessi, non appartenenti alle squadre assegnatarie. Ogni selecontrollore avrà assegnata, dalla Provincia competente, una zona di controllo. I criteri di assegnazione prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
 - 1) appartenenza del selecontrollore alla squadra assegnataria della zona o macroarea iscritto all'ATC;
 - 2) appartenenza del selecontrollore alla squadra assegnataria della zona o macroarea ammesso all'ATC;
 - 3) residenza del selecontrollore nei Comuni ricadenti nella zona di

controllo;

- 4) proprietà o conduzione di fondi nei Comuni ricadenti nella zona di controllo;
- 5) partecipazione ai censimenti primaverili della popolazione di ungulati.

Le squadre di caccia assegnatarie delle zone o macroarea il cui territorio ricade nella zona di controllo, hanno l'obbligo di fornire il personale necessario al compimento dei censimenti;

- b) il Piano di assestamento annuale, realizzato dalle Province. Tale Piano di assestamento può essere realizzato dall'ATC su delega della Provincia previo accordo di cui al comma 15, sentiti i responsabili delle squadre e le organizzazioni professionali agricole. Il Piano di assestamento deve almeno contenere:

- 1) il piano di prelievo annuale;
- 2) i dati relativi ai danni causati dalla specie e la loro georeferenziazione;
- 3) gli interventi per la prevenzione dei danni;

- c) le altre azioni utili all'accertamento della presenza e della localizzazione della specie cinghiale.

24. L'ATC nel caso sia delegato previo accordo di cui al comma 15:

- a) provvede annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di assestamento delle macro aree entro la data del 15 maggio, la successiva relazione consuntiva entro la data del 28 febbraio;
- b) per l'espletamento di tali funzioni l'ATC può avvalersi anche dei tecnici della Provincia;
- c) qualora la Provincia verifichi una mancata o carente attuazione delle attività di prevenzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale o dei piani di controllo della medesima specie, i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma individuale e collettiva e i selecontrollori possono essere tenuti all'erogazione di un contributo economico, al fine di concorrere agli oneri risarcitori conseguenti. Tale eventuale contributo, destinato alle Province, dovrà essere determinato e

notificato alle squadre e ai selecontrollori non appartenenti alle squadre, prima dell'inizio della stagione venatoria. La mancata corresponsione dello stesso, comporterà la sospensione dall'attività di prelievo, sia come forma di controllo che di caccia, fino alla data del versamento della somma dovuta. La quota di contributo individuale non può essere superiore alla quota di iscrizione all'ATC interessato e comunque non può superare euro 66,00.

25. Nelle macro aree di caccia di cui al comma 27 devono essere garantiti:

- a) attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole;
- b) realizzazione dei conteggi di popolazione ed eventuale stima delle presenze;
- c) attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale.

26. Le squadre assegnate alle zone di caccia o alle macroaree e i cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La mancata, o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'ATC o dalla Provincia è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata dalla Provincia con apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra, o l'attività di controllo del selecontrollore, può essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria.

27. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento la Provincia, nelle more della realizzazione del Piano di gestione quinquennale del cinghiale di cui al comma 21, concorda con gli ATC la suddivisione dei rispettivi territori vocati in macroaree (MA), in cui viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie con il mantenimento di presenze compatibili alle esigenze delle colture agricole e della restante fauna selvatica. L'estensione delle MA è compresa tra i duemila e i quindicimila ettari.

28. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del

cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. In tale territorio dalla gestione faunistico-venatoria tendente ad escluderne la presenza del cinghiale, sono esclusi i cacciatori che partecipano alla gestione della specie all'interno della MA. Sono ammesse tutte le tecniche di caccia con esclusione della braccata.

29. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 27, l'ATC programma nelle varie MA il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nel presente regolamento.

30. La caccia al cinghiale nella MA è consentita esclusivamente attraverso le sotto elencate tecniche:

- a) caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzioni di cani da seguita;
- b) caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere;
- c) caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento;
- d) caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;
- e) caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.

Il calendario venatorio regionale può prevedere l'utilizzazione di ausiliari con funzione di cane limiere muniti di abilitazione ENCI. L'impiego di cani abilitati ENCI è obbligatorio per le operazioni di controllo.

31. La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato domenica e festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'ATC in accordo con la Provincia può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per

l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata.

32. La caccia al cinghiale in braccata è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.

33. La caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con i metodi della braccata e della girata, alle sole squadre regolarmente iscritte in un registro predisposto dall'ATC e vidimato dalla Provincia.

34. L'iscrizione al registro dell'ambito deve essere richiesta dal caposquadra all'ATC attraverso la compilazione di un apposito modello predisposto dalla Provincia. L'incompleta o inesatta compilazione dello stesso comporta la richiesta di integrazione entro cinque giorni; la mancata integrazione entro i predetti termini comporta il mancato accoglimento dell'istanza.

35. L'ATC, esaminate le domande ed accertata la regolarità e completezza del modello di cui al comma 34, provvede all'iscrizione delle squadre al registro dell'ATC, dandone comunicazione alla Provincia ed ai capisquadra, prima della stagione venatoria in corso. Ciascuna squadra deve essere composta da un numero di componenti adeguato all'estensione del territorio assegnato, e comunque compreso tra 15 e 80 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul territorio regionale.

36. L'ATC consegna ad ogni squadra, qualunque sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di battuta, contenente i verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nella Provincia, con pagine numerate e vidimate, in cui sono riportati tutti i dati identificativi della squadra, il numero dei componenti e relativo elenco. Nel registro di battuta il caposquadra deve riportare: elenco nominativi partecipanti alla battuta suddivisi per qualifica e mansioni assunte all'interno dell'organizzazione della squadra, questi ultimi appongono la loro firma autografa prima dell'inizio della battuta; la data ed il luogo di braccata o di girata; tutte le

- informazioni richieste dall'ATC.
37. Per l'effettuazione della braccata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale sul registro di battuta e per tutta la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per complessivi sette cacciatori.
38. Per l'effettuazione della braccata non possono essere usati più di 10 cani contemporaneamente. Le mute dovranno avere una composizione il più possibile omogenea e i cani devono essere specializzati per la caccia al cinghiale.
39. Ciascuna squadra di girata è composta da un numero di componenti compreso tra 5 e 15 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra; il caposquadra ed i due vice-capisquadra devono essere titolari della qualifica di cui al comma 8, lettere c) e d). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i conduttori dei cani della squadra di girata devono essere in possesso della qualifica di conduttore di ausiliarie con funzione di cane limiere; i restanti componenti devono essere in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 8, lettera c), d) oppure g).
40. Per l'effettuazione della girata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale e per tutta la durata della girata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno tre componenti della squadra, per complessivi quattro cacciatori.
41. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo, ammessi nell'ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto del totale dei componenti la squadra stessa.
42. A ciascuna braccata possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra; ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di 10 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria e su tutto il territorio regionale.
43. I componenti delle squadre di braccata che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero di braccate pari a 5, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria.
44. Entro il 30 giugno di ogni anno il caposquadra deve richiedere all'ATC la conferma dell'iscrizione della propria squadra al registro dell'ATC dichiarando:
- le eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al registro per le nuove squadre;
 - mediante autocertificazione, che i componenti della squadra hanno effettuato il versamento della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC e che abbiamo la licenza di caccia in corso di validità.
45. Fino al 30 giugno 2015 la funzione di caposquadra può essere svolta dai capisquadra che hanno operato nella stagione venatoria 2014-2015, anche se non in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera e). A partire dalla stagione venatoria 2015/16 la qualifica di cui al comma 8, lettera e) diventa requisito obbligatorio per ricoprire il ruolo di caposquadra o vice.
46. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURA l'ATC, sentiti i capisquadra e d'intesa con la Provincia, all'interno delle MA, individua le zone di caccia al cinghiale da assegnare alle squadre sulle quali praticare in forma esclusiva tale caccia.
47. Le zone di cui al comma 46 sono costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono individuate dall'ATC. In presenza di contrasti la Provincia, su istanza delle parti interessate, provvede autonomamente ad individuare le zone

- di caccia. L'assegnazione delle zone viene effettuata per un periodo di cinque anni, rinnovabile.
48. A ciascuna squadra regolarmente iscritta nel registro dell'ATC e sulla base della richiesta formulata dalla stessa squadra, l'ATC assegna una sola zona su cui praticare in forma esclusiva la caccia al cinghiale fatti salvi i regolamenti delle MA di cui al comma 49.
49. Le squadre assegnate alla MA devono adottare apposito regolamento (Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA) per la disciplina dello svolgimento delle braccate, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre e degli altri fruitori del territorio, e al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale. In caso di accordo tra loro le squadre assegnatarie della MA, potranno operare all'interno della stessa senza il vincolo delle zone.
50. Il regolamento della caccia in braccata nella MA, redatto in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, del Piano di gestione quinquennale del cinghiale, deve essere ratificato con provvedimento del Dirigente competente dell'Amministrazione provinciale.
51. I capisquadra assegnatari della MA devono eleggere, annualmente, un responsabile (Responsabile della MA) ed un suo sostituto, il quale ha il compito di coordinare l'attività di caccia nell'area secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 50 ed è il referente nei rapporti con l'ATC e l'Amministrazione provinciale. L'avvenuta elezione del responsabile e del suo sostituto devono essere comunicate all'ATC e all'Amministrazione provinciale ogni anno.
52. In mancanza della nomina del responsabile della MA e dell'adozione o dell'approvazione del regolamento della caccia in braccata nella MA, l'ATC in accordo con la Provincia provvede a nominare il responsabile della MA ed a stabilire le prescrizioni per lo svolgimento delle braccate all'interno della MA avendo particolare attenzione alle norme sulla sicurezza.
53. A ciascuna delle squadre può essere assegnata una sola zona di caccia o una sola MA su tutto il territorio regionale.
54. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre è consentito, a tutti gli altri cacciatori non iscritti ad una squadra, di esercitare la caccia alle altre specie faunistiche nel rispetto del calendario venatorio regionale.
55. La richiesta di assegnazione di una zona deve essere inoltrata all'ATC dal caposquadra attraverso modulistica predisposta dallo stesso.
56. Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dalla Provincia sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato:
- a) squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni;
 - b) squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o altre entità territoriali di natura sub comunale, nell'assegnazione di zone di caccia è data priorità alla squadra con maggior numero di componenti residenti nella suddetta unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia;
 - c) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di

- caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette;
- d) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con maggior numero di cacciatori iscritti;
- e) nella Zona di protezione esterna del PNALM, il numero dei componenti la squadra partecipante alle girate va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane.
57. Nelle aree fuori dalla Zona di protezione esterna (ZPE) del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei siti SIC ove accertata la presenza dell'orso, sono applicate le misure di mitigazione inerenti l'attività venatoria previste nel protocollo d'intesa per l'attuazione delle priorità d'azione previste nel Piano d'azione di tutela dell'orso marsicano sottoscritto in data 27 marzo 2014 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il PNALM, le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Nella Zona di protezione esterna (ZPE), nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni, il criterio prioritario, rispetto a quelli indicati nel comma 56 nell'assegnazione delle zone di caccia, è costituito dalla residenza del maggior numero di componenti la squadra nella suddetta entità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia.
58. I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone sono adottati dall'ATC sulla base dei criteri di cui al comma 57. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno 15 braccate. L'ATC può revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal Caposquadra, l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il predetto limite.
59. E' data facoltà alla Provincia di sospendere, anche durante la stagione venatoria, le squadre che incorrano in gravi violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza.
60. All'interno delle MA o delle zone assegnate per la caccia collettiva, la caccia con la tecnica della girata può essere svolta esclusivamente dalle squadre assegnatarie della MA o delle zone.
61. Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei tempi previsti, non hanno trovato zone nelle MA, nel caso che un'area si dovesse rendere libera nel corso dell'anno venatorio, possono essere assegnatarie della zona di caccia con un provvedimento dell'ATC.
62. In caso di mancato accoglimento da parte di nessuna squadra di un cacciatore può provvedere la Provincia valutando residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita, sentite anche le esigenze del cacciatore.
63. Al fine di garantire la sicurezza di quanti, a qualsiasi titolo, frequentano le zone di caccia, ciascuna squadra, di braccata o di girata, deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: "ATTENZIONE - braccata al Cinghiale in corso".
64. La segnalazione di cui al comma 63 è apposta con un congruo anticipo, prima dell'inizio della braccata di caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di caccia consecutivi, la tabellazione apposta può essere rimossa al termine del secondo giorno.
65. Durante l'attività di caccia al cinghiale, ciascun cacciatore deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità.
66. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro nel serbatoio, anche nel caso l'arma sia catalogata con capacità di serbatoio maggiore.
67. Prima di effettuare il tiro, il cacciatore deve valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il proiettile attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno vegetale scoperto.
68. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza inferiore a 200 metri.

69. Durante la caccia collettiva al cinghiale è obbligatorio l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione nel rispetto delle normative vigenti per consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori finalizzata prevalentemente alla prevenzione di incidenti connessi all'attività venatoria.
70. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
71. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di braccata nel registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo della braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa; il caposquadra, o in sua mancanza il vice facente funzione, organizza e dirige la braccata; in particolare svolge le seguenti mansioni:
- a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata nel registro di battuta; annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la braccata;
 - b) il componente della squadra avvisa immediatamente il caposquadra o, in sua mancanza, il vice facente funzione, dell'abbandono o dell'allontanamento dalla braccata;
 - c) coordina le varie fasi delle operazioni di braccata;
 - d) annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
 - e) chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
 - f) invia all'ATC il registro di battuta contenente i verbali di braccata, entro il termine stabilito dallo stesso;
 - g) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
72. Durante lo svolgimento della braccata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale o esercitare altre forme di caccia.
73. Durante lo svolgimento della braccata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.
74. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
75. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di girata, secondo il modello predisposto dalla Provincia, con l'indicazione della data, del luogo della girata e dell'elenco nominativo dei partecipanti alla girata stessa; questi ultimi devono apporre la propria firma autografa negli appositi spazi del verbale.
76. Il caposquadra, o un suo vice, organizza e dirige la girata; in particolare svolge le seguenti mansioni:
- a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di girata;
 - b) annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la girata; coordina le varie fasi delle operazioni di girata;
 - c) annota immediatamente, sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
 - d) chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
 - e) invia alla Provincia i verbali di girata, entro il termine stabilito dalla stessa;
 - f) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
77. In ciascuna girata può essere utilizzato un solo cane in possesso del brevetto di ausiliare con funzioni di cane limiere. Nella caccia collettiva con il metodo della girata sono consentiti ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica di cacciatore in girata, per un massimo di un quinto dei componenti la squadra presenti alla girata, salvo diversa disposizione della Provincia. Durante lo svolgimento della girata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale.
78. Durante lo svolgimento della girata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a

- palla unica.
79. La caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31 dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera c).
80. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche.
81. E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.
82. I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
83. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
84. Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
85. Gli ultrasettantenni con i requisiti di cui al comma 79, che non hanno ricevuto richiami per infrazioni venatorie negli ultimi 5 anni, hanno priorità nella scelta degli appostamenti.
86. La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera g).
87. Durante l'azione il cacciatore a singolo può utilizzare un solo ausiliare con funzioni di cane limiere.
88. Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri di cui al comma 80. In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse non potranno esser caricate con più di tre colpi di cui uno in canna e due nel serbatoio.
89. I cacciatori a singolo possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali gli istituti faunistici, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
90. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
91. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
92. Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia, il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità.
93. La caccia in forma individuale alla cerca con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera c).
94. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizione atossiche.
95. E' vietato l'utilizzo di armi

- semiautomatiche.
96. I selescacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione delle Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
97. L'attività di caccia in forma individuale alla cerca può essere svolta nelle zone di cui comma 31.
98. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
99. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
100. Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC o dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA.
101. Il capo abbattuto, se destinato ad attività di studio e ricerca deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, ad un centro di raccolta e controllo organizzato dall'ATC per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.
102. In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione dei Reg. (CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:
- a) autoconsumo da parte del cacciatore;
 - b) cessione diretta;
 - c) commercializzazione, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un centro di lavorazione delle carni.
103. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui al comma 8, lettera f).
104. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province o ATC diversi.
105. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
106. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle aree protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione alla Provincia secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia stessa.
107. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
108. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo è rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.

109. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale procede alla revoca della DGR n. 605 del 01.09.2011 (*Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo*)".

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

Seguono allegati

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

IX LEGISLATURA

SEDUTA DEL 9.5.2014

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 4...
fogli, è conforme all'originale.

L'Aquila, li 15/5/2014

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI
(Dott.ssa Vicentina Terio)

Presidenza del Presidente: PAGANO

Consigliere Segretario: PETRI

	ASS.		ASS.		ASS.		ASS.
ACERBO		DE MATTEIS		MILANO	X	SAIA	X
ARGIRÒ	X	DI BASTIANO		MINCONE		SCLOCCO	
CAPORALE		DI LUCA		MORRA		SOSPIRI	
CARAMANICO		DI MATTEO		NASUTI		STATI	X
CASTIGLIONE	X	DI PANGRAZIO	X	PAGANO		SULPIZIO	
CHIAVAROLI R.	X	DI PAOLO	X	PALOMBA	X	TAGLIENTE	
CHIODI	X	FEBBO		PAOLINI		TERRA	X
COSTANTINI	X	GATTI		PETRI		VENTURONI	
D'ALESSANDRO CAMILLO	X	GIULIANTE	X	PROSPERO		VERI	X
D'ALESSANDRO CESARE		IAMPIERI		RABBUFFO			
D'AMICO		MASCI		RICCIUTI			
DE FANIS	X	MENNA		RUFFINI			

VERBALE N. 185/3

OGGETTO: Regolamento: L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

Vista la relazione della 3^a Commissione consiliare che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di regolamento n. 33/2013 d'iniziativa della Giunta regionale recante: L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamenti nn. 34, 35 e 36 a firma dei consiglieri Sospiri e Ricciuti che, messi ai voti, sono approvati;
- emendamento n. 37 a firma del consigliere Caporale che, messo ai voti, è approvato;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Caramanico (astenuato), Ruffini (astenuato), Caporale (contrario) e dell'assessore Gatti (astenuato);

Messa ai voti, sempre con procedimento palese, la proposta di regolamento composta di un solo articolo

L'APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

FDP/rd

APet



IL PRESIDENTE

[Signature]



Consiglio Regionale



L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE CONSILIARE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la programmazione della gestione faunistica del territorio regionale che riconosca un ruolo importante per la costituzione, il mantenimento e l'utilizzo dei popolamenti di ungulati selvatici, oltre a rispondere ad una istanza di carattere scientifico e naturalistico e a favorire una più corretta evoluzione anche dell'attività cinegetica, può dare un contributo, se pur parziale, alla risoluzione di problematiche di carattere socio-economico legate al risarcimento dei danni alle colture agricole.

La ricostituzione di zoonosi il più possibile complete in aree oggi parzialmente sprovviste di ungulati autoctoni ha come conseguenza la possibilità:

1. di aumentare la stabilità delle zoonosi stesse;
2. di permettere un esercizio venatorio basato su un prelievo commisurato alla consistenza ed alla struttura delle popolazioni, compatibile con una politica di conservazione della fauna selvatica e con altri tipi di fruizione della stessa e del territorio;
3. di incrementare un turismo naturalistico che si affianchi o si ponga in alternativa ad un turismo di tipo tradizionale che nelle caratteristiche di diverse aree dell'Appennino abruzzese trova un suo naturale limite almeno stagionale;
4. di consentire un utilizzo economico a basso impatto ambientale di vaste aree oggi largamente improduttive, difficilmente recuperabili per le loro caratteristiche geomorfologiche e climatiche all'agricoltura ed all'allevamento con un rapporto costi/benefici competitivo sul piano interno ed internazionale. A tal fine va considerato come tradizionalmente, nel nostro paese, le superfici boscate vengano considerate quasi esclusivamente come strumento di difesa idrogeologica e come fonte di materia prima industriale e non anche in rapporto alla produzione di proteine animali con un riconoscimento del binomio foresta-ungulato, che ha invece un ruolo importante nella cultura d'oltralpe.
5. di ridurre i danni che le specie selvatiche provocano alle colture agricole.

La Regione Abruzzo con DGR n. 605 del 01.09.2011 ha approvato le «Linee di indirizzo per la gestione delle popolazioni di cinghiale e i principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo», stabilendo all'articolo 21 che le Province predispongono o adeguano i propri regolamenti alle suddette "linee" entro il 31.12.2013.

Considerato che, ad oggi, soltanto la Provincia di Pescara ha approvato il Regolamento per la gestione del cinghiale, si ritiene necessario approvare un apposito «Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati» che superi le predette "Linee di indirizzo", al fine anche di rendere omogenee le attività sul territorio della Regione Abruzzo.

Problematica è la situazione del prelievo venatorio al cinghiale nelle aree di presenza dell'orso in mancanza di un regolamento sugli ungulati. Il Piano d'azione per la tutela

2

dell'orso marsicano (PATOM), recepito dalla Giunta Regionale con DGR 469/2010, prevede, tra gli otto punti dell'azione B rivolta alla gestione dei conflitti, quella B1 che attiene all'attività venatoria, ponendosi l'obiettivo di rendere tale pratica, esercitata nelle aree di presenza dell'orso bruno marsicano, compatibile con la conservazione della specie. Nell'ottobre 2011, la Direzione "Agricoltura", ha chiesto al Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - l'affidamento del coordinamento dell'azione B1 nel territorio di propria competenza. Il Ministero ha accolto la richiesta subordinando l'assenso al rispetto delle indicazioni generali contenute nel PATOM ed al coinvolgimento di tutti i Soggetti e le Istituzioni indicati nel Piano come competenti per l'Azione B1.

L'approvazione del regolamento riveste una particolare urgenza in quanto nella stesura dei prossimi calendari venatori è necessario porre delle prescrizioni sulle modalità di caccia al cinghiale, nelle aree di presenza dell'orso. Tali prescrizioni, che riguardano gran parte del territorio della Provincia dell'Aquila, sono consigliate dall'ISPRA nei propri pareri "obbligatori".

Le prescrizioni possono essere inserite nei calendari solo se previste in un regolamento a cui far riferimento.

La 3^a Commissione consiliare 'Agricoltura' ha esaminato nel corso di diverse sedute il presente provvedimento, proposto dalla Giunta Regionale con atto n. 930/C del 9. 12.2013 e individuato come regolamento n. 33/2013.

Alle stesse sono stati invitati a partecipare, in audizione, i Rappresentanti del Servizio competente della Giunta Regionale, degli ATC, delle Province e delle Associazioni: venatorie, ambientaliste, animaliste, di vigilanza zoofila e agricole interessate, i quali hanno avanzato suggerimenti e proposte di modifica al testo in esame.

Osservazioni sono pervenute altresì dal Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio attraverso la scheda prot. 2056 del 29 gennaio 2014.

Proposte di modifica sono state avanzate dai Commissari attraverso la formalizzazione di emendamenti.

La fase di approfondimento delle osservazioni e degli emendamenti avanzati è stata condotta con l'ausilio del competente servizio della Giunta Regionale. Lo stesso ha provveduto ad effettuare, su mandato della Commissione, alcune rielaborazioni del testo. Una di tali rielaborazioni è stata acquisita nella seduta del 20 marzo 2014. Successivamente è stata riformulata in parte e, individuata come versione del 31 marzo 2014, è stata posta a base d'esame nella seduta del 1 aprile 2014.

Nel corso dell'esame avvenuto in tale sede, la Commissione, preso atto delle ragioni di indifferibilità e urgenza come si evincono dalla relazione illustrativa sopra riportata, dopo aver apportato ulteriori modifiche al predetto elaborato, ha espresso sul testo così come emendato parere favorevole a maggioranza dei presenti.

Hanno votato a favore i consiglieri: Prospero, Ricciuti, Nasuti, Sospiri + delega del consigliere Iampieri, Mincone, Petri (voti 22);

si sono astenuti con riserva di esprimere il proprio voto in Aula i consiglieri: Caramanico e Ruffini (voti 3);

ha votato contro il consigliere Caporale (voti 1).

Si propone pertanto all'approvazione del Consiglio:

- l'unito schema di deliberazione e conseguentemente il regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati nel testo così come riformulato dalla 3^a Commissione Consiliare (All. 1).



CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 21, fogli, è conforme all'originale.

L'Aquila, li 15/5/2014

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLARI
(Dot.ssa Vicentina Tosti)

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI**GIUNTA REGIONALE***Omissis*

DELIBERAZIONE 24.03.2014, n. 205

Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5 “promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ” - D.G.R. n. 132/2013 “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” - Riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità “OLIO DI OLIVA ABRUZZO”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” in particolare l'art. 13 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità” il quale statuisce che:

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

VISTA la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5, “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ”;

VISTO in particolare l'art. 2 “Definizioni e requisiti” della LR n.5/2011 che individua le filiere produttive per le quali possono costituirsi i DAQ: 1) filiera vitivinicola; 2) filiera olivicolo-oleicola; 3) filiera ortofrutticola; 4) filiera cerealicola; 5) filiera carni; 6) filiera lattiero-casearia; 7) filiera ittica;

VISTA la D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013 relativa all'approvazione delle “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo” dei DAQ di cui alla L.R. 21 febbraio 2011, n.5;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 “Procedura di riconoscimento del DAQ” della L.R. n.5/2011, i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta Regionale previa sottoscrizione da parte del nucleo promotore di un protocollo di intesa al quale aderiscono un significativo numero di imprese, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

CONSIDERATO altresì che ai sensi delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 132/2013, la domanda di riconoscimento del DAQ deve essere composta da:

- Protocollo d'intesa con la designazione del capofila e l'illustrazione della composizione e della sua rappresentatività nel contesto economico-produttivo e/o territoriale;
- Proposta di costituzione del soggetto gestore del distretto;
- Relazione tecnica;

VISTA la Determinazione DH58/2013 del 07 marzo 2013 con la quale è stato istituito il “Comitato di valutazione” per il riconoscimento e gli indirizzi strategici dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui alla D.G.R. n. 132/2013 e L.R. n. 5/2011;

ATTESO che il “Comitato di valutazione” esprime un parere tecnico sulla base della documentazione presentata per la domanda di accreditamento, richiedendo se necessario al soggetto capofila eventuali integrazioni e/o modifiche e, a seguito di parere favorevole, propone il riconoscimento del distretto alla Giunta regionale che delibera in merito;

DATO ATTO che i distretti agroalimentari di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, sono sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

VISTA la domanda di riconoscimento e la documentazione a corredo presentata dal Comitato promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità "OLIO DI OLIVA ABRUZZO" del 12 marzo 2014, assunta al protocollo regionale al N. RA 71222 del 12 marzo 2014;

VISTO il verbale "Istruttoria istanza riconoscimento" del DAQ "OLIO DI OLIVA ABRUZZO", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal "Comitato di valutazione" - Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, rimesso al competente Servizio Produzioni Agricole e Mercato con nota prot. N. RA 76768 del 18.03.2014, nel quale dando atto della conformità della documentazione alle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2011 e nella D.G.R. n. 132/2013, esprime la valutazione finale: Regolare e si propone il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "OLIO DI OLIVA ABRUZZO";

RITENUTO pertanto, opportuno procedere al riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità del "OLIO DI OLIVA ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ", nonché della D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013;

RITENUTO opportuno autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- **di riconoscere** il Distretto Agroalimentare di Qualità "OLIO DI OLIVA ABRUZZO", ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 "Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ" nonché della D.G.R. n.132 del 18 febbraio 2013;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento;
- **di pubblicare**, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale;

Allegati:

- determinazione DH58/2013 composta di n° 4 facciate,
- domanda di riconoscimento composta di n° 1 facciata,
- nota e verbale "Istruttoria istanza riconoscimento" composto di n° 8 facciate.

Seguono allegati

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 205 del 26 MAR 2014 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dr. Vito Giamani)

DETERMINAZIONE N. DH/58/2013 DEL 17 MAR 2013

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

UFFICIO INTERVENTI DI MERCATO

OGGETTO: Istituzione "Comitato Valutazione" per il riconoscimento e gli indirizzi strategici dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) - D.G.R. n. 132, 18 febbraio 2013 - L.R. n. 5/2011.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R. 21 febbraio 2011, n. 5, Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 18.02.2013 con la quale è stato approvato il documento tecnico relativo alle "Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina nella Regione Abruzzo", quale strumento che disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ, ai sensi della L.R. n. 5/2011;

PREMESSO che nelle succitate Linee guida, il paragrafo "Valutazione domanda di riconoscimento" prevede che "La valutazione delle istanze volte al riconoscimento dei DAQ nonché la formulazione di indirizzi strategici, è svolta da un comitato di valutazione nominato dalla Direzione Politiche Agricole";

CONSIDERATO, pertanto, opportuno istituire il "Comitato di Valutazione" formato da tecnici specializzati nelle varie filiere agroalimentari regionali i quali, avendo lavorato per anni attività di ricerca e di assistenza tecnica specializzata, hanno maturato un'ampia conoscenza delle singole filiere previste nella L.R. n. 5/2011;

RITENUTO, opportuno nominare il "Comitato di Valutazione" per la formulazione di indirizzi strategici e l'identificazione dei DAQ, costituito da:

- a. Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato protempore, Dott. Franco La Civita;
- b. Dirigente del Servizio Supporto Tecnico per le Produzioni Animali e Vegetali protempore, Dott.ssa Elvira Di Viantonio, con compito di coordinamento organizzativo del Comitato di Valutazione;
- c. Dott. Nicola Bonifacio, componente;
- d. Dott. Giuseppe Cavaliere, componente;
- e. Dott.ssa Daniela Codoni, componente;
- f. Dott. Fernando D'Anselmo, componente;
- g. Dott. Marino Giorgetti, componente;
- h. Dott. Rocco Marinucci, componente;
- i. Dott. Luciano Pollastri, componente;



L'Estensore: Prof. Agr. Maria Rosa FALONE (firma)
Il responsabile dell'Ufficio: Prof. Agr. Maria Rosa FALONE (firma)
Il Dirigente del Servizio: Dr. Franco LA CIVITA (firma)

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Interventi di Mercato
La presente copia, sostituita di n. 2, è fidejussoria e conforme all'originale depositato agli atti del Servizio.

19 MAR 2014



Prof. Agr. Maria Rosa FALONE (firma)

- j. Responsabile dell'Ufficio Interventi di Mercato protempore, Per. Agr. Maria Rosa Falone;
- RIENUNTO** che ai componenti del predetto "Comitato di Valutazione" non debba essere corrisposto alcun compenso e che lo stesso venga convocato dal Responsabile del coordinamento organizzativo;
- VISTA** la L.R. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- di istituire il "Comitato di Valutazione" per la formulazione di indirizzi strategici e l'identificazione dei DAQ di cui alla D.G.R. 132/2013, come di seguito composto:
 - a. Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato protempore, Dott. Franco La Civita;
 - b. Dirigente del Servizio Supporto Tecnico per le Produzioni Animali e Vegetali protempore, Dott.ssa Elvira Di Vitantonio, con compito di coordinamento organizzativo del Comitato di Valutazione;
 - c. Dott. Nicola Bonifacio, componente;
 - d. Dott. Giuseppe Cavaliere, componente;
 - e. Dott.ssa Daniela Codoni, componente;
 - f. Dott. Fernando D'Anselmo, componente;
 - g. Dott. Marino Giorgetti, componente;
 - h. Dott. Rocco Marinucci, componente;
 - i. Dott. Luciano Pollastri, componente;
 - j. Responsabile dell'Ufficio Interventi di Mercato protempore, Per. Agr. Maria Rosa Falone;
- che ai componenti del "Comitato di Valutazione" non venga corrisposto alcun compenso;
- che il predetto Comitato venga convocato dal Responsabile del coordinamento organizzativo;
- di trasmettere il presente provvedimento ai componenti il "Comitato di Valutazione".


IL DIRETTORE REGIONALE
- Dott. Ing. Luigi De Collibus -



ALLEGATO come parte integrante alla del
 terazione n. 2.05 del 24 MAR 2014
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. Walter Garanti)

Walter Garanti

Alla
 REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche Agricole e di sviluppo
 rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione
 Servizio produzione agricole e mercato
 Uffici Interventi di Mercato
 Via Catullo, 17
 65100 PESCARA



Oggetto: Domanda di riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Abruzzo" ai sensi della legge regionale n. 5 del 21 febbraio 2011.

Il sottoscritto Marinelli Sandro nato a Pianella (Prov. PE) il 09/09/1969 ed ivi residente alla Via Villa de Felici, 26 nella qualità di Presidente del Comitato promotore del Protocollo d'Intesa per la costituzione del distretto regionale agroalimentare "Olio d'Abruzzo"

presenta

la richiesta di riconoscimento come in oggetto allegando la seguente documentazione:

- Protocollo d'intesa
- Schede di adesione

Allega copia del documento di riconoscimento: CARTA D'IDENTITA' N° AT9463764 rilasciata dal Comune di Pianella il 19/04/2008.

Pianella, 12 marzo 2014

Firma

[Handwritten signature]

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
 Servizio Produzioni Agricole e Mercato
 Ufficio Interventi di Mercato

La presente copia, composta di n. 1
 facciate è conforme all'originale depositato
 agli atti del Servizio.

19 MAR. 2014

Par. Agr. Maria Rosa FALONE
[Handwritten signature]





GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla del-
terazione n. 205 del 24 MAR 2014
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali - DH 39
Via Nazionale, 38 – 65010 Villanova di Cepagatti
Tel 085.9773517 - fax 085.9771201

Prot. N. RA/76758

Villanova, 18 MAR. 2014

Al Servizio Attività Agricole e Mercato

Oggetto: DAQ "Olio di Oliva Abruzzo"
Invio documentazione istruttoria

In riferimento alla nota prot. RA/71938 del 13.03.2014, relativa alla trasmissione della documentazione ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità filiera "Olivicolo-Olearia", con la presente si rimette l'istruttoria dell'istanza di riconoscimento.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa E. Di Vitantonio

E. Di Vitantonio19 MAR 2014
[Handwritten signature]

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Servizio Competente: Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Franco LA CIVITA

Data di presa in carico della domanda da parte del responsabile dell'istruttoria: 13/03/2014

Funzionario incaricato dell'istruttoria: Dott. Marino GIORGETTI

Nota di comunicazione al richiedente del tecnico responsabile del procedimento istruttorio: n. RA 130343 del 21/05/2013.

QUADRO D - VALUTAZIONE DI RICEVIBILITA' DELL'ISTANZA

La domanda di riconoscimento è stata presentata nei termini	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È sottoscritta in originale dal rappresentante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
È provvista della copia, in corso di validità, del documento di identità, del rappresentante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Scadenza 09/09/2023
È completa della documentazione richiesta - protocollo di intesa - schede di adesione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
ESITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA RICEVIBILITA':			
<input checked="" type="checkbox"/> Istanza ricevibile			
<input type="checkbox"/> Istanza NON ricevibile e pertanto esclusa dal prosieguo della valutazione Motivazione:			

Data
18/03/2014Incaricato dell'istruttoria
Dott. Marino GIORGETTI

QUADRO E - VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA		
VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, OVVERO DEI CONTENUTI, ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L.R. n.5/2011 E DALLA D.G.R. n. 132/2013.		
1) – Protocollo d'Intesa, sottoscritto dal nucleo promotore, contenente le seguenti caratteristiche :		
Adesione di un numero significativo di imprese operanti nel territorio della regione Abruzzo, <u>non inferiore a 20</u>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Adesione delle associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e rappresentate in seno al CNEL	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia l'esistenza di un sistema produttivo di qualità regionale caratterizzato da significativa concentrazione di imprese, integrate secondo una logica di filiera per una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale: - DOP: Aprutino Pescara – Colline Teatine – Pretuziano delle Colline Teramane	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia la presenza di un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attività di sostegno al sistema agroalimentare di qualità oggetto dell'intervento, nonché le principali criticità e opportunità di tale sistema (Analisi SWOT).	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Il protocollo d'intesa evidenzia le linee strategiche fondamentali del progetto che si intende avviare al fine di valorizzare il sistema agroalimentare oggetto dell'intervento.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
La relazione tecnica è aderente alle linee guida di cui alla DGR 132/2013:		
1. Finalità e obiettivi della costituzione del distretto;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2. Cartografia riportante i confini del distretto, qualora il distretto sia individuato su base territoriale;	<input checked="" type="checkbox"/> NP	<input type="checkbox"/> NO
3. Analisi e dati di natura economico-sociale del territorio e del comparto interessato, anche in funzione delle dinamiche di trasformazione sociale, economica, territoriale e ambientale;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4. Analisi SWOT del contesto di riferimento;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5. Individuazione delle specificità e delle leve con le quali operare per lo sviluppo della filiera;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6. Prospettive di attività e relativa tempistica per sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



7. Risultati attesi e vantaggi conseguenti a livello di filiera e territorio;	X <input type="checkbox"/> SI	NO
8. Coerenza con gli strumenti di programmazione territoriale e con le politiche di sviluppo rurale;	X <input type="checkbox"/> SI	NO
9. Modalità di consultazione dei soggetti, strumenti di partecipazione e gestione, proposta di costituzione della società di distretto, proposta di costituzione del soggetto gestore del distretto.	X <input type="checkbox"/> SI	NO
Il protocollo d'intesa contiene l'impegno di tutti i sottoscrittori a:		
a) costituire un società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto	X <input type="checkbox"/> SI	NO
b) gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitale	X <input type="checkbox"/> SI	NO
c) l'impegno che in detta società l'organo decisionale sia composto per almeno il 50 % dalla parte privata e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 % dalla parte privata	X <input type="checkbox"/> SI	NO

Sono state presentate istanze differenti che, per ambito territoriale, contengono sovrapposizioni o complementarità tali da proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.	SI	X <input type="checkbox"/> NO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------

2) – Schede di adesione al Comitato Promotore del Distretto del “Olio d’Oliva d’Abruzzo”	
2/a - Associazioni di categoria di rilevanza regionale e rappresentate in seno al CNEL	NOTE
1. Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo	
2. Confagricoltura Abruzzo	
3. CIA Regionale	
4. API Pescara-Chieti	
2/b – Enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica, associazioni private, fondazioni e consorzi	NOTE
1. CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP APRUTINO PESCARESE – PIANELLA (PE)	



2. COMUNE DI PIANELLA (PE)	
3. COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE)	
4. COMUNE DI BOLOGNANO (PE)	
5. COMUNE DI COLLECORVINO (PE)	
6. CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA	
7. ASSOCIAZIONE RINNOVIAMO	
2/c - Enti di ricerca	NOTE
1. Co.T.IR. – Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue – Vasto (CH)	
2/d – Università	NOTE
1. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	
2. UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI	
2/e - IMPRESE (aziende agricole e di trasformazione)	
1. FRANTOIO DI MERCURIO CLAUDIO	PENNE (PE)
2. S.C.A.L. SOC. COOP.P.A.	LORETO APRUTINO (PE)
3. AZ. AGR. OLEIFICIO DE JULIIS TIMANDO	PIANELLA (PE)
4. EREDI SOFIA MAPEI	NOCCIANO (PE)
5. OLEIFICIO LA SELVA D'ABRUZZO	MOSCUFO (PE)
6. AZ. AGR. CIAVOLICH GIUSEPPE	PESCARA
7. FRANTOIO OLEARIO D'AMICO GUIDO	ROSCIANO (PE)
8. CAPO SOC. COOP. AGR.	PIANELLA (PE)
9. PLENILIA SOC. COOP.	PIANELLA (PE)
10. AZ. AGR. PODERI LUPONE	TOCCO CASAURIA (PE)
11. FRANTOIO OLEARIO RANIERI ALFREDO	ROSCIANO (PE)
12. AZ. AGR. CIARCELLUTO ANTONELLA	MOSCUFO (PE)
13. OLEIFICIO GOCCIA D'ORO	PENNE (PE)
14. VERDE ABRUZZO	CITTA' S. ANGELO (PE)
15. SAN CRISTOFORO SOC. COOP.	MOSCUFO (PE)
16. AZ. AGR. CRISANTE SILVESTRO	PIANELLA (PE)
17. AZ. AGR. DI GIACOMO SANDRO	PIANELLA (PE)
18. TERRE DI VARANO	PESCARA
19. AZ. AGR. BERNARDI	PESCARA
20. TERRE VESTINE	PENNE (PE)



21. CHIARIERI	PIANELLA (PE)
22. CIGNALE	PENNE (PE)
23. AZ. AGR. LAUDUCCI ANTONIO	PIANELLA (PE)
24. AZ. AGR. DI MASSIMO LUCIANO	MOSCUFO (PE)
25. D'ALESIO GIOVANNI E MARIO	CITTA' S. ANGELO (PE)
26. TILLI PIER CARMINE	CASOLI (CH)
27. AZ. AGR. LA MONACA MORENA	PIANELLA (PE)
28. FORCELLA	PESCARA
29. AZ AGR. LA SELVA D'ABRUZZO	MOSCUFO (PE)
30. DI SILVESTRE EMILIO	PESCARA
31. AZ. AGR. TENUTE FRAGASSI	CITTA' S. ANGELO (PE)
32. AZ. AGR. BALDASSARRE	PESCARA
33. AZ. AGR. FERRI SILVANO	MOSCUFO (PE)
34. SAPORI DI BEA	ABBATEGGIO (PE)

ESITO DELL'ACCERTAMENTO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA':

Istanza che non necessita di integrazione

Istanza da integrare con la seguente documentazione/chiarimenti:

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Incaricato dell'istruttoria

Dott. Marino Giorgetti

Data 18/03/2014

Visto: Il Dirigente del Servizio istruttore

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

Elvira Di Vitantonio



QUADRO F - VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	
Documentazione integrativa/esplicativa	
Elenco documentazione integrata	Pervenuta in:
	data prot.
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO In caso di non conformità indicare le motivazioni:	


QUADRO G - VALUTAZIONE FINALE
Eseguita la valutazione della documentazione tecnico-amministrativa, i cui esiti sono registrati nel presente documento, la domanda di riconoscimento risulta essere:
<input checked="" type="checkbox"/> REGOLARE e si propone di proporre il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio d'Oliva d'Abruzzo".
<input type="checkbox"/> NON REGOLARE per le seguenti motivazioni (descrivere, dettagliatamente, le irregolarità rilevate e i riferimenti normativi)

VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)

Data 18/03/2014


Visto: Il Dirigente del Servizio istruttore

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio




Incaricato dell'istruttoria

Dott. Marino Giorgetti



Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale


Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Interventi di Mercato

La presente copia, composta di n. 8 fasciate è conforme all'originale depositato agli atti del Servizio.

19 MAR. 2014

Per. Agr. Maria Rosa FALONE



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 380

Rettifica e integrazione DGR n. 196 del 24.3.2014 ad oggetto: "Programma del FSC (ex FAS 2007/2013)- Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)- Modalità di attuazione SAD - Approvazione graduatoria provvisoria progetti finanziati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la DGR n. 196 in data 24.3.2014 ad oggetto. "Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007/2013) - Policy "Ambiente e territorio" - Linea d'Azione IV.1.1.a: "Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)- Modalità di attuazione: SAD (Strumento di Attuazione Diretta) - Approvazione graduatoria provvisoria progetti finanziati";

VISTO il BURA sul quale è stata pubblicata la suddetta deliberazione, Ordinario n. 15 del 16.04.2014 costituente il termine di decorrenza per l'avvio degli adempimenti previsti per il Programma in oggetto;

RILEVATO che nella premessa dell'atto, tra i "Considerata", si stabiliva che:

"CONSIDERATO che per l'ambito ex ATO 5 teramano (Soggetto Gestore Ruzzo Reti SpA) la Commissione ha previsto che il finanziamento del Progetto n. 1 (Progetto preliminare per Realizzazione impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro, Tortoreto nei pressi dello svincolo autostradale A14 - Val Vibrata) una volta conseguite le risorse premiali di cui agli Obiettivi di Servizio - Servizio Idrico Integrato, sui quali la Direzione LL.PP. è ad oggi l'unica ad aver ottenuto il benestare del MISE in corso di formalizzazione, verrà ridotto di euro 5.100.000, che verranno allocate sul Progetto n. 2 (Progetto Preliminare integrato Realizzazione nuovo impianto di depurazione in Comune di Tortoreto Lido a

servizio di Tortoreto Lido e Giulianova Nord) consentendo di talchè la predisposizione di un primo stralcio funzionale del progetto generale";

RILEVATO che tale disposizione non è stata riportata tra i punti del "deliberata" e ritenuto che occorre, pertanto, approvare tale punto e approvare specificamente la premessa di cui sopra;

VISTO, altresì, l'Allegato n. 1 della DGR in oggetto, recante la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento;

RICHIAMATA la nota RA/104687 in data 14.4.2014 con la quale sono stati convocati in attuazione della DGR 196/2014, punto 14 del deliberato, "appositi incontri entro 60 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione con i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato per verificare possibili ulteriori rimodulazioni dei progetti presentati in modo da consentire di finanziare ulteriori progetti".

DATO ATTO che gli incontri con i soggetti gestori del SII e con gli Enti d'Ambito, finalizzati anche a fornire chiarimenti sugli adempimenti da porre in essere in ossequio alle disposizioni afferenti la gestione del Programma FSC 2007/2013, si sono svolti secondo il seguente con il seguente calendario:

- 22 aprile 2014 - Enti d'Ambito Chietino e Pescara e Soggetti Gestori del SII
- 23 aprile 2014 - Ente d'Ambito Teramano e Soggetto Gestore del SII;
- 24 aprile 2014 - Enti d'Ambito Marsicano, Peligno Alto Sangro, Aquilano e Soggetti Gestori del SII;

RILEVATO che nel corso dei suddetti incontri e dall'esame puntuale dei progetti inseriti nella graduatoria provvisoria sono stati rilevati i seguenti errori materiali;

- Mancato inserimento del Titolo "MACROPROGETTO 2 Comuni Vallata Sangro - Fiume Aventino sponda sx e Fiume Sangro" comprendente i Progetti n. 3 e 12 correttamente indicati nell'Allegato con i relativi importi - pagina 3 dell'Allegato 1 della DGR 196/2014
- Erronea indicazione del Soggetto Gestore per il Progetto n. 20 che indica la Gran Sasso Acque SpA anziché il Comune di Rocca di

Cambio - pagina 4 dell'Allegato 1 della DGR 196/2014

- Erronea indicazione dell'ultimo n. progressivo n. 46 anziché n. 57 - pagina 4 dell'Allegato 1 della DGR 196/2014;

RILEVATO che il Comune di Sant'Eufemia, con propria nota prot. 2490 del 23/12/2013, riscontrando la nota dell'Ente d'Ambito Pescara, prot. 2423 del 6.12.2013, ha trasmesso la nuova scheda dell'agglomerato <2000 ae, da cui si evince che non risulta deficit depurativo;

RILEVATO che nel verbale di seduta plenaria delle Commissioni di cui alla DGR 878/2012 del 17.1.2014, allegato alla presente deliberazione, è precisato che: "omissis In merito a quanto deciso nella seduta del 3/12/2013 il Dirigente precisa che a seguito della verifica dei progetti di cui al verbale in esame ha proceduto ad approfondire il dato inerente il deficit depurativo del Comune di Sant'Eufemia, inviando all'Ente specifica richiesta in data 6/12/2013. Il Comune di Sant'Eufemia, con propria nota prot. 2490 del 23/12/2013, riscontrando la suddetta, ha trasmesso la nuova scheda dell'agglomerato <2000 ae, da cui si evince che non risulta deficit depurativo. Alla luce di ciò avendo il Comune di Castiglione Messer Raimondo un deficit maggiore come rilevabile dalla ricognizione degli Agglomerati <2000, il Direttore chiede di inserire tale intervento (Progetto n. 22) tra quelli finanziati vista la maggiore criticità depurativa. La Commissione esprime parere favorevole";

CONSIDERATO che la DGR 878/2012 prevede:

- c. qualora i progetti, trasmessi dall'ERSI nel termine previsto, che hanno superato le verifiche richieste di cui al precedente punto 1, superino le disponibilità di risorse FAS, fatta salva la priorità e l'indifferibilità degli interventi di cui alla Direttiva 91/271/CEE, è istituita una Commissione composta dal Direttore Regionale ai LL.PP., dal Dirigente Regionale del Servizio Gestione delle Acque e dal Direttore tecnico dell'ERSI competente per l'ambito territoriale di competenza del Soggetto Gestore interessato, con il compito di selezionare i progetti da finanziare;
- d. la Commissione di cui al punto precedente seleziona gli interventi in funzione del

maggior beneficio ambientale conseguibile ed opera in funzione dei seguenti criteri:

1. rispetto degli obblighi di cui al Dlg.152/2006 e della Direttiva Europea 2000/60 e successive modifiche relativi, in particolare, alla qualità delle acque e al risparmio idrico,
2. caratteristiche del progetto presentato,
3. grado di efficienza rispetto al raggiungimento dell'obiettivo S.10 (SIA - ISTAT);

RITENUTO, pertanto, di rettificare l'Allegato 1 della DGR 196/2014 dove è stato erroneamente indicato il Progetto n. 33 "Progetto Esecutivo per ristrutturazione e ampliamento dell'impianto comunale di depurazione delle acque reflue urbane - Comune di S. Eufemia a Maiella" inizialmente finanziato giusta verbale del 3/12/2013 anziché il Progetto n. 22 "Progetto Esecutivo di adeguamento dell'impianto di depurazione sito in loc. Coste del Comune di Castiglione Messer Raimondo" - pagina 4 dell'Allegato 1 citato;

RILEVATO che le correzioni apportate non comportano variazioni sugli importi assegnati ai progetti finanziati pari complessivamente ad € 75.214.020,00 e sulla tipologia di progetti finanziati ovvero Tipologia 1 - 2 - 3 - 4 ;

DATO ATTO delle determinazioni assunte nel corso dei suindicati incontri con i soggetti gestori;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica dell'Allegato n. 1 (parte integrante della DGR 196/2014) come riportato in Allegato 1/bis parte integrante della presente deliberazione che sostituisce l'Allegato 1 della DGR 196/2014;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. **di stabilire** che per l'ambito ex ATO 5 teramano (Soggetto Gestore Ruzzo Reti SpA) la Commissione ha previsto che il finanziamento del Progetto n. 1 (Progetto preliminare per Realizzazione impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro, Tortoreto nei pressi dello svincolo autostradale A14 - Val Vibrata) una volta conseguite le risorse premiali di cui agli Obiettivi di Servizio - Servizio Idrico Integrato, sui quali la Direzione LL.PP. è ad oggi l'unica ad aver ottenuto il benestare del MISE in corso di formalizzazione, verrà ridotto di euro 5.100.000, che verranno allocate sul Progetto n. 2 (Progetto Preliminare integrato Realizzazione nuovo impianto di depurazione in Comune di Tortoreto Lido a servizio di Tortoreto Lido e Giulianova Nord) consentendo di talchè la predisposizione di un primo stralcio funzionale del progetto generale;
2. **di approvare** l'Allegato 1/bis parte integrante della presente deliberazione che sostituisce l'Allegato 1 della DGR 196/2014;
3. **di prendere atto** che le correzioni apportate non comportano variazioni sugli importi assegnati ai progetti finanziati pari complessivamente ad € 75.214.020,00 e sulla tipologia di progetti finanziati ovvero Tipologia 1-2-3-4;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale e che si procederà in tal senso con adozione di formali provvedimenti successivi e conseguenti;
5. **di pubblicare** la presente Deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito della Regione Abruzzo alla sezione Ambiente e Territorio - Acque Pubbliche e Servizio Idrico Integrato;
6. **di stabilire** che il termine ultimo per gli adempimenti di cui alla presente deliberazione e alla DGR n. 196/2014 è il 30 giugno 2014.

Segue allegato

ALLEGATO 1/BIS

GRADUATORIA PROVVISORIA FINANZIAMENTI CONCESSI DGR 878/2012 - Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori) di cui al Programma FSC (ex FAS 2007/2013) - Linea d'Azione IV.1.1.a

1. Interventi per il Completamento e adeguamento infrastrutturale delle reti di distribuzione idrica, come da situazioni indicate nel Piano Tutela Acque. Disponibilità € 6.860.000,00

Tipologia n. 1 "Installazione da parte dei soggetti gestori del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo, oltre che preso gli utenti anche presso le opere di presa delle derivazioni di acqua ed in uscita dai depuratori

n. progressivo	n. progetto	TITOLO PROGETTO	Richiesta finanziamento al netto del cofinanziamento del 10%	Totale finanziamenti concessi	Beneficiario	Soggetto gestore
ex ATO 1 Aquilano						
1	17	Installazione di misuratori di portata nei manufatti in gestione alla Gran Sasso Acque SpA	705.747,94	705.747,94	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Gran Sasso Acqua SpA
ex ATO 2 Marsicano						
2	10	Installazione misuratori idrici presso le opere di presa e le derivazioni ATO 2	616.860,09	616.860,09	ex Ente d'Ambito 2 Marsicano - ERSI	CAM SpA
ex ATO 3 Peligno Alto Sangro						
3	11	Fornitura e installazione strumenti di misura, comando e controllo presso le opere di presa della SACA	541.181,70	541.181,70	ex Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro - ERSI	SACA SPA
ex ATO 4 Pescara						
4	37	Installazione da parte dei Soggetti Gestori del SII di misuratori e di strumenti di comando e controllo, oltre che presso gli utenti anche presso le opere di presa delle derivazioni di acqua ed in uscita dai depuratori	981.774,90	981.774,90	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
ex ATO 5 Teramo						
5	8	Installazione strumenti di controllo a servizio di opere di presa delle derivazioni d'acqua e in uscita dai depuratori superiori a 2000 a.e. e di misuratori di portata a servizio di utenze private	2.277.630,00	1.318.015,25	ex Ente d'Ambito 5 Teramo - ERSI	Ruzzo Relli Spa
ex ATO 6 Chieti						
6	9	Implementazione impianto di telecontrollo SASI- (ns. prot. 190198 del 25.7.2013)	262.800,00	262.800,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
7	11	Installazione sezionatori su condotta adduttrice principale nei Comuni di Fara S. Martino /Casoli /Castel Frentano	270.000,00	270.000,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
8	30	Potenziamento Adduttrice Nord - Casoli-Vasto -	€ 654.220,60	676.700,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
<p>Tipologia n. 2 "Potenziamento delle reti idriche di distribuzione dei Comuni con popolazione sotto i 1.000 abitanti. Ciascun Comune potrà ricevere non più di un finanziamento per singolo intervento risolutivo fino ad un massimo di € 100.000,00 / 150.000,00.</p>						
n. progressivo	n. progetto	TITOLO PROGETTO	Richiesta finanziamento al netto del cofinanziamento del 10%	Totale finanziamenti concessi	Beneficiario	Soggetto gestore
ex ATO 1 Aquilano						
9	4	Potenziamento e risanamento delle opere di presa dell'acquedotto Santa Pupa in Comune di Barete	148.500,00	148.500,00	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Comune di Barete
10	6	Completamento adeguamento reti idriche in Comune di Capestrano	135.000,00	135.000,00	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Comune di Capestrano
11	5	Completamento e adeguamento reti idriche di distribuzione in Comune di Villa S. Lucia	135.000,00	135.000,00	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Comune di Villa S. Lucia
ex ATO 3 Peligno Alto Sangro						
12	23	Adeguamento e potenziamento del servizio idrico in Comune di Rocca Pia (ns. prot. 193102 del 29.7.2013)	135.000,00	135.000,00	ex Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro - ERSI	Comune di Rocca Pia
ex ATO 5 Teramo						
13	10	Progetto Esecutivo- Lavori di adeguamento e potenziamento rete idrica del Capoluogo Comune di Fano Adriano (ns. prot. 193685 del 30.7.2013)	135.000,00	135.000,00	ex Ente d'Ambito 5 Teramo - ERSI	Comune di Fano Adriano
ex ATO 6 Chieti						
14	45	Completamento e adeguamento reti idriche in Comune di Carunchio - Via Foresta e arterie secondarie	134.970,12	134.970,12	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	Comune di Carunchio
15	48	Adeguamento rete idrica in Comune di Colledara	90.000,00	90.000,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	Comune di Colledara
16	44	Completamento e adeguamento reti idriche in Comune di Guilmi - Via Roma e arterie secondarie	173.250,74	150.000,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	Comune di Guilmi
17	49	Adeguamento rete idrica in Comune di Pennadomo	112.500,00	112.500,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	Comune di Pennadomo
18	46	Completamento e potenziamento rete idrica di distribuzione centro urbano in Comune di Monteferrante - Acquedotto Via S. Leonardo e Via S. Pietro	85.950,00	85.950,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	Comune di Monteferrante
19	47	Adeguamento rete idrica in Comune di Fallo	135.000,00	135.000,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	Comune di Fallo
20	50	Adeguamento rete idrica in Comune di Roio del Sangro	90.000,00	90.000,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	Comune di Roio del Sangro

La presente copia, composta di n. 4... fasci, è conforme all'originale esistente presso il Servizio. L'Aquila, il 30 APR. 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Avv. Sebastiano Di Giacomo)



pagina 1 di 4

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 3.80 del 19 MAG. 2014


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

2. Depuratori disponibilità € 68.354.020,00						
Tipologia n. 3 "Depuratori agglomerati superiori a 2000 a.e. esposti a procedura di infrazione comunitaria, a partire dagli interventi prioritari e indifferibili, di cui al monitoraggio della Commissione Europea della UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive)						
n. progressivo	n. progetto	TITOLO PROGETTO	Richiesta finanziamento al netto del cofinanziamento del 10%	Totale finanziamenti concessi	Beneficiario	Segggetto gestore
ex ATO 1 Aquilano						
21	8	Realizzazione nuovi sistemi di depurazione del sistema fognario del comparto Zona Subequana e precisamente delle criticità riscontrate nei Comuni di Aclano e Fagnano Alto (e frazioni: Beffi - Roccapreturo - S.Lorenzo - Succiano - Campana (Castello, Colie, Corbelino, Frascara, Vallecupa) - Pediciano - Ripa Fagnano e Termine)	1.590.872,64	1.590.872,64	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Gran Sasso Acqua SpA
22	10	Realizzazione depuratori in Comune di Montereale frazione di Ville di Fano e Civitella	1.279.967,97	1.279.967,97	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Gran Sasso Acqua SpA
23	13	Realizzazione di collettori fognari e depuratore nei Comuni di L'Aquila e Pizzoli: nuovo depuratore località Carmone di Pizzoli con relativi collettori fognari della frazione di Arischia nei Comuni di L'Aquila e parte di Pizzoli - comprese le frazioni di Cavallari e Carmone	2.608.746,62	2.608.746,62	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Gran Sasso Acqua SpA
24	16	Realizzazione collettori fognari in Comune dell'Aquila: frazione di Pianola - Via Mausonia e Via Codalunga, SP615 incrocio SS17, Via Mausonia SP615, Via Mausonia SP615 del Roio. Frazione di S.Elia SS17 bivio strada provinciale 5bis per Bagno. Frazione S.Gregorio via della Croce. Frazione Cansatessa Via A. Einstein. Depuratore di Bagno rifacimento scarico al fiume	2.610.457,53	2.585.221,30	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Gran Sasso Acqua SpA
25	12	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Sella di Corno in Comune di Scoppito	398.537,06	398.537,06	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Gran Sasso Acqua SpA
ex ATO 2 Marsicano						
26	1	Lavori di realizzazione collettore fognario intercomunale Ovindoli - Celano - Avezzano - Secondo Lotto - Depurazione Acque Reflue in Comune di Ovindoli	3.442.750,04	3.442.750,04	ex Ente d'Ambito 2 Marsicano - ERSI	CAM SpA
27	11	Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Avezzano - Loc. Pozzillo -	1.412.212,67	1.412.212,67	ex Ente d'Ambito 2 Marsicano - ERSI	CAM SpA
28	2	Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Capistrello - loc. S. Barbara -	674.807,57	674.807,57	ex Ente d'Ambito 2 Marsicano - ERSI	CAM SpA
29	3	Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Carsoli capoluogo	1.109.408,46	741.338,04	ex Ente d'Ambito 2 Marsicano - ERSI	CAM SpA
30	4	Adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di CELANO - Loc. Rio Pago -	1.878.537,97	1.878.537,97	ex Ente d'Ambito 2 Marsicano - ERSI	CAM SpA
ex ATO 3 Peligno Alto Sangro						
31	1	Intervento per superamento procedure di infrazioni comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane - Agglomerato IT 13065070 A 01 PESCOGOSTANZO	1.228.197,60	1.153.853,95	ex Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro - ERSI	SACA SPA
32	4	Intervento per superamento procedure di infrazioni comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane - Agglomerato IT 13065098 A 01 SULMONA - Fraz. Bagnaturo	981.361,29	907.017,64	ex Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro - ERSI	SACA SPA
33	6	Intervento per superamento procedure di infrazioni comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane - Agglomerato IT 13065015 A 01 CAMPO DI GIOVE	966.888,00	882.544,35	ex Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro - ERSI	SACA SPA
34	3	Intervento per superamento procedure di infrazioni comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane - Agglomerato IT 13065028 A 01 CASTEL DI SANGRO	708.863,40	634.519,76	ex Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro - ERSI	SACA SPA
ex ATO 4 Pescara						
MACROPROGETTO 1 - COMUNI AREA VESTINA						
35	1	Progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio degli scarichi fognari del Comune di Loreto Aprutino loc. Capuccini	202.368,78	202.368,78	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	3	Progetto definitivo lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione Remartello e Case Bruciate del comune di Loreto Aprutino e Collecchio	342.000,00	342.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	4	Progetto definitivo di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione di Pianella loc. Fontanoli e Quercia Ompliso e Penne loc. Piancianni	614.979,00	614.979,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	21	Progetto definitivo lavori di eliminazione delle Fosse Imhoff di Fonte e Fornaci del Comune di Collecchio	360.000,00	360.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	34	Progetto preliminare per la realizzazione di collettori fognari a servizio del nuovo depuratore in loc. Ponte Sant'Antonio nel	495.000,00	495.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
MACROPROGETTO 2 - COMUNI VALLATA DEL FIUME PESCARA						
36	5	Progetto definitivo depuratore di Popoli	680.400,00	680.400,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	6	Progetto esecutivo per la riqualificazione e potenziamento dell'impianto di depurazione di Torre de' Passeri loc. capoluogo.	513.000,00	513.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	11	Progetto definitivo per i lavori di realizzazione impianto di depurazione in loc. Francoli nel Comune di Tocco da Casauria	480.430,49	480.430,49	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	17	Progetto esecutivo per la riqualificazione e potenziamento dell'impianto di depurazione di Tocco da Casauria loc. Ceppeto	220.500,00	220.500,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	30	Progetto definitivo per la realizzazione di tratti fognari loc. varie nel Comune di Tocco da Casauria	365.792,12	365.792,12	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA

MACROPROGETTO 3 - COMUNI VALLATA DEL FIUME PESCARA - AREE INTERNE						
37	10	Progetto definitivo - esecutivo per il potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Lettomanoppello sito in loc. Fonte Gauterio - 1° Lotto -	513.000,00	513.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	14	Progetto Esecutivo per Completamento rete fognante in località Tratturo - Comune di Lettomanoppello -	106.425,00	106.425,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	16	Progetto definitivo/esecutivo per lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione - 2° lotto - fognatura loc. Fonte Gauterio nel Comune di Lettomanoppello -	495.000,00	495.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	18	Progetto ESECUTIVO PER Adeguamento impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio degli scarichi fognari, sito in loc. Costa delle Monache in Comune di Caramanico Terme	699.164,61	699.164,61	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	19	Progetto definitivo per adeguamento e potenziamento del depuratore di Manoppello loc. Piano della Stazza.	1.080.000,00	1.080.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	29	Progetto preliminare per la realizzazione di nuova rete fognaria per disseminazione fosse imhoff nei comuni di Lettomanoppello e Manoppello.	802.505,15	802.505,15	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
MACROPROGETTO 4 - COMUNE DI CEPAGATTI ed altri						
38	9	Progetto preliminare adeguamento scarichi Cepagatti loc. Corneto/Ciarra Molino, comune di Fara Filiorum Petri loc. Sant'Eufemia, comune di Loreto Aprutino loc. Casafora Lauriana, Comune di Ripa Teatina loc. Alento.	2.052.000,00	2.052.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	15	Progetto definitivo di adeguamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio degli scarichi fognari sito in loc. Fosso del Lupo del comune di Cepagatti.	335.828,39	335.828,39	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
MACROPROGETTO 5 - COMUNE DI MONTESILVANO						
39	13	Progetto definitivo per la realizzazione di un bacino di trattamento terziario di fitodepuratore e trattamento delle acque di pioggia e di un sedimentatore secondario presso il depuratore di Montesilvano -	2.030.691,11	2.030.691,11	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	23	Progetto definitivo/esecutivo per il raddoppio della condotta fognante premeante di arrivo al depuratore consortile di Montesilvano	1.153.818,00	1.153.818,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
MACROPROGETTO 6 - COMUNE DI FRANCAVILLA						
40	12	Progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, la ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti ed il completamento delle reti fognanti dai Comuni di Francavilla al mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina	1.690.000,00	1.690.000,00	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
	20	Progetto definitivo per i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione sito in loc. Capoluogo nel Comune di Ripa Teatina	515.072,45	515.072,45	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
ex ATO 5 Teramo						
41	1	Realizzazione impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro, Tortoreto nei pressi dello svincolo autostradale A14 - Val Vibrata	10.738.260,00	10.738.260,00	ex Ente d'Ambito 5 Teramo - ERSI	Ruzzo Reti Spa
42	4	Realizzazione collettore fognario per convogliamento acque nere da Civitella del Tronto all'impianto di S. Egidio alla Vibrata	2.097.000,00	2.097.000,00	ex Ente d'Ambito 5 Teramo - ERSI	Ruzzo Reti Spa
43	5	Realizzazione collettore fognario in loc. Fiumicino in Comune di S. Nicolò a Tordinona	711.000,00	385.858,25	ex Ente d'Ambito 5 Teramo - ERSI	Ruzzo Reti Spa
ex ATO 6 Chieti						
MACROPROGETTO 1 - Comuni vallata del fiume Sangro -						
44	2	Costruzione nuovo impianto di depurazione ubicato in Comune di Fossacesia a servizio territori di Mezzagrogna, Santa Maria Imbaro, Fossacesia	1.627.440,71	1.627.440,71	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
	41	Realizzazione collettori fognari e dismissione del vecchio Impianto di Depurazione in Comune di Perano	917.605,35	917.605,35	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
	42	Realizzazione collettori fognari e dismissione del vecchio Impianto di Depurazione nel Comune di Mozzagrogna	2.358.000,00	2.358.000,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
MACROPROGETTO 2 - Comuni vallata Sangro - Fiume Aventino sonda ex o Fiume Sangro						
45	3	Potenziamento impianto di depurazione e collettori fognari in Comune di Palena	838.065,38	838.065,38	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
	12	Realizzazione impianto di depurazione in Comune di Villa Santa Maria	2.460.494,66	2.460.494,66	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
MACROPROGETTO 3 - Comuni Tollo (fiume Foro) e Furci (fiume Sinello)						
46	14	Realizzazione collettori e sollevamenti fognari per convogliamento scarichi ad impianti depurativi - Comuni Tollo e Furci - 2° LOTTO FUNZIONALE	675.000,00	675.000,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
MACROPROGETTO 4 - Comune di Fara San Martino - fiume Aventino -						
47	38	Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione a servizio della rete fognaria del Comune di Fara S. Martino	475.441,32	475.441,32	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
MACROPROGETTO 5 - Comune di Torino di Sangro - fiume Osento -						
48	17	Lavori di realizzazione collettori fognari e dismissione vecchio impianto di depurazione "Ferranilli" in Comune di Torino di Sangro	407.700,00	407.700,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
MACROPROGETTO 6 - Comuni di Castiglione Messer Marino (Scerni - fiume Sinello - e Castiglione MM - fiume Trigno)						
49	24	Comuni di Orsogna, Scerni, Castiglione Messer Marino (Stralcio)	5.633.301,11	3.000.000,00	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA
50	23	Lavori realizzazione collettori fognari e connessi impianti depurativi a servizio Comuni di Gessopalena, Lama dei Peligni e Fresagrandinaria	3.943.213,65	3.775.090,02	ex Ente d'Ambito 6 chietino - ERSI	SASI SpA

Tipologia n. 4 "Depuratori per agglomerati inferiori a 2000 a.e., per una somma non superiore ad € 3.000.000,00.						
n. progressivo	n. progetto	TITOLO PROGETTO	Richiesta finanziamento al netto del cofinanziamento del 10%	Totale finanziamenti concessi	Beneficiario	Soggetto gestore
ex ATO 1 Aquilano						
51	20	Realizzazione opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento servizio idrico integrato impianto di depurazione in loc. Casali – Comune Rocca di Cambio	693.000,00	388.500,00	ex Ente d'Ambito 1 Aquilano - ERSI	Comune di Rocca di Cambio
ex ATO 2 Marsicano						
52	7	Adeguamento e Potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Morino – Loc. Rendinara	163.432,75	163.432,75	ex Ente d'Ambito 2 Marsicano - ERSI	CAM SpA
53	15	Realizzazione collettore fognario e impianto di depurazione in Comune di Ortona dei Marsi – frazione Aschi	134.680,47	134.680,47	ex Ente d'Ambito 2 Marsicano - ERSI	CAM SpA
ex ATO 3 Peligno Alto Sangro						
54	16	Disinquinamento Lago di Barrea – servizio depurativo a servizio dei Comuni di Pescasseroli-Opi – Secondo stralcio funzionale – Collettamento abitato di Opi	450.000,00	415.548,41	ex Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro - ERSI	SACA SPA
ex ATO 4 Pescara						
55	6	Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto intercomunale dei reflui domestici provenienti dall'impianto fognario di Casalcontrada loc. Scrocchetti e dell'impianto fognario di Roccamontepiano loc. Reginaldo.	599.151,23	599.151,23	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
56	22	Progetto Esecutivo di adeguamento dell'impianto di depurazione sito in lo. Coste del Comune di Castiglione Messer Raimondo	184.179,27	140.948,77	ex Ente d'Ambito 4 Pescara - ERSI	ACA SpA
ex ATO 5 Teramo						
57	6	Realizzazione collettore fognario in Loc. Ripoli del Comune di Mosciano S. Angelo per dismissione depuratore di Costa del Monte	695.700,00	606.900,00	ex Ente d'Ambito 5 Teramo - ERSI	Ruzzo Reli Spa
ex ATO 6 Chieti						
la quota di finanziamento della tipologia n. 4 per l'ATO 6 (€ 725.700,00) è stata destinata all'intervento n. 23 (vedi Tipologia 3)						



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 400

Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PSR Abruzzo 2007/2013. Completamento del Piano di Comunicazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento CE n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 701 del 15/02/2008 recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007 - 2013;

VISTA la D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato adottato il PSR Abruzzo 2007 - 2013;

VISTA la decisione C (2012) 8498 del 26/11/2012 che ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo (CCI 2007 IT RPO/001) per il periodo di programmazione 2007 - 2013;

PRESO ATTO del Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) approvato con D.G.R. n. 648 del 31/08/2010 e sottoscritto dalle parti il 07/12/2010 riguardante lo svolgimento di attività di comunicazione e informazione del Programma di Sviluppo Rurale dell'Abruzzo nel periodo di programmazione 2007 - 2013;

PRESO ATTO della 1ª Rimodulazione del Piano di Comunicazione e del Quadro Economico di Previsione dei Costi di cui alla D.G.R. n. 469 del 23/07/2012, dal quale si evincono le attività da realizzare con i relativi costi ripartiti per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 fermo restando l'importo massimo complessivo di € 1.721.500,00 (diconsi euro

unmilionesettecentoventunomilacinquecento/00);

PRESO ATTO della 2ª Rimodulazione del Piano di Comunicazione e del Quadro Economico di Previsione dei Costi di cui alla D.G.R. n. 382 del 27/05/2013, dal quale si evincono le attività da realizzare con i relativi costi ripartiti per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 fermo restando l'importo massimo complessivo di € 1.721.500,00 (diconsi euro unmilionesettecentoventunomilacinquecento/00);

PRESO ATTO della 3ª Rimodulazione del Quadro Economico di Previsione dei Costi e Proroga al 31/10/2014 di cui alla D.G.R. n. 209 del 31.03.2014 con la quale è stata attribuita una diversa ripartizione finanziaria alle attività ed è stato prorogato al 31/10/2014 il Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'ISMEA;

PRESO ATTO della nota inviata dal dr. Camillo Zaccarini Bonelli (Dirigente ISMEA) al dr. Giorgio Fausto Chiarini (Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole) in data 30/04/2014 (che si allega) dalla quale emerge la necessità di utilizzare il mezzo radiofonico completando il Piano di Comunicazione del Protocollo d'Intesa modificando pertanto il punto 3.5" Campagna di informazione televisiva" in "Campagna di informazione radiofonica e televisiva";

RITENUTO opportuno privilegiare la comunicazione ai beneficiari e all'opinione pubblica, quindi informare e pubblicizzare quanto realizzato, evidenziando i successi, le criticità e le aspettative anche attraverso l'utilizzo del mezzo radiofonico così come inizialmente formulato nel Piano di Comunicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle parti il 07/12/2010;

RITENUTO pertanto di attuare il completamento del Piano di comunicazione che autorizzi, senza costi aggiuntivi, la comunicazione attraverso il mezzo radiofonico in luogo di quello televisivo;

RITENUTO opportuno, pertanto, di approvare il nuovo Piano di Comunicazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'ISMEA (allegato 1/2014), parte integrante e

sostanziale del presente atto, al fine di proporre una migliore informazione, ai potenziali beneficiari, sulle regole di transizione che si avranno nel passaggio dalla programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020;

RITENUTO opportuno sostituire il Piano di Comunicazione in vigore, approvato con D.G.R. n. 382 del 27/05/2013, con il Piano di Comunicazione che si allega al presente atto (1/2014);

DATO ATTO che il Quadro Economico di Previsione dei costi, approvato con D.G.R. n. 209 del 31.03.2014, resta invariato e che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi alla Regione Abruzzo, quindi il costo complessivo rimane fissato ad € 1.721.500,00 (diconsi euro unmilionesettecentoventunomilacinquecento/00);

VISTA inoltre la L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare** il Piano di Comunicazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'ISMEA (allegato "1/2014" composto da n. 8 pagine) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di sostituire** il Piano di Comunicazione in vigore "1/2013", approvato con D.G.R. n. 382 del 27/05/2013, con il Piano di Comunicazione "1/2014" che si allega al presente atto;
- **di dare atto** che dall'attuazione del presente Piano di Comunicazione non derivano oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Abruzzo;
- **che il presente provvedimento** viene pubblicato nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 18 del D.L. 14/03/2013 n. 33;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Allegati:

- nota Ismea via posta elettronica del 30/04/2014 ore 12,40 prot.arrivo n.127243 del 12/05/2014
- Piano di comunicazione 1/2014

Seguono allegati

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



ALLEGATO "1-2014"



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2007-2013
Regione Abruzzo**

PIANO DI COMUNICAZIONE

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **200** del **19 MAG 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)



Indice

1-PREMESSA	3
2 -LE AZIONI DI COMUNICAZIONE.....	3
3 - STRUMENTI	5
3.1 - Sito Web.....	5
3.2 - Incontri sul territorio.....	6
3.3 - Realizzazione del materiale informativo e promozionale.....	6
3.5 - Campagna di informazione sulla stampa	7
3.6 - Campagna di informazione radiofonica e televisiva	7
3.7 - Indagini di customer satisfaction e indicatori	7



1-PREMESSA

Il presente piano di comunicazione mira a pubblicizzare il PSR informando a vari livelli:

- i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- i beneficiari del contributo comunitario ;
- il grande pubblico sul ruolo svolto dalla CE nell'ambito dello sviluppo rurale e dei risultati raggiunti.

La necessità di svolgere un'attività di informazione rivolta a target distinti si traduce, conseguentemente, nell'individuazione di azioni di comunicazione specifiche che saranno pianificate in modo sinergico al fine di poterne garantire una migliore visibilità e una maggiore efficacia.

A tal proposito, gli strumenti individuati per la veicolazione della comunicazione del PSR mireranno a fornire una corretta informazione ai target facilitandoli nell'accesso all'informazione e favorendo al contempo l'interazione con le istituzioni.

Per questo saranno privilegiati tutti i nuovi canali di comunicazione che favoriscono un flusso continuo di informazioni aggiornate, tra cui ad esempio il sito web, e che permettono l'instaurazione di relazioni stabili grazie all'attivazione di iniziative come il servizio dedicato di newsletter.

2 -LE AZIONI DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione adottata ha l'intento di raggiungere la maggior parte dei potenziali beneficiari, cercando di superare le disparità derivanti dalla dispersione sul territorio e dalle differenze culturali. In particolare sono state individuate come priorità:

- utilizzare nuove tecnologie per l'informazione al fine di raggiungere tempestivamente e continuativamente ogni tipo di pubblico, anche il più marginale, cioè distante dai centri abitati sede dei servizi essenziali;
- personalizzare il messaggio a seconda dei destinatari, adeguando le forme e i contenuti alle diverse esigenze;
- rendere consapevoli beneficiari e non dell'importanza delle opportunità offerte dai fondi comunitari nel promuovere lo sviluppo locale, nel tutelare l'ambiente, e nel garantire la qualità dei prodotti alimentari.

Il piano di comunicazione del PSR Abruzzo si articola in misure che si rivolgono ai diversi destinatari del Piano. Le misure previste sono:





- **Misura di Informazione rivolta ai potenziali beneficiari** fornendo informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sulle possibilità di finanziamento offerte dalle varie misure del PSR, sulle procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito del PSR, sui contatti a livello locale, regionale e nazionale a cui chiedere informazioni sul funzionamento del PSR;
- **Misura di informazione rivolta ai beneficiari del contributo comunitario** affinché sia chiaro che l'azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e sugli obblighi e impegni assunti dai beneficiari;
- **Misura di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica** riguardo al ruolo multifunzionale svolto dall'agricoltura e ai relativi benefici derivanti in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari nonché di tutela dell'ambiente e fruibilità del territorio. La consapevolezza dei benefici sociali della spesa agricola favorisce l'accettabilità della spesa stessa. I cittadini dovranno essere informati sulle logiche e i meccanismi delle politiche comunitarie in modo da alimentare il loro senso di appartenenza all'Unione Europea.

Vista l'avanzata fase di implementazione del Programma la Regione Abruzzo è obbligata a privilegiare la comunicazione ai beneficiari e all'opinione pubblica piuttosto che ai potenziali beneficiari.

Le attività di comunicazione, informazione e pubblicità saranno volte prevalentemente a illustrare i contenuti, le modalità di attuazione e i risultati sinora raggiunti dal Programma di Sviluppo Rurale.

Azioni di comunicazione specifiche saranno pianificate e realizzate attraverso questi strumenti con lo scopo di raggiungere il target riportato nelle misure sopraindicate.

Tra le azioni di comunicazione individuate preventivamente si intende privilegiare:

- Informazione sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale;
- Pubblicazione e diffusione dei Bandi delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale;
- Informazione ai beneficiari degli aiuti sulle procedure e pratiche amministrative da seguire e sugli obblighi e impegni assunti;
- Attività di comunicazione diffusa all'opinione pubblica sui maggiori temi dello sviluppo rurale e sulle positive ricadute per i singoli cittadini;
- Verifica obiettivi del Piano di Comunicazione.

L'adeguatezza della dotazione finanziaria del Piano di comunicazione sarà valutata nel corso dell'attuazione, anche in funzione dell'avanzamento applicativo del PSR stesso.

Sarà pertanto possibile che venga proposta all'Autorità di Gestione una rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai diversi strumenti.



3 - STRUMENTI

Tutte le azioni previste per la realizzazione delle suddette misure saranno rivolte ai tre potenziali destinatari della comunicazione attraverso i seguenti strumenti operativi:

- Sito web
- Incontri sul territorio
- Realizzazione materiale informativo e promozionale
- Campagna di informazione sulla stampa
- Campagna di informazione radiofonica e televisiva
- Indagini di *Customer satisfaction*

Nelle relazioni annuali verranno dettagliate distintamente, in base agli strumenti utilizzati, le azioni in base al target di destinazione.

3.1 - Sito Web

Lo strumento privilegiato per l'attività di comunicazione del PSR Abruzzo è rappresentato dal sito internet della Regione che svolgerà un'azione trasversale a tutti e tre i target delle misure individuate, grazie alla possibilità di ospitare tutta una serie di informazioni tra cui:

- notizie istituzionali riguardanti lo sviluppo rurale
- modulistica relativa ai bandi esistenti che potrà essere scaricata;
- informazioni relative ai termini per le domande di aiuto e per le richieste di pagamento;
- collegamento alle attività svolte nell'ambito della RRN;
- eventi realizzati nell'ambito del PSR;
- buone prassi realizzate anche nell'ambito della RRN;
- notizie provenienti dai soggetti partecipanti al PSR come ad esempio i Gruppi di Azione Locale (GAL);
- news sulle attività rilevanti svolte dall'Assessorato, dalla Regione e a livello comunitario.

Per utilizzare tutte le potenzialità di questo canale di comunicazione dovranno essere realizzati diversi interventi in grado di ottimizzare le funzionalità esistenti e svilupparne di nuove, rendendo il sito il luogo virtuale dove gli utenti potranno rintracciare tutte le informazioni relative al PSR, al suo stato di attuazione, alle possibilità esistenti per i beneficiari, etc.

Nel sito internet, costantemente aggiornato, verranno illustrati i contenuti dello Sviluppo Rurale e della Politica Agricola Comunitaria.

Sarà disponibile un indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi per ottenere dettagliate e precise informazioni sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

La gestione del nuovo sito, così come delineato, ma soprattutto la sua implementazione richiederà necessariamente l'attivazione di una redazione

dedicata che dovrà garantire un'informazione esaustiva e di ampio respiro e che pertanto sarà composta da rappresentanti della Regione Abruzzo e da alcune risorse esterne/interinali formate ad hoc.

Il sito web sarà ottimizzato nelle sue funzionalità al fine di favorire la completa fruizione delle informazioni anche a tutti coloro che necessitano di tecnologie assistite.

Oltre a ciò, per migliorare l'efficienza del sito e sfruttarne tutte le potenzialità in termini strategici si provvederà a:

- attivare uno strumento professionale per il monitoraggio degli accessi al sito da parte degli utenti al fine di valutare quali sono le pagine e le sezioni di maggiore interesse;
- pubblicazione di video e altro materiale informativo.

3.2 - Incontri sul territorio

Per favorire una diffusione capillare dell'informazione rivolta ai target della comunicazione del PSR, verranno organizzati alcuni seminari e workshop ad hoc.

In particolare per ciascuna provincia saranno organizzati due incontri dedicati a fornire informazioni, anche tecniche, che mirino a diffondere lo sviluppo rurale in Abruzzo.

Ogni incontro verrà ampiamente pubblicizzato al fine di raccogliere il maggior numero di adesioni.

3.3 - Realizzazione del materiale informativo e promozionale

Il target differenziato di questo piano di comunicazione richiede la predisposizione di materiale informativo rispondente alle caratteristiche degli utenti a cui si rivolge. Uno degli obiettivi del PSR è sicuramente quello di creare un patrimonio condiviso di conoscenze ed esperienze di successo per diffonderne i fattori strategici e stimolare nuove iniziative.

Verranno inoltre realizzati materiali informativi e promozionali del PSR da poter distribuire nel corso delle diverse iniziative di comunicazione (seminari, convegni, veicolazione tramite la stampa, etc.) e/o attraverso altri canali di diffusione.

Al fine di informare e sensibilizzare il grande pubblico sulle attività realizzate nell'ambito del PSR e sui benefici derivanti dalla politica di sviluppo rurale, verranno redatti dossier informativi. Questi documenti di sintesi saranno ideati con una grafica e con un linguaggio tale da favorire l'immediatezza dell'informazione anche presso l'opinione pubblica, non sempre sensibilizzata su queste tematiche.

Ovviamente tutto il materiale informativo realizzato sarà scaricabile anche tramite il sito della Regione www.psrabruzzo.it.

In occasione di partecipazione ad eventi e convegni, inoltre, questi materiali potranno essere distribuiti per favorire la diffusione dei risultati delle iniziative realizzate e allo stesso tempo valorizzarne i contenuti presso l'opinione pubblica.

3.4 - Campagna di informazione sulla stampa

La carta stampata, per via delle sue caratteristiche, rappresenta un mezzo indispensabile per affrontare in maniera più esaustiva le tematiche specifiche legate allo sviluppo rurale.

Per la comunicazione su questo mezzo quindi saranno pianificati inserti pubblicitari, redazionali e veicolazioni del materiale informativo realizzato ad hoc, con l'obiettivo di raggiungere i diversi target del Piano di Comunicazione.

Per la pianificazione delle uscite ISMEA contatterà direttamente le concessionarie e/o le agenzie di comunicazione.

3.5 - Campagna di informazione radiofonica e televisiva

Importante canale per pubblicizzare le diverse azioni previste nell'ambito del PSR Abruzzo è costituito dal circuito televisivo locale. La TV rimane il mezzo di comunicazione più utilizzato per l'acquisizione di informazioni per questo verrà pianificato un calendario di partecipazioni a trasmissioni televisive locali che mireranno a dare visibilità al PSR e alle iniziative intraprese per lo sviluppo del territorio. Verranno inoltre realizzati una serie di video specificatamente dedicati ai tre target della comunicazione.

Altra scelta strategica è la comunicazione attraverso il mezzo radiofonico. Cio' risponde perfettamente all'esigenza di raggiungere in maniera capillare i vari target, con messaggi sintetici ed esaustivi.

La comunicazione radiofonica, infatti, grazie alla presenza di network nazionali e locali assicura la copertura di tutto il territorio regionale e allo stesso tempo permette una corretta ed efficace diffusione dell'informazione veicolata.

L'immediatezza del mezzo radiofonico e la sua capacità di raggiungere segmenti differenti di pubblico saranno utilizzati come strumento per pubblicizzare e sostenere le iniziative sul territorio grazie alla predisposizione di inserti radiofonici e interviste ai referenti istituzionali.

3.6 - Indagini di customer satisfaction

Per valutare l'efficacia delle iniziative di pubblicizzazione e diffusione del PSR saranno realizzate alcune indagini di *customer satisfaction*, volte a misurare il livello



di soddisfazione dell'utente finale. L'obiettivo principale è quello di verificare se le esigenze del target di riferimento, in termini di informazioni ricevute e di approfondimento delle stesse, siano state soddisfatte.

I risultati di quest'indagine permetteranno di svolgere un monitoraggio, e fornire le indicazioni per iniziative simili da realizzare nella futura programmazione.

Fornitura



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 2 *faciate*

3 MAG. 2014

IL FUNZIONARIO
[Signature]

Patrizio Buccioni

Da: Camillo Zaccarini [c.zaccarini@ismae.it]

Inviato: mercoledì 30 aprile 2014 12.40

A: Giorgio Fausto Chiarini

Cc: Patrizio Buccioni; Lorenzo Cichelli; Maria Chiara Zaganelli; Giovanni Razeto; Federica D'Aprile

Oggetto: Protocollo d'intesa Regione Abruzzo - Ismea - piano di comunicazione PSR 2007/2013


Gentile Dr. Chiarini,

a seguito degli ultimi contatti intercorsi fra i nostri uffici in merito alla pianificazione delle nuove iniziative di comunicazione, al fine di assicurare una maggiore diffusione e capillarità dei messaggi di informazione e divulgazione delle misure del PSR Abruzzo, amplificando quanto già svolto tramite la campagna sulla stampa nazionale, si propone di prevedere una campagna informativa radiofonica sui principali network nazionali (con una maggiore concentrazione del n. ascoltatori in Abruzzo) in luogo di quella televisiva.

Laddove concordiate, Vi proponiamo di procedere alla variante del Protocollo di Intesa in oggetto onde dare corso agli adempimenti amministrativi di competenza per l'individuazione delle emittenti radiofoniche, previa Vostra opportuna approvazione in ordine ai contenuti della campagna radiofonica in questione.

Con viva cordialità.

Camillo Zaccarini Bonelli



12/05/2014

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 401

Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PSR Abruzzo 2007/2013. Rimodulazione Piano Finanziario del Programma di Lavoro della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) per attività di assistenza tecnica ed analisi nell'ambito del PSR 2007-2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento CE n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m. e i.;

VISTO il Regolamento CE n.1974/06 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n.1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m. e i.;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 701 del 15/02/2008 recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato adottato il PSR Abruzzo 2007 - 2013;

VISTA la decisione C(2012) 8498 del 26/11/2012 che ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo (CCI 2007 IT RPO/001) per il periodo di programmazione 2007 - 2013 e la D.G.R. n. 939 del 28/12/2012 di presa d'atto .

VISTA la D.G.R. n. 153 del 09/03/2010 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l'INEA con allegato il relativo Programma di Lavoro con scadenza il 31/12/2013 ed una spesa prevista di € 1.600.000,00 (diconsi euro unmilionesecicentomila/00);

PRESO ATTO della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'INEA e del Programma di Lavoro, sottoscritti dalle parti in data 22/03/2010, per realizzare le attività di supporto tecnico ed analisi nell'ambito dell'assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 06/09/2010, che riporta tra l'altro nel deliberato:

- di approvare l'estensione del termine della convenzione di cui alla DGR n. 153 dal 09/03/2010 al 31/12/2015;
- di approvare il Programma di Lavoro modificato che prevede una spesa totale di € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00);
- di riconoscere ad INEA per la realizzazione delle attività descritte nel Programma di Lavoro revisionato gli oneri economici relativi al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse attività (riferiti al costo effettivamente sostenuto del personale impiegato ed a quello relativo al materiale ed eventuali attrezzature occorrenti), per complessivi € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00) per tutto il periodo fino al termine dell'accordo di collaborazione fissato in data 31.12.2015;

PRESO ATTO che nel succitato Programma di Lavoro con prosecuzione della scadenza temporale dal 31/12/2013 al 31/12/2015 non si è tenuto conto della rimodulazione delle voci di spesa, per gli anni 2014 e 2015;

PRESO ATTO che il Comitato di Indirizzo, di cui all'art. 4 della Convenzione, più volte riunito, ha manifestato la necessità di rimodulare le risorse finanziarie per coprire anche le attività previste negli anni 2014 e 2015;

RITENUTO pertanto di attuare una rimodulazione senza costi aggiuntivi del Piano Finanziario (di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente atto, derivante dalla necessità di attribuire una diversa ripartizione finanziaria alle diverse attività del Programma di Lavoro della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'INEA e ripartire i fondi fino alla scadenza fissata al 31/12/2015;

RAVVISATA la necessità che la rendicontazione dell'annualità 2015, redatta ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, debba essere presentata entro il 30/09/2015 al fine di permettere alla Direzione Politiche Agricole, per le somme spese, la richiesta di rimborso all'Organismo Pagatore AGEA;

CONSTATATO che tale rimodulazione non comporta oneri economici aggiuntivi, quindi il costo complessivo rimane fissato ad € 2.800.000,00 (diconsi euro duemilioniottocento/00), a cui si fa fronte con le disponibilità finanziarie previste dalla misura 511 "Assistenza tecnica" del PSR Abruzzo 2007-2013;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

VISTA inoltre la L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare**, il Piano Finanziario 2010-2015 (allegato 1 composto da n.1 pagina) del Programma di lavoro della Convenzione tra Regione Abruzzo ed INEA che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di dare atto** che l'assunzione del presente atto deliberativo non comporta oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo;
- **di dare atto** che la presente deliberazione rientra nell'ambito degli atti ordinari e indifferibili, di cui all'art.86, comma 3 dello statuto regionale;
- **che il presente provvedimento** viene pubblicato nella sezione "Trasparenza, valutazione e Merito" del sito Web della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 18 del D.L. 14/03/2013 n.33;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Allegato 1: Piano Finanziario 2010-2015 (composto da n.1 pagina) del Programma di lavoro della Convenzione tra Regione Abruzzo ed INEA

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **4.01** del **19 MAG. 2014**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Geriani)

Piano finanziario rimodulazione inea

Allegato 1

voci di spesa/anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Supporto al sistema di monitoraggio e valutazione	€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 180.000,00	€ 110.000,00	€ 90.000,00	€ 70.000,00	€ 870.000,00
Supporto alla redazione annuale stato avanzamento	€ 200.000,00	€ 195.000,00	€ 165.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 54.000,00	€ 804.000,00
Supporto alla realizzazione di attività specifiche	€ 100.000,00	€ 130.000,00	€ 125.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 485.000,00
Studi ed analisi sul sistema agroalimentare regionale	€ -	€ -	€ 165.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 55.000,00	€ 470.000,00
Dotazioni strumentali e spese generali	€ 70.000,00	€ 56.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 171.000,00
Totale	570.000,00	601.000,00	650.000,00	350.000,00	390.000,00	239.000,00	2.800.000,00



 DECRETI

**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 19.05.2014, n. 67

**Medical Centre Maria Ausiliatrice - C.I.S.E. di
Palena (CH) Via Colleveduta -
Rideterminazione di posti letto ex art. 26
della L. 833/78. Determinazioni**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il Commissario ad acta "all'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale";

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell'11.06.2012, di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell'incarico dall'11.06.2012;

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32 recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";

VISTA la L.R. 10.03.2008, n. 5, Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

VISTO il Decreto commissariale n. 14 del 12.02.2014 recante "Rettifica ed integrazione Decreto commissariale n. 43 del 12.06.2013 recante Annullamento Decreto n. 33/2013 del 13 maggio 2013. Nulla osta di compatibilità programmatica del Centro di Riabilitazione Maristella CISE presso la struttura Medical Centre Maria Ausiliatrice (art. 3 L.R. 32/2007)", con il quale è stata autorizzata la Società CISE per i seguenti setting assistenziali, presso la struttura di Palena (CH):

1. n. 20 pl in regime residenziale per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva (ex art. 26 L. 833/78)
2. n. 40 pl in regime residenziale - Residenza Protetta Area Anziani non autosufficienti di cui al Decreto commissariale n. 52/2012 RADA

CONSIDERATO che la rispondenza ai fabbisogni regionali ha determinato una rimodulazione dei posti letto, già riconosciuti in capo alla Società CISE, titolare di accreditamento predefinitivo per la struttura ex Maristella, la cui idoneità è risultata irrimediabilmente compromessa;

VISTO il provvedimento, Prot. n. 1512 del 27.03.2014, rilasciato dal Comune di Palena (CH), per la sede di Via Colleveduta s.n.c., che autorizza all'esercizio la CISE Srl, P. IVA 01741480683 con sede in Pescara Via Venezia n. 4, per n. 20 pl ex art. 26 L. 833/78 e n. 20 pl di RADA, stante la valutazione dell'organo competente della Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti;

ATTESO che con ordinanza sindacale n. 208 del 28 gennaio 2014, prot. n. 5344 erano stati sospesi, in autotutela, gli effetti della precedente ordinanza n. 202/2013 "sino all'individuazione dei tempi, delle modalità e delle procedure da parte dei competenti organi finalizzate al trasferimento dei pazienti ospiti della struttura ex Maristella e comunque per un periodo non superiore a giorni 60 (sessanta) dalla notifica" del provvedimento;

PRESO ATTO della definizione e conclusione delle "procedure da parte dei competenti organi finalizzate al trasferimento dei pazienti

ospiti della struttura ex Maristella”, avviate in attuazione delle disposizioni di cui al DC 14/2015 citato, presupposto per la sospensione dell’efficacia del provvedimento di sospensione dell’attività, giusta ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 208/2014;

CONSIDERATO pertanto che, la chiusura della struttura ex Maristella è intervenuta, in attuazione della summenzionata ordinanza sindacale n. 208/2014, a seguito del trasferimento di tutti i pazienti secondo il programma trasmesso con nota Prot. n. 5248U14 del 28.01.2014 e successiva nota Prot. n. 9055U14-CH dell’11.02.2014 dalla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, nonché secondo quanto rappresentato dalla Società CISE Srl, che ha comunicato il trasferimento dei pazienti ancora ivi presenti presso la struttura sita in Palena (CH) via Colleveduta, in quanto non ricollocati presso altre strutture;

PRESO ATTO che, per la struttura ex Maristella facente capo alla società CISE S.r.l., venuti meno i presupposti per la sospensione dell’accreditamento, il Commissario ad Acta, con nota Prot. n. RA/128992/COMM del 13.05.2014, allegata in copia al presente provvedimento, ha disposto la conclusione del procedimento di sospensione dell’accreditamento, avviato ai sensi dell’art. 7, comma 5., lettera a) della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 con nota commissariale Prot. n. RA/23455/COMM del 24.01.2014, e la relativa archiviazione;

VISTE altresì le note Prot. n. 19917-CH del 03.04.2014 e Prot. n. 21020-CH del 08.04.2014, con le quali l’Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, tra l’altro, precisava di star procedendo alla individuazione, anche all’atto della chiusura del centro indicato, “nei limiti e nell’ambito delle proprie prerogative di tutte le soluzioni alternative possibili ed utili pur in costanza di intendimenti diversi da parte di alcuni dei tutori e dei familiari dei pazienti i quali continuano a non esprimere adesione di sorta” e rilevava altresì che “l’assistenza continua ad essere garantita nelle forme e secondo le modalità sopra prospettate e che i pazienti non aderenti alle soluzioni pianificate a livello aziendale sono da intendersi sotto l’egida e l’esclusiva responsabilità di CISE Srl oltre che familiari e dei tutori che li hanno in carico”;

RICHIAMATO il Decreto commissariale n. 51/2013 recante “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete delle strutture provvisoriamente accreditate per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 l.833/78 – anno 2013”, per il quale, al fine di “assicurare appropriata assistenza ai pazienti presenti presso la struttura di Chieti di cui trattasi sarà necessario, in prima istanza e a cura della ASL territorialmente competente, trasferirli, ove possibile, presso altre strutture pubbliche e/o private provvisoriamente accreditate ovvero, nel solo caso in cui la prima soluzione non sia realizzabile, e limitatamente ai pazienti non diversamente collocabili, gli stessi saranno mantenuti presso la struttura ex Maristella di Chieti fino al definitivo trasferimento degli stessi”;

RICHIAMATO il Decreto commissariale n. 15/2014 che, tra l’altro, ha disposto che la struttura dovesse provvedere, “d’intesa ed entro i limiti prescritti dalla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti al trasferimento dei predetti pazienti in coerenza con le prescrizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 202 del 17.12.2013 e n. 208 del 28.01.2014”;

RICHIAMATO altresì il Decreto commissariale n. 20 del 19.02.2014, con il quale è stato avviato il processo di riconversione delle strutture, provvisoriamente accreditate per prestazioni ex art. 26 della L. 833/78 ed ai sensi del quale, l’Aziende Sanitarie regionali, ciascuna su base provinciale, entro il 31 marzo 2014, hanno trasmesso le proposte per la ridefinizione dell’offerta;

RILEVATO che, l’istruttoria trasmessa con nota Prot. n. 19109U14-CH del 31.03.2014 dalla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti non contempla, proprio in virtù del procedimento avviato con il succitato DC 14/2014, la Società CISE Srl tra gli erogatori del territorio provinciale interpellati;

CONSIDERATO che tuttavia, come descritto, risultano ancora ad oggi assistiti presso la struttura di Palena i pazienti che non hanno trovato, allo stato, diversa allocazione presso altri erogatori o presso i citati plessi aziendali di Gissi e Casoli e mancando altrimenti espresso assenso dei familiari o tutori;

PRESO ATTO della situazione transitoria, determinatasi per il trasferimento di parte dei pazienti, precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella, i quali continuano ad essere assistiti dalla Società CISE Srl nella sede di Palena, allo stato solo autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria;

ATTESO che, con riferimento al periodo, dal 04.04.2014, giusta nota CISE del 03.04.2014, alla notifica del presente provvedimento, le prestazioni in favore di detti pazienti risultano essere state continuativamente erogate e che, nei termini e modi previsti dal DPCM LEA 29.11.2001 nonché dai provvedimenti regionali ad oggi vigenti, sono poste ancora a carico del SSR, nelle more dell'introduzione della quota di compartecipazione fissata dal Programma Operativo 2013-2015 al 31.05.2014;

RITENUTO di dover prevedere, per l'erogazione delle prestazioni attualmente assicurate dalla Società CISE Srl ed al fine di garantirne la prosecuzione, con riferimento al pregresso periodo, almeno il ristoro delle spese vive affrontate per i pazienti assistiti nella struttura sita nel Comune di Palena, ed in via del tutto temporanea, sulla scorta del precedente di cui alla Deliberazione commissariale n. 9/2010, il riconoscimento, in capo a detta Società, con riferimento alla struttura S. Maria Ausiliatrice di Palena, della possibilità di utilizzare, fino ad eventuale ricollocazione dei pazienti ivi ospitati, i 20 pl autorizzati per prestazioni RADA;

DATO ATTO che la Società CISE Srl continua ad operare come soggetto provvisoriamente accreditato, con riguardo ai n. 20 pl per prestazioni di riabilitazione ex art 26 della L. 833/78, al fine di assicurare l'assistenza ai pazienti ivi ospitati, precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella e non altrimenti ricollocati in altre strutture della Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti o presso altri erogatori;

PRECISATO che, in caso di allocazione dei predetti pazienti, la Società CISE, possa continuare ad espletare le attività, in qualità di soggetto provvisoriamente accreditato, con riferimento ai posti letto indicati al punto precedente, nelle more della definizione del

percorso di accreditamento istituzionale, che pertanto potrà proseguire in via ordinaria per la struttura di Palena;

PRECISATO altresì che, in via altrettanto temporanea ed al solo fine di consentire la corresponsione delle prestazioni, erogate medio tempore a carico del SSR, si intende riconosciuto il titolo di accreditamento preesistente in capo alla struttura ex Maristella, per prestazioni ex art. 26 L. 833/78, in virtù del disposto trasferimento di sede per n. 20 pl, per i quali l'intervenuto DC n. 14/2014 ha riconosciuto la compatibilità programmatica, con riferimento tuttavia ai soli pazienti di cui in narrativa - rispetto ai quali va ragionevolmente garantita la parità di trattamento, rispetto ai pazienti provenienti dalla stessa struttura ed assistiti presso i plessi di Gissi e Casoli, attivati a tali fini dalla AUSL di Lanciano/Vasto/Chieti;

SPECIFICATO che, l'iter avviato con DC 14/2014 prosegue, in via ordinaria, tenendo conto e subordinatamente agli esiti della riconversione delle strutture, avviata in attuazione del DC 20/2014 dalle Aziende Sanitarie regionali, per il territorio di rispettiva competenza, a salvaguardia del principio della par condicio tra tutti gli erogatori privati accreditati, per il medesimo titolo e ricompresi, con riferimento alla Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, nella proposta di cui in premesse;

STABILITO, in conseguenza di quanto sopra descritto, il riconoscimento alla Società CISE Srl del numero totale di Posti letto di cui al DC 14/2014, ai fini della riconversione e dell'accreditamento istituzionale, che pertanto avrà effetto a seguito della rideterminazione del complesso del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale di cui al DC n. 52/2012;

PRESO ATTO altresì del Verbale della riunione del 14 aprile 2014 del Tavolo di Monitoraggio ministeriale, in particolare risultante nella Sezione "Autorizzazione e Accreditamento" alla Pag. 43, nella parte in cui Tavolo e Comitato, nel valutare gli interventi commissariali di cui ai DDCC nn. 14 e 15 del 12 febbraio 2014, precisano - con riguardo alla struttura Medical Centre S. Maria Ausiliatrice - che salva l'opportunità del trasferimento dei pazienti in

ragione delle più volte evidenziate criticità della Struttura ex Maristella, "è auspicabile una rapida definizione delle procedure di accreditamento delle strutture ex art. 26 L. 833/78" e - nello specifico che - "non può essere posto a carico del SSR l'onere di prestazioni erogate da strutture private autorizzate e non accreditate";

RILEVATO che il presente atto riveste carattere di urgenza, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze successivamente alla sua adozione.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di dare atto**, come descritto in premesse, che la Società CISE Srl continua ad operare come soggetto provvisoriamente accreditato, con riguardo ai n. 20 pl per prestazioni di riabilitazione ex art 26 della L. 833/78, al fine di assicurare l'assistenza ai pazienti ivi ospitati, precedentemente assistiti presso la struttura ex Maristella e non altrimenti ricollocati in altre strutture della Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti o presso altri erogatori;
2. **di precisare** che, in caso di allocazione dei predetti pazienti, la Società CISE possa continuare ad espletare le attività, in qualità di soggetto provvisoriamente accreditato, con riferimento ai posti letto indicati al punto precedente, nelle more della definizione del percorso di accreditamento istituzionale, che pertanto potrà proseguire in via ordinaria per la struttura di Palena;
3. **di stabilire** che, fino alla ricollocazione presso altre strutture dei pazienti tuttora presenti, precedentemente in carico al centro ex Maristella ed attualmente trasferiti nella struttura sita nel Comune di Palena (CH), alla Società CISE Srl, previo riconoscimento della effettiva utilità della gestione da parte della competente Azienda USL, sia corrisposto quanto dovuto per l'assistenza di detti pazienti, in coerenza con i setting assistenziali ai quali sono ascrivibili, per quanto stabilito nella Delibera GR n. 662/2002 relativamente alle tariffe per i pazienti disabili adulti e per lo meno al ristoro delle spese vive, con riferimento al periodo dal 04.04.2014, giusta nota CISE del 03.04.2014 e fino alla notifica del presente provvedimento, nella misura in cui le stesse sono risultate funzionali all'assistenza garantita continuativamente ai predetti pazienti;
4. **di stabilire** che, per la Società CISE Srl, con riferimento alla struttura insistente sul territorio del Comune di Palena, subordinatamente all'esito del processo di riconversione previsto dal DC n. 20/2014 ed all'esperimento dell'iter ordinario per l'accredito istituzionale, si riconoscano i posti letto per i quali è stato rilasciato il Nulla osta di compatibilità programmatica, nel numero e per i setting indicati nel DC n. 14/2014, tenuto conto del provvedimento del Comune di Palena di autorizzazione all'esercizio, Prot. n. 1512 del 27.03.2013, di cui in premesse;
5. **di precisare** che la Società CISE, compatibilmente con le disposizioni regionali, di cui alla LR 32/2007 e relative tra l'altro agli accordi negoziali con le strutture private, e previe modifiche ed integrazioni al fabbisogno regionale determinato con DC 52/2012, potrà definire, d'intesa con la competente Azienda le modalità più idonee di rimodulazione dell'offerta sanitaria, tenuto conto e senza pregiudizi degli esiti del processo avviato con il nominato DC n. 20/2014;
6. **di notificare** il presente provvedimento, mediante raccomandata A/R o PEC, alla CISE Srl corrente in Pescara alla Via Venezia n. 4, all'Azienda USL di Lanciano/Vasto/Chieti, all'Agenzia Sanitaria Regionale, disponendone la pubblicazione sul BURA;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per la relativa validazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 21.05.2014, n. 68

Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 e ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014 relative al ricorso proposto dalla Fondazione Piccola Opera Charitas di Giulianova - Presa d'atto e disposizioni di esecuzione.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata le deliberazioni del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Regionale abruzzese con le competenze ivi declinate;

ATTESO che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria necessari all'attuazione del Piano di rientro;

ATTESO che, in base all'art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico commissariale è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

DATO ATTO che con i Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 sono stati approvati gli atti relativi alla contrattazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 cui addivenire con gli Erogatori privati accreditati per le stesse, con relativa fissazione del tetto complessivo di spesa e dei budget per singolo Erogatore;

DATO ATTO altresì che la Fondazione Piccola Opera Charitas Onlus, in quanto soggetto accreditato ai sensi della LR 31/07/2007 n. 32

e s.m.i., è stato ammesso alla contrattazione con i prefati Decreti n. 51/2013 e n. 65/2013, per le due sedi operative di Chieti e di Giulianova;

PREMESSO che:

- il Direttore Generale della ASL di Teramo con nota prot. 0048416/13 del 12/11/2013 del Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale, acquisita al protocollo regionale n. RA/284911 del 15/11/2013, ha comunicato al Sindaco del Comune di Giulianova ed alla Regione Abruzzo che la Struttura della Fondazione Piccola Opera Charitas con sede in Giulianova - già ammessa alla contrattazione con i prefati Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013 - non aveva ancora proceduto alla presentazione di un idoneo cronoprogramma degli adeguamenti necessari per addivenire al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla sopracitata normativa per l'esercizio dell'attività sanitaria;
- detto cronoprogramma di adeguamento era stato richiesto a seguito di attività di verifica, condotta ai sensi e per gli effetti della citata LR 32/2007, nel corso della quale gli Organismi di controllo intervenuti congiuntamente, ovvero ASL di Teramo e Comando Carabinieri NAS, avevano certificato la carenza di alcuni dei suddetti requisiti minimi necessari per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria;
- con la prefata nota prot. 0048416/13 del 12/11/2013 la ASL di Teramo, tenuto conto dei suddetti elementi di fatto e della rilevanza delle carenze riscontrate nel corso della verifica in parola, ha invitato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza ai sensi della LR 32/2007, il Comune di Giulianova a prendere in considerazione l'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, e la Regione Abruzzo a considerare l'opportunità di emettere il provvedimento di revoca dell'accreditamento;
- con nota prot. RA/288940/DG18 del 20/11/2013 il Servizio regionale Assistenza Ospedaliera, Specialistica ambulatoriale, Riabilitativa, Protesica e Termale della Direzione Politiche della Salute ha comunicato alla Fondazione Piccola Opera Charitas, sulla scorta di quanto relazionato

dalla ASL di Teramo con la citata nota prot. 0048416/13 del 12/11/2013, che la Regione avrebbe proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto per l'anno 2013 per il solo tetto di spesa della sede operativa di Chieti;

- con nota prot. RA/297681/COMM del 29/11/2013 questa Struttura commissariale ha confermato la suddetta determinazione regionale, in attesa di acquisire da parte della competente ASL le informazioni inerenti i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali, e da parte del Comune di Giulianova il riscontro alla soprascriptificata richiesta avanzata dalla stessa ASL di Teramo con la nota del 12/11/2013;

DATO ATTO che:

- la Fondazione Piccola Opera Caritas, che in aderenza alla prefate comunicazioni regionali del 20/11/2013 e del 29/11/2013 ha sottoscritto il contratto per l'anno 2013 limitatamente al tetto di spesa riferito alla sede operativa di Chieti, ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della citata nota RA/288940/DG18 del 20/11/2013 nonché, ove occorra, della nota aziendale prot. 0048416/13 del 12/11/2013;
- con Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 il Giudice Amministrativo in sede cautelare ha disposto che la Regione Abruzzo dovesse rideterminarsi in merito, tenuto conto tra l'altro della mancata adozione di determinazioni sanzionatorie ai sensi della citata LR 32/2007 e s.m.i. nei confronti della Struttura interessata;
- la Regione Abruzzo con nota prot. RA/73474/COMM del 14/03/2014 ha comunicato all'Avvocatura Generale dello Stato la propria intenzione di proporre appello nei confronti della suddetta Ordinanza TAR 63/2014 in aderenza alle osservazioni pervenute dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con la nota prot.6953/P del 08/03/2014 di trasmissione dello stesso provvedimento cautelare;
- con Ordinanza n. 2013/2014 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando quanto già deciso dal TAR Abruzzo con motivazioni sostanzialmente coincidenti;

PRESO ATTO delle citate ordinanze, emanate in sede cautelare, n. 63/2014 del TAR Abruzzo e n. 2013/2014 del Consiglio di Stato;

RITENUTO necessario dare ottemperanza alle citate Ordinanze e di rideterminarsi conseguentemente nel merito della questione in parola, tenuto conto delle motivazioni espresse nelle stesse;

PRECISATO che il Comune di Giulianova, con nota n. 6301 del 11/02/2014, assunta al prot. RA/43854 del 13/02/2014 ha trasmesso la nota prot. PR 5/14 del 16/01/2014 con cui la Fondazione Piccola Opera Caritas ha comunicato il cronoprogramma relativo a tutti gli adeguamenti in merito ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari ai sensi della suindicata normativa;

VISTA la LR 31/07/2007 n. 32 e s.m.i. recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

VISTI in particolare gli articoli 5 e 7 che regolano rispettivamente l'attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio (art.5) e l'attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale (art. 7);

CONSIDERATO che ai sensi della predetta normativa la Regione non ha alcun potere propulsivo nei confronti del Comune ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla stessa, anche con specifico riferimento all'applicazione del citato art. 5;

TENUTO CONTO che nel caso specifico il Comune competente ha proceduto esclusivamente a diffidare la Struttura in parola ai sensi del citato art. 5, comma 5, con nota n. 26279 del 21/06/2013, acquisita al prot. RA/165318 del 27/06/2013, e successivamente con nota n. 47777 del 22/11/2013 anche per la presentazione di cronoprogramma di adeguamento;

PRECISATO che nei confronti della Struttura della Fondazione Piccola Opera Caritas sita in Giulianova non è stato adottato alcun provvedimento comunale di sospensione né di revoca dell'autorizzazione, e che pertanto la

stessa Struttura non è stata finora interessata da nessun procedimento regionale di revoca dell'accreditamento, continuando quindi ad operare in nome e per conto del SSR al pari delle altre strutture già accreditate, ai sensi della normativa regionale, ed ammesse alla contrattazione in forza dei menzionati decreti n. 51/2013 e n. 65/2013, nelle more della definizione del relativo processo e relativa stipula dei contratti negoziali;

PRECISATO a tal proposito, in particolare, che la Fondazione Piccola Opera Charitas, come tutti gli altri Erogatori interessati alla suddetta contrattazione ex art. 26 L. 833/1978, ha stipulato il contratto relativo alla sede di Chieti ad anno 2013 già in gran parte trascorso, e precisamente in data 25/11/2013, a causa della tempistica dovuta alle necessità di integrazione istruttoria che si sono appalesate e che hanno tra l'altro comportato l'adozione del secondo dei citati Decreti - ovvero il 65/2013 - con modifica dei tetti di spesa per ogni Erogatore;

PRESO ATTO della comunicazione della ASL di Teramo - Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale prot. nr. 8161/14 del 11/02/2014 acquisita al protocollo regionale n. RA/46601/DG17 del 18/02/2014, di riscontro alla richiesta del Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità prot. RA/23393/DG17 del 24/01/2014 relativa alla ricognizione di eventuali pazienti fuori setting presso le strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, nella quale si rileva che presso la Struttura Piccola Opera Charitas di Giulianova la totalità dei pazienti in trattamento è stata classificata fuori setting rispetto alla riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978, in quanto considerati dalle competenti UVM appropriati per il setting assistenziale di "RA disabili adulti" relativamente ai pazienti ricoverati in regime residenziale estensivo ex art. 26, ed appropriati per "semiresidenziale disabile adulti" relativamente ai pazienti accolti in regime semiresidenziale ex art. 26;

PRECISATO a tal proposito che:

- la suddetta situazione concernente l'erogazione di prestazioni ex art. 26 L. 833/1978 in condizioni di inappropriata era stata oggetto di rilevazione e certificazione a cura della competente ASL

già nel corso dell'anno 2013, come richiamato nella nota del Comando Carabinieri NAS prot. n. 38/33-17 (116) del 05/07/2013;

- le prestazioni della Struttura in parola, al pari di quelle di tutte le altre Strutture eroganti prestazioni residenziali e semiresidenziali, sono ricomprese nelle proroghe disposte con le varie note commissariali relative alla ricollocazione nei LEA delle medesime;
- per le prestazioni erogate in setting assistenziali diversi da quelli ritenuti appropriati dalle competenti UVM, l'art. 14 dello schema contrattuale approvato con i prefati Decreti n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 ha previsto espressamente la remunerazione con applicazione della tariffa vigente relativa al setting appropriato;
- con riferimento all'applicazione del citato art. 14, la nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013 ha precisato, per i casi in cui l'UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, di riconoscere prudenzialmente le relative prestazioni sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;

RITENUTO pertanto di confermare, con riferimento alle prestazioni erogate nell'anno 2013 presso la Struttura di Giulianova della Fondazione Piccola Opera Charitas, le suddette disposizioni di cui all'art. 14 dello schema di contratto negoziale approvato con i Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 e di cui alla nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013 che quindi integralmente si richiamano;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito tra l'altro con gli stessi citati Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013, laddove "per le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90%

delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.";

DATO ATTO che le richiamate disposizioni contenute nei Decreti commissariali 51/2013 e 65/2013, relative al riconoscimento economico dei pazienti fuori setting ed al riconoscimento delle prestazioni rese nelle more della stipula di contratto negoziale, sono state portate a conoscenza di tutti gli Erogatori interessati con la notifica degli stessi Decreti;

RITENUTO pertanto necessario, in ottemperanza all'Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 ed all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014, rideterminarsi in merito alla contrattazione delle prestazioni relative all'anno 2013 erogate presso la Struttura accreditata per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 della Fondazione Piccola Opera Caritas sita in Giulianova, ammessa alla contrattazione con i Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013 con i quali sono stati stabiliti i tetti di spesa per ogni Erogatore e per ciascuna sede operativa;

PRECISATO a tal proposito che per la sede operativa di Giulianova della Fondazione Piccola Opera Caritas con il citato Decreto 65/2013 del 12/09/2013 è stato stabilito il tetto di spesa di € 5.642.681,00, come risulta dall'Allegato 1 parte integrante e sostanziale, sostitutivo dell'allegato 1 al precedente Decreto 51/2013 del 05/07/2013;

RITENUTO a tal proposito di poter riconoscere, in applicazione delle suddetta richiamata previsione contenuta nei Decreti 51/2013 e 65/2013, le stesse prestazioni nella misura del 90% della quantificazione economica delle stesse, da determinare al netto di tutte le decurtazioni applicabili ai sensi delle disposizioni di cui allo schema contrattuale approvato con i Decreti commissariali 51/2013 e 65/2013, e coincidenti con il contratto negoziale stipulato dalla Fondazione Piccola Opera Caritas in data 25/11/2013 limitatamente alla sede di Chieti, fermo restando il rispetto del tetto massimo annuale di € 5.642.681,00 stabilito con il Decreto 65/2013 quale budget invalicabile ai sensi dell'art. 3 dello stesso schema contrattuale;

RAVVISATA la necessità che la ASL di Teramo proceda con urgenza, in attuazione di quanto sopra previsto, alla corretta quantificazione del quantum riconoscibile ed erogabile, previa effettuazione di tutte le previste verifiche sul fatturato e sulle prestazioni, comprese quelle di competenza del NOC di cui alle Deliberazioni commissariali n. 19/2010 del 10/03/2010 e n. 43/2010 del 22/07/2010, e comprese quelle di competenza delle UVM, tenuto conto e nel rispetto del suddetto tetto massimo invalicabile pari a € 5.642.681,00 riferito all'intero anno di produzione 2013;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza, stante la necessità per la Regione Abruzzo di rideterminarsi in tempi rapidi sulla questione in parola, al fine prioritario di salvaguardare il rilevante interesse pubblico sotteso all'erogazione di prestazioni sanitarie in condizioni di legittimità ed appropriatezza, e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

- 1. di prendere formalmente atto** dell'Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 e dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014 emanate in sede cautelare a seguito del ricorso proposto dalla Fondazione Piccola Opera Caritas per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota regionale prot. RA/288940/DG18 del 20/11/2013 e, per quanto occorra, della nota della ASL di Teramo prot. n. 0048416/13 del 12/11/2013 assunta al protocollo regionale prot. n. RA/284911 del 15/11/2013, atti relativi alla contrattazione delle prestazioni erogate presso la sede operativa di Giulianova della stessa Fondazione, a seguito dei quali si è addivenuti in data 25/11/2013, in attesa delle successive informazioni e comunicazioni a cura della ASL e del Comune competenti per territorio, alla stipula del contratto negoziale con tetto di spesa riferito alla sola sede di Chieti;

2. **di dare esecuzione** alle stesse Ordinanza TAR Abruzzo n. 63/2014 ed Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2014 e di rideterminarsi conseguentemente, alla luce delle suesposte motivazioni, in senso favorevole alla possibile liquidazione economica delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2013 presso la Struttura di Giulianova della Fondazione Piccola Opera Caritas, nella misura del 90% del quantum fatturato riconoscibile, previa verifica delle stesse prestazioni in conformità alle disposizioni di cui allo schema di contratto negoziale, parte integrante dei Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 e già noto alla Struttura interessata, per quanto coincidenti con quelle di cui al contratto negoziale stipulato con riferimento alla sola sede di Chieti, fatta eccezione per la misura del budget massimo annuale;
3. **di richiamare**, con riferimento al citato budget massimo annuale riconoscibile per le suddette prestazioni, il quantum già stabilito a tale titolo per la sede di Giulianova con il Decreto 65/2013 del 12/09/2013 in Allegato 1 parte integrante e sostanziale, stabilendo quindi a tal fine il tetto massimo di € 5.642.681,00 riferito alla produzione dell'intero anno 2013, quale budget invalicabile ai sensi dell'art. 3 del suddetto schema contrattuale;
4. **di precisare** a tal fine che il quantum riconoscibile, e liquidabile a favore della Struttura in parola nella predetta misura massima del 90%, deve essere stabilito previa effettuazione di tutte le verifiche previste nel suddetto schema contrattuale, comprese quindi quelle di competenza del NOC di cui alle Deliberazioni commissariali n. 19/2010 del 10/03/2010 e n. 43/2010 del 22/07/2010, e comprese quelle concernenti l'appropriatezza del setting assistenziale di competenza delle UVM aziendali;
5. **di dare mandato** alla ASL di Teramo, territorialmente competente per la Struttura in parola, di procedere a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto sopra detto, anche relativamente alle verifiche delle prestazioni erogate per tutto l'anno 2013 ed al conseguente riconoscimento economico delle stesse, laddove possibile ai sensi di quanto sopra specificato e nella misura

conseguentemente determinata in aderenza ai suesposte disposizioni;

6. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
7. **di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e comunicato con finalità notiziali alla Fondazione Piccola Opera Caritas, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 22.05.2014, n. 69

Linee guida della Regione Abruzzo per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione (DA) e dell'obesita'.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il Dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 con i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della L. 191/2009;

ATTESO che la riferita deliberazione del 7 giugno 2012 incarica il Sub Commissario, Dr.

Giuseppe Zuccatelli di collaborare con il Commissario ad acta anche “ per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;

VISTO il Decreto commissariale n. 20/2012 di presa d’atto dell’insediamento del Dr. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012;

VISTA la L.R. 10.03.2008 n.5 “ Piano Sanitario Regionale 2008- 2010”;

VISTO il Decreto Commissariale n.56 del 1 agosto 2013 con il quale si sono recepite le raccomandazioni contenute nel Documento di Consenso sui disturbi del comportamento elaborato all’esito della Conferenza di Consenso del 24 – 25 ottobre 2012 su iniziativa dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Azienda USL 1 della Regione Umbria e si è costituito, presso la Direzione Politiche della Salute, un Centro di Coordinamento Regionale avente, in particolare, la funzione di 1) costituire un efficace sistema informativo e di monitoraggio dei DCA che nel tempo permetta di migliorare la condotta assistenziale ai pazienti con disturbi del comportamento alimentare; 2) migliorare l’attendibilità dei metodi e degli strumenti di valutazione diagnostica attraverso l’elaborazione di una scheda di appropriatezza per l’obesità e per il ricovero riabilitativo intensivo dei disturbi del comportamento alimentare sulla scorta delle schede di appropriatezza condivise dal Comitato Italiano per i diritti delle persone affette da Obesità e Disturbi Alimentari (CIDO) e dall’Associazione Italiana Pazienti Obesi (AIPO); 3) coordinare, anche attraverso l’elaborazione di protocolli di collaborazione, gli interventi di prevenzione ed i rapporti con le strutture sanitarie al fine di assicurare la continuità assistenziale e terapeutica tra i diversi livelli di trattamento;

DATO ATTO che sul Decreto Commissariale innanzi citato è stato espresso, con nota prot. DGPROGR. – 19/09/2013 – 320 – P, parere favorevole da parte dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze “ ritenendo che le iniziative previste dalla Regione siano utili e opportune per fronteggiare la diffusione dei disturbi in questione e organizzare le risorse

disponibili per migliorare le modalità di presa in carico e di trattamento dei pazienti”

VISTO il Decreto Commissariale n.92 dell’11/11/2013 con il quale, in ragione dell’approccio multidisciplinare integrato necessario al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, si è modificata la composizione del Centro di Coordinamento Regionale prevedendo la partecipazione, oltre che di un rappresentante dell’Agenzia Sanitaria Regionale e, nella qualità di Coordinatore, del Dirigente del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del Territorio, medicina sociale e tutela della salute mentale e dipendenze, di più referenti multidisciplinari per ogni Azienda Unità Sanitaria Locale specializzati nelle diagnosi e nel trattamento dei DCA nonché di rappresentanti della comunità scientifica che dessero il necessario supporto tecnico nello svolgimento delle funzioni innanzi richiamate nella prospettiva della costruzione di un’azione regionale efficace ed appropriata nella diagnosi e nel trattamento delle patologie in esame in conformità alle raccomandazioni del Ministero della Salute;

DATO ATTO che del citato Decreto Commissariale n. 92/2013 è stata effettuata la presa d’atto da parte dei competenti Ministeri con nota prot.DGPROG-30/01/2014-2017, rilevandosi che “I provvedimenti si collocano all’interno degli obiettivi del Piano di Rientro di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei tassi di ospedalizzazione e del numero dei ricoveri appropriati in regime ordinario”;

VISTA la Determinazione n.DG16/39 del 26 novembre 2013, successivamente modificata ed integrata con Determinazione n.DG16/18 del 09/04/2014, del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di territorio, medicina sociale e tutela della Salute mentale e dipendenze con la quale si è costituito, presso la Regione Abruzzo, il Centro di Coordinamento Regionale in conformità alle previsioni del Decreto Commissariale n.56/2013, come modificato dal successivo Decreto n.92/2013;

DATO ATTO del lavoro svolto dal richiamato Centro di Coordinamento Regionale il quale, sulla scorta delle risultanze evidenziate nel Documento di Consenso, ha integrato le

pregresse esperienze maturate nella Regione Abruzzo in attuazione della L.R. 03.02.1998 n.6 recante " Istituzionale del Centro di Fisiopatologia della nutrizione e dei disturbi del comportamento alimentare" e della L.R. 10.03.2008 n.5 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'approvazione del Piano sanitario Regionale 2008-2010, al fine di riorientare i servizi regionali esistenti verso l'efficacia e l'appropriatezza clinica nella gestione dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità e di calibrare le indicazioni della Consensus Conference alla realtà abruzzese;

PRESO ATTO, in particolare, del Documento di indirizzo per il trattamento dei Disturbi Alimentari e dell'Obesità, redatto dal Centro di Coordinamento Regionale, per il quale la diagnosi ed il corretto trattamento dei disturbi alimentari e dell'obesità possono essere efficacemente assicurati attraverso 1) il riconoscimento precoce delle problematiche nutrizionali e comportamentali che sono alla base della evolutività e della cronicizzazione della patologia nutrizionale 2) l'accoglienza, l'assessment diagnostico, l'elaborazione di un piano assistenziale personalizzato ed il trattamento, che sono appannaggio di un team multidisciplinare integrato, esperto di DA e di obesità, chiamato a supportare l'UVM nella valutazione dei pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione e da obesità e ad assicurare continuità assistenziale nell'ambito del trattamento delle patologie nutrizionali, nonché un raccordo stabile con tutte le strutture necessarie per garantire l'intero percorso del paziente secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza di Consenso dell'ottobre 2012;

VISTE, altresì, le schede per la valutazione dell'appropriatezza dei diversi livelli di intervento per i disturbi del comportamento alimentare e per l'obesità elaborate dalla SIO/SISDCA e proposte dal Centro di Coordinamento Regionale al fine di definire i criteri di appropriatezza dei differenti livelli di intervento, nella prospettiva, non solo di una prevenzione efficace e di una individuazione precoce delle patologie nutrizionali, ma anche dell'unificazione del linguaggio tra i citati livelli di trattamento;

CONSIDERATO che dette schede possono costituire uno strumento utile per l'accurata

codifica delle diagnosi e delle procedure erogate dal Servizio Sanitario Regionale che rappresenta ex se uno degli elementi che contribuiscono in modo rilevante al cambiamento positivo del Servizio stesso;

RITENUTO che un sistema di regole di ammissione appropriato dà risposta all'esigenza, su tutto il territorio regionale, di ricorrere alle strutture sanitarie ed alle procedure diagnostiche e terapeutiche ove vengano erogate in modo corretto e che quanto sopra riportato si colloca all'interno delle azioni regionali coerenti con l'obiettivo di riduzione dei tassi di ospedalizzazione e di diminuzione del numero dei ricoveri inappropriati in regime ordinario;

VALUTATO pertanto opportuno approvare le schede per la valutazione dell'appropriatezza dei diversi livelli di trattamento per i disturbi dell'alimentazione e dell'obesità proposte dal Centro di Coordinamento Regionale e di disporre l'impiego nelle Aziende USL quali strumenti di ausilio e supporto alla valutazione dell'UVM, rinviando a successivo Decreto l'approvazione di eventuali modifiche alle stesse ove emergano criticità all'esito della verifica sul campo e su larga scala degli indicatori di livello clinico ivi indicati, da condurre anche attraverso l'attivazione dei Nuclei Operativi di Controllo ai sensi del DCA n.64/2012 recante l'approvazione dei Protocolli di valutazione e verifica dell'appropriatezza e congruità delle prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale;

VISTA altresì la scheda utilizzata dalla Regione Umbria in accordo con il Ministero della Salute come strumento di raccolta dati epidemiologici sui disturbi dell'alimentazione;

RITENUTO che il predetto modello possa rappresentare la base su cui costruire modelli informatizzati per un efficace sistema informativo e di monitoraggio delle patologie nutrizionali, in adesione alle raccomandazioni della Conferenza di Consenso dell'ottobre 2012;

VALUTATO di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione, nell'ambito della gestione dei pazienti con patologie nutrizionali, di Pacchetti Ambulatoriali

Complessi (PAC) come modalità organizzativa fondamentale e di riferimento per effettuare le prestazioni in un regime appropriato e garantire la presa in carico del paziente, da parte del team multidisciplinare di riferimento aziendale per i disturbi del comportamento alimentare e l'obesità;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- **di approvare**, in recepimento delle raccomandazioni espresse dalla Conferenza di Consenso del 24-25 ottobre, le " Linee Guida della Regione Abruzzo per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità" allegate al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale (All.A).
- **di approvare**, in particolare, le schede per la valutazione dell'appropriatezza dei diversi livelli di trattamento per i disturbi dell'alimentazione e per l'obesità e di disporre l'impiego nelle Aziende USL, quali strumenti di ausilio e supporto alla valutazione dell'UVM, rinviando a successivo Decreto l'approvazione di eventuali modifiche alle stesse ove emergano criticità all'esito della verifica sul campo e su larga scala degli indicatori di livello clinico ivi indicati, da condurre anche attraverso l'attivazione dei Nuclei Operativi di Controllo ai sensi del DCA n.64/2012 recante l'approvazione dei Protocolli di valutazione e verifica dell'appropriatezza e congruità delle prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale;
- **di stabilire** che, in attuazione delle citate Linee Guida, ogni Azienda USL definisca formalmente un Programma aziendale sull'obesità e sui disturbi dell'alimentazione attraverso la individuazione e definizione di uno specifico percorso clinico ed

organizzativo per gli utenti con obesità e disturbi dell'alimentazione;

- **di confermare** che a livello regionale, anche attraverso il Centro di Coordinamento Regionale previsto dal Decreto Commissariale n.56/2013, sarà assicurata la messa in rete delle reciproche esperienze, di coordinamento, supporto e monitoraggio, per il perseguimento della uniformità della rete regionale operativa per la diagnosi ed il trattamento delle patologie nutrizionali, sia dal punto di vista della qualità organizzativa che di costante aggiornamento scientifico
- **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze per la relativa validazione;
- **di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento alle Aziende UUSLL regionali, all'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo, al Servizio Gestione Flussi Informativi, mobilità sanitaria, procedure informatiche ed emergenza sanitaria, al Servizio Programmazione socio-assistenziale progettualità di territorio, medicina sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze, al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità e al Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato a *Decreto* del Commissario
ad ACTA

n. *69* del *22 MAG. 2014*



Att. "A"

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

Linee Guida della Regione Abruzzo per il trattamento dei Disturbi Alimentari e delle Obesità

PREMESSA

Il presente documento si propone l'obiettivo di fornire strumenti utili di organizzazione, gestione e monitoraggio dei percorsi assistenziali delle persone affette da DCA e Obesità ed è strutturato in base alle linee guida internazionali e nazionali, con le relative indicazioni delle modalità organizzative da realizzare sia nella fase diagnostica e di assessment che di presa in carico e trattamento.

Si precisa che constatata l'assenza di una specifica Consensus dell'età pediatrica si rimanda ad un successivo provvedimento la fissazione di Linee di indirizzo specifiche per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità nell'età evolutiva.

INTRODUZIONE

I Disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresentano oggi una delle patologie emergenti di maggiore interesse; si stanno diffondendo con notevole rapidità e riguardano fasce sempre più ampie di popolazione. L'età di esordio della patologia si sta progressivamente abbassando, con un aggravamento della prognosi e la necessità di un trattamento differenziato e complesso, specifico per i disturbi dell'età evolutiva e dell'adolescenza.

Gli studi epidemiologici internazionali mettono in evidenza una incidenza di nuovi casi di DCA nella fascia femminile tra i 12 e i 25 anni e stimano nei paesi occidentali, compresa l'Italia, la prevalenza dell'Anoressia nervosa intorno allo 0,2 - 0,8%, quello della Bulimia nervosa intorno al 3% e quella dei Disturbi del Comportamento Alimentare Non Altrimenti Specificati (DCA - NAS) tra il 3,7 e il 6,4% e che l'età di esordio cade tra i 10 e i 30 anni, con una età media di insorgenza intorno ai 17 anni. La patologia appare dunque in continuo aumento per quanto riguarda la Bulimia e il Disturbo da Alimentazione Incontrollata o BED (Binge Eating Disorders) (fonte: Ministero della Salute).

Per ciò che riguarda l'obesità - Secondo i dati forniti dall'Oms, globalmente nel 2008 1,5 miliardi di adulti (età maggiore di 20 anni) erano in sovrappeso. Di questi, 200 milioni di uomini e circa 300 milioni di donne erano obesi. Obesità e sovrappeso, prima considerati problemi solo dei Paesi ricchi, sono ora in crescita anche nei Paesi a basso e medio reddito, specialmente negli insediamenti urbani, e sono ormai riconosciuti come veri e propri problemi di salute pubblica. La condizione di eccesso ponderale è infatti il quinto fattore di rischio per i decessi a livello mondiale, causando ogni anno la morte di circa 2,8 milioni di adulti. A tal riguardo, l'obesità rappresenta un fattore di rischio per serie condizioni e patologie croniche come le malattie ischemiche del cuore, l'ictus, l'ipertensione arteriosa, il diabete tipo 2, le osteoartriti e alcuni tipi di cancro (corpo dell'utero, colon e mammella).

Preoccupanti sono i dati relativi al sovrappeso ed obesità infantili. I dati dell'indagine 2010 di OKkio alla Salute rivolta ai bambini delle terze primarie (8-9 anni), a cui hanno partecipato oltre 42 mila alunni della terza classe primaria e 44 mila genitori, confermano livelli preoccupanti di cattive abitudini alimentari, stili di vita sedentari ed eccesso ponderale: il 22,9% dei bambini misurati è risultato in sovrappeso e l'11,1% in condizioni di obesità. In particolare, l'obesità infantile suscita preoccupazione, avendo raggiunto livelli allarmanti: nel 2010, circa 43 milioni di bambini sotto i 5 anni di età sono stimati in sovrappeso e di questi circa 35 milioni vivono in Paesi in via di sviluppo. La gravità della diffusione dell'obesità infantile sta anche nel fatto che i bambini obesi rischiano di diventare adulti obesi. In Italia dalle interviste dell'indagine Multiscopo dell'Istat "Aspetti della

vita quotidiana. Anno 2009” emerge che, riguardo alla diffusione di sovrappeso e obesità, in Italia nel periodo 2001-2009, è aumentata sia la percentuale di coloro che sono in sovrappeso (dal 33,9% nel 2001 al 36,1% nel 2009) sia quella degli obesi (dall’8,5% nel 2001 al 10,3% nel 2009).

I due principi generali alla base del trattamento dei Disturbi dell’alimentazione sono l’approccio multidimensionale, interdisciplinare e pluriprofessionale integrato e la molteplicità dei contesti di cura. Il Team Approach psicologico-medico-dietologico è il modello raccomandato in qualsiasi setting di cura: ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale. E’ costituito da medici (internisti/pediatri, nutrizionisti clinici, psichiatri e/o neuropsichiatri infantili, fisiatristi, psicologi, psicoterapeuti, educatori e tecnici della riabilitazione, dietisti, ed altre figure professionali preposte); La stabilità del team e la comunicazione interdisciplinare è indispensabile.

L’intera équipe dovrebbe ricevere una formazione sul modello di trattamento praticato.

- I terapeuti, pur mantenendo i ruoli professionali specifici, dovrebbero condividere la stessa filosofia e utilizzare un linguaggio comune con i pazienti.
- E’ fondamentale pianificare incontri periodici di revisione tra i membri dell’equipe per discutere i vari elementi del trattamento e la loro relazione reciproca (vedi quaderni - Raccomandazioni)

L’UVM Aziendale, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Commissario ad Acta n° 107/2013 del 20 Dicembre 2013 recante le Linee Guida sulle le attività e le procedure di competenza del Punto Unico di Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), si avvale, nella valutazione dei pazienti affetti da DA e Obesità, delle competenze e del supporto del gruppo multidimensionale e interdisciplinare istituito in ciascuna Azienda USL in conformità alle disposizioni del Decreto Commissariale n.56/2013.

1 - GESTIONE DEI PAZIENTI CON PATOLOGIE NUTRIZIONALI

1.1 Inquadramento diagnostico

È forse il momento più importante e delicato di tutto il percorso di cura poiché da esso consegue la strutturazione di un progetto terapeutico ispirato a criteri di appropriatezza ed efficacia. In questa fase infatti, che di solito si attua a livello ambulatoriale e che ha una durata variabile da 1 a 4 settimane, si valuta il paziente a livello clinico, nutrizionale e psicologico al fine di formulare una diagnosi di stato riguardo al disturbo alimentare, di valutare eventuali comorbidità cliniche e psichiatriche associate e definire, di conseguenza, il livello di trattamento più adeguato per quel paziente in quel momento. Nel caso dei minorenni la valutazione deve comprendere necessariamente anche la famiglia; nel caso di adulti è altamente auspicabile che siano compresi la famiglia e/o il partner a secondo del caso.

Non esistono, allo stato attuale, strumenti standardizzati per valutare la motivazione al trattamento. La diagnosi è comunque multidisciplinare e condivisa tra i vari professionisti del Team (Achenbach et al., 2005).

In considerazione delle particolari caratteristiche psicopatologiche e di complessità del disturbo appare fondamentale l’importanza del primo contatto con il paziente per stabilire una buona relazione terapeutica. È inoltre determinante, già nella fase del primo contatto, che venga garantita l’integrazione dei due livelli internistico e psicologico.

1.2 Obiettivi della fase di assessment

Gli obiettivi generali della fase di assessment sono:

- dare una risposta alla richiesta di cura della persona affetta da disturbi dell’alimentazione;
- effettuare una diagnosi della tipologia dei disturbi dell’alimentazione ;

- definire il livello di gravità in termini di compromissione dello stato di salute fisica;
- definire il livello di gravità in termini di compromissione dello stato di salute mentale;
- dare indicazioni per il livello di cura più appropriato (terapia ambulatoriale, day Hospital, semiresidenziale, residenziale, ricovero ospedaliero, riabilitazione)
- definire il livello di motivazione alla cura ;
- inserire nel percorso diagnostico la famiglia , quando questo si renda necessario;
- fornire al paziente e alla sua famiglia (in particolare in caso di minore o quando viene richiesto ed autorizzato dal paziente) tutte le informazioni necessarie oltre che una restituzione trasparente della diagnosi e delle prospettive di cura delineate sulla base della Medicina e della Psicoterapia dell'Evidenza .

La fase diagnostica è critica per la presa in carico e la terapia, per cui deve essere effettuata da un'équipe interdisciplinare in cui siano presenti figure professionali dedicate e riconosciute ai disturbi dell'alimentazione sia di area medico-nutrizionale e di area psicologico-psichiatrica.

1.1.1 Valutazione e monitoraggio dei sintomi e comportamenti

- Come primo passo attenta valutazione della storia del paziente, dei sintomi, dei comportamenti, dello stato mentale.
- La valutazione completa necessita di diverse ore e include una rassegna completa su:
- storia dell'accrescimento (altezza) e del peso del paziente;
- restrizione alimentare, binge eating, e pattern dell'esercizio fisico e sportivo;
- condotte di eliminazione e comportamenti compensatori;
- gli atteggiamenti e i pensieri al riguardo di peso, forma fisica e alimentazione;
- condizioni psicopatologiche.

1.1.2 Anamnesi familiare con particolare riferimento a:

- storia familiare di disordini alimentari;
- disturbi psichiatrici inclusi disordini legati all'uso di alcool e altre sostanze;
- storia familiare di obesità;
- interazioni familiari in relazione ai disturbi del paziente;
- atteggiamenti della famiglia rispetto all'alimentazione, l'esercizio, la forma corporea.
- Il coinvolgimento dei genitori è essenziale nella fase di valutazione dei bambini e degli adolescenti).

Per i pazienti adulti, l'assessment e il coinvolgimento della famiglia può essere utile, ma dovrebbe essere valutato caso per caso. Il coinvolgimento dei partner è auspicabile.

1.2.3 Valutazione Medico Nutrizionale

E' raccomandato, oltre ad un'approfondita anamnesi medica, fisiologica e patologica, relativa a tutto l'arco della vita del paziente, di effettuare:

- un esame obiettivo completo ed accurato del paziente con particolare riferimento alla valutazione dell'assetto cardiovascolare, e che includa anche la ricerca di alterazioni dermatologiche e di alterazioni evidenzianti di comportamenti autolesivi;
- il calcolo dell'Indice di Massa Corporea (IMC) o Body Mass Index (BMI : K/M2)
- nei pazienti in età evolutiva includere l'esame del pattern di crescita, sviluppo sessuale e sviluppo generale;
- i pazienti con una storia di vomito autoindotto dovrebbero anche effettuare un esame dei denti;
- l'esame della densità ossea dovrebbe essere richiesta in presenza di malnutrizione
- la necessità di effettuare analisi di laboratorio dovrebbe essere determinata dalle condizioni cliniche del paziente

E' particolarmente importante individuare il più precocemente possibile i segni di malnutrizione, cioè in quella fase in cui il danno sia solo a livello biochimico, ai fini di invertire quel processo per cui dal danno biochimico si passa a quello funzionale e quindi a quello anatomico: lo strumento più "sicuro" rimane un'accurata valutazione dell'introito alimentare. Nella fase iniziale può essere inutile ed obsoleta la prescrizione di protocolli di indagine troppo estesi, in quanto da un lato non aggiungerebbe vantaggi alla diagnosi e dall'altro sarebbe più utile che l'approfondimento internistico del caso venga effettuato dalla struttura che prenderà in carico il paziente per il percorso terapeutico.

Esami di laboratorio e strumentali di base raccomandati nella fase iniziale, a seconda dell'obiettività clinica, dell'età del soggetto, della durata della patologia, delle altre patologie in atto, delle complicanze in anamnesi e del pattern alimentare, includono i seguenti:

- Emocromo con formula
- VES
- Assetto coagulativo
- Protidogramma
- Transferrina
- Prealbumina/albumina (solo AN restricter; AN tipo BN; EDNOS assimilabili)
- Glicemia e/o Curva da carico di glucosio
- Azotemia
- Creatinina
- Uricemia
- Assetto lipidico
- Transaminasi e colinesterasi
- CPK
- Amilasemia totale (isoamilasi)
- Natriemia, Kaliemia, Cloremia (sangue ed urine) Calcemia, Fosfatemia,
- Fosfatasi alcalina
- Emogasanalisi venosa
- Ferritina
- TSH, FT4, FT3, anticorpi tiroidei, Prolattina e IGF1 e Vitamina D, Insulinemia
- Esame delle urine
- ECG con particolare riferimento al QT e alla frequenza cardiaca, in AN e BN, oltre che alle complicanze cardiache in corso di sindrome metabolica.
- Eco cardio
- Eco Tiroide
- Eco addome
- Eventuali altri esami strumentali necessari a secondo dei casi.

Inoltre nelle donne che presentano alterazioni del ciclo mestruale, sarà opportuno anche la valutazione delle gonadotropine, degli ormoni ovarici, oltre alle indagini clinico-strumentali dell'apparato genito-urinario, di livello specialistico. Nei maschi si procederà in maniera analoga al fine di valutare le alterazioni della sfera sessuale.

La definizione dello stato nutrizionale ed il suo monitoraggio nel tempo avverrà attraverso la valutazione delle sue tre componenti:

1. il bilancio energetico e dei singoli nutrienti valutabile attraverso l'anamnesi alimentare, il diario alimentare, la calorimetria indiretta, l'holter metabolico
2. la composizione corporea valutabile attraverso l'antropometria, la bioimpedenzometria, la densitometria a doppio raggio X
3. la funzionalità corporea valutabile attraverso la misurazione di parametri ematochimici e della funzione motoria (ad esempio il test del cammino)

Con la valutazione di tutti gli elementi sopra citati, il team multi specialistico, definirà, in base alle problematiche internistico-nutrizionale, il percorso più idoneo alla cura del paziente, sia in ambito ambulatoriale che in regime di ricovero ospedaliero.

1.3 Valutazione e monitoraggio delle condizioni psicologico-psichiatriche

In fase iniziale, come test di screening e di restituzione nella pratica clinica nel corso del trattamento, e ad utilizzo anche dai non esperti può essere utilizzato il questionario di valutazione del rischio (allegato 1 al presente documento), la cui compilazione dovrà avvenire in modalità assistita .

- Vanno valutati accuratamente gli aspetti psicologici e psichiatrici che maggiormente possono influenzare il decorso clinico e l'outcome e che quindi sono importanti per la definizione del progetto terapeutico, in particolare Disturbi dell'Umore, Disturbi d'Ansia, Tratti e Disturbi di Personalità, abuso d'alcol e di sostanze, comportamenti autolesivi. Tale valutazione verrà effettuata mediante:
 - Colloqui mirati alla diagnosi del disturbo con il supporto di una batteria di test psicometrici specifici e di personalità generali ad uso del clinico (ad esempio come EDI-3; BUT, MMPI-2, ecc.) con eventuale diagnosi differenziale psichiatrica .

1.3.1 La valutazione della famiglia

All'interno del percorso di valutazione è altamente auspicabile garantire almeno un incontro tra la famiglia (e/o il partner) e lo psichiatra o lo psicologo per l'esplorazione delle dinamiche familiari, soprattutto per i minori e per i pazienti che convivono con la famiglia (Fisher *et al.*, 2010; Godart *et al.*, 2012).

Questo non solo nel caso di pazienti giovani che vivono ancora all'interno della famiglia, ma anche in pazienti adulti che presentano un DA.

È necessario inoltre indagare la storia familiare rispetto ai disturbi psichiatrici, disturbo da abuso di alcool o sostanze, abusi o violenze sessuali, obesità, interazioni familiari rispetto al disturbo del soggetto, atteggiamenti della famiglia verso l'alimentazione, l'esercizio e la forma fisica, oltre che individuare *stressor* familiari che possono favorire o ostacolare la guarigione.

Nel caso di pazienti adulti la valutazione potrà considerare la relazione di coppia per verificare da un lato l'eventuale funzione protettiva del sintomo, dall'altro le risorse che il partner può mettere a disposizione nel processo terapeutico.

Nei Disturbi Alimentari, con o senza comorbidità, la resistenza al trattamento deve essere valutata come un sintomo della patologia stessa. Partendo da questo presupposto, è importante che i terapeuti si pongano non come semplici valutatori dell'attitudine del paziente a farsi curare, ma come coloro che lo sostengono e possono fornire strumenti per la costruzione della sua decisione. La motivazione alla terapia necessita di una costruzione continua. Le tecniche motivazionali fanno parte del bagaglio professionale dei terapeuti. Tali tecniche devono essere applicate in ogni fase della terapia ed essere modificate/adattate in base allo stadio in cui si trova il paziente. La motivazione potrà essere valutata anche mediante la somministrazione di apposite interviste semi-strutturate e checklist. Va comunque sottolineato che il raggiungimento di una motivazione è già un trattamento terapeutico e che la restituzione diagnostica al paziente, associata alla spiegazione del razionale per l'impostazione terapeutica, sono già di per sé elementi motivazionali.

Numerose ricerche hanno evidenziato che uno dei fattori più importanti per l'esito della terapia è lo sviluppo di una relazione terapeutica di fiducia tra paziente ed equipe curante e dunque, obiettivo primario, è sviluppare un rapporto empatico e di collaborazione tra terapeuta e paziente e che questi si impegni al massimo nella collaborazione.

2. FASE DI TRATTAMENTO

La terapia dei DA richiede strutture e personale specializzati, fornendo un approccio interdisciplinare sia per i trattamenti di tipo ambulatoriale sia per quelli intensivi di degenza.

I livelli di terapia appropriati sono individuati in base al grado di gravità, alle condizioni fisiche, psicopatologiche e familiari del paziente.

Il livello minimo dell'appropriatezza dovrebbe mirare a :

- il ripristino di uno stato nutrizionale sano e di comportamenti alimentari fisiologici e salutari;
- l'interruzione dei comportamenti compensatori;
- l'educazione psicologica in merito alla possibilità di modificare i comportamenti alterati di nutrizione;
- l'identificazione e la gestione degli aspetti psicologici e relazionali della malattia;
- l'identificazione ed il trattamento delle condizioni di comorbidità.

2.1 Psicoterapie e approcci psicospirituali

- Psicoterapia individuale ad orientamento cognitivo-comportamentale;
- Psicoterapia familiare e/ o trattamento psicoeducativo integrato familiare e/o Terapia basata sulla famiglia
- Gruppi Psicoeducazionali e informativi
- Gruppi di auto e mutuo aiuto

2.1.1. Psicoterapia Individuale Cognitivo-Comportamentale

- E' ormai accreditato che il modello di trattamento da raccomandare sia la psicoterapia Cognitivo Comportamentale con grado di evidenza A per la Bulimia e per il BED. Il trattamento segue due binari il primo affronta i problemi legati all'alimentazione al peso alle abbuffate e altri fattori di mantenimento specifici; il secondo affronta lo schema disfunzionale di autovalutazione e altri fattori di mantenimento

- La psicoterapia cognitivo-comportamentale mira direttamente a modificare le convinzioni, le inferenze, gli errori cognitivi, le assunzioni disfunzionali, avvalendosi di una vasta gamma di tecniche specifiche per permettere al paziente di compiere una ristrutturazione e ricostruzione di vissuti personali (cognitivi, emotivi, comportamentali).
- Per l'anoressia non ci sono ancora le stesse evidenze scientifiche quindi non si possono dare indicazioni specifiche (NICE 2004). Molti Studi stanno dimostrando l'efficacia della Psicoterapia Cognitivo Comportamentale classica (Garner e Bemis) e nella forma cosiddetta migliorata CBT –E (FAIRBURN e Dalle Grave) anche per l'anoressia negli adulti e adolescenti.

2.1.2. Psicoterapia Familiare

Indipendentemente dall'attuazione di un intervento terapeutico specifico con la famiglia, il programma dovrebbe prevedere soprattutto per l' Anorexia Nervosa (Quaderni del Ministero della Salute n.17/22, luglio – agosto 2013: Appropriatazza clinica, strutturale, Operativa nella prevenzione, diagnosi Terapia dei disturbi della alimentazione pag 51) un'attenzione particolare al rapporto con i genitori o il partner. La famiglia rappresenta una risorsa , inizialmente a livello diagnostico e poi sul piano curativo. L'intervento sulla famiglia è indicato soprattutto per adolescenti che vivono ancora in famiglia.

Dal lavoro di molti studiosi emerge tuttavia l'importanza di includere nel processo terapeutico anche di pazienti non piu' in età evolutiva, i componenti della famiglia nucleare o allargata, o chiunque rivesta un ruolo importante nel sistema sociale attuale del paziente.

2.1.3 Gruppi Psicoeducazionali

I gruppi psicoeducazionali proposti sono di tipo informativo-educativo, di sostegno, di supporto al problem-solving, e di condivisione tra pari (gruppi omogenei per patologia) di situazioni specifiche.

2.1.4 gruppi di auto e mutuo aiuto (AMA)

Nel trattamento dei DCA sarebbe opportuno facilitare la costituzione di gruppi di auto e mutuo aiuto dove ogni partecipante gioca un ruolo attivo, la consapevolezza di ciò fa sì che egli si riscopra risorsa per sé e per gli altri: questo riconoscersi figura attive all'interno del gruppo restituisce alla persona una competenza, un ruolo, un senso di sé che rappresentano un ulteriore supporto alle terapie psicologiche mirate.

2.2 Riabilitazione nutrizionale e intervento nutrizionale (APN, ADA)

Nei DA la riabilitazione nutrizionale può essere praticata in regime ambulatoriale, in day hospital o nei casi più gravi, in ricovero ospedaliero.

L'ambiente ambulatoriale è sempre preferibile, perché il paziente continua a vivere nel mondo esterno e deve affrontare tutte le difficoltà che l'hanno portato all'evolversi della patologia in atto. Si ricorre al ricovero ospedaliero solo quando il paziente presenta una gravità delle alterazioni fisiopatologiche tali da far presagire a breve termine rischio vita. In questo caso è indispensabile un ricovero in un reparto di medicina interna dedicata, potendo così intervenire sulle patologie organiche gravi; in tal caso, il paziente sarà supportato da cure psichiatriche-psicoterapiche che lo appoggino nell'accettazione delle pratiche terapeutiche di riabilitazione nutrizionale e di ripresa rapida del peso, che normalmente terrorizzano il malato.

Il day hospital può essere utilizzato in alternativa al ricovero a seconda del giudizio clinico. In tutti i casi, la riabilitazione nutrizionale è rivolta alla normalizzazione del peso corporeo, dei patterns

alimentari, della percezione del senso della fame e della sazietà, dei disordini metabolici, intervenendo inoltre alla correzione delle carenze dei singoli macro e micronutrienti. In particolare, nei pazienti affetti da BED la riabilitazione nutrizionale riveste un ruolo fondamentale, non solo da un punto di vista riabilitativo, ma soprattutto educativo.

3. SETTING ASSISTENZIALI

3.1. Livelli di intervento

Le patologie nutrizionali richiedono competenze specifiche e multidisciplinari per la realizzazione di trattamenti che possano avere garanzia di successo. La Conferenza di Consenso sui Disturbi del Comportamento Alimentare dell'Ottobre 2012 ribadisce che tutte le strutture devono articolarsi tra loro in una rete assistenziale stabile che deve garantire la continuità del percorso del paziente affetto da DCA da organizzarsi sui seguenti livelli:

1. medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
2. terapia ambulatoriale specialistica multidisciplinare dedicata;
3. terapia ambulatoriale intensiva o centro diurno;
4. riabilitazione ospedaliera (Codice 56)
5. ricovero ordinario e di emergenza.

Primo livello

Il primo livello è rappresentato da pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, o altre strutture che hanno la funzione cardine di intercettare il bisogno, segnalare e inviare la persona ai servizi dedicati di secondo livello con modalità, procedure e protocolli condivisi.

Secondo livello

La terapia ambulatoriale multidisciplinare deve essere considerata quella di elezione per le persone affette da disturbi dell'alimentazione. Il trattamento ambulatoriale, infatti, non interrompe la vita del paziente, come accade con le altre modalità di intervento, e i cambiamenti effettuati tendono a persistere perché conseguiti dal paziente nel suo ambiente abituale di vita. Nonostante ciò, un certo numero di pazienti (circa il 30%) non risponde al trattamento ambulatoriale e ha bisogno di cure più intensive.

Esso costituisce il nucleo fondamentale dell'attività diagnostica e terapeutica e svolge funzione di filtro per i successivi livelli terapeutici, di day hospital e di ricovero ordinario, in relazione agli elementi clinici emersi durante l'iter diagnostico. Oltre alla fase diagnostica, il livello assistenziale ambulatoriale svolge anche compiti di controllo periodico per i soggetti che non hanno presentato elementi clinici tali da richiedere trattamenti intensivi ma che, comunque, manifestano fattori di rischio che non possono essere trascurati.

Terzo livello

Il trattamento in regime ambulatoriale intensivo o centro diurno è indicato per pazienti che hanno difficoltà a modificare le loro abitudini alimentari con la terapia ambulatoriale standard o per i pazienti che non rispondono al trattamento ambulatoriale convenzionale. Essa va attuata in un centro ambulatoriale specializzato per la cura dei disturbi dell'alimentazione. L'atmosfera del centro dovrebbe essere tale da permettere al paziente di sentirsi come a casa. Il centro dovrebbe essere equipaggiato, in aggiunta ai tradizionali ambulatori per la psicoterapia e le visite mediche, di una cucina (con piano cottura, forno a microonde, frigorifero con un ampio freezer e lavastoviglie), una sala da pranzo dove attuare l'alimentazione assistita (che può essere la stessa

cucina), una sala ricreativa con televisione, computer, accesso a internet e tavoli per poter studiare e leggere. La terapia ambulatoriale intensiva va attuata dall'equipe multidisciplinare.

Quarto livello

La riabilitazione ospedaliera è indicata in caso di mancata risposta al trattamento ambulatoriale o in presenza di un rischio fisico o psichiatrico o di difficoltà psicosociali che rendano inappropriato il trattamento ambulatoriale come inteso nei "Quaderni del Ministero della salute" (pag 74) n. 17/22 del luglio 2013 (7). La valutazione della appropriatezza del ricovero ospedaliero nei reparti di riabilitazione (Codice 56) avviene ad opera della UVM mediante le schede definite dalla SIO/SISDCA (EWD Vol. 15: 1-31, Suppl. al No. 1-2, 2010).

Quinto livello

I trattamenti di ospedalizzazione in reparti internistici (per gestire le forme più gravi di malnutrizione per difetto e/o la presenza di gravi complicanze fisiche) o in reparti psichiatrici (per gestire le acuzie psichiatriche), dovrebbero essere limitati nel tempo e mirati a ristabilire un compenso e hanno come obiettivo l'uscita dalla specifica condizione di acuzie. Nel caso di un ricovero ospedaliero anche di tipo pediatrico, è necessario un sostegno psicoterapico e nutrizionale specialistico per i DA e dovrà essere garantita la continuità della presa in carico da parte del team multidisciplinare di riferimento aziendale. Per tale ragione sarà indispensabile la formalizzazione, laddove non presenti, di appositi protocolli operativi aziendali e interaziendali a garanzia della continuità assistenziale.

Pertanto come ribadito nel documento di consenso dell'Istituto Superiore di Sanità e nel Quaderno del Ministero si riafferma, come il luogo ideale per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione, sia il contesto ambulatoriale che rimane il fulcro di gestione del percorso multidisciplinare, pur specificando che dovrebbero essere previste altre tipologie di strutture con livelli assistenziali crescenti, tutte articolate in una sorta di network assistenziale stabile.

4. SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEI LIVELLI DI TRATTAMENTO PER I DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE E PER L'OBESITÀ

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, linee-guida recenti concordano tutte su due principi generali per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e dell'obesità:

- team approach*: approccio multidimensionale, interdisciplinare, multiprofessionale integrato che coinvolga medici (internisti, nutrizionisti clinici, psichiatri, fisiatristi), psicologi, dietisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali, laureati in Scienze Motorie, educatori ed infermieri;
- setting multipli*: dalla gestione ambulatoriale a lungo termine alla riabilitazione indirizzata agli stati gravi di malnutrizione per eccesso, alle fasi di instabilità e scompenso delle comorbidità somatiche e psichiatriche e all'avvio di una correzione stabile dello stile di vita (mirata, in particolare, su alimentazione ed attività fisica).

Appare dunque necessaria l'individuazione di strumenti atti a definire:

- il setting ottimale per il trattamento dell'obesità e dei disturbi dell'alimentazione (disturbo da alimentazione incontrollata, anoressia nervosa, bulimia nervosa, sindromi atipiche o parziali);
- i criteri sulla base dei quali è possibile modulare l'intensità dell'intervento.

La novità delle schede allegate risiede nella loro organizzazione per indicatori di livello clinico sia per l'obesità che per i disturbi dell'alimentazione, dando spazio alla prevenzione e alla individuazione precoce delle problematiche nutrizionali, psichiche e comportamentali (stile di vita) che sono alla base della evolutività e della cronicizzazione della patologia nutrizionale.

Offrono, inoltre, un elemento di chiarezza per quanto riguarda i criteri di appropriatezza dei differenti livelli di trattamento, permettendo di stabilire chi deve fare cosa in continuità e sinergia, nel corso dell'attuazione del percorso riabilitativo psiconutrizionale.

L'introduzione delle schede di appropriatezza dei differenti livelli di trattamento, consentirà di avviare un lavoro di verifica sul campo e su larga scala degli indicatori di livello clinico. Questo costituirà il punto di partenza per la creazione di un efficace sistema informativo e di monitoraggio dei DA ed Obesità che nel tempo permetta di migliorare la condotta assistenziale dei suddetti pazienti. Le stesse dovranno essere compilate dai professionisti del team multidisciplinare presente in ogni azienda.

Al momento, poiché la Conferenza di Consenso a cui il gruppo di lavoro fa riferimento non è rivolta all'età evolutiva, le schede non possono essere applicate sic et simpliciter all'area pediatrica.

Occorre, quindi, costituire un gruppo di lavoro esclusivamente per l'area pediatrica che indichi dei cut off scientificamente accreditati che possano essere utili per definire l'appropriatezza dei differenti livelli di trattamento delle patologie nutrizionali dell'età evolutiva.

5. SCHEDE DI RACCOLTA DATI

Rilevata l'assenza sul territorio Regionale di strumenti omogenei atti alla raccolta dati sui D.A. e preso atto dell'esperienza delle strutture eroganti assistenza ai pazienti con D.A. nella Regione Umbria, si adotta, come strumento di raccolta dati epidemiologici, la scheda utilizzata dalla Regione Umbria in Accordo con il Ministero della Salute ed allegata al presente documento (All.5)

ALLEGATO 1: TEST DEL RISCHIO

Gentile utente, il presente questionario ha la finalità di aiutarci a capire il suo rapporto con il cibo e con il suo corpo. La invitiamo a rispondere a tutte le domande e se non risultassero chiare, non esiti nel chiedere spiegazioni. Grazie per la collaborazione.

Cognome _____ Nome _____
 Data di nascita _____ Età _____
 Data di valutazione _____ Archivio _____
 Nome dell'esaminatore _____ Punteggio _____
 Sta seguendo una cura dimagrante (Kcal)? _____
 Peso _____ Altezza _____ BMI (Kg/m²) _____

1. Hai un BMI inferiore a 18,5?		
2. Hai un'intensa paura di ingrassare?		
3. Ti pesi più di due volte a settimana?		
4. Quando mangi, ti capita di pensare al contenuto calorico degli alimenti?		
5. Ti senti in colpa dopo aver mangiato?		
6. Se ti guardi allo specchio polarizzi criticamente la tua attenzione su pancia e cosce?		
7. Il tuo peso influenza il tuo umore?		
8. Il tuo peso influenza la tua disponibilità a frequentare i tuoi coetanei?		
9. Il tuo ciclo mestruale è irregolare o assente da quando hai perso peso?		
10. Ti capita di mangiare grandi quantità di cibo con la sensazione di perdere il controllo indipendentemente dal senso di fame?		
11. Ti capita di provocarti il vomito o di desiderarlo dopo aver mangiato?		
12. Se mangi più di quello che ritieni necessario per te cerchi di ridurre l'apporto di cibo per i pasti successivi?		
13. Fai uso di lassativi e/o diuretici e/o farmaci per dimagrire?		
14. Fai attività fisica (palestra, jogging, bicicletta, lunghe camminate) per bruciare calorie o con la sensazione di non poterne fare a meno?		
15. Dedichi al cibo troppo tempo o troppi pensieri?		
16. Non riesci a parlare con nessuno dei tuoi problemi?		

Se hai risposto SI ad almeno 6 domande potrebbe essere utile parlare ad un esperto del tuo rapporto con il cibo e con il corpo

ALLEGATO 2 : SCHEDA DI APPROPRIATEZZA DA

**SCHEDA SISDC di APPROPRIATEZZA della RIABILITAZIONE METABOLICO NUTRIZIONALE
PSICOLOGICA del PAZIENTE con DISTURBI dell'ALIMENTAZIONE
SCHEDA di GRAVITA' CLINICA per PAZIENTI con DA**

Cognome:	Nome:	data:
Precedenti ricoveri d'emergenza	0 1 2 3 4 5 (o >5)	
Precedenti ricoveri riabilitativi	0 1 2 3 4 5 (o >5)	
Punteggio se la condizione è soddisfatta		
Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, BED, EDNOS (DSM-IV-TR, APA 2000)		3
comorbidità medica	Glicemia a digiuno < 60 o < 50 mg/dl	1 o 3
	Nei diabetici controllo metabolico insufficiente e instabile	2
	TC < 36°C	1
	Kemia < 2,5 mEq/l o < 2 mEq/l	1 o 3
	Altre alterazioni elettrolitiche (Na, Cl, P, Ca Mg)	2
	Disidratazione: impedenza BIA < 75° percentile O osmolarità "efficace" > 280-300 mosm/l [= 2Na ⁺ + (glicemia/18)]	2
	Edemi declivi	2
	PA < 90/60 mmHg	1
	FC < 40 bpm	3
	Segni di sofferenza cardiaca - ECG (bradicardia sinusale, voltaggi ridotti, prolungamento del QT) - ecocardiografici (↓ contrattilità miocardica, prolasso mitralico, ↓ massa ventricolare sinistra, versamento pericardico silente)	3
	Riduzione introito alimentare non eliminato (< 500 kcal/die)	2
	BMI < 16.0 Kg/m ² o < 14.5 Kg/m ² o < 13.0 Kg/m ²	1 o 2 o 4
	Alterata composizione corporea (fat mass, FM < 17% nelle donne < 9% negli uomini; e/o body cell mass index, BCMI < 7 Kg/m ² nelle D, < 8 negli U)	2
	Albuminemia < 35 g/l	2
	Anemia (Hb < 10 g/l o < 9 g/l)	1 o 2
	Leucopenia (< 3000 o < 1500)	1 o 3
	Osteopenia o osteoporosi (amenorrea > 12 mesi)	1 o 2
	Segni di sofferenza epatica (transaminasi > 200)	2
	Segni di sofferenza renale (creatininemia, creatinina clearance)	2
	comorbidità psichiatrica	Pratiche di svuotamento frequenti (Vomito Autoindotto ≥ 1 volta/die; abuso di diuretici e/o lassativi ≥ 1 volta/die)
Abbuffate compulsive oggettive frequenti (Binge eating ≥ 1 volta/die)		1
Attività fisica compulsiva (> 3h/die)		1
Idee ricorrenti o progetti o tentativi di suicidio		2 o 3 o 4
Gesti autolesivi ricorrenti o gravi e frequenti		2 o 3
Abuso sporadico, abituale o dipendenza da sostanze psicotrope (psicofarmaci, droghe, alcool)		1 o 2 o 4
Altre diagnosi psichiatriche di asse I e/o II (DSM-IV-TR) (un punto per ogni diagnosi full syndrome fino a un massimo di 3)		da 0 a 3
Mancanza di un supporto familiare adeguato e impossibilità/incapacità di vivere da soli		3
Qualità della vita più o meno compromessa [valutazione secondo le otto scale dello SF-36: Short Form Health Survey Questionnaire] (aspetto psicologico è importante)		da 0 a 3
Funzionamento globale più o meno compromesso [valutazione secondo le tre scale dell'Asse V del DSM-IV-TR: Global Assessment of Functioning Scale, Global Assessment of Relational Functioning Scale e Social and Occupational Functioning Assessment Scale] (> 16 aa, età sesso, parametri)		da 0 a 3
Fallimento di un programma ambulatoriale adeguato nell'ultimo anno (un punto per ogni tentativo fino a un massimo di 3)	1 o 2 o 3	
Ricovero consigliabile per soggetti con punteggio finale ≥ 20 (il punteggio finale si calcola aggiungendo alla somma dei punteggi il numero dei ricoveri d'emergenza e sottraendo quello dei ricoveri riabilitativi, gli uni e gli altri fino a un massimo di 5)	TOT	

ALLEGATO N.3 SCHEDE DI APPROPRIATEZZA OBESITA'

SCHEDE SIO di APPROPRIATEZZA
della RIABILITAZIONE METABOLICO NUTRIZIONALE PSICOLOGICA del PAZIENTE OBESO
SCHEDE SIO di GRAVITA' CLINICA in PAZIENTE con OBESITA'

Paziente			data			
Ricoveri Precedenti	NO O: SI O	Data	motivo	Punteggio attribuibile	Punteggio ottenuto	
Grado di Obesità e livello di rischio per CVD, T2DM, ipertensione arteriosa		BMI \geq 40 Kg/m ²		8		
		BMI 35-39,9 Kg/m ²		6		
		BMI 30-34,9 Kg/m ²		4		
		Circonferenza Vita $>$ 102 cm ; 88 cm		2		
	Alterazione del metabolismo lipidico		Colesterolo LDL \geq 130 mg/dl o terapia antilipidica		4	
			Colesterolo HDL \leq 40 mg/dl ; 50 mg/dl		2	
		Trigliceridemia $>$ 150 mg/dl o terapia antilipidica		1		
	Alterazione del compenso glicemico		IFG (glicemia 110-125 mg/dl) o iperinsulinismo [insulinemia $>$ 25 mU/ml oppure $>$ 80 mU/ml fra 60' e 120' oppure con picco oltre i 90'] oppure HOMA (GlicIns:405) $>$ 2,77]		2	
			IGT (glicemia a 2 h da OGTT compresa tra 140 e 200 mg/dl)		4	
			T2DM (glicemia a digiuno \geq 126 mg/dl o glicemia a 2 h da OGTT \geq 200 mg/dl) o terapia antidiabetica		6	
	Malattie apparato cardiovascolare		Iperensione arteriosa (PAS $>$ 130 mmHg o PAD $>$ 85 mmHg o terapia antipertensiva)		3	
			Mal aterosclerotica (cardiopatia ischemica, ictus cerebri, ...)		4	
			NYHA: classe III (sintomi di insuff cardiaca durante att della vita quotidiana) o IV (sintomi di insuff cardiaca a riposo)		4	
			Ipertrofia Ventricolare Sinistra asintomatica		3	
		App respiratorio		OSAS, insufficienza respiratoria di tipo restrittivo		4
App scheletrico		Dispnea da sforzo, roncopatie, Epworth scale $>$ 10		2		
App scheletrico		Artrosi (anca, ginocchia, rachide)		3		
App genitor-urinario		Alterazioni ginecologiche (dismenorrea, PCOS)		2		
		Disfunzione della sfera sessuale legate all'obesità		2		
App gastroenterico		Incontinenza da sforzo		2		
Status proinfiammatorio		Steatosi epatica, litiasi biliare		1		
Status procoagulativo		PCR (x2 rispetto al valore max intervallo riferimento) $>$ 10 mg/l		3		
		Fibrinogeno $>$ 450 mg/dl		3		
Fattori di rischio che concorrono ad incrementare la morbidità correlata all'obesità	Anamnesi familiare		Storia familiare di malattie cardiovascolari premature (infarto del miocardio, ictus cerebri e/o morte improvvisa prima dei 55 anni per il padre o dei 65 anni per la madre)	4		
	Età		\geq 45 anni ; 55 anni (o menopausa precoce in assenza di terapie estrogeniche sostitutive)	2		
	Abitudini di vita		Sedentarietà ($<$ 10 MET/sett)	1		
			Fumo $>$ 10 sigarette /die	1		
	Comportamento		Alterazioni della psiche (depressione, ansia)		2	
			Alterazioni del comportamento alimentare (iperfagia prandiale, spillucciamento, emotional eating, night eating)		3	
	Anamnesi		DCA (bulimia nervosa, BED)		4	
Malnutrizione per difetto		Fallimento di $>$ 3 programmi ambulatoriali di perdita di peso		2		
Precedenti ricoveri per Riab Metabolico Nutrizionale		Hb $<$ 12 g/dl D, 13 g/dl U; Alb $<$ 35 g/l; Colesterolemia totale $<$ 150 mg/dl (in assenza di terapia ipocolesterolemizzante); CB $<$ 22 cm; CP $<$ 31 cm		4		
		Primo rientro (comunque non entro l'anno solare) con recupero del peso $>$ al 50% di quello perso nel precedente ricovero		-5		
		Rientri successivi con recupero del peso $>$ al 50% di quello perso nel precedente ricovero		-10		
$>$ 25: Riabilitazione residenziale di tipo intensivo 20-25: Centro Diurno riabilitativo e/o Day Hospital o Day Service $<$ 20: trattamento presso Ambulatorio Specialistico				TOT		

- Clinical guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and obesity in adults - National Institute of Health - (NIH Publication 98-4093) september 1998, USA
- Bray GA, Bellanger F: Epidemiology, trends and morbidities of obesity and the metabolic syndrome. Endocrine 2008, 29 (1), 108-117
- Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (ATP III), JAMA 2001, 285 (19) 2486-2497 ("elementi che concorrono a costituire la sindrome metabolica")

Allegato n. 5 SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

ALLEGATO 4: CONSENSO INFORMATO

PERCORSO TERAPEUTICO RIABILITATIVO CONDIVISO
CONSENSO INFORMATO

Il paziente _____ nato il _____ BMI _____

- informato sul percorso terapeutico che intraprenderà assieme alle figure professionali che lo guideranno e lo assisteranno;
- consapevole del fatto che detto programma, potrà variare, sempre e comunque in accordo con le figure di riferimento;
- consapevole che durante il percorso può essere coinvolta la famiglia per colloqui e/o psicoterapie di famiglia, sempre previo accordo tra il team ed il paziente.

IN DATA DECIDE

- di non aderire al percorso terapeutico
- di aderire solo in parte al percorso terapeutico, accettando solo le seguenti terapie:

- di aderire al percorso terapeutico condiviso e s'impegna a rispettarlo.

TERAPIA	N°	GIORNALIERA	SETTIMANALE	QUINDICINALE	MENSILE
<input type="checkbox"/> VISITE MEDICHE					
<input type="checkbox"/> VISITE PSICHIATRICHE					
<input type="checkbox"/> SEDUTE DI PSICOTERAPIA					
<input type="checkbox"/> PROGRAMMA NUTRIZIONALE					
<input type="checkbox"/> DIARIO ALIMENTARE					
<input type="checkbox"/> TERAPIA FARMACOLOGICA					
<input type="checkbox"/> SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI					
<input type="checkbox"/> NUTRIZIONE PARENTERALE					
<input type="checkbox"/> ESAMI EMATOCHIMICI					
<input type="checkbox"/> ESAMI STRUMENTALI					

 RICOVERO IN DH RICOVERO OSPEDALIERO

DIAGNOSI

.....
.....

PAZIENTE

MEDICO

PSICHIATRA

PSICOLOGO

DIETISTA

CASE MANAGER

SCHEDA RILEVAZIONE DATI
(da compilare a cura dell'operatore che accoglie l'utente al momento dell'ingresso)

A. DATI GENERALI

Data chiamata | | | | | | | | | | Ora | | | | | |

Data di nascita: | | | | | | | | | | Luogo di nascita

Come ha saputo del Numero Verde?

A2. Nazionalità:

01 Italiana 02 Estera

A3. Stato civile:

01 Celibe/Nubile 02 Coniugato/a 03 Separato/A 04 Divorziato/a 05 Vedovo/a

A4. Comune e provincia di Residenza:

.....

A5. Figli: 1 SI 2 NO

A6. Scolarizzazione:

- 01. Nessuna
- 02. Licenza Elementare
- 03. Licenza Media Inferiore
- 04. Licenza Media Superiore
- 05. Diploma Formazione professionale
- 06. Laurea
- 07. Diploma post universitario

A7. Attualmente studia: 1 SI 2 NO

A8. Occupazione:

- 01. Disoccupato
- 02. Occupato saltuariamente
- 03. Occupato
- 04. Studente non in condizione lavorativa
- 05. Casalinga
- 06. Pensionato/a
- 07. Invalido/a

A9. Situazione abitativa:

- 01. Con partner e/o figli
- 02. Con famiglia di origine o famiglia del partner
- 03. Con amici
- 04. Solo/a
- 05. Senza dimora stabile
- 06. Altro

A10. Principale fonte di sostentamento:

- 01. Lavoro

- 02. Partner
- 03. Famiglia
- 04. Sussidio assistenziale
- 05. Pensione di lavoro e/o di invalidità
- 06. Altro

B. DIAGNOSI RIFERITA

- 01. Anoressia
- 02. Bulimia
- 03. DAI
- 04. EDNOS

C. PESO

- 01. Peso massimo raggiunto
- 02. Peso minimo raggiunto
- 03. Peso attuale
- 04. Altezza
- 05. BMI

anno

D. FATTORI DI RISCHIO PREGRESSI

- 01. Celiachia
- 02. Diabete
- 03. Sovrappeso
- 04. Disturbi alimentari dell'infanzia
- 05. Abuso/molestie sessuali riferite

E. PATOLOGIE PSICHIATRICHE PREGRESSE

- 01. Psicosi
- 02. Disturbo bipolare
- 03. Depressione
- 04. Ansia
- 05. Disturbo ossessivo
- 06. Abuso di sostanze
- 07. Autolesionismo

F. PRIMO CONTATTO CON I SERVIZI

- 01. Privato
- 02. Pubblico
- 03. Pediatria
- 04. Neuropsichiatria infantile
- 05. Servizio Psichiatrico/DSM

G. ESORDIO ATTUALE EPISODIO

Mese, Anno: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

H. DATA PRIMO TRATTAMENTO

Mese, Anno: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

I. INVIANTE AL SERVIZIO DCA SPECIALIZZATO

- 01. Autonomo
- 02. Endocrinologo
- 03. Ginecologo
- 04. Psichiatra
- 05. Neuropsichiatria infantile
- 06. Medico di base
- 07. Pediatra
- 08. Dietologo
- 09. Consultorio
- 10. Ospedale
- 11. DSM
- 12. Scuola
- 13. Altro, specificare.....

L. PATOLOGIE ORGANICHE CONCOMITANTI

- 01. Celiachia
- 02. Diabete
- 03. Reflusso esofageo
- 04. Osteoporosi/osteopenia
- 05. Disturbi cardiocircolatori

M. PATOLOGIE PSICHIATRICHE CONCOMITANTI

- 01. Psicosi
- 02. Disturbo bipolare
- 03. Depressione
- 04. Ansia
- 05. Disturbo ossessivo
- 06. Abuso di sostanze
- 07. Autolesionismo

N. TRATTAMENTI PREGRESSI

Tipologia ed esito trattamenti pregressi:

Specifici	□ 1		□ 2		□ 3		□ 4	
	C	I	C	I	C	I	C	I
01. <input type="checkbox"/> Ambulatoriale	<input type="checkbox"/>							
02. <input type="checkbox"/> Day Hospital -Semiresidenza	<input type="checkbox"/>							
03. <input type="checkbox"/> Ricovero Residenziale	<input type="checkbox"/>							
04. <input type="checkbox"/> Ricovero Ospedaliero	<input type="checkbox"/>							

Aspecifici	□ 1		□ 2		□ 3		□ 4	
	C	I	C	I	C	I	C	I
05. <input type="checkbox"/> Ambulatoriale	<input type="checkbox"/>							
06. <input type="checkbox"/> Day Hospital -Semiresidenza	<input type="checkbox"/>							
07. <input type="checkbox"/> Ricovero Residenziale	<input type="checkbox"/>							
08. <input type="checkbox"/> Ricovero Ospedaliero	<input type="checkbox"/>							

C = concluso I = interrotto

09. Data termine ultimo trattamento: Mese, Anno: | | | | | | | | | |

O. COMPORAMENTO ALIMENTARE

Comportamento Alimentare		Età d'inizio	Frequenza (negli ultimi 3 mesi)		
			N° di volte al mese	N° di volte a settimana	N° di volte al giorno
01. Restrizione alimentare	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
02. Restrizione idrica	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
03. Digiuno	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
04. Uso di pillole dimagranti	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
05. Abbuffate	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
06. Vomito	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
07. Condotte dipsomaniche	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
08. Abuso di lassativi	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
09. Abuso di diuretici	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
10. Abuso di farmaci	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
11. Eccessivo esercizio fisico	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
12. Altro (specificare)	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				

P. ALTRE DIPENDENZE

		Età d'inizio	Frequenza (negli ultimi 3 mesi)		
			N° di volte al mese	N° di volte a settimana	N° di volte al giorno
01. Alcol	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
02. Sostanze	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
03. Shopping compulsivo	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
04. Gioco d'azzardo	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				
05. Altro (specificare)	01 <input type="checkbox"/> Sì 02 <input type="checkbox"/> No				

Q. ANAMNESI DEL CICLO MESTRUALE

Q.1 Amenorrea primaria:

01 Sì 02 No

Q.2 Età del menarca: |||

Q.3 Amenorrea secondaria attuale

01 Sì 02 No

Q.4 Amenorrea secondaria progressiva

01 Sì 02 No

Q. 5 Durata complessiva dei periodi di amenorrea secondaria progressiva?: [__][__] mesi

Q.6 Quanto tempo è trascorso dall'ultima mestruazione?: [__][__] mesi

Q.7 Peso all'inizio dell'amenorrea: [__][__] Kg

Q.8 Assume attualmente pillola anticoncezionale o altro trattamento sostitutivo o stimolante

01 Sì (specificare da quanto tempo [__][__] mesi) 02 No

R. PROGRAMMA TERAPEUTICO EFFETTUATO O IN ATTO

R.1 Livello di intervento

01. Ambulatorio
 02. Residenza/semiresidenza
 03. Day Hospital
 04. Ricovero ospedaliero

R.2. Interventi previsti (possibili più risposte)

- 01 Colloqui periodici (counselling) di tipo educativo
 02 Colloqui periodici (counselling) sanitari
 03 Trattamento psicofarmacologico
 04 Psicoterapia individuale
 05 Psicoterapia di gruppo
 06 Psicoterapia familiare
 07 Riabilitazione nutrizionale individuale
 08 Riabilitazione nutrizionale di gruppo
 09 Tecniche e prescrizioni di medicina non convenzionale
 10 Psicoterapia analitica
 11 Psicoterapia C.B.T.
 12 Psicoterapia sistemico-relazionale
 13 Altro (Specificare: _____)

R. Persona che compila il questionario

Cognome _____ Nome _____

Centro _____

Recapito telefonico _____ email _____

Sommario

PREMESSA.....	2
INTRODUZIONE	2
1 –GESTIONE DEI PAZIENTI CON PATOLOGIE NUTRIZIONALI.....	3
1.1 Inquadramento diagnostico.....	3
1.2 Obiettivi della fase di assessment:.....	3
1.2.1 Valutazione e monitoraggio dei sintomi e comportamenti	4
1.2.2 Anamnesi familiare con particolare riferimento a:.....	4
1.2.3 Valutazione Medico-Nutrizionale.....	4
1.2.4. Esami di laboratorio.....	5
1.2.5 Valutazione e monitoraggio delle condizioni psicologico-psichiatriche	6
2. FASE DI TRATTAMENTO.....	7
2.1 Psicoterapie e approcci psicosociali.....	7
2.1.1. Psicoterapia Individuale Cognitivo-Comportamentale.....	7
2.1.2. Psicoterapia Familiare.....	8
2.1.3 Gruppi Psicoeducazionali	8
2.1.4 gruppi di auto e mutuo aiuto (AMA).....	8
2.2 Riabilitazione nutrizionale e intervento nutrizionale (APA, ADA).....	8
3. SETTING ASSISTENZIALI.....	9
3.1. Livelli di intervento	9
Primo livello	9
Secondo livello	9
Terzo livello.....	9
Quarto livello.....	10
Quinto livello.....	10
4. SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEI LIVELLI DI TRATTAMENTO PER I DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE E PER L'OBESITA'	10
5. SCHEDE DI RACCOLTA DATI.....	11
ALLEGATO 1: TEST DEL RISCHIO.....	11
ALLEGATO 2 : SCHEDA DI APPROPRIATEZZA DA.....	13
ALLEGATO 3: SCHEDA DI APPROPRIATEZZA OBESITA'.....	14
ALLEGATO 4: CONSENSO INFORMATO.....	15
ALLEGATO 5: SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI.....	16

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 22.05.2014, n. 70

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO che, in base all'art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico commissariale è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO:

- che occorre procedere alla definizione dei tetti di spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie dalla rete di strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art 26 L. 833/1978 per l'anno 2014;
- che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all'acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

VISTO il Programma Operativo 2013-2015 approvato con Decreto commissariale n. 84/2013 del 09/10/2013 e successivamente modificato ed integrato con Decreto commissariale n. 112/2013 del 30/12/2013, con particolare riferimento all'Intervento 8

“Rapporti con gli erogatori privati” e all'Intervento 3 “Rete territoriale” Azione 3 Residenza e Semiresidenza Azione 3.2 “Disabilità e riabilitazione”;

VISTO il decreto commissariale n. 52 dell'11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 6/2009 (Legge Finanziaria Regionale 2009) e ss.mm. e ii. che dispone “Le strutture pubbliche e private che alla data del 1^ gennaio 2009 erogavano prestazioni socio-sanitarie a seguito di “Progetti obiettivo” approvati con provvedimento di Giunta Regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere all'accreditamento istituzionale, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale”;

VISTO l'art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito - con modificazioni - in Legge 15 luglio 2011 n.11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO l'art. 15 comma 22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce che il fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per l'anno 2013 di euro 1.800 milioni;

VISTO l'art. 1, comma 132 della Legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, è ridotto di ulteriori 600 milioni per l'anno 2013;

PRECISATO che le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78 con le quali si procede alla negoziazione sono quelle accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate ai sensi del sopracitato art. 35 della L.R. 6/2009 e s.m.i.;

DATO ATTO, a tal proposito:

- della comunicazione prot. RA/45058 del 14/02/2014 del Servizio Programmazione Sanitaria - Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale - con la quale è stato trasmesso l'elenco degli Erogatori privati accreditati, ovvero provvisoriamente accreditati, di tutte le tipologie di prestazioni sanitarie, tra cui i Centri di riabilitazione ex art. 26;
- del Decreto commissariale n. 26/2014 del 13/03/2014 con il quale la Regione nel prendere atto dei provvedimenti comunali inerenti la trasformazione societaria della titolarità dei centri di riabilitazione, già in capo a "San Stef.Ar Abruzzo s.r.l." ed ora in capo a "Consorzio San Stef.Ar Abruzzo Soc. coop. S.p.A." con voltura delle relative autorizzazioni, ha contestualmente autorizzato la voltura dell'accreditamento provvisorio da "San Stef.Ar Abruzzo s.r.l." a "Consorzio San Stef.Ar Abruzzo Soc. coop. S.p.A.";

RICHAMATI i Decreti commissariali n. 51/2013 del 05/07/2013 e n. 65/2013 del 12/09/2013 con i quali sono stati approvati gli atti relativi alla contrattazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 del L. 833/1978 per l'anno 2013, con relativa fissazione del tetto complessivo di spesa e dei budget per singolo Erogatore;

ATTESO che:

- le strutture "Centro Riabilitativo Polivalente Primavera" di Pineto (TE), "Fondazione Il Cireneo Onlus per l'autismo" sedi di Vasto, Lanciano e L'Aquila, e "Centro Clinico Il Piccolo Principe" di Pescara, sono ricomprese nell'elenco dei Centri di riabilitazione ex art. 26 di cui alla prefata prot. RA/45058 del 14/02/2014 del Servizio Programmazione Sanitaria;

- le tre citate strutture, quali Erogatori accreditati ai sensi della citata LR n. 6/2009, con i prefati Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 65/2013 sono state ammesse alla contrattazione per l'anno 2013 per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978, ed hanno sottoscritto i relativi contratti negoziali con decorrenza 01/01/2013 fino al 31/12/2013;

ATTESO che:

- con nota prot. RA/39214/COMM del 10/02/2014 ad oggetto: "Definizione dei tetti di spesa complessivi 2014 per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 - Comunicazione" questa Struttura commissariale, nelle more della predisposizione del provvedimento relativo alla contrattazione per il corrente anno, ha comunicato agli Erogatori interessati che per il tetto massimo di spesa complessivamente sostenibile per l'anno 2014 il riferimento utile sarebbe stata la spesa stimata nel citato Programma Operativo 2013-2015;
- come specificato con nota commissariale prot. RA/94842/COMM del 03/04/2014, con la suddetta comunicazione del 10/02/2014 la Regione ha inteso fornire un indirizzo prudenziale di riconoscimento economico delle prestazioni sanitarie riabilitative erogate dagli Erogatori privati accreditati nel corso del corrente anno, in attesa della definizione del relativo processo di negoziazione;
- che nel prefato Programma Operativo 2013-2015 è previsto per la disabilità e riabilitazione un risparmio teorico di € 6 milioni per l'anno in corso, e di € 12 milioni a regime nell'anno 2015, da conseguire in esito al processo di riconversione e riorganizzazione delle rete regionale di offerta residenziale e semiresidenziale contemplato nello stesso atto di programmazione regionale come attuazione di quanto già previsto nel vigente Piano Sanitario Regionale LR n. 5/2008;

PRECISATO:

- che tale processo, finalizzato alla concreta attuazione del prefato Decreto commissariale n. 52/2012 del 11/10/2012 di definizione del fabbisogno teorico delle relative prestazioni, è stato recentemente

avviato con il Decreto Commissariale n. 20/2014 del 19/02/2014, con cui è stato demandato alle AASSLL regionali di curarne la fase interlocutoria con gli Erogatori interessati di rispettiva competenza territoriale;

- che le AASSLL regionali hanno completato detta fase interlocutoria trasmettendo le relative risultanze alla Regione con note acquisite al prot. RA/93230 del 02/04/2014 (ASL Teramo), prot. RA/93757 del 03/04/2014 (ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila), prot. RA/93772 del 03/04/2014 (ASL Lanciano - Vasto - Chieti), prot. RA/98557 del 08/04/2014 (ASL Pescara);

CONSIDERATO che:

- la titolarità di detto processo è in capo alla Regione, chiamata nel caso specifico a valutare dette proposte di riorganizzazione e riconversione delle rete di offerta per la coerenza delle stesse rispetto al Decreto commissariale 52/2012 ed agli atti di programmazione regionale;
- le risultanze della fase interlocutoria di cui alle note aziendali sopramenzionate, in attuazione del prefato Decreto 20/2014 è tuttora al vaglio di questa Struttura commissariale;
- il processo in parola è tuttora in corso e si concluderà a seguito della definizione di tutte le procedure connesse e conseguenti relative agli adempimenti di cui alla LR 32/2007 e s.m.i., "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" per il riconoscimento dei nuovi settings assistenziali in capo agli Erogatori interessati, a seguito del processo di riconversione in atto;

RICHIAMATO a tal proposito il preciso orientamento organizzativo - gestionale che la Regione Abruzzo ha già espresso in sede di negoziazione relativa all'anno 2013 con i prefati Decreti 51/2013 e 65/2013 in ordine alle inapproprietezze dei settings assistenziali in atto, prevedendo quindi con l'art. 14 dei contratti negoziali sottoscritti che "...per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso (ad es. RSA e RA), nelle more del trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe

vigenti per tale diversa tipologia assistenziale....";

RITENUTO che per l'annualità in corso, nelle more della definizione dei settings assistenziali a seguito del processo di riconversione, e tenuto conto anche della necessità di definire le tariffe relative ai nuovi settings e di conseguenza quantificare i nuovi tetti di spesa, si debba necessariamente far riferimento ai tetti di spesa stabiliti per la contrattazione 2013, di cui al sopracitato Decreto commissariale n. 65/2013 del 12/09/2013, che quindi vengono integralmente confermati nella misura del tetto massimo per Ente erogatore;

DATO ATTO che con nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013 la Regione con riferimento all'applicazione del prefato art. 14 ha precisato inoltre, per i casi in cui l'UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, di riconoscere prudenzialmente le prestazioni interessate sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;

PRECISATO a tal proposito che:

- al fine della concreta definizione dei nuovi settings, attraverso cui rendere l'offerta prestazionale residenziale e semiresidenziale coerente con i suddetti atti di programmazione relativi al fabbisogno, la Regione stabilisce, come già previsto nei contratti negoziali stipulati nel 2013 che, per le prestazioni per le quali le UVM prevedano un setting assistenziale diverso rispetto alla riabilitazione ex art. 26, nelle more del trasferimento del paziente presso la struttura pertinente le prestazioni erogate, saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale considerata appropriata per il caso specifico;
- inoltre, con riferimento a quanto sopra e come già specificato con nota commissariale prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013, per i casi in cui l'UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, si stabilisce di riconoscere prudenzialmente le prestazioni interessate sulla base della tariffa minima

corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;

DATO ATTO che soggetti attuatori delle suddette disposizioni sono le AASSLL regionali, ai sensi dei contratti negoziali, che sono tenute ad inviare alla Regione gli estratti delle risultanze delle verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni, rese dagli erogatori di afferenza territoriale, di cui al Decreto Commissariale n.64/2012;

RITENUTO opportuno che pertanto, ai fini della quantificazione dei tetti di spesa relativi alla riabilitazione ex art. 26 L 833/1978 privata accreditata per il corrente anno 2014, in via del tutto transitoria occorra far riferimento ai budget stabiliti nell'anno 2013 con il Decreto Commissariale n. 65/2013 del 12/09/2013, ferme restando le suddette richiamate disposizioni relative alle inapproprietezze dei settings assistenziali con i quali le strutture attualmente operano ai sensi dei vigenti atti di autorizzazione e di accreditamento;

DATO ATTO che:

- il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere nell'anno 2014 per l'acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo ammonta alla cifra complessiva di € 65.398.244,00
- che il suddetto tetto complessivo di spesa viene ripartito tra i singoli Enti Gestori, erogatori delle prestazioni in parola presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione, come da prospetto Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che a ciascuna ASL è quindi riferito un budget complessivo relativo alle sedi operative di rispettiva afferenza territoriale di cui sono titolari i suddetti Enti, con i quali le stesse AASSLL a garanzia del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza approvano il piano delle prestazioni di cui agli atti di accreditamento di ciascuna sede operativa e nei limiti delle singole capacità produttive di queste, tenuto conto del tetto di spesa massimo a disposizione dell'Ente nell'ambito territoriale di ciascuna ASL;

PRECISATO:

- che per la "Fondazione Il Cireneo Onlus" il tetto annuo complessivo 2014 è pari all'importo € 1.553.958,00- riferito ai

pazienti abruzzesi trattati in tutte le sedi operative della Fondazione situate a Lanciano, Vasto, e L'Aquila e ripartito tra le due ASL di competenza territoriale delle stesse, come risulta dal prefato Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -, e che quota parte del suddetto tetto pari alla somma di € 417.000,00 (di cui € 250.000,00 di competenza della ASL di Avezzano - Sulmona - L'Aquila e € 167.000,00 di competenza della ASL di Lanciano - Vasto - Chieti) è finanziato con i Fondi Statali connessi al "Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell'autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell'ambito dell'assistenza prevista nella casa della salute" approvato con D.G.R. n. 325 del 26/04/2010 e n. 659 del 15/10/2012;

- che pertanto, fermo restando il suddetto tetto annuo complessivo, l'ammontare del contratto viene determinato in € 1.136.958,00, pari alla differenza tra il budget 2014 e l'importo del suddetto finanziamento previsto per il corrente anno dal soprannominato Progetto Regionale Sperimentale approvato con le sopra citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 325/2010 e n. 659/2012;

ATTESO che l'esistenza e la sottoscrizione di un contratto con tetto di spesa è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, possano erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale;

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;

VISTO l'allegato schema di contratto (Allegato 2) che si acclude al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 rese a pazienti regionali con specifica del relativo tetto di spesa;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo regionale in data 25.09.2013 (prot n. 235438), la Società Casa di Cura Santa Camilla S.p.A. con sede in Roma ha comunicato di aver

sottoscritto in data 17.09.2013 il contratto di acquisto dell'Azienda Villa Pini, a seguito dell'aggiudicazione da parte del Curatore del Fallimento Villa Pini D'Abruzzo s.r.l.;

ATTESO che a tutt'oggi non risulta concluso il procedimento per la volturazione in capo alla Società Casa di Cura Santa Camilla S.p.A. dell'accreditamento relativo al precedente gestore del Centro di riabilitazione della Villa Pini d'Abruzzo;

PRECISATO che, pertanto, il contratto per l'acquisto di prestazioni 2014 erogate dal suddetto Centro di riabilitazione sarà stipulato solo a seguito della definizione del predetto procedimento, ferma restando l'assegnazione del budget nella misura indicata nell'Allegato 1;

VISTO l'art. 8, comma 4, della Legge Regionale n. 32 del 31.07.2007 e s.m.i., che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente decreto e relativi Allegato 1 ed Allegato 2, parti integranti e sostanziali dello stesso, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun Erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione;

PRECISATO che in tale lasso di tempo l'Erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, comprovata dagli estremi di acquisizione al protocollo regionale, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso ed anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, viene fissata la data del _____ 2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno decorrenza

dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014, con le precisazioni sopra riportate e tenuto conto dei tetti massimi di cui al presente decreto stabiliti per le prestazioni rese ai cittadini regionali;

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento per ciascun Ente Gestore, - con la precisazione relativa alla Fondazione "Il Cireneo Onlus per l'autismo" alla quale si rimanda per intero (quota progetto) - come distinti per ASL di afferenza territoriale delle sedi operative costituiscono il limite massimo di spesa che la stessa Regione, che è in Piano di Rientro ed in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura dei contratti con gli stessi Erogatori, limite massimo il cui rispetto quindi è condizione per l'esistenza e validità del contratto;

PRECISATO pertanto che la Regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali produzioni extrabudget, che non possono in alcun modo essere remunerate;

VISTO l'art 7 comma 5 lett b) della citata L.R. 32/2007 e s.m.i., che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

PRECISATO che gli Erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto non potranno erogare a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo, e che agli stessi verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lsg. 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.;

TENUTO CONTO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto, e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta,

verranno riconosciute nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate ovvero accreditate di che trattasi, e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

1. **di dare atto** che le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle accreditate ovvero provvisoriamente accreditate ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate ai sensi dell'art. 35 della L.R. 6/2009 e s.m.i., di cui alla richiamata nota del Servizio Programmazione Sanitaria prot.RA/45058 del 14/02/2014;
2. **di autorizzare** nella misura massima di € 65.398.244,00 - con le precisazioni riferite alla Fondazione Il Cireneo Onlus per l'autismo (quota progetto) - il tetto complessivo di spesa per l'anno 2014 per l'acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo, così come ripartito tra i singoli Enti Gestori e per ASL nel prospetto Allegato 1 al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** il modello di contratto negoziale per l'acquisto delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di fissare** la data del _____ 2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26 della l.n. 833/1978;

5. **di dare atto** che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo, e che verrà data formale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento, per effetto dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.;
6. **di dare atto** che, per le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, le stesse verranno riconosciute nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;
7. **di precisare** che il contratto per l'acquisto di prestazioni 2014 erogate presso il Centro di riabilitazione Villa Pini sarà stipulato solo a seguito della definizione del procedimento di volturazione in capo alla Società Casa di Cura Santa Camilla S.p.A. dell'accreditamento già in capo al precedente Ente gestore del suddetto Centro di riabilitazione;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari e per l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
9. **di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, agli Erogatori privati interessati provvisoriamente accreditate ovvero accreditati e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

Allegato a Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 70 del 22 MAG. 2014

ALLEGATO 1

**Tetti massimi di spesa anno 2014
prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978**

Strutture	Tetto 2013 per sedi erogative come da DC 65/2013 del 12/09/2013	Tetto Totale 2013 per Ente gestore come da DC 65/2013 del 12/09/2013	Azienda Sanitaria di appartenenza delle diverse sedi erogative	Tetto 2014 distinto per Azienda Sanitaria Locale di appartenenza delle sedi erogative	Tetto massimo anno 2014 per Ente gestore
1 FONDAZIONE ANFFAS - Teramo	€ 2.016.795,00	€ 2.016.795,00	ASL 4	€ 2.016.795,00	€ 2.016.795,00
2 FONDAZIONE PADRE A. MILENO - Vasto - Sedi di:		€ 6.015.094,00	ASL 1	€ 871.768,00	€ 6.015.094,00
Sedi di:			ASL2	€ 5.143.326,00	
a. Gissi-Viale Serra, 1	€ 1.304.065,00				
b. Avezzano - Via Macerine	€ 414.343,00				
c. Lanciano - Zona Industriale 65/A	€ 486.875,00				
d. Sulmona - Via Mazzini, 73	€ 457.425,00				
e. Vasto - C.DA Lebba	€ 338.200,00				
f. Vasto - Via Platone, 50	€ 262.913,00				
g. Vasto - C.da S. Tommaso	€ 206.910,00				
h. Vasto -Viale Dalmazia, 116	€ 2.544.363,00				
3 SAN RAFFAELE - Sulmona	€ 551.517,00	€ 551.517,00	ASL 1	€ 551.517,00	€ 551.517,00
4 ISTITUTO DON ORIONE - Pescara	€ 4.175.944,00	€ 4.175.944,00	ASL 3	€ 4.175.944,00	€ 4.175.944,00
5 FONDAZIONE PAPA PAOLO VI		€ 11.703.355,00	ASL 1	€ 161.500,00	€ 11.703.355,00
Sedi di:			ASL 2	€ 2.156.446,00	
a. Chieti	€ 2.156.446,00				
b. Castiglione a Casauria	€ 503.603,00		ASL 3	€ 9.385.409,00	
c. Bolognaro	€ 1.900.000,00				
d. Penne	€ 1.624.164,00				
e. Pescara - Via Papa Giovanni XXIII, 4	€ 2.376.629,00				
f. Pescara - Via Pesaro, 9	€ 2.201.807,00				
g. Pescara - Via Tavo, 86	€ 779.206,00				
h. Raiano	€ 161.500,00				
6 FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS - Sedi di:		€ 5.972.198,00	ASL 2	€ 329.517,00	€ 5.972.198,00
Sedi di:			ASL 4	€ 5.642.681,00	
a. Giulianova	€ 5.642.681,00				
b. Chieti	€ 329.517,00				
7 FONDAZIONE SANTA CATERINA - Francavilla	€ 2.802.810,00	€ 2.802.810,00	ASL 2	€ 2.802.810,00	€ 2.802.810,00
8 MONTEFERRANTE Srl - Lanciano CH	€ 1.376.493,00	€ 1.376.493,00	ASL 2	€ 1.376.493,00	€ 1.376.493,00
9 CASA DI CURA NOVA SALUS - Trasacco (AQ)	€ 800.366,00	€ 800.366,00	ASL 1	€ 800.366,00	€ 800.366,00
10 RIABILITATIVA S. ROCCO Srl - Sedi di:		€ 2.088.752,00	ASL 2	€ 2.088.752,00	€ 2.088.752,00
Sedi di:					
a. Casoli	€ 1.106.822,00				
b. Ateessa	€ 981.930,00				
11 VILLA SERENA (S. AGNESE - PINETO)	€ 5.398.570,00	€ 5.398.570,00	ASL 4	€ 5.398.570,00	€ 5.398.570,00
12 WELNESS e C. SAS - Montorio al Vomano (TE)	€ 1.064.560,00	€ 1.064.560,00	ASL 4	€ 1.064.560,00	€ 1.064.560,00
13 MEDISALUS - Lecce de Marsi (AQ)	€ 517.178,00	€ 517.178,00	ASL 1	€ 517.178,00	€ 517.178,00
14 MEDICAL MARSICANO - Capistrello (AQ)	€ 552.438,00	€ 552.438,00	ASL 1	€ 552.438,00	€ 552.438,00
15 SANEX Srl - Campi (TE)	€ 887.864,00	€ 887.864,00	ASL 4	€ 887.864,00	€ 887.864,00
16 ANESIS Srl - Avezzano (AQ)	€ 984.806,00	€ 984.806,00	ASL 1	€ 984.806,00	€ 984.806,00
17 VILLA DOROTEA - Scoppito (AQ)	€ 1.940.744,00	€ 1.940.744,00	ASL 1	€ 1.940.744,00	€ 1.940.744,00
18 Casa di Cura ABANO TERME - VILLA PINI D'AB	€ 4.862.053,00	€ 4.862.053,00	ASL 2	€ 4.862.053,00	€ 4.862.053,00
19 SAN STEF.A.R. Abruzzo S.r.l.		€ 9.404.616,00			
Sedi di:			ASL 1	€ 1.025.536,00	€ 9.404.616,00
a. Castel di Sangro (AQ)	€ 344.169,00				
b. Chieti	€ 677.948,00		ASL 2	€ 3.853.428,00	
c. Chieti Scalo (CH)	€ 791.908,00		ASL 3	€ 1.702.989,00	
d. S. Egidio alla Vibrata (TE)	€ 323.597,00		ASL 4	€ 2.822.663,00	
e. Atri (TE)	€ 600.653,00				
f. Roseto degli Abruzzi (TE)	€ 782.907,00				
g. Alba Adriatica (TE)	€ 391.814,00				
h. Teramo	€ 723.692,00				
i. Lanciano (CH)	€ 1.219.294,00				
l. Vasto (CH)	€ 387.614,00				
(*) m. Villa S. Maria (CH)	€ 230.260,00				
n. Casalbordino (CH)	€ 237.448,00				
o. San Salvo (CH)	€ 308.956,00				
p. Pescara	€ 711.545,00				
q. Montesilvano (PE)	€ 991.444,00				
r. L'Aquila	€ 681.367,00				
20 Il Piccolo Principe (Pescara)	€ 237.500,00	€ 237.500,00	ASL 3	€ 237.500,00	€ 237.500,00
21 Il Cireneo		€ 1.553.958,00			
Sedi di:			ASL 1	€ 1.169.640,00	€ 1.553.958,00
a. Lanciano e Vasto	€ 1.169.640,00				
b. L'Aquila	€ 384.318,00		ASL 2	€ 384.318,00	
22 Centro Riabilitativo Polivalente Primavera	€ 490.633,00	€ 490.633,00	ASL 4	€ 490.633,00	€ 490.633,00
Totali	€ 65.398.244,00	€ 65.398.244,00		€ 65.398.244,00	€ 65.398.244,00

LEGENDA: ASL 1: ASL Avezzano - Sulmona L'Aquila
ASL 2: ASL Lanciano-Vasto-Chieti
ASL 3: ASL Pescara
ASL 4: ASL Teramo

Allegato a **Decreto** del Commissario
ad ACTA

n. 70, del 22 MAG. 2014

ALLEGATO 2

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART. 26 L. 833/78
ANNO 2014**

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.IVA 80003170661, con sede in _____, alla Via _____, in persona del Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nonché Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. _____;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
1. **Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila**, con sede in L'Aquila, Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ pro-tempore _____ C.F. _____ P.IVA _____
 2. **Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti**, con sede in Chieti, Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ pro-tempore _____ C.F. _____ P.IVA _____
 3. **Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara**, con sede in Pescara, Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ pro-tempore _____ C.F. _____ P.IVA _____
 4. **Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo**, con sede in Teramo, Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ pro-tempore _____ C.F. _____ P.IVA _____

E

- l'Ente Gestore _____, P.IVA _____, con sede in _____, alla Via _____, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. _____ il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto del summenzionato Ente, con sede/i erogativa/e in _____ (di seguito indicata come Struttura)

PREMESSO CHE

L'Ente è accreditato, ovvero provvisoriamente accreditato, all'esercizio di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978 ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- del Decreto Commissariale n. _____/2014 del _____ "avente ad oggetto: "Linee

-
- negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014" di cui il presente schema di contratto allegato costituisce parte integrante e sostanziale;
- del Programma Operativo 2013-2015 di cui ai Decreti del Commissario ad Acta n. 84/2013 del 09/10/2013 e n. 112/2013 del 30/12/2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. Per la sottoscrizione del presente accordo il sopranominato Ente Gestore presenta, nel termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n. /2014 del avente ad oggetto: "*Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014*", dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183, sostitutive dei seguenti certificati:
 - a) Certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese - ove previsto- ovvero alla C.C.I.A.A. riportante i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali - ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 - deve essere acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del predetto D. Lgs. 159/2011 nonché l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;
 - b) Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - c) Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - d) Certificato già previsto dagli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 come attualmente contemplato dal DPR 14/11/2002 n.313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;
 - e) Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68).
2. Ciascuna A.S.L., nello stesso termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n. del _____avente ad oggetto: "*Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014*", trasmette all'Amministrazione Regionale, per le strutture di propria competenza, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito secondo le modalità previste dall'art. 44 bis del D.P.R. 445/2000;
3. L'Amministrazione Regionale, nelle more della realizzazione della Banca dati Unica della Documentazione Antimafia - provvederà a richiedere l'informativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011alle Prefetture competenti;
4. Stante l'urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata

nel Decreto Commissariale n. _____ /2014 del _____ recante "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014" - di cui il presente schema di contratto allegato 2 costituisce parte integrante e sostanziale - decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura interessata si procederà, anche in assenza dell'informativa antimafia, alla sottoscrizione del presente contratto, che sarà sottoposto alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

5. Le suddette informazioni saranno recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per l'anno 2014 il Servizio Sanitario Regionale affida all'Ente Gestore l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 di cui all'art. 3 del presente contratto presso le Strutture di propria competenza per le quali lo stesso è accreditato, ovvero provvisoriamente accreditato, ai sensi della L.R. n. 32/2007 e s.m.i.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - l'Ente si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - le A.S.L., nel cui ambito territoriale sono ubicate le sopradette Strutture di competenza dell'Ente Gestore, si obbligano a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate nei limiti del budget ad esso assegnato in favore degli utenti regionali aventi diritto e che decidono di accedervi nell'esercizio della propria libera scelta.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. L'Ente Gestore si impegna ad erogare per l'anno 2014 le sole prestazioni sanitarie di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 autorizzate ed accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, con provvedimenti o con legge regionali, nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti o della legge regionale quivi richiamati, ed accetta come corrispettivo massimo annuale il tetto di spesa complessivo di euro _____ così ripartito per Azienda Sanitaria Locale di afferenza territoriale delle diverse Strutture erogative:

ASL	BUDGET
Avezzano - Sulmona - L'Aquila	€ _____
Lanciano - Vasto - Chieti	€ _____
Pescara	€ _____
Teramo	€ _____

Ciascuna ASL di afferenza territoriale delle sedi erogative in capo all'Ente Gestore è tenuta, a garanzia del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e nel limite del budget aziendale sopraspacificato, a definire e ad approvare per ciascuna di esse il piano delle prestazioni di cui agli atti di accreditamento di ciascuna sede operativa e nei limiti delle singole capacità produttive di queste, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa cui al punto 1 assegnato all'Ente Gestore e distinto per ASL di afferenza territoriale delle diverse sedi erogative dello stesso è considerata resa al di fuori del contratto e come tale inesigibile, non potendo essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento, del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007 e s.m.i.;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2010-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. L'Ente Gestore dichiara di possedere alla data odierna, per ciascuna Struttura erogativa di competenza, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento.
3. L'Ente Gestore dichiara e garantisce, per ciascuna Struttura erogativa di competenza, l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione delle A.S.L. competenti e della Regione, anche ai fini dei relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione afferente le attività di manutenzione normativamente previste ed effettuate a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni riabilitative, che l'Ente gestore si impegna a garantire presso tutte le sedi erogative di propria competenza, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità mensile non superiore al 30% del tetto mensile, fermo restando quanto previsto all'art.3, comma 2. Detta oscillabilità mensile del 30%, anche quando in eccesso, è ammessa anche per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2014 (ottobre-novembre-dicembre 2014), nei limiti dei tetti annuali complessivi ed aziendali di spesa di cui all'art. 3 comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 3.

Art. 6**Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988, oltre che dalle disposizioni regionali in materia, ovvero è subordinata alla richiesta proveniente dalle Autorità e Servizi socio-sanitari preposti ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne le prestazioni ricomprese nei LEA (DPCM 29/11/2001) erogate a favore di minori vittime di abuso e maltrattamento e/o in condizioni disagio psicologico e loro famiglie.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per i casi previsti dalla vigente normativa sanitaria e, in particolare, dalla L.R. n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008-2010) e dall'art. 20 della L.R. n. 1 del 10/01/2011 s.m.i., e dai relativi provvedimenti regionali di attuazione della stessa. Per gli altri casi relativi alle altre prestazioni summenzionate ricomprese nei LEA, l'autorizzazione/richiesta proviene dalle Autorità e Servizi socio-sanitari preposti ai sensi della vigente normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta preliminarmente a verificare la presenza e la regolarità della richiesta, come prevista al punto 1 del presente articolo, unitamente alla sussistenza dell'autorizzazione di competenza UVM o delle altre Autorità e Servizi socio-sanitari preposti, nel rispetto di ogni altro adempimento di cui alla vigente soprarichiamata normativa e relativi provvedimenti regionali di attuazione.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Ente Gestore della Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7**Ulteriori obblighi della Struttura**

1. L'Ente Gestore, attraverso ciascuna Struttura erogativa di propria competenza, si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico", ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da Programma operativo 2013-2015;

-
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - a garantire, nel rispetto del D.lgs 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L di afferenza territoriale di ciascuna sede erogativa le informazioni di seguito elencate:
 - a) comunicazione presa in carico del Paziente, completa della richiesta di prestazione e relativa autorizzazione entro 24 ore;
 - b) comunicazione di dimissione del Paziente entro 24 ore;
 - c) trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero dei pazienti trattati in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a carico del S.S.N., distinto per tipologia.
 - 2. L'Ente Gestore si impegna ad adeguarsi ad eventuali successive modificazioni alla normativa vigente per ogni eventuale ulteriore adempimento richiesta dalla stessa.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. L'Ente ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito presso tutte le sedi erogative facenti capo allo stesso.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. L'Ente Gestore si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. L'Ente Gestore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della Legge n. 662/1996.
4. L'Ente Gestore, attraverso ciascuna Struttura erogativa di propria competenza, è tenuto a trasmettere trimestralmente, all'A.S.L. di pertinenza delle Strutture ed al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute, l'elenco della dotazione organica, ed a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni della stessa. Tale elenco deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante e deve indicare, per ciascuna unità di personale, la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente a tempo determinato o indeterminato, collaboratore, consulente, ecc...), il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale.
L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale e del personale con altre forme di contratto di natura flessibile, per il quale la Struttura dovrà specificare le generalità del professionista e la durata della collaborazione, indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.

-
5. L'Ente Gestore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. L'Ente Gestore, attraverso ciascuna Struttura erogativa di propria competenza, fornisce alla A.S.L. di afferenza territoriale delle stesse, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di assistenza riabilitativa ex rat. 26 L. 833/1978, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali ove applicabili.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le prestazioni di cui al presente contratto effettuate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (R.I.A.) e regionali, ove applicabili.
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi novanta giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.18.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alla corrispondente prestazione erogata; per le prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche ricomprese nei LEA ed erogate, ai sensi della vigente normativa soprarichiamata, in regime di riabilitazione ambulatoriale ex art 26, la tariffa utile di riferimento è quella prevista per il trattamento ambulatoriale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.157 del 21/12/2004 richiamata nel successivo art. 14.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo la Regione e la A.S.L. potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30% di cui all'art. 5.1. La Regione o la ASL, in relazione a particolari criticità, segnalate anche dal NOC di cui al successivo punto 4., potranno disporre in ogni momento ulteriori e mirati controlli, eventualmente anche incrementando il campione oggetto di verifica fino al 100% della suddetta produzione.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 13.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, del Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS, nonché di altro personale in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 13, punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Il verbale viene consegnato alla Struttura al completamento delle operazioni di verifica:
 - entro i successivi 10 giorni dalla acquisizione del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica,

assegnando un termine non superiore a 10 giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza, protratta oltre il termine perentorio ivi stabilito, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

9. L'esito della verifica deve indicare il valore economico delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale e all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente ed alla suddetta ASR Abruzzo entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero, prestazioni a ciclo diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. verifica la regolarità del DURC e non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 13

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, avviene ai sensi del DL 9/10/2002 n.231 così come modificato dal D.lgs. 9/11/2012 n. 192 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all' 85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. Entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art.11 e all'art.13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.

-
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
 5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.18.
 6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto.
 7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
 8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
 9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura, risultino non dovute totalmente o in parte.
 10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

Art. 14
Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 01/08/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n.157 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della salute 2010/2012 nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso (ad es. RSA e RA), nelle more del trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale, e laddove sia prevista una quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti ciò comporterà che gli importi derivanti dalle spese stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla struttura a titolo di anticipazione, non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.
2. Per i casi in cui l'UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate

saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.

3. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
4. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione, non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente deve tener conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all'atto dell'erogazione degli acconti mensili.

Art. 15

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 13 punto 7. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui al presente articolo.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo ed in conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto.

Art. 16

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 18.

Art. 17

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

Art. 18

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente

accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 13;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi di cui all'art. 10;
 - la cessione anche parziale del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art.13;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e/o di accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011;
 - l'inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o la A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto, previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 19

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 20

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i

provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la Struttura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, alle norme finanziarie, contabili e fiscali che regolano l'attività delle P.A. e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 22

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta e
Presidente della Giunta Regionale

Per l'Ente Gestore

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. **Avezzano - Sulmona - L'Aquila**

2. **Lanciano - Vasto - Chieti**

3. **Pescara**

4. **Teramo**

Se e per quanto possa occorrere l'Ente Gestore approva specificamente le previsioni di cui agli artt.3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,15,16, 18,20.

Per l'Ente Gestore

Firma

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

DECRETO 23.05.2014, n. 77

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014 - integrazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO che, in base all'art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico commissariale è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

RICHIAMATO il Decreto del commissario ad Acta n. 70/2014 del 22/05/2014 recante: Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014", con il quale sono stati approvati il modello di contratto negoziale ed i tetti di spesa per gli Erogatori accreditati, ovvero provvisoriamente accreditati, per le prestazione di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978, stabilendo il tetto massimo complessivo di spesa per l'anno 2014 nell'importo di € 65.398.244,00;

DATO ATTO che nel predetto Decreto n. 70/2014 è stata omessa, per mero errore materiale, l'indicazione della data ultima per la stipula dei contratti con gli Erogatori ammessi alla contrattazione, elemento questo essenziale

ai fini, tra l'altro, dell'eventuale avvio del procedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D Lgs 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario integrare pertanto il richiamato Decreto commissariale n. 70/2014 del 22/05/2014, stabilendo la data ultima del 10/07/2014 per la sottoscrizione dei contratti negoziali relativi all'anno 2014 con gli Erogatori accreditati, ovvero provvisoriamente accreditati, di prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/1978;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate ovvero accreditate di che trattasi, e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

1. **di integrare** Il Decreto del Commissario ad Acta n. 70/2014 del 22/05/2014 recante "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014" stabilendo il 10/07/2014 quale data ultima per la sottoscrizione dei contratti negoziali anno 2014 con gli Erogatori accreditati, ovvero provvisoriamente accreditati, di prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/1978 ammessi alla contrattazione con lo stesso Decreto n. 70/2014 del 22/05/2014;
2. **di richiamare** e confermare integralmente tutto quanto già stabilito con il prefato Decreto commissariale n. 70/2014 del 22/05/2014 e relativi allegato 1 ed allegato 2, parti integranti e sostanziali dello stesso;

3. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari e per l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
4. **di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e comunicato,

secondo le modalità indicate nel Decreto commissariale 70/2014, agli Erogatori privati interessati provvisoriamente accreditate ovvero accreditati e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

 DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA

DETERMINAZIONE 03.03.2014, n. DC/11
Art. 12, comma 2, del Decreto n. 3/Reg. del
13/08/2007 - Conclusione del
procedimento di rigetto della domanda
14.06.2005 di concessione a derivare dal
fiume Sangro (2° salto) in loc. Piano del
Mulino del comune di Paglieta (Quota 20,50
s.l.m.), mc/sec. 14,50 (portata media annua)
e mc/sec. 40,00 (portata max), per uso
idroelettrico, per produrre, sul salto di mt.
5,50, la potenza nominale media annua di
Kw. 665, con restituzione delle portate nel
fiume Sangro a valle della progettata
traversa. Società: Acquavis s.r.l., con sede in
C.da Sant'Elena - Loc. Tamarete - Ortona
(CH). Codice univoco CH/D/11646.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

1. **di dichiarare** concluso il procedimento con conseguente rigetto della domanda 14.06.2005 della Soc Aquavis s.r.l., di cui all'oggetto;
2. **di incaricare** i Dirigenti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, ufficio di Chieti e del Servizio Gestione delle Acque all'esecuzione del presente provvedimento per la notifica del presente atto alla società concessionaria;
3. **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.A. dell'estratto del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Pierluigi Caputi

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA

DETERMINAZIONE 03.03.2014, n. DC/12
Art. 12, comma 2, del Decreto n. 3/Reg. del
13/08/2007 - Conclusione del
procedimento di rigetto della domanda in
data 14.06.2005 di concessione a derivare
dal fiume Sangro (1° salto) in loc. Piano di
Civitella del comune di Paglieta (Quota
26,00 s.l.m.), mc/sec. 14,50 (portata media
annua) e mc/sec. 40,00 (portata max), per
uso idroelettrico, per produrre, sul salto di
mt. 5,50, la potenza nominale media annua
di Kw. 665, con restituzione delle portate
nel fiume Sangro a valle della progettata
traversa. Società: Acquavis s.r.l., con sede in
C.da Sant'Elena - Loc. Tamarete - Ortona
(CH). Codice univoco CH/D/11647.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

1. **di dichiarare** concluso il procedimento con conseguente rigetto della domanda 14.06.2005 della Soc Aquavis s.r.l., di cui all'oggetto;
2. **di incaricare** i Dirigenti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, ufficio di Chieti e del Servizio Gestione delle Acque all'esecuzione del presente provvedimento per la notifica del presente atto alla società concessionaria;
3. **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.A. dell'estratto del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Pierluigi Caputi

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA

DETERMINAZIONE 17.04.2014, n. DC/35
Art. 55 lettera a) e comma 3° del T.U. n. 1775/33 - **Decadenza della concessione rilasciata al Comune di Taranta Peligna per derivare mc/sec. 0,50 (portata media) di acqua dal fiume Aventino, località Sorgenti "Acque Vive" nel comune di Taranta Peligna, per uso idroelettrico e potabile.**

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

1. **di dichiarare** decaduta, ai sensi dell'art. 55 lettera a) e comma 3° del T.U. n. 1775/33, la concessione rilasciata al Comune di Taranta Peligna per derivare mc/sec. 0,50 (portata media) di acqua dal fiume Aventino, località Sorgenti "Acque Vive" nel comune di Taranta Peligna;
2. **di incaricare** i Dirigenti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, Ufficio di Chieti e del Servizio Gestione delle Acque all'esecuzione del presente provvedimento per la notifica del presente atto al Comune concessionario;
3. **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.A. dell'estratto del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Luigi Del Sordo

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA

DETERMINAZIONE 06.05.2014, n. DC/40
Presa d'atto della rinuncia e contestuale archiviazione della domanda di concessione del comune di Palena (CH) per derivare acqua per uso idroelettrico dal fiume Aventino, posta in concorrenza delle ditte: Comune di Palena, Nuova Energia s.r.l. e GHB Energy s.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

1. **di prendere atto** della rinuncia della domanda del Comune di Palena, datata 19/09/2006, relativa alla richiesta di concessione a derivare dal fiume Aventino e dai fossi Spagarello, Colle Rosso, S.Giovanni e Castelletta, per uso idroelettrico, per una portata media annua complessiva di acqua pari a 0,32 mc/sec., dato atto che lo stesso Comune, con nota prot. n. 1010 del 27.02.2014, acquisita al protocollo del Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Chieti al n. RA/61910 del 4/3/2014 ha comunicato la rinuncia alla derivazione;
2. **di archiviare** la domanda del Comune di Palena, datata 19/09/2006 sopra descritta, in quanto vi ha espressamente rinunciato, come si evince nella nota prot. n. 1010 del 27.02.2014 sopra richiamata;
3. **di incaricare** i Dirigenti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, Ufficio di Chieti e del Servizio Gestione delle Acque all'esecuzione del presente provvedimento per la notifica del presente atto alla società concessionaria;
4. **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.A. dell'estratto del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Pierluigi Caputi

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DC/48
Codice Unico Regionale: CH/D/11598 - Art. 12 - comma 2 del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007 - Conclusione del procedimento con archiviazione dell'istanza di derivazione di acqua ad uso potabile della sorgente Fonte Trocco, in Comune di Torrebruna (CH).

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

VISTO l'art. 12 - comma 2 del Regolamento Regionale n. 3 del 2007;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. **di dichiarare** concluso il procedimento, con pronuncia di archiviazione, relativo alla derivazione (Codice Unico Regionale CH/D/11598) di acqua ad uso consumo umano della sorgente Trocco sita in agro del Comune di Torrebruna (CH);
2. **di aggiornare** il SIGEST modificando i records relativi;
3. **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.A.T. in estratto del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Luigi Del Sordo

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DC/49
Codice Unico Regionale: CH/D/11672 - Art. 12 - comma 2 del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007 - Conclusione del procedimento con archiviazione dell'istanza di derivazione di acqua ad uso potabile della sorgente "Pisciarello", in Comune di Torricella Peligna (CH).

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

VISTO l'art. 12 - comma 2 del Regolamento Regionale n. 3 del 2007;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. **di dichiarare** concluso il procedimento, con pronuncia di archiviazione, relativo alla derivazione (Codice Unico Regionale CH/D/11672) di acqua ad uso consumo umano della sorgente denominata "Pisciarello", sita in agro del Comune di Torricella Peligna (CH);
2. **di aggiornare** il SIGEST modificando i records relativi;
3. **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.A.T. in estratto del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Luigi Del Sordo

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 23.05.2014, n. DC/52
AQ/D/1465 - Presa d'atto della rinuncia da
parte di Enel Produzione S.p.a. alla
concessione di cui al D.I. 11/08/1967 n.
2392 di derivazione d'acqua a fini
idroelettrici dal fiume Sangro, in territorio
dei Comuni di Barrea, Alfedena e Castel di
Sangro, in ottemperanza della sentenza del
TRAP di Roma del 16.01.2012 - n°4/12, con
conseguente annullamento delle richieste
di canoni di cui alle note prot.RA/68457 del
28/06/07 e prot. RA/28374 del 15/02/10.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DATO ATTO della regolarità tecnica
amministrativa e della legittimità del presente
provvedimento;

DETERMINA

1. **di prendere atto** dell'avvenuta rinuncia
espressa in data 21.07.1999 dall'ENEL
relativamente alla concessione D.I.
11/08/1967 n. 2392 di derivazione d'acqua
dal fiume Sangro a fini idroelettrici,
rispettivamente in territorio dei Comuni di
Barrea, Alfedena, Castel di Sangro, di fatto
non più realizzata, in ottemperanza della
sentenza del TRAQ di Roma del 16.01.2012,
n.4/12, con conseguente annullamento delle
richieste di canoni all'Enel Produzione, di
cui alle note prot. n. RA/68457 del
28.06.2007 e prot. n. RA/28374 del
15.02.2010;
2. **di incaricare** i Dirigenti del Servizio Genio
Civile Regionale di L'Aquila e del Servizio
Gestione delle Acque dell'esecuzione del
presente provvedimento per la notifica alla
Società concessionaria;
3. **di disporre** la pubblicazione sul B.U.R.A.T.
in estratto del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.
241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente
provvedimento è ammesso il ricorso davanti al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche

entro il termine di sessanta giorni dalla data di
notifica dello stesso, o dalla data in cui
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Pierluigi Caputi

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 27.05.2014, n. DA21/87
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i Ditta ECOCONSUL
SRL VIA BONIFICA, Km 14,050 - 64010
ANCARANO (TE) Variante alla
autorizzazione regionale n. DN3/182 del
12.12.2007, relativa all'esercizio di un
impianto mobile di trattamento di rifiuti
urbani e rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui
di seguito si intendono integralmente riportate,

1. **di autorizzare**, in variante a quanto già
stabilito con determinazione dirigenziale
n. DN3/182 del 12.12.2007, l'aumento
della potenzialità annua dell'impianto
mobile, che per effetto del presente
provvedimento si stabilisce in T/a 90.000,
ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs
3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n.
45/2007 e s.m.i., art. 50, a favore della
Società ECOCONSUL SRL, P.I./C.F. n.
01850010446, sede legale di Via Ivrea
13/A Folignano (AP) e sede operativa in
Via della Bonifica, Km 14,050 Ancarano
(TE);
2. **di prendere atto** che, la Società indicata al
precedente punto 1) è autorizzata alla
utilizzazione di un trituratore ausiliario a
quello già riportato nel provvedimento
regionale n. DN3/182 del 12.12.2007, da
utilizzare esclusivamente in sostituzione,

in caso di fermi tecnici, marca HAMMEL modello VB 750 D, KOMPTECH, TERMINATOR 5000 S, **codice della macchina 181077**, secondo le condizioni e prescrizioni stabilite nel parere ARTA Abruzzo di cui sopra;

3. **di stabilire** che la validità temporale della presente autorizzazione è strettamente connessa alla validità temporale della determinazione dirigenziale n. DN3/182 del 12.12.2007, già rilasciata per un periodo pari a dieci anni dalla data di notifica della stessa; il provvedimento autorizzativo iniziale, pertanto, è rinnovabile, previa apposita domanda da

presentarsi all'Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza fissata, avendo cura di produrre una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

4. **di stabilire**, pertanto, che l'esercizio dell'impianto già autorizzato con D.D. n. DNR7182 del 12.12.2007, per effetto della presente variante, è così definito:

CER Decisione 2000/532/CEE e s.m.i.	Descrizione rifiuto	Operazioni All. B e C - Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.	Quantità Max - t/a		
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati				
17 01 01	Cemento				
17 01 02	Mattoni				
17 01 03	Mattonelle e ceramiche				
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06				
17 05 04	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 07				
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03				
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01				
03 03 01	Scarti di corteccia e sughero*				
03 01 05	Segatura trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				
15 01 03	Imballaggi in legno			R4 - R5 - D9	90.000
17 02 01	Legno				
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				
20 02 01	Rifiuti biodegradabili				
20 03 07	Rifiuti ingombranti				

(N.B. si riportano qui di seguito le precedenti prescrizioni autorizzative di cui alla DN3/182/2007:

– *Le tipologie di rifiuti che la ditta intende trattare sono costituite da rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti inerti, (provenienti da*

attività di demolizione, scavo, bonifica dei siti contaminati), rifiuti ligneocellulosici, (provenienti da raccolta differenziata del legno, del verde ornamentale, degli imballaggi e da operazioni di demolizione) e da rifiuti ingombranti;

- Si fa presente che, il codice CER 03 01 01 (scarti di corteccia e sughero), inserito dalla Ditta nella tabella sopra riportata, non è contemplato nell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e quindi non autorizzabile. Il codice equivalente, autorizzabile, è 03 03 01 (scarti di corteccia e legno).
- Quindi, sulla base di quanto sopra esposto, si esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione per un impianto mobile di trattamento, mediante le operazioni di triturazione, deferrizzazione e vagliatura, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Ogni sito in cui sarà allocato l'impianto dovrà possedere una adeguata superficie impermeabilizzata e un sistema di raccolta delle eventuali acque di processo che si possono generare qualora siano trattati rifiuti con una percentuale significativa di umidità. Tali acque dovranno essere conferite ad un impianto di trattamento autorizzato o trattate in sito con un impianto idoneo.
 - L'impianto di nebulizzazione dell'acqua dovrà essere azionato ogni qualvolta le caratteristiche dei rifiuti trattati ne richiedono l'utilizzo.
 - La parte del sito dove sarà utilizzato l'impianto mobile di trattamento, dovrà possedere idonee barriere di protezione dagli agenti atmosferici;
 - I rifiuti inoltre, ai sensi del comma 2, art. 178 del D.Lgs 152/06, devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 5. **di stabilire** che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento **R4 e R5** di cui all'Allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il successivo trattamento dei

rifiuti interessati in impianto di recupero autorizzato; con riferimento al test di cessione, si ricorda che il recupero dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito da D.M. 5/04/2006, n. 186; e le operazioni di smaltimento **D9** di cui all'Allegato B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di conferire i rifiuti trattati ad un impianto di smaltimento autorizzato;

6. **di stabilire** che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da attivare secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
 - a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - b) almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività, prima dell'installazione dell'impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all'ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;
 - c) sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell' ARTA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
 - d) l'effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l'installazione dell'impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
7. **di stabilire** inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:

- a) il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
- b) l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
- c) per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 *"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"*;
- d) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
- e) deve essere dimostrata l'attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità si sviluppino incendi;
- f) nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali,

- g) dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - g) per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
 - h) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
 - i) in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'ARTA ed all'Azienda USL, competenti territorialmente;
 - j) tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
 - k) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l'impianto;
8. **di stabilire** altresì, che:
- a) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
 - c) si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art.

193 (*Trasporto dei rifiuti*), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con **cadenza semestrale**, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla **DGR n. 778 del 11.10.2010**; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- d) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
- e) in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
- f) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
9. **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10. **di prescrivere** che all'ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall'impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di scarica da individuarsi per

il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;

11. **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12. **di stabilire** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
13. **di disporre** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Teramo, all'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Teramo, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, al S.U.A.P. del Comune di Ancarano (TE), nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
14. **di redigere** il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 22.05.2014, n. DB8/62
Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	DB.08	Esecutività:	Esecutiva	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
										IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	07.02.003	102489	1		DH.00.00	1			INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
S	08.02.021	142338	1		DH.32.00	1			FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 112/98	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
S	05.01.003	151403	1		DC.26.00	1			PROGETTO ADRIARADNET, PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007-2013 - COFINANZIAMENTO U.E.	148.173,91	0,00	148.173,91	0,00
S	05.01.003	151404	1		DC.26.00	1			PROGETTO ADRIARADNET, PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007-2013 - COFINANZIAMENTO STATALE	26.148,34	0,00	26.148,34	0,00
S	05.02.002	152501	3		DC.30.00	3			INTERVENTI URGENTI CONNESSI AL DISSESTO DELLA STRADA REGIONALE N. 83 "MARSICANA" IN LOCALITA' "ACQUA VENTILATA" E CROLLO PONTE TORRENTE FILICICINO - D.P.C.M. DE I MINISTRI DEL 01.08.06, G.U. DEL 29 NOVEMBRE 2006 N. 278 - MEZZI STATALI -	169.204,08	0,00	169.204,08	0,00
S	06.02.002	172320	1		DE.07.00	1			CONTRIBUTO A ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE TERRITORIALMENTE COMPETENTI ED ATTUATORI DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE - ART. 56 DELLA LEGGE 488 DEL 23.12.1999 - DELIBERA CIPE N. 100 DEL 29.11.02 -	4.323.687,55	0,00	4.323.687,55	0,00
S	03.02.005	262417	1		DC.07.00	1			PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992	552.062,69	0,00	552.062,69	0,00
S	15.01.003	323600	1		DB.08.00	1			FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	0,00	5.897.276,57	0,00	5.897.276,57
TOTALI SPESA										5.897.276,57	5.897.276,57	5.897.276,57	5.897.276,57





REGIONE ABRUZZO

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Quadro riepilogativo della variazione

Esercizio 2014

N° Atto	62	DB.08	Data Atto	22/05/2014	Esecutività:		Esecutiva		Variazioni di cassa			
					Variazioni a competenza		Esecutiva		In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento
			In aumento		In diminuzione	Saldo		In aumento		In diminuzione		Saldo
Totale entrata		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Totale spesa		5.897.276,57		5.897.276,57		0,00		5.897.276,57		5.897.276,57		0,00
Quadratura		-5.897.276,57		-5.897.276,57		0,00		-5.897.276,57		-5.897.276,57		0,00



DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 23.05.2014, n. DE9/52
**Impianti di risalita presso il terminal-bus
del Comune di CHIETI. Voltura
autorizzazione al pubblico esercizio Ditta
ECOESSE a BLU PARKING s.c.a.r.l.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto sopra esposto

a) **di trasferire** a favore della Società BLU PARKING società cooperativa a r.l. l'autorizzazione al pubblico esercizio dei sottoelencati impianti in precedenza rilasciata alla Ecoesse:

- N°2 ascensori matricole RIE AA01 - AA02;
- N°6 scale mobili RIE AS01 - AS02 - AS03 - AS04 - AS05 - AS06;
- N°2 servoscale matricola RIE: AM01 - AM02;

nel rispetto delle condizioni riportate nel contratto di gestione con il Comune di CHIETI del 03-08-2011 proprietario degli impianti;

b) **di confermare** l'assenso alle figure tecniche per gli impianti di cui al punto a) da gestire da parte della società BLU PARKING società cooperativa a r.l.:

- Impianto di N°2 ascensori matricole RIE AA01 - AA02;
- N°6 scale mobili RIE AS01 - AS02 - AS03 - AS04 - AS05 - AS06;
- N°2 servoscale matricola RIE: AM01 - AM02;
- Responsabile dell'esercizio: Sig. Lorenzo di Giovanni, con l'ausilio dell'Assistente Tecnico Ing. Dante Pagliari;
- Sostituto Responsabile di Esercizio: Sig. Nicola Piccirilli

c) **di inviare** la presente determinazione alla:
- Società BLU PARKING (via Gran Sasso s.n.c. -66100 CHIETI-);

d) **e per conoscenza:**
- al Comune di CHIETI (V settore LL.PP. Servizio Amm.vo -66100 CHIETI -);

- alla Sezione USTIF di Pescara (via Francia, 3 Villa Raspa - 65010 SPOLTORE PE-);
- all'USTIF di Napoli (c/o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti USTIF Napoli via E. Gianturco, 102 -80142 NAPOLI-);
- all'Assistente Tecnico Ing. Dante Pagliari (via Sotto Privito n°54 03019 SUPINO - FR-);
- al Responsabile di Esercizio Signor Lorenzo Di Giovanni (via F. S. Petroni 48 -66100 CHIETI);
- al Servizio B.U.R.A. della Regione Abruzzo per la pubblicazione e la diffusione a livello regionale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VACANTE

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E
TRASFUSIONALE

DETERMINAZIONE 24.04.2014, n. DG8/75
**Distribuzione e deposito all'ingrosso di
prodotti medicinali per uso umano e gas
medicinali "4pharma S.r.l." - D.Lgs.
219/2006 - Sospensione determinazione
dirigenziale DG8/69 del 22.06.2011.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. **di sospendere** l'efficacia della determinazione dirigenziale DG8/69 del 22.06.2011 in capo alla società "4pharma S.r.l." per un periodo di 60 (sessanta) giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento o per l'eventuale minor periodo occorrente per l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale alla detenzione e commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e relativi medicinali, debitamente comunicato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della

Salute e da questo verificato con le modalità di cui al punto 3;

2. **di precisare** che trascorso il termine massimo di sospensione di cui al punto 1 - e fatta salva la possibilità di proroga dello stesso ai sensi dell'art. 21-quater della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - in mancanza dell'autorizzazione ministeriale per la detenzione e il commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e relativi medicinali, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale DG8/69 del 22.06.2011;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila affinché la competente Commissione Aziendale preposta alla vigilanza possa effettuare, decorsi i termini di cui al punto 1, il controllo ispettivo straordinario presso il deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano della suddetta società;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i., al Comando dei Carabinieri della Salute NAS di Pescara, al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, al Comune di L'Aquila, nonché alle altre Autorità competenti;
5. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Stefania Melena

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 15.05.2014, n. DH27/104
Approvazione e liquidazione indennizzo

ditta Angelone Eufrasia, C.F. NGLFRS66R65A345D - P. IVA 01718920661, legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie"- (L.R. 30 maggio 1997, n.53. art. 19);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n.661/P, con la quale è stato approvato il Programma operativo concernente "Determinazione dei criteri e definizione degli indennizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 537/P, del 4 giugno 2007, con la quale è stata approvata una variante al richiamato Programma Operativo di cui alla deliberazione 661/P/2005 apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- considerare ricevibili le domande escluse dal finanziamento pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la motivazione "fuori termine";
- modificare i termini di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008, n. 158/P, con la quale sono state approvate le procedure integrative al Programma Operativo di cui alla richiamata deliberazione n. 661/P/2005, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2010, n. 340/P;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2013, n.12, in particolare l'art. 1 della legge medesima, con la quale sono stati resi prioritari gli interventi relativi al fermo d'impresa " per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini,

ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile”;

VISTA la domanda presentata in data 15/03/2011 dalla ditta Angelone Eufrasia, C.F. NGLFRS66R65A345D P. IVA 01718920661, con la quale è stato chiesto l'indennizzo per fermo d'impresa e mancato reddito per i capi bovini sottoposti a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;

VISTA la documentazione trasmessa dal Dipartimento Di Prevenzione - Servizio di Sanità Animale di Sulmona della A.S.L.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila con nota n. 0016053/14, del 14/02/2014;

EFFETTUATA la verifica amministrativa-contabile da parte dell'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali di questo Servizio della domanda d'indennizzo presentata dalla ditta "Angelone Eufrasia";

RITENUTO, pertanto, di:

1. poter riconoscere alla ditta Angelone Eufrasia, C.F. NGLFRS66R65A345D - P. IVA 01718920661, l'importo di € 22.631,92, a titolo di indennizzo, per fermo d'impresa e mancato reddito, per n. 61,60 UBA sottoposte a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;
2. concedere, in virtù della sopra richiamata L.R. n. 12/2013, un'anticipazione di € 11.315,96 pari al 50% dell'indennizzo massimo ammissibile;
3. rinviare, quindi, a successivi atti la liquidazione del saldo finale del contributo spettante, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;

ACCERTATO, che il suddetto importo di € 11.315,96 trova capienza nel Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323- impegno n°. 1727, assunto con determinazione n°. DH27/92, del 23 maggio 2013;

RITENUTO, quindi, che il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale possa essere autorizzato a liquidare ed erogare, in favore della ditta Angelone Eufrasia, C.F. NGLFRS66R65A345D - P. IVA 01718920661,

l'importo di € 11.315,96 nell'impegno n. 1727, Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323 - assunto con determinazione n. DH27/92, del 23 maggio 2013, mediante accredito, sul conto corrente bancario avente CODICE IBAN IT12W0538740530000000436343 della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Castelvecchio Subequo (AQ);

PRESO ATTO che la ditta beneficiaria, con la presentazione dell'istanza di beneficio, ha autorizzato, ai sensi della legge 675/96 e del decreto legislativo 196/2003, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati in essa contenuta;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica alla ditta interessata;

RITENUTO, ancora, che per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

RITENUTO, infine, che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°. 33, di adempiere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparente";

ATTESO che avverso al presente provvedimento può essere presentato dalla ditta interessata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, ricorso al TAR competente, o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 661/P/2005 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti:

1. **di approvare** l'indennizzo di € 22.631,92, a titolo di indennizzo, per fermo d'impresa e mancato reddito, in favore della ditta Angelone Eufrasia, C.F. NGLFRS66R65A345D - P. IVA 01718920661, per n. 61,60 UBA sottoposte a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;
2. **di concedere**, in virtù della L.R. 12/2013, un'anticipazione di € 11.315,96 pari al 50% dell'indennizzo massimo ammissibile;
3. **di rinviare**, quindi, a successivi atti la liquidazione del saldo finale del contributo spettante, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale a liquidare ed erogare, in favore della ditta Angelone Eufrasia, C.F. NGLFRS66R65A345D - P. IVA 01718920661, l'importo di € 11.315,96 nell'impegno n. 1727, Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323 - assunto con determinazione n. DH27/92, del 23 maggio 2013, mediante accredito, sul conto corrente bancario avente CODICE IBAN IT12W0538740530000000436343 della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Castelvecchio Subequo (AQ);
5. **di autorizzare** il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica alla ditta interessata;
6. **di autorizzare**, infine, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione

della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°. 33, nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparente";

8. **di rendere** noto che avverso al presente provvedimento può essere presentato dalla ditta interessata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, ricorso al TAR competente, o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 16.05.2014, n. DH27/105
Approvazione e liquidazione indennizzo ditta Corsini Gabriele, C.F. CRSGRL58T17D850K - P. IVA 01197650664, legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie"- (L.R. 30 maggio 1997, n.53. art. 19);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n.661/P, con la quale è stato approvato il Programma operativo concernente "Determinazione dei criteri e definizione degli indennizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 537/P, del 4 giugno 2007, con la

quale è stata approvata una variante al richiamato Programma Operativo di cui alla deliberazione 661/P/2005 apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- considerare ricevibili le domande escluse dal finanziamento pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la motivazione "fuori termine";
- modificare i termini di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008, n. 158/P, con la quale sono state approvate le procedure integrative al Programma Operativo di cui alla richiamata deliberazione n. 661/P/2005, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2010, n. 340/P;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2013, n.12, in particolare l'art. 1 della legge medesima, con la quale sono stati resi prioritari gli interventi relativi al fermo d'impresa " per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini, ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile";

VISTA la domanda presentata in data 21/03/2011 dalla ditta Corsini Gabriele, C.F. CRSGRL58T17D850K - P. IVA 01197650664, con la quale è stato chiesto l'indennizzo per fermo d'impresa e mancato reddito per i capi bovini sottoposti a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Corsini Gabriele in data 13/02/2014, prot. RA42574;

EFFETTUATA la verifica amministrativa-contabile da parte dell'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali di questo Servizio della domanda d'indennizzo presentata dalla ditta "Corsini Gabriele";

RITENUTO, pertanto, di:

- 1) poter riconoscere alla ditta Corsini Gabriele, C.F. CRSGRL58T17D850K - P. IVA 01197650664, l'importo di € 25.927,00, a titolo di indennizzo, per fermo d'impresa e

mancato reddito, per n. 77,40 UBA sottoposte a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;

- 2) concedere, in virtù della sopra richiamata L.R. n. 12/2013, un'anticipazione di € 12.963,50 pari al 50% dell'indennizzo massimo ammissibile;
- 3) rinviare, quindi, a successivi atti la liquidazione del saldo finale del contributo spettante, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;

ACCERTATO, che il suddetto importo di € 12.963,50 trova capienza nel Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323- impegno n°. 1727, assunto con determinazione n°. DH27/92, del 23 maggio 2013;

RITENUTO, quindi, che il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale possa essere autorizzato a liquidare ed erogare, in favore della ditta Corsini Gabriele, C.F. CRSGRL58T17D850K - P. IVA 01197650664, l'importo di € 12.963,50 nell'impegno n. 1727, Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323 - assunto con determinazione n. DH27/92, del 23 maggio 2013, mediante accredito, sul conto corrente bancario avente CODICE IBAN IT19B0100540800000000006594 della Banca Nazionale Del Lavoro, Dipendenza di Sulmona (AQ);

PRESO ATTO che la ditta beneficiaria, con la presentazione dell'istanza di beneficio, ha autorizzato, ai sensi della legge 675/96 e del decreto legislativo 196/2003, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati in essa contenuta;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica alla ditta interessata;

RITENUTO, ancora, che per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba

essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

RITENUTO, infine, che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, di adempiere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparente";

ATTESO che avverso al presente provvedimento può essere presentato dalla ditta interessata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, ricorso al TAR competente, o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 661/P/2005 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti:

1. **di approvare** l'indennizzo di € 25.927,00, a titolo di indennizzo, per fermo d'impresa e mancato reddito, in favore della ditta Corsini Gabriele, C.F. CRSGRL58T17D850K - P. IVA 01197650664, per n. 77,40 UBA sottoposte a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;
2. **di concedere**, in virtù della L.R. 12/2013, un'anticipazione di € 12.963,50 pari al 50% dell'indennizzo massimo ammissibile;
3. **di rinviare**, quindi, a successivi atti la liquidazione del saldo finale del contributo spettante, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;

4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale a liquidare ed erogare, in favore della ditta Corsini Gabriele, C.F. CRSGRL58T17D850K - P. IVA 01197650664, l'importo di € 12.963,50 nell'impegno n. 1727, Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323 - assunto con determinazione n. DH27/92, del 23 maggio 2013, mediante accredito, sul conto corrente bancario avente CODICE IBAN IT19B0100540800000000006594 della Banca Nazionale Del Lavoro, Dipendenza di Sulmona (AQ);

5. **di autorizzare** il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, BUR e Delegazione di Roma della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica alla ditta interessata;

6. **di autorizzare**, infine, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparente";

8. **di rendere noto** che avverso al presente provvedimento può essere presentato dalla ditta interessata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, ricorso al TAR competente, o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 20.05.2014, n. DH27/107
**DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in
attuazione dei Regolamenti (CE) n.
1234/2007 e s.m.i. del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione per quanto
riguarda l'applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione
e riconversione dei vigneti". Modifiche alla
Circolare Istruzioni Operative n. 14 del
19.04.2014 dell'Ufficio Monocratico di AGEA
- Organismo Pagatore relativa alle
"Istruzioni applicative generali per il
controllo ed il pagamento delle domande
per la campagna 2013/2014.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
Organizzazione Comune dei Mercati agricoli
(Regolamento unico OCM), e che abroga i
Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del
Consiglio;

RITENUTO, necessario, nelle more
dell'emanazione dei Regolamenti attuativi al
Regolamento (CE) n. 1308/2013, operare con il
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i
corrispondenti Regolamenti attuativi ancora
vigenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli, (Regolamento OCM Unica) come
modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009
del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della
Commissione, del 27 giugno 2008, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'Organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
20.12.2013 prot. n. 15938 avente ad oggetto
"Disposizioni nazionali in attuazione dei
Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e
(CE) n. 555/08 della Commissione per quanto
riguarda l'applicazione della misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 990 del 30.12. 2013 recante "Approvazione
del Programma Operativo della Misura
Investimenti dell'OCM vitivinicolo della
Regione Abruzzo Regolamenti (CE) n. 1234/07
e n. 555/2008 e Decreto n. 1831 del
04.03.2011 e s.m. e i. Invito alla presentazione
delle domande per la Campagna vitivinicola
2013/2014";

VISTA la Determinazione n. DH27/12 del
15/01/2014 avente ad oggetto, " DGR n.
990/2013. "Disposizioni Regionali in
attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007
del Consiglio n. 555/2008 della Commissione
per quanto riguarda l'applicazione del regime
di sostegno comunitario alla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Integrazioni per la
presentazione delle domande per la Campagna
2013/2014"

CONSIDERATO che il sostegno comunitario
alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti
è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore
(OP) per la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI
OPERATIVE n. 27 di AGEA Organismo Pagatore
Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2013.2410
del 19/12/2013 relativa alle "OCM Unica Reg.
(CE) 1234/07 e s.m.i. art. 103 octodecies
"Istruzioni operative relative alle modalità e
condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario
per la Riconversione e Ristrutturazione
Vigneti" per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI
OPERATIVE n. 14 di AGEA Organismo Pagatore
Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2014.0586
del 19/03/2014 relativa al "OCM Unica
"Riconversione e Ristrutturazione Vigneti -
Proroga termine di presentazione delle
domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE)
1234/07 e s.m.i. - Istruzioni applicative

generali per il controllo ed il pagamento delle domande - Campagna 2013/2014”;

PRESO ATTO che, la Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014, in attuazione ai Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ha previsto (Controlli di Ammissibilità - Graduatoria delle Domande - Finanziabilità) le seguenti tempistiche per l'effettuazione delle verifiche di ammissibilità e finanziabilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili da parte dell'Ente istruttore regionale:

- completamento della ammissibilità delle domande e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 23 maggio 2014;
- completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 30 maggio 2014;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 maggio 2014 per le domande a collaudo;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 16 giugno 2014 per le domande a fidejussione;
- presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dalle circolari AGEA, entro il 30 giugno 2014;
- comunicazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro il 30 giugno 2014;

PRESO ATTO, altresì, che la Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 ha previsto per ognuna delle date sopraccitate la possibilità di stabilire, da parte dell'Ente Istruttore Regionale, una diversa data per contemperare le esigenze particolari della Pubblica Amministrazione competente;

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute nella campagna in corso, oltre 850 domande, che hanno creato :

- non poche difficoltà nell'istruttoria di ammissibilità delle domande;
- nella Provincia di Chieti (circa 80% delle domande) ulteriori tempi di istruttoria dovuti ai molti trasferimenti di diritto di reimpianto;
- un conseguente prolungamento dei tempi amministrativi rispetto a quelli indicati da AGEA;

RITENUTO di stabilire che, per quanto sopra esposto, occorra allungare i tempi previsti dalla Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 pur in un ottica di rispetto per quelli necessari alla stessa Agenzia ad ottemperare agli impegni di pagamento per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO, pertanto, che la tempistica prevista dalla Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014, relativa alle istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014 debba essere così modificata:

- completamento della ammissibilità delle domande e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 30 maggio 2014;
- completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 10 giugno 2014;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a collaudo;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 24 giugno 2014 per le domande a fidejussione;
- presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dalle circolari AGEA, entro il 15 luglio 2014;

- comunicazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro il 15 luglio 2014;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999 ;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. **di prendere atto**, a causa delle numerose domande pervenute per la misura della riconversione e ristrutturazione vigneti nella campagna in corso, dei prolungamenti dei tempi amministrativi per l'istruttoria, rispetto a quelli indicati da AGEA;
2. **di modificare** la tempistica prevista dalla Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014, relativa alle istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014 come di seguito indicata:
 - completamento della ammissibilità delle domande e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 30 maggio 2014;
 - completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 10 giugno 2014;
 - comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a collaudo;
 - comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 24 giugno 2014 per le domande a fidejussione;
 - presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dalle circolari AGEA, entro il 15 luglio 2014;
 - comunicazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro il 15 luglio 2014;

3. **di stabilire** che per quanto non previsto dalla presente Determinazione si faccia riferimento a quanto contenuto nella Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 990/2013, e nelle altre Circolari di AGEA quale Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento ad AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico ed ai Servizi Ispettorato Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio;
5. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
6. **di ritenere** le date previste dal presente atto sostitutive, a tutti gli effetti, di quelle previste dalla Circolare AGEA ISTRUZIONI OPERATIVE n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 relativa alla "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2013/2014 e valide ai fini dei controlli di secondo grado.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 23.05.2014, n. DH27/108
**Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. 2007-2013
della Regione Abruzzo. Misura 3.2.3 "Tutela
e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" -
D.G.R. n° 1026/2010. Liquidazione 2°
elenco- Annualità 2011.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (CE) n° 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n° 65/2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la Deliberazione n° 1026 del 29 dicembre 2010 con la quale la Giunta Regionale:

- ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto relative alla Misura 3.2.3 "Tutela e Riquadificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007-2013, annualità 2011;
- ha stabilito una disponibilità di risorse finanziarie pari a € 2.456.000,000 per l'annualità 2011;

VISTA la Determinazione n° DH27/257 del 11.12.2012, con la quale è stato prorogato il

periodo utile per la presentazione delle domande di aiuto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° DH27/27 del 28.02.2012, con la quale è stato determinato di approvare:

- le graduatorie regionali relative alle istanze localizzate nelle "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali ed intermedie" ed alle "Aree ad agricoltura avanzata" composte da n. 42 beneficiari per una spesa ammissibile complessiva di € 3.420.400,00 e un contributo concedibile di € 2.419.300,00;

PRESO ATTO che, con ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n° 1026/2010, il Servizio Produzioni Agricole e Mercato, ha provveduto a notificare la concessione del contributo ai beneficiari seguenti con le relative Determinazioni indicate:

Ente	Determinazione	Contributo concesso
Comune di Casoli	DH27/62 del 19/03/2012	€ 127.700,00
Montorio al Vomano	DH27/65 del 19/03/2012	€ 58.100,00

DATO ATTO delle seguenti Determinazioni di pagamento delle richieste di acconto trasmesse dai SIPA di Chieti (Prot. RA/87550 del

27/03/2014) e Teramo (Prot. RA/132260 del 16/05/2014) al Servizio Produzioni Agricole e Mercato:

Ente	Pagamento	Determinazione
Comune di Casoli	€ 38.310,00	DH34/116 del 24/03/2014
Montorio al Vomano	€ 17.430,00	DH36/142 del 15/05/2014

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere alla liquidazione del contributo del 2° elenco composto di n° 2 beneficiari, per l'importo complessivo di € 55.530,00 per aver realizzato la prima parte delle azioni inerenti le

attività relative alla Misura 3.2.3 PSR 2007/2013 Regione Abruzzo, annualità 2011 di cui alla Deliberazione n° 1026 del 29 dicembre 2010, di seguito riportato:

N°	Beneficiario	Spesa/Contributo ammesso	Contributo richiesto	% Contributo richiesto/ammesso	Spesa accertata	% Spesa	Contributo Liquidabile
1	Comune di Casoli	€ 127.700,00	€ 38.310,00	30	€ 38.310,00	30	€ 38.310,00
2	Comune di Montorio al Vomano	€ 58.100,00	€ 17.430,00	30	€ 17.430,00	30	€ 17.430,00

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

- **di procedere** alla liquidazione del contributo del 2° elenco composto di n° 2 beneficiari, per la somma complessiva di € 55.530,00 così come riportato nell'elenco in premessa, per aver realizzato le azioni inerenti le attività di informazione e promozione relative alla Misura 3.2.3 "Tutela e Riquilificazione del Patrimonio Rurale", PSR 2007-2013 Regione Abruzzo, annualità 2011 di cui alla D.G.R. n° 1026/2010;
- **di procedere** all'inserimento delle singole liquidazioni a favore dei Beneficiari sopra citati nell' "Elenco di Autorizzazione alla Liquidazione", tramite il portale SIAN;
- **di trasmettere** l' "Elenco di Autorizzazione alla Liquidazione" all'AGEA;
- **di pubblicare** la presente Determinazione
 - sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - sul "Sito Web" della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) con valore di notifica dell'atto ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZI PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 28.05.2014, n. DH27/113
Approvazione e liquidazione indennizzo

ditta Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S., C.F. 01746910668, legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 23 ottobre 2003, n.15 recante - "Interventi nelle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie"- (L.R. 30 maggio 1997, n.53. art. 19);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n.661/P, con la quale è stato approvato il Programma operativo concernente "Determinazione dei criteri e definizione degli indennizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 537/P, del 4 giugno 2007, con la quale è stata approvata una variante al richiamato Programma Operativo di cui alla deliberazione 661/P/2005 apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- considerare ricevibili le domande escluse dal finanziamento pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la motivazione "fuori termine";
- modificare i termini di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008, n. 158/P, con la quale sono state approvate le procedure integrative al Programma Operativo di cui alla richiamata deliberazione n. 661/P/2005, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2010, n. 340/P;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2013, n.12, in particolare l'art. 1 della legge medesima, con la quale sono stati resi prioritari gli interventi relativi al fermo d'impresa " per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini,

ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile”;

VISTA la domanda presentata in data 23/03/2011 dalla ditta Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S., C.F. 01746910668, con la quale è stato chiesto l'indennizzo per fermo d'impresa e mancato reddito per i capi bovini sottoposti a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S. in data 13/02/2014, prot. RA43411;

EFFETTUATA la verifica amministrativa-contabile da parte dell'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali di questo Servizio della domanda d'indennizzo presentata dalla ditta “ Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S.”;

RITENUTO, pertanto, di:

1. 1) poter riconoscere alla ditta Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S., C.F. 01746910668, l'importo di € 24.329,00, a titolo di indennizzo, per fermo d'impresa e mancato reddito, per n. 84,20 UBA sottoposte a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;
2. 2) concedere, in virtù della sopra richiamata L.R. n. 12/2013, un'anticipazione di € 12.164,50 pari al 50% dell'indennizzo massimo ammissibile;
3. 3) rinviare, quindi, a successivi atti la liquidazione del saldo finale del contributo spettante, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;

ACCERTATO, che il suddetto importo di € 12.164,50 trova capienza nel Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323- impegno n°. 1727, assunto con determinazione n°. DH27/92, del 23 maggio 2013;

RITENUTO, quindi, che il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale possa essere autorizzato a liquidare ed erogare, in favore della ditta Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S., C.F. 01746910668, l'importo di €

12.164,50 nell'impegno n. 1727, Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323 - assunto con determinazione n. DH27/92, del 23 maggio 2013, mediante accredito, sul conto corrente bancario avente CODICE IBAN IT8910538740720000000148678 della Banca Popolare Dell'Emilia Romagna, Filiale di Raiano (AQ);

PRESO ATTO che la ditta beneficiaria, con la presentazione dell'istanza di beneficio, ha autorizzato, ai sensi della legge 675/96 e del decreto legislativo 196/2003, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati in essa contenuta;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica alla ditta interessata;

RITENUTO, ancora, che per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

RITENUTO, infine, che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°. 33, di adempiere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparente";

ATTESO che avverso al presente provvedimento può essere presentato dalla ditta interessata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, ricorso al TAR competente, o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 661/P/2005 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti:

1. **di approvare** l'importo di € 24.329,00, a titolo di indennizzo, per fermo d'impresa e mancato reddito, in favore della ditta Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S., C.F. 01746910668, per n. 84,20 UBA sottoposte a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti a seguito di focolaio di Tubercolosi;
2. **di concedere**, in virtù della L.R. 12/2013, un'anticipazione di € 12.164,50 pari al 50% dell'indennizzo massimo ammissibile;
3. **di rinviare**, quindi, a successivi atti la liquidazione del saldo finale del contributo spettante, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale a liquidare ed erogare, in favore della ditta Società Agricola Eredi di Luigi Salutari S.S., C.F. 01746910668, l'importo di € 12.164,50 nell'impegno n. 1727, Capitolo 102419/2013 - U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.02.2323 - assunto con determinazione n. DH27/92, del 23 maggio 2013, mediante accredito, sul conto corrente bancario avente CODICE IBAN IT8910538740720000000148678 della Banca Popolare Dell'Emilia Romagna, Filiale di Raiano (AQ);
5. **di autorizzare** il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica alla ditta interessata;
6. **di autorizzare**, infine, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
7. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli

artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°. 33, nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparente";

8. **di rendere noto** che avverso al presente provvedimento può essere presentato dalla ditta interessata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, ricorso al TAR competente, o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 28.05.2014, n. DH27/114
Approvazione "Progetto esecutivo anno 2013" in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività di Assistenza Specialistica - S.A.T.A. Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 - art. 100
-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012);*

VISTO in particolare, l'articolo 100, della suddetta legge che prevede in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito denominata anche ARA) aiuti per la realizzazione di programmi finalizzati all'assistenza tecnica specialistica nel

rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 814, con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi programmatici triennali 2013/2015" di cui all'art. 102 della legge citata e stabilisce, fra l'altro, che gli aiuti per le attività di Assistenza Specialistica possono essere concessi "dopo il positivo esito dell'iter di notifica alla Commissione europea, la pubblicazione di esso e l'approvazione del Progetto esecutivo";

ATTESO che le attività di cui all'art. 100 della richiamata legge regionale n. 64/2012 (legge europea regionale 2012) sono ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

VISTA la propria determinazione n. DH27/98, del 5 maggio 2014, con la quale è stato istituito il regime di aiuto in esenzione relativo alla fornitura da parte dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo dei servizi di assistenza tecnica nel settore agricolo - art. 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

RESO NOTO che il suddetto regime di aiuto è stato validato e pubblicato a cura della Commissione europea con il numero SA.38765(2014/XA);

RILEVATO che l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo ha presentato a questo Servizio il "Progetto esecutivo anno 2013", per il Servizio di Assistenza Tecnica agli allevamenti (S.A.T.A.), con nota acquisita al protocollo regionale con n. RA 2920026, del 22 novembre 2013, successivamente sostituito con nota acquisita al protocollo regionale n. RA 29228, del 31 gennaio 2014;

VISTO il Rapporto Informativo, predisposto dall'Ufficio Produzioni Animali con il quale si propone, con le dovute prescrizioni, l'approvazione del "Progetto esecutivo - anno 2013 - Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.) - per un importo di contributo pubblico complessivo di € 644.746,76 e l'erogazione dell'anticipazione dello stesso contributo per un importo di € 515.797,00, corrispondente all'80% (p.a.) dell'importo disponibile sull'impegno n. 5083, Capitolo 102400 - U.P.B.07.02.009 - assunto

con Determinazione dirigenziale n. DH27/277 del 28 novembre 2013;

DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra richiamato e contenuto nel suddetto Rapporto Informativo, sussistono oggi tutte le condizioni di fatto e di diritto per soddisfare le richieste dell'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo e porre così in essere il Servizio di Assistenza specialistica agli allevamenti;

RITENUTO, quindi, di potere approvare e fare proprio in ogni sua parte il suddetto Rapporto Informativo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, condividendone, fra l'altro, contenuti, considerazioni, prescrizioni e proposte ed in particolare l'approvazione del "Progetto esecutivo anno 2013" per un importo complessivo di spesa pubblica di € 644.746,76 e l'erogazione della somma di € 515.797,00 a titolo di anticipazione del contributo pubblico ammesso per l'anno 2013;

RITENUTO, ancora, che il presente provvedimento ha carattere di urgenza in quanto le attività finanziate sono collegate ai cicli biologici degli animali e non possono subire interruzioni;

ACCERTATO che l'importo complessivo di spesa pubblica di € 644.746,76 trova la necessaria copertura finanziaria sull'impegno n. 5083, Capitolo 102400 - U.P.B.07.02.009 - assunto con Determinazione dirigenziale n. DH27/277 del 28 novembre 2013;

RITENUTO, quindi, di potere liquidare la somma complessiva di € 515.797,00 sull'impegno n. 5083, Capitolo 102400 - U.P.B.07.02.009 - assunto con Determinazione dirigenziale n. DH27/277 del 28 novembre 2013 e di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale ad erogare in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo la stessa somma mediante accredito sul conto corrente bancario Codice IBAN n. IT85Z0605003600CC0390080512 della Banca CARICHIETI, Agenzia di L'Aquila;

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità per carenza dei requisiti soggettivi in quanto la Regione Abruzzo non si pone come

stazione appaltante ma come esecutore della L.R. n. 64 del 2012;

RITENUTO, invece, che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di adempiere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparente";

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione e dello statuto forniti, nonché da apposita dichiarazione del legale rappresentante, risulta che il contributo pubblico è concesso per il finanziamento dell'attività istituzionale dell'Associazione e che la stessa *"non è impresa ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 e non svolge attività commerciale"*;

PRESO ATTO, pertanto, che l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo non svolge attività imprenditoriale e, quindi, non è soggetta alla presentazione della documentazione antimafia;

EVIDENZIATO che, agli atti del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, risulta acquisita la certificazione di regolarità di bilancio e della relativa contabilità dell'Associazione in questione, prescritta dalla legge regionale 27 giugno 1986, n° 22;

RITENUTO di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURAT della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della citata legge regionale 3 marzo 2005, n. 16;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. **di approvare** e fare proprio in ogni sua parte il Rapporto Informativo predisposto

dall'Ufficio Produzioni Animali che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, condividendone, fra l'altro, contenuti, considerazioni, prescrizioni e proposte;

2. **di approvare**, in particolare, il "Progetto esecutivo anno 2013 - servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.) -", presentato dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo ed acquisito agli atti di questo Servizio con nota protocollo n. RA 29228, del 31 gennaio 2014, per un importo complessivo di spesa pubblica di € 644.746,76 e l'erogazione della somma di € 515.797,00 a titolo di anticipazione del contributo pubblico ammesso per l'anno 2013;
3. **di rendere noto** che l'importo complessivo di spesa pubblica di € 644.746,76 trova la necessaria copertura finanziaria sull'impegno n. 5083, Capitolo 102400 - U.P.B.07.02.009 - assunto con Determinazione dirigenziale n. DH27/277 del 28 novembre 2013;
4. **di liquidare**, quindi, la somma complessiva di € 515.797,00 sull'impegno n. 5083, Capitolo 102400 - U.P.B.07.02.009 - assunto con Determinazione dirigenziale n. DH27/277 del 28 novembre 2013;
5. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale ad erogare in via prioritaria e di urgenza in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo la stessa somma mediante accredito sul conto corrente bancario Codice IBAN n. IT85Z0605003600CC0390080512 della Banca CARICHIETI, Agenzia di L'Aquila;
6. **di rendere noto**, altresì, che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità per carenza del requisito soggettivo in quanto la Regione Abruzzo non si pone come stazione appaltante ma come esecutore della L.R. n. 64/2012;
7. **di dare atto** che dall'esame della documentazione e dello statuto forniti, nonché da apposita dichiarazione del legale rappresentante, risulta che il contributo pubblico è concesso per il finanziamento dell'attività istituzionale dell'Associazione e che la stessa *"non è impresa ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 e non svolge attività commerciale"*;

8. **di dare atto**, ancora, che:
- agli atti del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, risulta acquisita la certificazione di regolarità di bilancio e della relativa contabilità dell'Associazione in questione, prescritta dalla legge regionale 27 giugno 1986, n° 22;
 - l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo non svolge attività imprenditoriale e, pertanto, non è soggetta alla presentazione della documentazione antimafia;
9. **di autorizzare** il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
10. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparente";
11. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Rapporto Informativo predisposto dall'Ufficio Produzioni Animali composto da 13 (tredici) pagine.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue allegato




REGIONE ABRUZZO

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali

*Via Catullo 17 – 65100 Pescara -
E-mail : rino.difelice@regione.abruzzo.it*



RAPPORTO INFORMATIVO

Relativo all'approvazione del "Progetto esecutivo delle attività di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria" dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per l'anno 2013. (Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 – art. 100)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Agr. Rino DI FELICE

Pescara, 28 maggio 2014

1. PREMESSA

La Regione Abruzzo con propria legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)*, ha disciplinato gli obiettivi, gli interventi e le procedure di attuazione delle attività finanziabili all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo (di seguito denominata anche ARA).

La legge de quo stabilisce, fra l’altro, che:

- a) la Giunta regionale attua gli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 della stessa legge mediante l’adozione di “un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l’ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica”;
- b) l’ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno”;
- c) gli aiuti previsti in favore dell’ARA sono concessi soltanto dopo la trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (*State Aid Notifications Interactive website*), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della Commissione europea sul proprio sito – *Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Il presente rapporto informativo è predisposto a seguito della presentazione, da parte dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo del “Progetto esecutivo di



Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.) – anno 2013” e della richiesta di finanziamento pubblico dello stesso progetto.

Le azioni da perseguire sono state individuate in armonia con la legge regionale n. 64/2012 e coerentemente agli indirizzi contenuti in altri strumenti di programmazione riguardanti il settore agricolo, agroalimentare, della ricerca, della sperimentazione e, soprattutto, del piano di sviluppo rurale.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le procedure di attuazione delle attività di miglioramento genetico delle specie animali e delle attività connesse allo stesso hanno i seguenti riferimenti normativi che comprendono regolamenti comunitari, norme nazionali e linee programmatiche regionali.

2.1. ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013

La Commissione considera con favore i regimi di aiuto intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo, in quanto migliorano l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura, contribuendo alla sua redditività economica, con ripercussioni minime sulla concorrenza.

Sono dichiarati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica, ed in particolare delle seguenti iniziative:

- Istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- Servizi aziendali ausiliari di sostituzione dell'agricoltore;
- Servizi di consulenza purchè non connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;


- L'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere;
- La diffusione e la divulgazione di conoscenze scientifiche, sui sistemi di qualità, sui prodotti e sui benefici nutrizionali di tali prodotti;
- Le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purchè le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi e devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

I servizi devono essere accessibili a tutti gli allevatori della zona interessata e l'appartenenza all'Associazione non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio.

**2.2. LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64, RECANTE:
"DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DELLA REGIONE ABRUZZO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE,
2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE,
2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE,
2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006.
(LEGGE EUROPEA REGIONALE 2012),**

L'articolo 100 della legge de quo riconosce in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo aiuti per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.



L'assistenza in questione è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.

Le procedure di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 sono attuati sulla base di un programma operativo triennale adottato dalla Giunta regionale.

L'ARA, in linea con il contenuto del suddetto programma presenta la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale.

Infine, l'articolo 103 autorizza l'amministrazione regionale ad anticipare, in favore dell'ARA, l'80% delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nel progetto esecutivo annuale e ritenute ammissibili dalla stessa Amministrazione.

2.3. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2013, N. 814, "APPROVAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI TRIENNALI 2013/2015".

Il provvedimento in questione ha approvato le linee programmatiche per il triennio 2013/2015 ed ha disposto, fra le altre cose, che:

- a. la comunicazione all'ARA delle risorse finanziarie disponibili annualmente fosse a carico del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato;
- b. il finanziamento diretto alle attività di Assistenza specialistica non coprisse i costi rientranti nella normale attività di gestione aziendale;
- c. nelle more dell'esito positivo dell'iter di notifica alla Commissione dell'istituendo regime di aiuto può essere erogata su richiesta dell'ARA un'anticipazione del contributo pubblico pari all'80% del costo totale ammissibile, previa presentazione di una specifica polizza fideiussoria pari all'importo del contributo da anticipare.



Con la deliberazione de qua la Giunta regionale ha stabilito, inoltre, che, soddisfatte in via prioritaria le esigenze di attuazione delle attività di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli funzionali, si può procedere a porre in essere anche le attività di Assistenza specialistica.

3. CRONOLOGIA PROCEDURALE

- 3.1. Il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, sulla base delle risorse finanziarie assegnate allo stesso Servizio per l'anno 2013 in favore delle attività di cui agli artt. 98, 99 e 100 della legge regionale n. 64/2012, ha invitato, l'ARA, con nota RA 287485, del 19 novembre 2013, a presentare i progetti esecutivi annuali in linea con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio regionale che per il SATA 2013 ammontano ad € 644.746,76. Con la stessa nota è stato ribadito, altresì, che il progetto esecutivo 2013 doveva essere predisposto in coerenza con gli indirizzi programmatici triennali 2013/2015 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 814/2013;
- 3.2. L'ARA, con nota del 20 novembre 2013, acquisita al protocollo regionale in data 22 novembre 2013, protocollo n. RA 292026, ha presentato il progetto esecutivo delle attività da svolgere per l'anno 2013, unitamente alla richiesta di finanziamento dello stesso per un importo di € 997.000,00 e di erogazione dell'anticipazione del contributo pubblico;
- 3.3. Il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, con nota n. RA 17066, del 20 gennaio 2014, invitava l'Associazione degli Allevatori a rimodulare il Progetto esecutivo presentato dalla stessa in quanto il limite finanziario di spesa pubblica e, quindi, di contributo spettante, non era in linea con le previsioni di spesa disposte dal Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013;
- 3.4. Con la stessa nota di cui al precedente punto 3.3., l'ARA è stata invitata ad integrare la documentazione progettuale con una serie di atti e



dichiarazioni indispensabili e necessari ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo 2013;

- 3.5. L'ARA, con successiva nota del 29 gennaio 2014, acquisita al protocollo regionale con n. RA 29228, del 31 gennaio 2014, ha presentato al competente Servizio regionale la rimodulazione del progetto esecutivo di attività del "Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.)", per una spesa ed un contributo pubblico di € 644.764,76;
- 3.6. Il Presidente dell'ARA, con nota del 6 marzo 2014, acquisita al protocollo regionale con n. RA 65493, del 6 marzo 2014, ha sollecitato l'Amministrazione regionale ad erogare il contributo spettante all'Associazione stessa al fine di scongiurare la sospensione dei servizi ed i conseguenti gravi danni economici agli allevatori;
- 3.7. Con determinazione dirigenziale n. DH27/98, del 5 maggio 2014 è stato istituito il regime di aiuto relativo alla fornitura da parte dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo dei servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo;
- 3.8. Il regime de quo è stato validato e pubblicato a cura della Commissione europea con il numero SA.38765(2014/XA).

4. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il Progetto esecutivo anno 2013 del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.), è stato presentato dall'ARA per un importo di spesa di € 644.764,76 ed un contributo pubblico di pari importo (100 % di contribuzione pubblica).

4.1. (Misure) Le azioni proposte riguardano:

A) Servizi igiene e benessere animale

Attraverso la realizzazione di.

- 1) un servizio di consulenza agro-zootecnica
- 2) un servizio di consulenza veterinaria.



B) Servizio tracciabilità e qualità delle produzioni

1) Attivare azioni di sensibilizzazione ed informazione per favorire il miglioramento del livello di professionalità degli allevatori e favorire la diffusione e l'applicazione dei manuali di corretta prassi igienica per gli allevamenti;

2) Agli allevamenti interessati sarà assicurato l'attivazione di consulenze aziendali specialistiche per il controllo quali-quantitativo delle produzioni.

C) (Servizio di supporto alle filiere produttive zootecniche regionali)

1) Azioni di consulenza;

2) Azioni di sensibilizzazione e divulgazione.

4.2 (Personale utilizzato)

E' riconducibile alle seguenti tipologie:

- Tecnici consulenti di campagna;
- Tecnici di laboratorio;
- Personale d'ufficio (amministrativo, direttivo, informatico);

4.3 (Previsioni di spesa)

- Costi per consulenze (personale dipendente e personale esterno);
- Personale direttivo, amministrativo, informatico e di laboratorio;
- Attrezzature e materiale di consumo specifico e servizi pertinenti il progetto;
- Aggiornamento dei sistemi informativi;
- Oneri per la disponibilità dei locali
- Spese generali.



5. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In virtù dei richiamati indirizzi programmatici triennali e della pubblicazione a cura della Commissione europea del regime di aiuto individuato con il numero SA.38765(2014/XA), si può procedere all'approvazione del progetto esecutivo presentato dall'ARA con le seguenti opportune e necessarie prescrizioni:

5.1. Le finalità, gli obiettivi e le tipologie prioritarie d'intervento del Servizio di Assistenza Specialistica sono quelle contenute nelle linee programmatiche regionali 2013/2015, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814, che nel presente documento s'intendono integralmente richiamate;

5.2. Sono da ritenere ammissibili a contribuzione pubblica le spese relative alle azioni ed alle attività esposte nel progetto esecutivo presentato dall'ARA che riguardano:

- L'istruzione generale e la formazione degli imprenditori agricoli;
- I servizi di consulenza aziendale, **con esclusione della consulenza fiscale ordinaria, della consulenza legale e le spese di pubblicità;**
- La divulgazione di conoscenze scientifiche e delle innovazioni di prodotto e di processo;
- La diffusione delle informazioni sui sistemi di qualità e sui sistemi di rintracciabilità e di certificazione dei prodotti e dei processi, **con esclusione dei costi fissi di laboratorio, dei costi per le analisi di laboratorio, delle attrezzature e materiale di consumo del laboratorio, dei costi di routine e delle normali spese di funzionamento e gestione dell'impresa;**
- L'organizzazione e la partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere



5.3. Gli aiuti previsti dal Progetto esecutivo in questione, devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata, indipendentemente dall'appartenenza o meno all'Associazione Regionale degli Allevatori, e devono, altresì, essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori;

5.4. L'eventuale compartecipazione finanziaria da parte degli allevatori non dovrà riguardare le azioni e gli interventi finanziati nell'ambito del S.A.T.A. dal momento che il contributo pubblico copre il 100 % della spesa complessiva ammissibile;

5.5. La suddetta compartecipazione finanziaria è, invece, ammissibile per i costi dei servizi, erogati dall'ARA ai soci e non soci, non interessati dalla contribuzione pubblica nella misura del 100% del loro costo e/o non inclusi nel Progetto esecutivo anno 2013 del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA).

5.6. I Servizi erogati dall'ARA, ai fini della massima trasparenza nei confronti dell'allevatore e della Pubblica Amministrazione, dovranno essere resi noti sul sito web istituzionale della stessa Associazione, unitamente alle quote sociali ed a quelle di compartecipazione finanziaria degli allevatori (soci e non soci) per l'erogazione di servizi diversi da quelli previsti dal S.A.T.A.;

5.7. Il "Data Base" relativo all'insieme delle informazioni e dei dati riferibili agli allevamenti aderenti, nonché dei Servizi erogati e delle visite e consulenze effettuate dovrà essere fruibile dall'Amministrazione regionale, anche per l'attività di vigilanza e controllo. A tale scopo, il "Data Base" dovrà essere reso noto sul sito Web dell'ARA e dovrà prevedere uno specifico accesso ai funzionari dell'amministrazione regionale;

5.8. Le spese generali sono ammesse nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile a rendiconto;

5.9. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere analitica, secondo la sezione dei Costi e la modulistica già prevista dal Sistema di finanziamento



dei controlli funzionali ed in linea con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814;

5.10. Tuttavia, il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato può richiedere ogni ulteriore documentazione utile all'attività d'istruttoria dei rendiconti, all'attività di controllo e di svolgimento delle attività, così come già disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 814/2013;

5.11. All'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo è fatto obbligo di contabilizzare le spese del presente progetto separatamente da quelle delle altre attività ;

5.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed in considerazione degli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, nonché degli indirizzi programmatici triennali 2013/2015, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814, si propone l'approvazione del Progetto esecutivo anno 2013 - Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.), presentato dall'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo, per un importo di contributo totale di € 644.746,76, corrispondente al 100% della spesa ammissibile per l'anno 2013;

5.13. L'importo di contributo pubblico di € 644.746,76 trova la necessaria copertura finanziaria sull'impegno n. 5083, Capitolo 102400 – U.P.B.07.02.009 – assunto con Determinazione dirigenziale n. DH27/277 del 28 novembre 2013;

5.14. In virtù dell'articolo 103 della richiamata legge regionale n. 64/2012, si propone, altresì, di concedere all'ARA un'anticipazione del contributo pubblico di € 515.797,00, corrispondente all'80% (p.a.) dell'importo disponibile sull'impegno n. 5083, Capitolo 102400 – U.P.B.07.02.009 – assunto con Determinazione dirigenziale n. DH27/277 del 28 novembre 2013;

5.15. Alla stessa Associazione è fatto obbligo di certificare l'effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22, con



l'intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un'anticipazione superiore al contributo massimo concedibile all'Associazione di che trattasi, detto importo sarà soggetto a recupero maggiorato degli interessi legali a partire dalla data di accredito della stessa somma;

5.16. La documentazione minima da allegare al rendiconto finale delle spese è la seguente:

- a. Elenco analitico delle spese sostenute, secondo la sezione dei Costi e la modulistica già prevista dal Sistema di finanziamento dei controlli funzionali ed in linea con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 20 giugno 2011, n. 422, in formato cartaceo ed elettronico (sottoscritto dal Presidente e dal Direttore) da riscontrare e validare presso la sede dell'ARA a cura dell'Ufficio regionale competente per materia;
- b. Relazione tecnica ed economica finale a firma del Presidente e del Direttore;
- c. Elenco personale impiegato;
- d. Elenco delle aziende aderenti al SATA distinto per territorio provinciale, per specie allevata e per Servizio erogato, da fornire anche in formato elettronico;
- e. Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla Regione ad imprese o associazioni in conto esercizio anno.....;
- f. Copia della relazione del Collegio sindacale allegata all'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci;
- g. Dichiarazione del Collegio sindacale di regolarità del bilancio in corso e della contabilità relativa alle iniziative ammesse a contributo regionale;

- h. Attestazione del Presidente e del Direttore dell'effettiva destinazione del contributo regionale alle finalità per le quali il contributo stesso è stato concesso;
- i. Dichiarazione a firma del Presidente e del Direttore che tutti gli oneri retributivi e contributivi relativi al personale impiegato nel Progetto finanziato sono stati interamente liquidati

Pescara, 28 maggio 2014

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Agr. Rino DI FELICE



RDF/rdf

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 28.05.2014, n. DH27/115
**Approvazione "Progetto esecutivo anno
2014" in favore dell'Associazione Regionale
Allevatori d'Abruzzo per le attività di
Assistenza Specialistica - S.A.T.A. Legge
regionale 18 dicembre 2012, n. 64 - art. 100**
-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012);*

VISTO in particolare, l'articolo 100, della suddetta legge che prevede in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito denominata anche ARA) aiuti per la realizzazione di programmi finalizzati all'assistenza tecnica specialistica nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 814, con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi programmatici triennali 2013/2015" di cui all'art. 102 della legge citata e stabilisce, fra l'altro, che gli aiuti per le attività di Assistenza Specialistica possono essere concessi "dopo il positivo esito dell'iter di notifica alla Commissione europea, la pubblicazione di esso e l'approvazione del Progetto esecutivo";

ATTESO che le attività di cui all'art. 100 della richiamata legge regionale n. 64/2012 (legge europea regionale 2012) sono ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

VISTA la propria determinazione n. DH27/98, del 5 maggio 2014, con la quale è stato istituito il regime di aiuto in esenzione relativo alla fornitura da parte dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo dei servizi di assistenza tecnica nel settore agricolo - art. 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

RESO NOTO che il suddetto regime di aiuto è stato validato e pubblicato a cura della Commissione europea con il numero SA.38765(2014/XA);

RILEVATO che l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo ha presentato a questo Servizio il "Progetto esecutivo anno 2014", per il Servizio di Assistenza Tecnica agli allevamenti (S.A.T.A.), con nota acquisita al protocollo regionale con n. RA 131980, del 15 maggio 2014;

VISTO il Rapporto Informativo, predisposto dall'Ufficio Produzioni Animali con il quale si propone, con le dovute prescrizioni, l'approvazione del "Progetto esecutivo - anno 2014 - Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.) - per un importo di contributo pubblico complessivo di € 1.250.000,00 e l'erogazione dell'anticipazione dello stesso contributo per un importo di € 1.000.000,00, corrispondente all'80% dell'importo disponibile sul Capitolo di spesa 102400 - U.P.B.07.02.009 - del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra richiamato e contenuto nel suddetto Rapporto Informativo, sussistono oggi tutte le condizioni di fatto e di diritto per soddisfare le richieste dell'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo e porre così in essere il Servizio di Assistenza specialistica agli allevamenti;

RITENUTO, quindi, di potere approvare e fare proprio in ogni sua parte il suddetto Rapporto Informativo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, condividendone, fra l'altro, contenuti, considerazioni, prescrizioni e proposte ed in particolare l'approvazione del "Progetto esecutivo anno 2014" per un importo complessivo di spesa pubblica di € 1.250.000,00 e l'erogazione della somma di € 1.000.000,00 a titolo di anticipazione del contributo pubblico ammesso per l'anno 2014;

RITENUTO, ancora, che il presente provvedimento ha carattere di urgenza in quanto le attività finanziate sono collegate ai cicli biologici degli animali e non possono subire interruzioni;

ACCERTATO che l'importo complessivo di spesa pubblica di € 1.250.000,00 trova la necessaria copertura finanziaria sull'impegno da assumere con il presente provvedimento sul Capitolo di spesa 102400 - U.P.B.07.02.009 - del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

RITENUTO, quindi, di potere impegnare la somma di € 1.250.000,00 al Capitolo di spesa 102400 - U.P.B.07.02.009 - del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

RITENUTO, anche, di liquidare la somma complessiva di € 1.000.000,00 sull'impegno da assumere con il presente provvedimento al Capitolo di spesa 102400 - U.P.B.07.02.009 - del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario e di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale ad erogare in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo la stessa somma mediante accredito sul conto corrente bancario Codice IBAN n. IT85Z0605003600CC0390080512 della Banca CARICHIETI, Agenzia di L'Aquila;

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità per carenza dei requisiti soggettivi in quanto la Regione Abruzzo non si pone come stazione appaltante ma come esecutore della L.R. n. 64 del 2012;

RITENUTO, invece, che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di adempiere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparente";

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione e dello statuto forniti, nonché da apposita dichiarazione del legale rappresentante, risulta che il contributo pubblico è concesso per il finanziamento dell'attività istituzionale dell'Associazione e che la stessa *"non è impresa ai sensi dell'art. 28,*

comma 2, del D.P.R. 600/73 e non svolge attività commerciale";

PRESO ATTO, pertanto, che l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo non svolge attività imprenditoriale e, quindi, non è soggetta alla presentazione della documentazione antimafia;

EVIDENZIATO che, agli atti del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, risulta acquisita la certificazione di regolarità di bilancio e della relativa contabilità dell'Associazione in questione, prescritta dalla legge regionale 27 giugno 1986, n° 22;

RITENUTO di autorizzare il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della citata legge regionale 3 marzo 2005, n. 16;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA


per i motivi esposti in narrativa:

1. **di approvare** e fare proprio in ogni sua parte il Rapporto Informativo predisposto dall'Ufficio Produzioni Animali che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, condividendone, fra l'altro, contenuti, considerazioni, prescrizioni e proposte;
2. **di approvare**, in particolare, il "Progetto esecutivo anno 2014 - servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.) -", presentato dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo ed acquisito agli atti di questo Servizio con nota protocollo n. RA 131980, del 15 maggio 2014, per un importo complessivo di spesa pubblica di € 1.250.000,00 e l'erogazione della somma di € 1.000.000,00 a titolo di anticipazione del contributo pubblico ammesso per l'anno

- 2014;
3. **di rendere noto** che l'importo complessivo di spesa pubblica di € 1.250.000,00 trova la necessaria copertura finanziaria sull'impegno da assumere con il presente provvedimento sul Capitolo di spesa 102400 - U.P.B.07.02.009 - del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
 4. **di impegnare**, quindi, la somma di € 1.250.000,00 al Capitolo di spesa 102400 - U.P.B.07.02.009 - del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
 5. **di liquidare**, inoltre, la somma complessiva di € 1.000.000,00 sull'impegno da assumere con il presente provvedimento al Capitolo di spesa 102400 - U.P.B.07.02.009 - del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
 6. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale ad erogare in via prioritaria e di urgenza in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo la stessa somma mediante accredito sul conto corrente bancario Codice IBAN n. IT85Z0605003600CC0390080512 della Banca CARICHIETI, Agenzia di L'Aquila;
 7. **di rendere noto**, altresì, che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità per carenza del requisito soggettivo in quanto la Regione Abruzzo non si pone come stazione appaltante ma come esecutore della L.R. n. 64/2012;
 8. **di dare atto** che dall'esame della documentazione e dello statuto forniti, nonché da apposita dichiarazione del legale rappresentante, risulta che il contributo pubblico è concesso per il finanziamento dell'attività istituzionale dell'Associazione e che la stessa "non è impresa ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 e non svolge attività commerciale";
 9. **di dare atto**, ancora, che:
 - agli atti del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, risulta acquisita la certificazione di regolarità di bilancio e della relativa contabilità dell'Associazione in questione, prescritta dalla legge regionale 27 giugno 1986, n° 22;
 - l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo non svolge attività imprenditoriale e, pertanto, non è soggetta alla presentazione della documentazione antimafia;
 10. **di autorizzare** il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e BURA della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
 11. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparente";
 12. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Rapporto Informativo predisposto dall'Ufficio Produzioni Animali composto da 12 (dodici) pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue allegato





REGIONE ABRUZZO

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali

*Via Catullo 17 – 65100 Pescara -
E-mail : rino.difelice@regione.abruzzo.it*



RAPPORTO INFORMATIVO

Relativo all'approvazione del "Progetto esecutivo delle attività di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria" dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per l'anno 2014. (Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 – art. 100)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Agr. Rino DI FELICE

Pescara, 28 maggio 2014

1. PREMESSA

La Regione Abruzzo con propria legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, recante: *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)*, ha disciplinato gli obiettivi, gli interventi e le procedure di attuazione delle attività finanziabili all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo (di seguito denominata anche ARA) .

La legge de quo stabilisce, fra l’altro, che:

- a) la Giunta regionale attua gli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 della stessa legge mediante l’adozione di “un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l’ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica”;
- b) l’ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno”;
- c) gli aiuti previsti in favore dell’ARA sono concessi soltanto dopo la trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (*State Aid Notifications Interactive website*), alla Commissione europea delle relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della Commissione europea sul proprio sito – *Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Il presente rapporto informativo è predisposto a seguito della presentazione, da parte dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo del “Progetto esecutivo di

Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.) – anno 2014” e della richiesta di finanziamento pubblico dello stesso progetto.

Le azioni da perseguire sono state individuate in armonia con la legge regionale n. 64/2012 e coerentemente agli indirizzi contenuti in altri strumenti di programmazione riguardanti il settore agricolo, agroalimentare, della ricerca, della sperimentazione e, soprattutto, del piano di sviluppo rurale.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le procedure di attuazione delle attività di miglioramento genetico delle specie animali e delle attività connesse allo stesso hanno i seguenti riferimenti normativi che comprendono regolamenti comunitari, norme nazionali e linee programmatiche regionali.

2.1. ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013

La Commissione considera con favore i regimi di aiuto intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo, in quanto migliorano l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura, contribuendo alla sua redditività economica, con ripercussioni minime sulla concorrenza.

Sono dichiarati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica, ed in particolare delle seguenti iniziative:

- Istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- Servizi aziendali ausiliari di sostituzione dell'agricoltore;
- Servizi di consulenza purchè non connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;



- L'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere;
- La diffusione e la divulgazione di conoscenze scientifiche, sui sistemi di qualità, sui prodotti e sui benefici nutrizionali di tali prodotti;
- Le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purchè le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi e devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

I servizi devono essere accessibili a tutti gli allevatori della zona interessata e l'appartenenza all'Associazione non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio.

**2.2. LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 64, RECANTE:
"DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DELLA REGIONE ABRUZZO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE,
2008/119/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE,
2081/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE,
2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006.
(LEGGE EUROPEA REGIONALE 2012),**

L'articolo 100 della legge de quo riconosce in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo aiuti per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica-veterinaria nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.



L'assistenza in questione è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.

Le procedure di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 sono attuati sulla base di un programma operativo triennale adottato dalla Giunta regionale.

L'ARA, in linea con il contenuto del suddetto programma presenta la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale.

Infine, l'articolo 103 autorizza l'amministrazione regionale ad anticipare, in favore dell'ARA, l'80% delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nel progetto esecutivo annuale e ritenute ammissibili dalla stessa Amministrazione.

2.3. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2013, N. 814, "APPROVAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI TRIENNALI 2013/2015".

Il provvedimento in questione ha approvato le linee programmatiche per il triennio 2013/2015 ed ha disposto, fra le altre cose, che:

- a. la comunicazione all'ARA delle risorse finanziarie disponibili annualmente fosse a carico del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato;
- b. il finanziamento diretto alle attività di Assistenza specialistica non coprisse i costi rientranti nella normale attività di gestione aziendale;
- c. nelle more dell'esito positivo dell'iter di notifica alla Commissione dell'istituendo regime di aiuto può essere erogata su richiesta dell'ARA un'anticipazione del contributo pubblico pari all'80% del costo totale ammissibile, previa presentazione di una specifica polizza fideiussoria pari all'importo del contributo da anticipare.



Con la deliberazione de qua la Giunta regionale ha stabilito, inoltre, che, soddisfatte in via prioritaria le esigenze di attuazione delle attività di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli funzionali, si può procedere a porre in essere anche le attività di Assistenza specialistica.

3. CRONOLOGIA PROCEDURALE

- 3.1. Il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, sulla base delle risorse finanziarie assegnate allo stesso Servizio per l'anno 2014 in favore delle attività di cui agli artt. 98, 99 e 100 della legge regionale n. 64/2012, ha invitato, l'ARA, con nota RA 127241, del 12 maggio 2014, a presentare i progetti esecutivi annuali in linea con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio regionale che per il SATA 2014 ammontano ad € 1.250.000,00;
- 3.2. L'ARA, con nota del 15 maggio 2014, acquisita al protocollo regionale in data 15 maggio 2014, protocollo n. RA 131980, ha presentato il progetto esecutivo delle attività da svolgere per l'anno 2014, unitamente alla richiesta di finanziamento dello stesso per un importo di € 1.250.000,00 e di erogazione dell'anticipazione del contributo pubblico;
- 3.3. Con determinazione dirigenziale n. DH27/98, del 5 maggio 2014 è stato istituito il regime di aiuto relativo alla fornitura da parte dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo dei servizi di Assistenza tecnica nel settore agricolo;
- 3.4. Il regime de quo è stato validato e pubblicato a cura della Commissione europea con il numero SA.38765(2014/XA).

4. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il Progetto esecutivo anno 2014 del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.), è stato presentato dall'ARA per un importo di spesa di



€ 1.250.000,00 ed un contributo pubblico di pari importo (100 % di contribuzione pubblica).

4.1. (Misure) Le azioni proposte riguardano:

A) Servizi igiene e benessere animale

Attraverso la realizzazione di.

- 1) un servizio di consulenza agro-zootecnica
- 2) un servizio di consulenza veterinaria.

B) Servizio tracciabilità e qualità delle produzioni

1) Attivare azioni di sensibilizzazione ed informazione per favorire il miglioramento del livello di professionalità degli allevatori e favorire la diffusione e l'applicazione dei manuali di corretta prassi igienica per gli allevamenti;

2) Agli allevamenti interessati sarà assicurato l'attivazione di consulenze aziendali specialistiche per il controllo quali-quantitativo delle produzioni.

C) (Servizio di supporto alle filiere produttive zootecniche regionali)

- 1) Azioni di consulenza;
- 2) Azioni di sensibilizzazione e divulgazione.


4.2 (Personale utilizzato)

E' riconducibile alle seguenti tipologie:

- Tecnici consulenti di campagna;
- Tecnici di laboratorio;
- Personale d'ufficio (amministrativo, direttivo, informatico);

4.3 (Previsioni di spesa)

- Costi per consulenze (personale dipendente e personale esterno);
- Personale direttivo, amministrativo, informatico e di laboratorio;



- Attrezzature e materiale di consumo specifico e servizi pertinenti il progetto;
- Aggiornamento dei sistemi informativi;
- Oneri per la disponibilità dei locali
- Spese generali.

5. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In virtù dei richiamati indirizzi programmatici triennali e della pubblicazione a cura della Commissione europea del regime di aiuto individuato con il numero SA.38765(2014/XA), si può procedere all'approvazione del progetto esecutivo presentato dall'ARA con le seguenti opportune e necessarie prescrizioni:

5.1. Le finalità, gli obiettivi e le tipologie prioritarie d'intervento del Servizio di Assistenza Specialistica sono quelle contenute nelle linee programmatiche regionali 2013/2015, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814, che nel presente documento s'intendono integralmente richiamate;

5.2. Sono da ritenere ammissibili a contribuzione pubblica le spese relative alle azioni ed alle attività esposte nel progetto esecutivo presentato dall'ARA che riguardano:

- L'istruzione generale e la formazione degli imprenditori agricoli;
- I servizi di consulenza aziendale, **con esclusione della consulenza fiscale ordinaria, della consulenza legale e le spese di pubblicità;**
- La divulgazione di conoscenze scientifiche e delle innovazioni di prodotto e di processo;
- La diffusione delle informazioni sui sistemi di qualità e sui sistemi di rintracciabilità e di certificazione dei prodotti e dei



processi, con esclusione dei costi fissi di laboratorio, dei costi per le analisi di laboratorio, delle attrezzature e materiale di consumo del laboratorio, dei costi di routine e delle normali spese di funzionamento e gestione dell'impresa;

- L'organizzazione e la partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere

5.3. Gli aiuti previsti dal Progetto esecutivo in questione, devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata, indipendentemente dall'appartenenza o meno all'Associazione Regionale degli Allevatori, e devono, altresì, essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori;

5.4. L'eventuale compartecipazione finanziaria da parte degli allevatori non dovrà riguardare le azioni e gli interventi finanziati nell'ambito del S.A.T.A. dal momento che il contributo pubblico copre il 100 % della spesa complessiva ammissibile;

5.5. La suddetta compartecipazione finanziaria è, invece, ammissibile per i costi dei servizi, erogati dall'ARA ai soci e non soci, non interessati dalla contribuzione pubblica nella misura del 100% del loro costo e/o non inclusi nel Progetto esecutivo anno 2014 del Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA).

5.6. I Servizi erogati dall'ARA, ai fini della massima trasparenza nei confronti dell'allevatore e della Pubblica Amministrazione, dovranno essere resi noti sul sito web istituzionale della stessa Associazione, unitamente alle quote sociali ed a quelle di compartecipazione finanziaria degli allevatori (soci e non soci) per l'erogazione di servizi diversi da quelli previsti dal S.A.T.A.;

5.7. Il "Data Base" relativo all'insieme delle informazioni e dei dati riferibili agli allevamenti aderenti, nonché dei Servizi erogati e delle visite e consulenze effettuate dovrà essere fruibile dall'Amministrazione regionale, anche per l'attività di vigilanza e controllo. A tale scopo, il "Data Base" dovrà essere reso



noto sul sito Web dell'ARA e dovrà prevedere uno specifico accesso ai funzionari dell'amministrazione regionale;

5.8. Le spese generali sono ammesse nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile a rendiconto;

5.9. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere analitica, secondo la sezione dei Costi e la modulistica già prevista dal Sistema di finanziamento dei controlli funzionali ed in linea con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814;

5.10. Tuttavia, il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato può richiedere ogni ulteriore documentazione utile all'attività d'istruttoria dei rendiconti, all'attività di controllo e di svolgimento delle attività, così come già disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 814/2013;

5.11. All'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo è fatto obbligo di contabilizzare le spese del presente progetto separatamente da quelle delle altre attività ;

5.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed in considerazione degli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, nonché degli indirizzi programmatici triennali 2013/2015, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 11 novembre 2013, n. 814, si propone l'approvazione del Progetto esecutivo anno 2014 - Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (S.A.T.A.), presentato dall'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo, per un importo di contributo totale di € 1.250.000,00, corrispondente al 100% della spesa ammissibile per l'anno 2013;

5.13. L'importo di contributo pubblico di € 1.250.000,00 trova la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 102400 – U.P.B.07.02.009 – del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

5.14. In virtù dell'articolo 103 della richiamata legge regionale n. 64/2012, si propone, altresì, di concedere all'ARA un'anticipazione del contributo pubblico




di € 1.000.000,00, corrispondente all'80% dell'importo disponibile sul Capitolo di spesa 102400 – U.P.B.07.02.009 – del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

5.15. Alla stessa Associazione è fatto obbligo di certificare l'effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22, con l'intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un'anticipazione superiore al contributo massimo concedibile all' Associazione di che trattasi, detto importo sarà soggetto a recupero maggiorato degli interessi legali a partire dalla data di accredito della stessa somma;

5.16. La documentazione minima da allegare al rendiconto finale delle spese è la seguente:

- a. Elenco analitico delle spese sostenute, secondo la sezione dei Costi e la modulistica già prevista dal Sistema di finanziamento dei controlli funzionali ed in linea con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 20 giugno 2011, n. 422, in formato cartaceo ed elettronico (sottoscritto dal Presidente e dal Direttore) da riscontrare e validare presso la sede dell'ARA a cura dell'Ufficio regionale competente per materia;
- b. Relazione tecnica ed economica finale a firma del Presidente e del Direttore;
- c. Elenco personale impiegato;
- d. Elenco delle aziende aderenti al SATA distinto per territorio provinciale, per specie allevata e per Servizio erogato, da fornire anche in formato elettronico;




- e. Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla Regione ad imprese o associazioni in conto esercizio anno.....;
- f. Copia della relazione del Collegio sindacale allegata all'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci;
- g. Dichiarazione del Collegio sindacale di regolarità del bilancio in corso e della contabilità relativa alle iniziative ammesse a contributo regionale;
- h. Attestazione del Presidente e del Direttore dell'effettiva destinazione del contributo regionale alle finalità per le quali il contributo stesso è stato concesso;
- i. Dichiarazione a firma del Presidente e del Direttore che tutti gli oneri retributivi e contributivi relativi al personale impiegato nel Progetto finanziato sono stati interamente liquidati

Pescara, 28 maggio 2014

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Agr. Rino DI FELICE



RDF/rd

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO
AGRARIO

DETERMINAZIONE 27.05.2014, n. DH42/37
**P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 4.1 “
Sviluppo sostenibile zone di pesca” - GAC
Costa blu Avviso pubblico indetto con
Determinazione dirigenziale DH32/52 del
23/10/2012 Progetto codice 15/SZ/12 -
Area Marina Protetta Torre del Cerrano
(A.M.P.) Concessione contributo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO");
- la Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma Operativo nazionale;
- l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O. e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P, e le successive modifiche ed integrazioni di esso;
- la Convenzione per la disciplina del rapporto tra l'Autorità di Gestione ed il Referente regionale per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sottoscritta in data 2/3/2010;
- le Linee guida Operative per l'attuazione degli interventi di cui al P.O.-F.E.P.2007/2013 approvate con Determinazione dirigenziale DH8/32 del 29/10/2009;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Autorità di Gestione, adottato con Decreto direttoriale n. 13 del 21/04/2010;
- il Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010;
- la Deliberazione G.R. n° 256 del 23/04/2012 come parzialmente modificata con D.G.R. n° 445 del 9/7/2012 che ha definito la riorganizzazione della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, riallocando sul Servizio Economia Ittica tutte le competenze inerenti il P.O. FEP 2007/2013, già collocate in capo al precedente Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica;
- la Deliberazione G.R. n° 697 del 29/10/2012 che ha conferito al dott. Antonio Di Paolo, già dirigente del Servizio Adeguamento alla Normativa comunitaria ed Economie ittica, l'incarico di Dirigente del Servizio Economia ittica;

CONSIDERATO che in data in data 24/8/2011 era stato pubblicato l'Avviso per l'attuazione della Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" dell'Asse 4 del P.O. F.E.P. 2007/2013, approvato con Determinazione DH32/32 del 19/11/2011;

DATO ATTO che previo Avviso a mezzo stampa, sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ in data 26/10/2012 è stato pubblicato l'Avviso che fissa i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento relativamente agli interventi a Regia regionale di cui all'art. 3, tabella 2 e art. 16 del predetto Avviso pubblico da attuarsi nell'areale del GAC "Costa blu";

CONSIDERATO che le risorse disponibili per le azioni previste dall'Avviso di cui al punto precedente, ammontano complessivamente ad € 299.999,98, ripartite tra le singole azioni e secondo le percentuali di cofinanziamento privato, come di seguito indicato (tab. 1, Art. 7):

Codice azione	Valore assoluto del contributo pubblico unitario Max	Valore assoluto del contributo pubblico totale	Percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario/spesa totale
1.1.2	36.000,00	72.000,00	60%
3.1.1	32.000,00	160.000,00	50%
3.1.2	22.666,66	67.999,98	50%

VISTE le proprie determinazioni DH32/71 del 26/10/2011 e DH32/56 del 30/10/2012 con le quali sono stati disposti, rispettivamente, l'impegno di € 1.201.976,00 e quello integrativo di € 1.200.000,00 finalizzati alla copertura finanziaria delle azioni previste per il GAC "Costa dei trabocchi" e per il GAC "Costa blu", come previste alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Avviso pubblicato il 19/8/2011;

VISTE le graduatorie formulate all'esito della valutazione delle Istanze prodotte, approvate con Determinazione DH32/42 del 30/07/2013;

CONSIDERATO che il Progetto presentato dall'Area Marina Protetta Torre del Cerrano (A.M.P.), codice identificativo 15/SZ/12, si è collocato in posizione utile nella graduatoria di merito dei progetti idonei dell'azione 1.1.2, con punti 30;

DATO ATTO che l'A.M.P. con note nn. 1597 del 12/09/2013 e n. 949 del 15/05/2014, ha trasmesso le integrazioni richieste, ai fini della concessione, rispettivamente con proprie note RA 194336 del 30/07/2013 e RA117535 del 30/04/2014;

DATO ATTO che a seguito delle integrazioni fornite dall'A.M.P., in sede di istruttoria tecnica la spesa progettuale ammessa è stata rideterminata in € 35.736,00 cui corrisponde il contributo pubblico di € 14.294,45 come risulta dalla Check list istruttoria unita al presente provvedimento come Allegato a);

RITENUTO che, in relazione alla posizione di graduatoria e alle disponibilità finanziarie, sussistono le condizioni per concedere il contributo di € 14.294,45 pari al 40% previsto per l'azione 1.1.2 finalizzato alla realizzazione del progetto de quo, a valere sulle risorse impegnate con DH32/71 del 26/10/2011, con le modalità appresso specificate

Spesa ammessa a contributo	Contributo pubblico			
	Contributo totale	Quota a carico del FEP (50%)	Quota a carico dello STATO (40%)	Quota a carico della REGIONE (10%)
€ 35.736,00	€ 14.294,45	€ 7.147,22	€ 5.717,78	€ 1.429,44

RITENUTO di rinviare a successivi atti la liquidazione e il pagamento del contributo in parola, previa verifica in loco finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi secondo le proposizioni progettuali;

VISTA la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. **di concedere** all'A.M.P. Torre del Cerrano, Partita IVA0013490678, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei prodotti ai

fini dell'Avviso pubblicato il 26/10/2012 - Tabella 2- Soggetti pubblici, per la tipologia di azione 1.1.2 approvata con Determinazione DH32/42 del 30/07/2013, il contributo pubblico totale di € 14.294,45 pari al 40% previsto per l'azione, per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto identificato dal codice 15/SZ/12, a valere sulle risorse impegnate con Determinazione DH32/71 del 26/10/2011;

2. **di precisare** che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;

3. **di rinviare** a distinti provvedimenti la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione;
4. **di rammentare** che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Economia ittica e Credito Agrario, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 15 dell'Avviso relativo alla Misura 4.1, art. 3, tabella 2; di rammentare, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 17 del medesimo Avviso;
5. **di rimettere** copia del presente provvedimento all'A.M.P. Torre del Cerrano;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto sul B.U.R.A., sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ e sul sito web nella specifica sezione dedicata alla

“Trasparenza, valutazione e merito”, in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 (“Decreto sviluppo”);

7. **di aggiornare** l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 “Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico” mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Di Paolo

Segue allegato

Allegato a) alla determinazione DH42/37 del 27/05/2014

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO AGRARIO

Ufficio Programmazione Interventi Settore Pesca

Via Catullo 17 - 65127 Pescara

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Asse 4 - Misura 4.1 - Interventi a Regia Regionale nel territorio del GAC "Costa blu"

Art. 3 - Tabella 2 e art. 16 dell'Avviso pubblico Asse 4 - Misura 4.1 del 19/08/2011

Check List Istruttoria

Richiedente	Area Marina protetta "Torre del Cerrano"		
Sede legale	SS. 16 Adriatica Km 431 Pineto (TE)		
Partita IVA / C.f.	IT90013490678		
Codice identificativo	15/SZ/12		
Riferimento azione (Tabella 1-Art. 7)	Azione: 1.1.2 "realizzare microstrutture dedicate alla vendita collettiva diretta e alla trasformazione"		
Massimale contributo tabellare	€ 36.000,00		
Cofinanziamento privato tabellare	40%		
Localizzazione dell'azione	Comuni di Pineto e Silvi		
RIEPILOGO COSTI PROGETTUALI (IVA esclusa)			
MACROCATEGORIE DI SPESA	Costi esposti in progetto (computo metrico)	preventivi prescelti	costi ammessi
adeguamento e realizzazione punto vendita area Piomba di Silvi	€ 17.778,00	nuova edile snc	€ 17.778,00
n. 1 impianto fotovoltaico	€ 12.500,00	ecopool ambiente	€ 12.500,00
n. 1 lavello di cernita	€ 771,00	bendoni inox	€ 771,00
n. 1 bancarella per cassette	€ 1.148,00	pubblicità 5	€ 1.148,00
n. 4 pannelli in forex	€ 192,00	Tema	€ 192,00
n. 2 vetrine	€ 700,00		€ 700,00
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO	€ 33.089,00		€ 33.089,00
spese generali	€ 2.647,12		€ 2.647,12
TOTALI	€ 35.736,12		€ 35.736,12
		spesa totale arrotondata	€ 35.736,00
		contributo (40% della spesa ammessa)	€ 14.294,45



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FITOSANITARIO

DETERMINAZIONE 06.05.2014, n. DH43/02
Nomina Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. **di nominare** la dott.ssa Daniela Di Silvestro, Responsabile di Ufficio, Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e smi, nonché della LR 31/2013, per quanto attiene ai procedimenti ricompresi nelle attività dell'Ufficio "Razionalizzazione e Gestione Procedure Amministrative Attività Fitosanitaria" (sede Pescara), la cui responsabilità è stata conferita alla medesima dott.ssa Daniela Di Silvestro con determina direttoriale n. DH/118/2014 del 28/04/2014, con decorrenza 01/05/2014 :
 - a) Rilascio delle autorizzazioni regionali inerenti il settore fitosanitario, con particolare riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività vivaistica, all'iscrizione al registro ufficiale dei produttori, all'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, all'accreditamento dei fornitori in relazione alle norme di sicurezza fitosanitaria;
 - b) Attività di istruttoria delle pratiche di cui alla lettera a), accertamento della professionalità degli operatori, accertamento della idoneità delle strutture e dei processi di produzione;
 - c) ordinanze di sospensione e/o revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.L. 214/05, procedure di cancellazione delle ditte autorizzate, ordinanze di prescrizione di misure fitosanitarie;
 - d) relative procedure di riscossione delle tariffe fitosanitarie e relative procedure sanzionatorie ;
 - e) Coordinamento degli ispettori fitosanitari in relazione alle materie di competenza dell'Ufficio;

f) Rilascio delle autorizzazioni di competenza del settore vivaistico, con riferimento alla produzione di materiale di propagazione certificato ; f) rilascio delle autorizzazioni per la produzione di materiale forestale di propagazione e relativi certificati di identità e provenienza clonale. Allo stesso Ufficio compete lo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni come di sopra indicate;

2. **di specificare** che con successivi ordini di servizio saranno individuati formalmente i dipendenti cui è affidata la istruttoria delle singole procedure e lo svolgimento delle attività afferenti ai procedimenti di cui sopra;
3. **di notificare** il presente provvedimento al dipendente interessato;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento nel BURA, a cura della dott.ssa Daniela Di Silvestro .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FITOSANITARIO

DETERMINAZIONE 06.05.2014, n. DH43/03
Nomina Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. **di nominare** la dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni, Responsabile di Ufficio, Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e smi, nonché della LR 31/2013, per quanto attiene ai procedimenti ricompresi nelle attività dell'Ufficio "Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e biologica" (sede Cepagatti la cui responsabilità è stata

conferita alla medesima dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni con determina direttoriale n. DH/119/2014 del 28/04/2014, con decorrenza 01/05/2014:

- a) Analisi per il riconoscimento dei parassiti e rilascio dei relativi certificati di diagnosi;
 - b) Coordinamento degli ispettori fitosanitari in relazione alle materie di competenza dell'Ufficio, anche per il monitoraggio fitosanitario del territorio;
 - c) Funzioni di controllo e autorizzazione previste dalle normative vigenti con particolare riferimento alle importazioni ed alle esportazioni di prodotti agricoli. Gestione delle procedure per il rilascio delle certificazioni per l'importazione e l'esportazione dei vegetali regolamentati;
 - d) Attività di laboratorio presso l'Ufficio;
 - e) Controllo ed identificazione delle malattie e degli insetti nocivi ai fini della tutela delle produzioni regionali;
 - f) attuazione di iniziative di difesa ed ordinanze di abbattimento;
 - g) Sorveglianza e monitoraggio fitosanitario del territorio. Lotta obbligatoria contro organismi nocivi regolamentati e relative ordinanze;
 - h) provvedimenti di attuazione dei controlli previsti dai decreti di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
 - i) svolgimento delle relative procedure di riscossione delle tariffe fitosanitarie e delle procedure sanzionatorie. Allo stesso Ufficio compete lo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni come di sopra indicate;
2. **di specificare** che con successivi ordini di servizio saranno individuati formalmente i dipendenti cui è affidata la istruttoria delle singole procedure e lo svolgimento delle attività afferenti ai procedimenti di cui sopra;
 3. **di notificare** il presente provvedimento al dipendente interessato;
 4. **di dichiarare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace;
 5. **di pubblicare** il presente provvedimento nel BURA, a cura della dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.

DETERMINAZIONE 19.05.2014, n. DL29/77

"Piano Integrato Giovani Abruzzo", approvato con D.G.R. 08 agosto 2011, nr. 572 -Linea d'intervento 4: Autoimprenditorialità. Avviso Pubblico "G O A L - Giovani Opportunità per Attività Lavorative", approvato con D.D. n. 102/DL29 del 29-10-2013 - Art. 7, comma 3: rettifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE

- la Determinazione Dirigenziale n. 102/DL29 del 29-10-2013, recante: "Piano Integrato Giovani Abruzzo", approvato con D.G.R. 08 agosto 2011, nr. 572 -Linea d'intervento 4: Autoimprenditorialità. Approvazione Avviso Pubblico "G O A L - Giovani Opportunità per Attività Lavorative";
- la Determinazione Dirigenziale n. 102/DL29 del 29-10-2013, recante: "Piano Integrato Giovani Abruzzo", approvato con D.G.R. 08 agosto 2011, nr. 572 -Linea d'intervento 4: Autoimprenditorialità. Avviso Pubblico "G O A L - Giovani Opportunità per Attività Lavorative". Approvazione risultanze istruttorie.";

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 6, comma 6, del predetto Avviso, che recita testualmente "I beneficiari ricevono, a mezzo raccomandata a/r, specifica comunicazione di ammissione a finanziamento. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli stessi devono manifestare, a pena di esclusione, la volontà di attuare l'intervento ovvero di rinunciare al beneficio concesso";
- l'art. 7, comma 3, dello stesso Avviso, che recita testualmente "Nel caso in cui si proceda alla richiesta di erogazione dell'anticipo del contributo, il beneficiario inoltra al competente Servizio DL31, entro il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione di ammissione a finanziamento, specifica richiesta (...)";

EVIDENZIATO che la richiamata D.D. n. 102/DL29/2014, in virtù di quanto disposto al citato art. 6, comma 6, dell'Avviso, deve considerarsi provvedimento di natura recettizia, che acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata;

RITENUTO, pertanto, coerentemente con quanto specificato al punto che precede, di rettificare la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, dell'Avviso, stabilendo che il termine di trenta giorni per l'inoltro della richiesta di erogazione dell'anticipo, decorra dalla data di ricezione, da parte di ciascun beneficiario, della comunicazione di ammissione a finanziamento, prevista al menzionato art. 6, comma 6, dell'Avviso;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di rettificare** la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, dell'Avviso in oggetto, stabilendo che il termine di trenta giorni per l'inoltro della richiesta di erogazione dell'anticipo, decorra dalla data di ricezione, da parte di ciascun beneficiario, della comunicazione di ammissione a finanziamento, prevista al precedente art. 6, comma 6, dello stesso Avviso;
2. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente agli allegati, sul B.U.R.A.T. e nel sito www.regione.abruzzo.it/fil.
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
 - alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
 - al B.U.R.A.T. per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 119 del 5 maggio 2014 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 119 del 5 maggio 2014 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 "Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina" e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale" e alla legge regionale n. 41/2011 "Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere")

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Gaetano	SILVESTRI	Presidente
-	Luigi	MAZZELLA	Giudice
-	Sabino	CASSESE	“
-	Giuseppe	TESAURO	“
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	“
-	Giuseppe	FRIGO	“
-	Alessandro	CRISCUOLO	“
-	Paolo	GROSSI	“
-	Giorgio	LATTANZI	“
-	Aldo	CAROSI	“
-	Marta	CARTABIA	“
-	Sergio	MATTARELLA	“
-	Mario Rosario	MORELLI	“
-	Giancarlo	CORAGGIO	“
-	Giuliano	AMATO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 "Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina" e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale" e alla legge regionale n. 41/2011 "Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-6 agosto 2013, depositato in cancelleria il 13 agosto 2013 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2013.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 "Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina" e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale" e alla legge regionale n. 41/2011 "Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

Presidente Gaetano SILVESTRI

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
*SERVIZIO GOVERNANCE LOCALE RIFORME ISTITUZIONALI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI SICUREZZA
DEL TERRITORIO LEGALITÀ*

Avviso**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

- 1) **Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice:**
Regione Abruzzo – Giunta Regionale, Servizio responsabile: Servizio Governance locale Riforme Istituzionali Rapporti con gli Enti locali Sicurezza del Territorio legalità, via Raffaello 137,65100 Pescara. Tel.: 085 7672177. fax: 085 7672175.

Posta elettronica: antonio.nunziata@regione.abruzzo.it.
- 2) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Livello regionale/locale.

OGGETTO DELL'APPALTO

- 1) **Tipo di appalto:** appalto di Servizi
- 2) **Descrizione/oggetto dell'appalto:** "Servizio di realizzazione delle attività del programma dell'Osservatorio Elettorale 2013" *Determina a contrarre n. DB14/82 del 29/11/2013 C.I.G. Z600C3D6B1 – CUP C99G13001260002*
- 3) **Valore totale stimato:** € 13.680,00 –non sono previsti oneri per la sicurezza e non sussiste soggezione contributo AVCP (IVA 22% pari ad € 3.009,60)

PROCEDURE

- 1) **Tipo di procedura:** ex art.125 Codice degli Appalti;
- 2) **Scadenza offerte :** 30/12/2013
- 3) **Criteri di aggiudicazione:** Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 s. m. i.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO


- 1) **Nome e indirizzo del soggetto attuatore del servizio ed importo al quale è stato aggiudicato l'appalto:**

Fondazione Rosselli, con sede in 10152 Torino, Corso Giulio Cesare, 4Bis/B;
- 2) **Importo di aggiudicazione Euro € 12.996,00 (dodicimilanovecentonovantasei,00) (soggetto ad IVA 22%)**

ALTRE INFORMAZIONI

- 1) **Data di aggiudicazione:** 27/05/2014
- 2) **Numero di offerte ricevute:** 2
- 3) **Altre informazioni:** Responsabile del procedimento di gara: Antonio Nunziata - Provvedimento di aggiudicazione del Dirigente del Servizio Governance locale Riforme Istituzionali Rapporti con gli Enti locali Sicurezza del Territorio legalità n. DB14/44 del 27.05.2014

Il Dirigente
f.to (Dott.ssa M.A. D'Antonio)



PROVINCIA DI PESCARA

Decreto 14.05.2014, n. DP-2014-0000007

Decreto Presidenziale DP-2014-0000007 del 14/05/2014

Pagina 1 di 2



PROVINCIA DI PESCARA

Decreto n. DP-2014-0000007 del 14/05/2014

Oggetto:

Declassificazione tratto di Strada Provinciale n°3.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Nuovo Codice della strada, D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i., ripubblicato sul s.o. alla G.U. n. 67 del 22 marzo 1994 che, in particolare, all'art. 2 attribuisce alla Regione la competenza a procedere alla classificazione e declassificazione delle strade non statali così come distinte ai sensi del 5° comma dello stesso articolo e stabilisce, altresì, che le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 dello stesso codice della strada;

- il DPR 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada" che all'art. 3, commi 1, 2 e 3, prevede la competenza della Regione e degli altri Enti Locali interessati, per la declassificazione delle strade non statali e rinvia alla procedura prevista all'art. 2 comma 4, relativa alla classificazione delle strade, che dispone la trasmissione del relativo provvedimento regionale al Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e Sicurezza stradale - entro un mese dalla pubblicazione sul BURA ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Nazionale di cui all'art. 226 dello stesso codice della strada;

PRESO ATTO che lo stesso D.P.R. n. 495/92 agli artt. 2 e 3 stabilisce che i provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale;

VISTA la L.R. 3 marzo 1999 n. 11 che, in attuazione del D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 67 comma 2 lett. b), trasferisce alle Province i compiti e le funzioni relative a "Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali";

VISTO l'art. 7 comma 2 della L.R. 15 novembre 2006 n. 39 (pubblicata sul BURA n. 68 del 29.11.2006), di modifica all'art. 67 comma 2 lett. b) della L.R. 3 marzo 1999 n. 11, riguardante l'adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara n° 11 del 19/03/2014 con la quale è stata espressa la volontà di declassificare e sdemanializzare una porzione delle particelle 440 e 617 del Foglio 5 in agro di Picciano della superficie complessiva di mq. 149 (già classificata "strada");

VISTO il tipo di frazionamento depositato presso l'Agenzia delle Entrate prot. n. 2014/PE0049454 in data 05/05/2014 dal quale risulta identificata la nuova particella al n. 1534 foglio 5 di mq. 149 Relitto Stradale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di doversi procedere alla declassificazione del tratto di strada di che trattasi;

DECRETA

Decreto Presidenziale DP-2014-0000007 del 14/05/2014

Pagina 2 di 2

- 1) di declassificare la porzione di S.P. n. 3 dal km. 2+341 al km. 2+408, come in premessa descritto, per la superficie complessiva di mq. 149 da "Strada Provinciale" a "Relitto Stradale";
- 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - per l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale di cui all'art. 226 del Nuovo Codice della Strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.;
- 3) Ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso entro i termini di legge, ricorso al TAR o in via stragiudiziale al Capo dello Stato.

Si comunica altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Floriana Cesarone al quale per ogni informazione chi è interessato può rivolgersi.

Pescara, 14/05/2014

Il Presidente della Provincia
f.to dott. GUERINO TESTA

COMUNE DI GIULIANOVA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2013



ESENTE DA BOLLO
Tab. B, Art. 16, DPR 642/1972 e ss.mm.ii.

CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA IV - SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO
Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Sportello Unico

Deliberazione Consiglio Comunale n. 12, in data 11.3.2013:
"Varianti specifiche al P.R.G. vigente e alla variante generale al P.R.G. adottata, inerenti il piano delle alienazioni e valorizzazione di beni immobili comunali - Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) dare atto che, entro il prescritto termine del periodo di deposito, sono pervenute due osservazioni, proposte da Camillo De Remigis, quale Presidente del Consorzio "Nuova Costa Verde", e dal Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, Ing. Maria Angela Mastropietro, acquisite al protocollo generale del Comune, rispettivamente, il 10.12.2012 al n. 48163 e il 12.12.2012 al n. 48663;
- 3) dare atto che la Provincia di Teramo, con provvedimento del Dirigente del Settore B13 - *Urbanistica, Edilizia Scolastica e Demaniale* - n. 4165 del 13.12.2012 (Registro di Settore n. 447/11.12.2012), acquisito al protocollo generale del Comune il 14.12.2012 al n. 49388, ha espresso parere di compatibilità delle tre varianti proposte per la valorizzazione con le previsioni del P.T.P., in quanto soddisfano gli obiettivi individuati dallo strumento di pianificazione provinciale formulando al contempo due osservazioni;

- 4) controdedurre alle due osservazioni presentate e a quelle della Provincia, secondo la proposta avanzata dall'Amministrazione Comunale, contenuta nelle relative schede che, allegata al presente atto sotto le lettere da A), B) e C), ne formano parte integrante e sostanziale;
- 5) approvare, definitivamente, le tre varianti al P.R.G. in vigore e alla variante generale adottata, redatte dal Settore Pianificazione Urbanistica, costituite da 3 cartelle, aggiornate a seguito delle controdeduzioni sopra indicate, inerenti:
 - la trasformazione da "attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi di uso pubblico" alla destinazione B2.b dell'area compresa tra le Vie Nervi e Moranino, con contestuale enucleazione dal piano di lottizzazione in zona E2.1.1;
 - la modifica da "verde pubblico" alla destinazione B2.c dell'area in Via Ippodromo, con contestuale enucleazione dal piano di lottizzazione in zona E2.2;
 - la variazione da "edilizia scolastica" alla destinazione B2.c dell'area ubicata tra Via Cupa, Via Bompadre e Traversa Sechini, con contestuale enucleazione dall'ambito del programma integrato d'intervento in zona C.9, adeguata come dalle osservazioni accolte;
- 6) precisare che l'accoglimento delle osservazioni come sopra effettuato comporterà l'aggiornamento degli elaborati di P.R.G. (vigente e in corso di approvazione), per il quale si dà mandato al Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio affinché provveda in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to (Nello Di Giacinto)

Il Segretario Generale
F.to (D.ssa Daniela Marini)

COMUNE DI GIULIANOVA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 20.12.2013



ESENTE DA BOLLO
Tab. B, Art. 16, DPR 642/1972 e ss.mm.ii.

CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA IV - SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO
Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Sportello Unico

Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 20.12.2013: *Variante al piano di lottizzazione dell'unità minima n. 3 della zona C.7 in località Colleranesco - Ditta Tea Immobiliare s.r.l. - Presa atto assenza osservazioni ed approvazione definitiva.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

D E L I B E R A

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) prendere atto che, entro il termine stabilito, nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni di cittadini sono state presentate, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente dell'Area competente;
- 3) precisare che la Provincia di Teramo, con provvedimento del Dirigente del Settore B12 "Viabilità, Urbanistica, Emergenza Alluvione" n. 2866 del 13.12.2013 (Registro di Settore n. 1051 dell'11.12.2013), ha espresso parere di compatibilità con le previsioni insediative del P.T.P., ritenendo di non dover formulare osservazioni in merito;
- 4) approvare, ai sensi del vigente art. 21 della L.R. 18/1983, la variante al piano di lottizzazione dell'unità minima n. 3 della zona C.7 in località Colleranesco, presentata dalla ditta TEA Immobiliare s.r.l., redatta dall'ing. Luca Bonaduce, costituita da: relazione tecnica, relazione geologica, verifica standard urbanistici, N.T.A., schema di convenzione, computo metrico opere di urbanizzazione, tavola 1 - *Planimetrie di individuazione e di piano regolatore*, tavola 2 - *Zonizzazione*

e planovolumetrico, tavola 3 - Opere di urbanizzazione, tavola 4 - Lotto A - Piante, prospetti e sezioni, tavola 4a - Lotto A - Individuazione locale in cessione, tavola 5 - Lotto B - Piantate, prospetti e sezioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;

- 5) specificare che la proposta di deliberazione e i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
- 6) dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
- 7) individuare, nel Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, il soggetto incaricato ad intervenire alla stipula della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to (Di Giacinto Nello)

Il Segretario Generale
F.to (D.ssa Daniela Marini)

COMUNE DI GIULIANOVA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 10.02.2013



ESENTE DA BOLLO
Tab. B, Art. 16, DPR 642/1972 e ss.mm.ii.

CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA IV - SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO
Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Sportello Unico

Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 10.2.2014: *Piano di recupero di iniziativa privata in zona B3.8, unità minime 3, 8, 10 - Ditta Di Saverio ed altri - Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione definitiva.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

D E L I B E R A

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- 2) dare atto che nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni di cittadini sono state presentate, mentre la Provincia di Teramo, con provvedimento del Dirigente del Settore B13 n. 356 del 19.3.2013 (Registro di Settore n. 85 del 14.3.2013), nel ritenere il piano in esame compatibile con il vigente P.T.P. ha formulato alcune osservazioni, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente dell'Area competente;
- 3) controdedurre alle osservazioni della Provincia, secondo la proposta avanzata dall'Amministrazione Comunale, contenuta nella relativa scheda, allegata al presente atto, sotto la lett. A), come parte integrante e sostanziale;
- 4) approvare, ai sensi del vigente art. 21 della L.R. 18/1983, il piano di recupero delle unità minima 3, 8 e 10 dell'isolato B3.8, distinte in catasto al foglio 10, part.lle 134, 139, 140, 381 e 904, presentato dalla ditta Di Giuseppe Alessio, Di Saverio Alessandra e Fabiano, Farinelli Fabio, redatto dall'ing. Daniele Adriano e dal geom. Fabriano Di Saverio,

ognuno per le rispettive competenze, composto da: relazione tecnica, relazione geologica, N.T.A., schema di convenzione, computo metrico opere di urbanizzazione e da n. 18 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;

- 5) specificare che, a seguito dell'accoglimento dell'osservazione della Provincia, è stato necessario rielaborare la scheda d'ambito B3.8, come da allegati B) e C) alla presente;
- 6) fare proprie le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;
- 7) fare presente che la proposta di deliberazione e i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
- 8) precisare che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
- 9) individuare, nel Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, il soggetto incaricato ad intervenire alla stipula della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to (Di Giacinto Nello)

Il Segretario Generale
F.to (D.ssa Daniela Marini)

COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 5 del 08.11.2013



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

Prot. del _____

n° 5 del 08/11/2013

DECRETO DI ESPROPRIO
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\08 - BAZZANO
Sezione: E - Foglio: 26 - Particella: 117

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 24/08/2009, rep. n. 18, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 117 - Foglio 26 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20/09/2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17/09/2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al*

presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- CONSIDERATO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 24/08/2009, rep. n. 18, è stato redatto, in data 26/08/2009, specifico verbale prot. n. E/3207, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 14/05/2012 prot. DPC/ESPR/2299-U sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 26 - Particella 117 - Superficie mq 7.169 - Ditta: AMBROSIO ALESSANDRO, nato a L'Aquila il 09/05/1958 - C.F. MBRLSN58E09A345I, AMBROSIO PAOLO, nato a L'Aquila il 02/07/1956 - C.F. MBRPLA56L02A345U, PROPERZI CURTI CARLO, nato a Pontecorvo il 18/04/1954 - C.F. PRPCRL54D18G838F, PROPERZI CURTI CELIANDRO, nato a L'Aquila il 19/02/1919 - C.F. PRPCND19B19A345Z, PROPERZI CURTI FRANCESCO, nato a L'Aquila il 06/11/1964 - C.F. PRPFNC64S06A345Q, PROPERZI CURTI GIOVANNI, nato a L'Aquila il 07/01/1949 - C.F. PRPGNN49A07A345S, PROPERZI CURTI STEFANO, nato a L'Aquila il 26/04/1958 - C.F. PRPSFN58D26A345G, PROPERZI CURTI UMBERTO, nato a L'Aquila il 19/07/1954 - C.F. PRPMRT54L19A345Z. La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita attiva e passiva con espressa esclusione dell'accessione inerente gli insediamenti realizzati per il progetto C.A.S.E. a seguito dell'emergenza Abruzzo.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 102.875,00 (euro centoduemilaottocentottantacinque\00), depositata presso il MEF con decreto n. 3541 del 31 luglio 2012, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Il presente provvedimento è esente dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta, in virtù dell'art. 4 – O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Ing. Mario Di Gregorio

Ufficio Espropri - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Espropri
Registra: 08/12/2013 N. 6174
Esiti E: ESE RTE

Dirigente
Ugo Magliano

L'ADDETTO
Anna Rita Cicerone



COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 6 del 08.11.2013



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

Prot. del _____

n° 6 del 08/11/2013

DECRETO DI ESPROPRIO

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\08 - BAZZANO
Sezione: E - Foglio: 26 - Particella: 549

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 549 - Foglio 26 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- CONSIDERATO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E/273, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 19/04/2012 prot. DPC/ESPR/1976 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 26 - Particella 549 - Superficie mq 14.218 - Ditta: VILLA PROPERZI CURTI SRL con sede legale in L'Aquila in Via dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano 67100 L'Aquila - C.F. 01665240667
La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita attiva e passiva con espressa esclusione dell'accessione inerente gli insediamenti realizzati per il progetto C.A.S.E. a seguito dell'emergenza Abruzzo.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 539.099,17 (euro cinquecentotrentanove milanovantanove\17), depositata presso il MEF con decreto n. 3937 del 31 agosto 2012, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Il presente provvedimento è esente dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta, in virtù dell'art. 4 – O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Ing. Mario Di Gregorio

Agenzia d'Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale
Registra. L'Aquila 09/12/2013 N. 6180 Serie 3
Esatti 9
ESECUTE

L'ADDETTO
Anna Rita Cicerone

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Olga Pinquarato Stendardo

COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 7 del 08.11.2013



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

Prot. del _____

n° 7 del 08/11/2013

DECRETO DI ESPROPRIO

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\08 - BAZZANO
Sezione: E - Foglio: 26 - Particella: 84

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 84 - Foglio 26 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- CONSIDERATO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E273, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 20/02/2012 prot. DPC/ESPR/940 U sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 26 - Particella 84 - Superficie mq 1.967 - Ditta: VILLA PROPERZI CURTI SRL con sede legale in L'Aquila in Via dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano 67100 L'Aquila - C.F. 01665240667.

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita attiva e passiva con espressa esclusione dell'accessione inerente gli insediamenti realizzati per il progetto C.A.S.E. a seguito dell'emergenza Abruzzo.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili, pari a € 73.762,50 (euro settantatremilasettecentosessantadue\50), depositata presso il MEF con decreto n. 3538 del 31 luglio del 2012, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Il presente provvedimento è esente dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta, in virtù dell'art. 4 – O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Ing. Mario Di Gregorio

Agencia delle Terre - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale
Regione Data 09/12/2013 N. 6182 Serie 3
Esatti €
ESEUTE

Anna Rita Cicerone
L'ADDITTO

Olga Piazzano Stendardo



COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 8 del 08.11.2013



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica
Struttura Espropri

Prot. del _____

n° 8 del 08/11/2013

DECRETO DI ESPROPRIO

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\08 - BAZZANO Sezione: E - Foglio: 26 - Particella: 54

Il Dirigente della Struttura Espropri

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 54 - Foglio 26 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art.67-ter, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite del terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già*

stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO la Determinazione n°26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire al Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- CONSIDERATO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E/269, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 14/05/2012 prot. DPC/ESPR/2297 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 26 - Particella 54 - Superficie mq 1.692 - Ditta: AMBROSIO ALESSANDRO, nato a L'Aquila il 09/05/1958 - C.F. MBRLSN58E09A345I, AMBROSIO PAOLO, nato a L'Aquila il 02/07/1956 - C.F. MBRPLA56L02A345U, PROPERZI CURTI CARLO, nato a Pontecorvo il 18/04/1954 - C.F. PRPRL54D18G838F, PROPERZI CURTI CELIANDRO, nato a L'Aquila il 19/02/1919 - C.F. PRPCND19B19A345Z, PROPERZI CURTI FRANCESCO, nato a L'Aquila il 06/11/1964 - C.F. PRPFNC64S06A345Q, PROPERZI CURTI GIOVANNI, nato a L'Aquila il 07/01/1949 - C.F. PRPGNN49A07A345S, PROPERZI CURTI STEFANO, nato a L'Aquila il 26/04/1958 - C.F. PRPSFN58D26A345G, PROPERZI CURTI UMBERTO, nato a L'Aquila il 19/07/1954 - C.F. PRPMRT54L19A345Z. La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita attiva e passiva con espressa esclusione dell'accessione inerente gli insediamenti realizzati per il progetto C.A.S.E. a seguito dell'emergenza Abruzzo.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 189.222,00 (euro centoottantanovemiladuecentoventidue\00), depositata presso il MEF con decreto n. 3542 del 31 luglio 2012, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Il presente provvedimento è esente dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta, in virtù dell'art. 4 – O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Ing. Mario Di Gregorio

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale
Registrato il 08/11/2013, 6178 Serie 3
E SEUTE

IL DIRIGENTE AUSILIARIO
Olga Vitagliano Stendardo

ADDETTO
Anna Maria Cicerone



COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 9 del 08.11.2013

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

Prot. del _____

n° 9 del 08/11/2013

DECRETO DI ESPROPRIO
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\08 - BAZZANO
Sezione: E - Foglio: 26 - Particella: 551**Il Dirigente**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 551 - Foglio 26 - Sezione E - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis...sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.3898 del 17/09/2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al*

presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4/10/2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27/09/2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- CONSIDERATO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E/269, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 14/05/2012 prot. DPC/ESPR/2296 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione E - Foglio 26 - Particella 551 - Superficie mq 101.415 - Ditta: AMBROSIO ALESSANDRO, nato a L'Aquila il 09/05/1958 - C.F. MBRLSN58E09A345I, AMBROSIO PAOLO, nato a L'Aquila il 02/07/1956 - C.F. MBRPLA56L02A345U, PROPERZI CURTI CARLO, nato a Pontecorvo il 18/04/1954 - C.F. PRPCRL54D18G838F, PROPERZI CURTI CELIANDRO, nato a L'Aquila il 19/02/1919 - C.F. PRPCND19B19A345Z, PROPERZI CURTI FRANCESCO, nato a L'Aquila il 06/11/1964 - C.F. PRPFNC64S06A345Q, PROPERZI CURTI GIOVANNI, nato a L'Aquila il 07/01/1949 - C.F. PRPGNN49A07A345S, PROPERZI CURTI STEFANO, nato a L'Aquila il 26/04/1958 - C.F. PRPSFN58D26A345G, PROPERZI CURTI UMBERTO, nato a L'Aquila il 19/07/1954 - C.F. PRPMRT54L19A345Z. La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita attiva e passiva con espressa esclusione dell'accessione inerente gli insediamenti realizzati per il progetto C.A.S.E. a seguito dell'emergenza Abruzzo.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 2.467.533,88 (euro duemilioni quattrocentosessantasettemilacinquecentotrentatré\88), depositata presso il MEF con decreto n. 3539 del 31 luglio 2012, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Il presente provvedimento è esente dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta, in virtù dell'art. 4 – O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Ing. Mario Di Gregorio

Agente della Direzione Provinciale di L'Aquila
Registrazione e Voltura il 08/12/2013 N. 6176 Serie 3
Esatti € ESEVTE

UFFICIO
Oligo Massimo Stendardo

L'ADDETTO
Anna Rita Cicerone



COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 10 del 12.12.2013

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione PubblicaProt. del 12/12/2013n° 10**DECRETO DI ESPROPRIO**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\09 - SANT ELIA 1
Sezione: A - Foglio: 92 - Particella: 146**Il Dirigente**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di debole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 146 - Foglio 92 - Sezione A - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;

VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;

CONSIDERATO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E304, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 12/06/2012 prot. DPC/ESPR/2679 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione A - Foglio 92 - Particella 146 - Superficie mq 6.950 - Ditta: SILVESTRI CARMELA - C.F. SLVCM54B61A462D nata a ASCOLI PICENO (AP) il 21/02/1954 per la quota di 1/1.

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita attiva e passiva con espressa esclusione dell'accessione inerente gli insediamenti realizzati per il progetto C.A.S.E. a seguito dell'emergenza Abruzzo.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 97.155,21 (euro novantasettemilacentocinquantacinque\21), depositata presso il MEF con determina n. 870 del 18/09/2013, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Il presente provvedimento è esente dalle imposte di bollo e di registro, da tributi e da ogni altra tassa e imposta, in virtù dell'art. 4 – O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Ing. Mario Di Gregorio



COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 1 del 29.04.2014



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 DEL 29/04/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila – Area 03 – DEPOSITO INERTI

Sezione: E - Foglio: 15 - Particelle: 305, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 415, 487, 499, 500, 501, 506, 507, 586, 587, 685, 710, 711, 712, 713

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'articolo 9 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, recante: "disposizioni per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dei materiali provenienti dalle demolizioni conseguenti agli eventi sismici";
- VISTO l'articolo 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n.3797, che ha disciplinato le modalità di individuazione e di allestimento, da parte del Commissario delegato, dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, prevedendo a tal fine l'occupazione temporanea dei siti in termini di somma urgenza, mediante l'adozione delle procedure derogatorie indicate nel medesimo articolo;
- VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2011, n.3923, che reca, tra l'altro, disposizioni sulla gestione delle macerie nei territori dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009;
- VISTA la delibera adottata dalla Giunta del Comune di L'Aquila n. 144 del 19 maggio 2009, con la quale è stato individuato, quale sito da allestire come deposito temporaneo e selezione di materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici la ex cava Teges in località Pontignone Aquilento (frazione di Paganica), per le motivazioni indicate nella medesima delibera;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 16 marzo 2011, n. 51, con il quale è stata approvata la realizzazione degli interventi prioritari nelle aree della ex cava Teges, individuati nel progetto

- preliminare presentato dalla Sogesid, società incaricata di espletare le attività suddette ai sensi dell'art. 13 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010, n.3857;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato 06 agosto 2009, n. 16 con il quale, nell'allegato elenco, è individuata l'area in località Pontignone – Aquilento, quale sito di deposito temporaneo dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma e con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea in favore del Comune di L'Aquila;
- VISTI i decreti del Commissario delegato 30 dicembre 2009 n. 56 e 24 dicembre 2010 n. 34 con i quali viene prorogato il termine di cui al decreto del Commissario delegato 06 agosto 2009 n. 16;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 04 luglio 2011, n. 69, recante all'articolo 1: *"il presente decreto costituisce variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione con riferimento alle particelle catastali, il cui elenco è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante"*;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 05 giugno 2012 n. 124 che individua quale sito di deposito temporaneo dei materiali su descritti l'area della ex cava Teges in località Pontignone – Aquilento (frazione di Paganica) del Comune di L'Aquila e che costituisce altresì decreto d'occupazione d'urgenza variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;
- VISTO il decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie ex O.P.C.M. 3923/2011 n. 2 del 18 dicembre 2012 che approva il progetto di un impianto per la messa in riserva delle macerie prodotte dal sisma del 06/04/2009 e ripristino ambientale del sito denominato "ex Teges" ubicato in località "Pontignone di Paganica" del Comune di L'Aquila;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n. 40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTA la Disposizione Sindacale n. 1715 del 08/01/2014 che individua la funzione di sostituzione nelle responsabilità, come sopra assegnate all'Ing. Mario Di Gregorio, in capo al Direttore di Dipartimento Ing. Vittorio Fabrizi;
- VISTO la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 06/08/2009, rep. n. 16, è stato redatto, in data 07/08/2009, specifico verbale, prot. E2153 del 10/08/2009, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione nella misura di € 481.675,73 (euro quattrocentottantunomilaseicentoseventantacinque/73), tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con note del 09/07/2013, prot. 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, sono state comunicate all'interessato le

richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione; CONSIDERATO che, in riferimento alle comunicazioni di determinazione delle indennità provvisorie notificate in data 10/07/2013, il Sig. Walter Tirimacco, in qualità di legale rappresentante della T&P s.r.l. , con nota prot. 709 del 16/07/2013, dichiara di non accettare le indennità offerte;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune di L'Aquila, qui di seguito descritti, intestati in catasto alla ditta T&P srl P.I. 01738640661, con sede in L'Aquila Corso Federico II n.36 :

- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 305 – Superficie mq 1104
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 347 – Superficie mq 2493
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 348 – Superficie mq 2374
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 349 – Superficie mq 2001
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 350 – Superficie mq 1799
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 351 – Superficie mq 1417
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 352 – Superficie mq 1533
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 353 – Superficie mq 1807
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 354 – Superficie mq 449
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 355 – Superficie mq 408
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 356 – Superficie mq 297
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 357 – Superficie mq 308
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 358 – Superficie mq 624
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 359 – Superficie mq 592
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 360 – Superficie mq 846
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 361 – Superficie mq 605
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 362 – Superficie mq 690
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 363 – Superficie mq 636
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 364 – Superficie mq 330
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 365 – Superficie mq 739
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 366 – Superficie mq 574
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 367 – Superficie mq 462
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 368 – Superficie mq 751
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 369 – Superficie mq 1419
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 370 – Superficie mq 1542
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 371 – Superficie mq 764
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 372 – Superficie mq 894
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 373 – Superficie mq 1332
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 415 – Superficie mq 340
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 487 – Superficie mq 462

- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 499 – Superficie mq 2494
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 500 – Superficie mq 2198
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 501 – Superficie mq 4748
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 506 – Superficie mq 1187
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 507 – Superficie mq 1187
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 586 – Superficie mq 1174
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 587 – Superficie mq 640
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 685 – Superficie mq 2550
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 710 – Superficie mq 1104
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 711 – Superficie mq 1104
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 712 – Superficie mq 1223
- terreno distinto in catasto: Sezione E – Foglio 15 – Particella 713 – Superficie mq 1223

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 481.675,73 (euro quattrocentottantunomilaseicentoseptantacinque/73), depositata presso il MEF con determinazioni nn. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 del 31/10/2013, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché l'indennità per manufatti e danni;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura del beneficiario dell'esproprio;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Dott. Ing. Vittorio Fabrizi



COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 2 del 29.04.2014

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica**DECRETO DI ESPROPRIO** n. 2 del 29/4/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\03 - CESE DI PRETURO
Sezione: F - Foglio: 34 - Particella: 1038**Il Dirigente**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1038 - Foglio 34 - Sezione F - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°1715 del 08/01/2014 che individua la funzione di sostituzione nelle responsabilità, come sopra assegnate all'Ing. Mario Di Gregorio, in capo al Direttore di Dipartimento Ing. Vittorio Fabrizi;----
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 15/05/2009, specifico verbale prot. n. E192, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione nella misura di € 39.409,22, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 26/06/2012 prot. DPC/ESPR/2959 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione F - Foglio 34 - Particella 1038 - Superficie mq 4.406 - intestato in Catasto alla Ditta: VITTORINI CLAUDIA - C.F. VTTCLD45P57A345L nata a PRETURO (AQ) il 17/09/1945 per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 39.409,22 (euro trentanovemilaquattrocentonove\22), depositata presso il MEF con determina n. 1026 del 31/10/2013, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Dott. Ing. Vittorio Fabrizi

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' shape with a horizontal line extending to the right, positioned below the printed name of the official.

COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 3 del 29.04.2014



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica

DECRETO DI ESPROPRIO n. 3 del 29/4/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA\03 - CESE DI PRETURO
Sezione: F - Foglio: 37 - Particella: 1301

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11/05/2009, rep. n. 06, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1301 - Foglio 37 - Sezione F - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°1715 del 08/01/2014 che individua la funzione di sostituzione nelle responsabilità, come sopra assegnate all'Ing. Mario Di Gregorio, in capo al Direttore di Dipartimento Ing. Vittorio Fabrizi;---
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 11/05/2009, rep. n. 06, è stato redatto, in data 14/05/2009, specifico verbale prot. n. E75, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione nella misura di € 7.581,06, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 26/06/2012 prot. DPC/ESPR/2940 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione F - Foglio 37 - Particella 1301 - Superficie mq 698 - intestato in Catasto alla Ditta: PORFIRIO EUTILIA - C.F. PRFTLE54H51A345T nata a L'AQUILA (AQ) il 11/06/1954 per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 7.581,06 (euro settemilacinquecentoottantuno\06), depositata presso il MEF con determina n. 1039 del 31/10/2013, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Dott. Ing. Vittorio Fabrizi



COMUNE L'AQUILA

Decreto d'esproprio n. 4 del 29.04.2014

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica**DECRETO DI ESPROPRIO** n. 4 del 29/04/2014
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\23 - ASSERGI 2
Sezione: D - Foglio: 16 - Particella: 539**Il Dirigente**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 01/07/2009, rep. n. 3557, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 539 - Foglio 16 - Sezione D - Comune di L'Aquila, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto sindacale del Comune di L'Aquila del 4 ottobre 2012 n.40 con il quale l'Ing. Mario Di Gregorio è stato nominato responsabile delle attività e lavorazioni delle procedure espropriative, già di competenza della Protezione Civile Struttura di Missione ex art.4 della O.P.C.M. 3898/2010;
- VISTA la Disposizione Sindacale n°1715 del 08/01/2014 che individua la funzione di sostituzione nelle responsabilità, come sopra assegnate all'Ing. Mario Di Gregorio, in capo al Direttore di Dipartimento Ing. Vittorio Fabrizi;----
- VISTO la Determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 01/07/2009, rep. n. 3557, è stato redatto, in data 02/07/2009, specifico verbale prot. n. E1894, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione nella misura di € 19.664,90, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 06/06/2012 prot. DPC/ESPR/2584 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine l'interessato non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta costituzione del deposito di detta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- CONSIDERATO che l'istruttoria condotta si è risolta con esito favorevole e, data la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, del bene immobile ricadente nel Comune di L'Aquila iscritti nel Catasto terreni di L'Aquila - Sezione D - Foglio 16 - Particella 539 - Superficie mq 4.470 - intestato in Catasto alla Ditta: SCARCIA LOUIS - C.F. SCRLSO41S16Z404K nato a STATI UNITI D'AMERICA il 16/11/1941 per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili pari a € 19.664,90 (euro diciannovemilaseicentosessantaquattro\90), depositata presso il MEF con determina n. 1054 del 31/10/2013, comprende l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente

Dott. Ing. Vittorio Fabrizi



COMUNE L'AQUILA

Decreto di proroga del 29.04.2014

COMUNE DELL'AQUILA

Il Dirigente

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga del suddetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, da destinare in via temporanea ai terremotati;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che demanda al Commissario delegato la localizzazione, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, nelle more della ricostruzione o riparazione delle stesse;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, n. 6, recante la *"Localizzazione delle prime aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39"* nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali sulle quali localizzare le aree stesse, e la *"dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed degli insediamenti, delle opere e dei servizi ... (omissis) ... costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;

VISTO l'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3771;

VISTO il decreto del Commissario delegato 01 luglio 2009, n. 3557, recante le *“Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009, n. 6 del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile”*, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali delle aree non più idonee e quelle relative a nuove aree;

VISTO il decreto del Commissario delegato 13 luglio 2009, n. 9, recante la *“Utilizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione, in termini di somma urgenza, di una strada di collegamento con la località Camarda (AQ)”*, nel quale viene disposta la utilizzazione delle aree;

VISTO il decreto del Commissario delegato 24 agosto 2009, n. 18, recante le *“Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009, n. 6 e 01 luglio 2009, n. 3557, del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile”*, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali delle aree non più idonee e quelle relative a nuove aree;

VISTO il decreto del Commissario delegato 25 agosto 2009, n. 19, recante l'approvazione del *“Piano degli Interventi per il Comune di L'Aquila”*;

VISTO il decreto del Commissario delegato 01 ottobre 2009, n. 26, recante le *“Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009, n. 6 e 01 luglio 2009, n. 3557, del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile”*, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali delle aree non più idonee e quelle relative a nuove aree;

VISTO il decreto del Commissario delegato 21 novembre 2009, n. 40, recante le *“Modifiche ed integrazioni ai decreti 11 maggio 2009, n. 6, 01 luglio 2009, n. 3557 e 24 agosto 2009, n. 18 del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile”*, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali relative a nuove aree;

VISTO il decreto del Commissario delegato 30 gennaio 2010, n. 60, recante le *“Modifiche ed integrazioni ai decreti 11 maggio 2009, n. 6, 01 luglio 2009, n. 3557, 24 agosto 2009, n. 18, 01 ottobre 2009, n. 26 e 21 novembre 2009, n. 40 del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile”*, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali relative a nuove aree;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 19 maggio 2010, n. 3701, recante le *“Modifiche ed integrazioni al decreto 25 agosto 2009, n. 19 del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile”*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 23 luglio 2010, n. 5296, recante le *“Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009 n. 6, 01 luglio 2009, n. 3557, 24 agosto 2009, n. 18, 01 ottobre 2009, n. 26 e 30 gennaio 2010, n. 60 del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile”*, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali delle aree non più idonee;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29 novembre 2010, n. 8231, recante le *“Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009 n. 6, 01 luglio 2009, n. 3557, 13 luglio 2009, n. 9, 24 agosto 2009, n. 18, 01 ottobre 2009, n. 26 e 30 gennaio 2010, n. 60 del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile”*, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali delle aree non più idonee;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 04 novembre 2011, n. 5546, recante le *“Modifiche ed integrazioni ai decreti 11 maggio 2009 n. 6, 01 luglio 2009, n. 3557, 24 agosto 2009, n. 18, 01 ottobre 2009, n. 26, 21 novembre 2009, n. 40 e 30 gennaio 2010, n. 60 del Commissario Delegato,*

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile e ai decreti 23 luglio 2010, n. 5296 e 29 novembre 2010, n. 8231 del Capo Dipartimento”, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali per le quali è revocata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, la costituzione di occupazione di urgenza e l'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 02 dicembre 2011, n. 6459, recante le modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009 n. 6, del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile e ai decreti 19 maggio 2010, n. 3701 e 23 luglio 2010, n. 5296 del Capo Dipartimento, nel quale vengono riportate le particelle catastali delle aree non più idonee e quelle relative a nuove aree;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 08 febbraio 2012, n. 396, recante le modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009 n. 6, del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali relative a nuove aree;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 08 febbraio 2012, n. 397, recante modifiche ed integrazioni ai decreti 11 maggio 2009 n. 6, 01 luglio 2009, n. 3557, 01 ottobre 2009, n. 26, 21 novembre 2009, n. 40 e 30 gennaio 2010, n. 60 del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali delle aree non più idonee;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 08 febbraio 2012, n. 398, recante le modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2009 n. 6, del Commissario Delegato, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 aprile, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali relative per le quali deve essere apposto vincolo di servitù da costituirsi per il passaggio di opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 03 aprile 2012, n. 1462, recante l'assegnazione in proprietà a titolo gratuito al Comune di L'Aquila, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali relative alle unità immobiliari progetto C.A.S.E.;

VISTO l'articolo 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, che recita: *“Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di **moduli abitativi provvisori** e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E”, ed ove del caso di tipo “F”, in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi”;*

*“Il Commissario delegato provvede altresì, con le medesime modalità indicate al comma 1, alla realizzazione di **moduli ad uso scolastico provvisorio**, e delle relative opere di urbanizzazione, a valere, nell'immediato, sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto.*

Le occupazione di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati".

VISTO il decreto del Commissario Delegato 13 ottobre 2009, n. 29, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO il decreto del Commissario Delegato 14 ottobre 2009, n. 30, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 13 ottobre 2009, n. 29, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Commissario Delegato 18 novembre 2009, n. 38, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29 e 14 ottobre 2009, n. 30 in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Commissario Delegato 16 dicembre 2009, n. 51, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30 e 18 novembre 2009, n. 38, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Commissario Delegato 16 dicembre 2009, n. 59, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30, 18 novembre 2009, n. 38 e 16 dicembre 2009, n. 51, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 12 marzo 2010, n. 2028, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30, 18 novembre 2009, n. 38, 16 dicembre 2009, n. 51 e 16 dicembre 2009, n. 59, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione 28 dicembre 2010, n. 28, con il quale sono state individuate le aree destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di L'Aquila in località Paganica;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 11 aprile 2011, n. 1704, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30, 18 novembre 2009, n. 38, 16 dicembre 2009, n. 51, 16 dicembre 2009, n. 59 e 12 marzo 2010, n. 2028, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 12 agosto 2011, n. 3985, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30, 18 novembre 2009, n. 38, 16 dicembre 2009, n. 51, 16 dicembre 2009, n. 59, 12 marzo 2010, n. 2028 e 11 aprile 2011, n. 1704, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 02 dicembre 2011, n. 6458, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30, 18 novembre 2009, n. 38, 16 dicembre 2009, n. 51, 16 dicembre 2009, n. 59, 12 marzo 2010, n. 2028, 11 aprile 2011, n. 1704, e 12 agosto 2011, n. 3985, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 05 aprile 2012, n. 1531, nel quale vengono riportate in allegato le particelle catastali relative per le quali deve essere apposto vincolo di servitù da costituirsi per il passaggio di opere di urbanizzazione per i M.A.P. realizzati nel Comune di L'Aquila;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 05 aprile 2012, n. 1532, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30, 18 novembre 2009, n. 38, 16 dicembre 2009, n. 51, 16 dicembre 2009, n. 59, 12 marzo 2010, n. 2028, 11 aprile 2011, n. 1704, 12 agosto 2011, n. 3985 e 02 dicembre 2011, n. 6458, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 05 agosto 2012, n. 3748, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 13 ottobre 2009, n. 29, 14 ottobre 2009, n. 30, 18 novembre 2009, n. 38, 16 dicembre 2009, n. 51, 16 dicembre 2009, n. 59, 12 marzo 2010, n. 2028, 11 aprile 2011, n. 1704, 12 agosto 2011, n. 3985, 02 dicembre 2011, n. 6458 e 05 aprile 2012, n. 1532, in merito all'individuazione delle particelle catastali destinate alla localizzazione dei M.A:P. e M.U.S.P. e delle connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, n. 15, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di L'Aquila, Campotosto, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Scoppito, Arsita, Montebello di Bertona, Popoli e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO il decreto del Commissario delegato 28 agosto 2009, n. 20, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di Campotosto, San Benedetto in Perillis, Cagnano Amiterno, Barisciano, Fagnano Alto, Arsita, Pietracamela, Celano, Ocre, Crognaleto, Prata D'Ansidonia, San Pio Alla Camere, Scoppito, Pizzoli, Montereale, L'Aquila, Cugnoli, Civitella Casanova e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO il decreto del Commissario delegato 03 ottobre 2009, n. 27, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di L'Aquila, Lucoli, Scoppito, Acciano, Goriano Sicoli, Ocre, Fagnano Alto, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Fossa, Rocca di Cambio, Tornimparte, Aielli e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO il decreto del Commissario delegato 03 novembre 2009, n. 36, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di L'Aquila, Caporciano, Lucoli, Campotosto, Vittorito, Tornimparte, Tione degli Abruzzi e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO il decreto del Commissario delegato 26 dicembre 2009, n. 55, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di L'Aquila, San Demetrio né Vestini, Isola Gran Sasso, Brittoli, Bugnara, Scoppito e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 05 aprile 2012, n. 1530, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti 31 luglio 2009, n. 15, 28 agosto 2009, n. 20, 03 ottobre 2009, n. 27, 03 novembre 2009, n. 36 e 26 dicembre 2009, n. 55, in merito alla localizzazione delle aree destinate ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP);

VISTO l'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, n. 3833, con particolare riferimento a quanto disposto dai commi 1 e 3, in ordine alla vigente competenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile per l'emanazione di provvedimenti relativi alla realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e scolastici (MUSP);

VISTO l'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, recante "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009", il quale autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile ad istituire apposita Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione dei moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dei moduli abitativi provvisori e dei moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011 – registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, al Reg. n. 1, foglio n. 339 – con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – "Protezione Civile" – del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

VISTO l'art. 67-bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza assegnando le competenze della ex struttura di Missione agli enti locali;

VISTO l'art. 67-quinquies del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale "fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009 restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77 che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";

VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

CONSIDERATO che sussistono le giustificate ragioni di cui dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. *“l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dei commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i 2 anni”*, in quanto:

-la dimensione territoriale e numerica delle particelle catastali interessate dalle procedure espropriative riveste carattere di eccezionale quantità e complessità;

-la dispersione sul territorio, a seguito dei noti eventi sismici, degli intestatari delle aree soggette alle attività espropriative rende difficoltose le procedure di notifica, comunicazione e corresponsione delle relative indennità;

-il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza assegnando le competenze della ex struttura di Missione agli enti locali ha determinato l'interruzione delle attività espropriative fino alla effettiva operatività dell'Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Aquila (USRA) e dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Cratere (USRC) ed alla istituzione dell'Ufficio Centralizzato Espropri;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 03.04.2014 con oggetto *“Proroga di due anni del termine di dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate per il superamento dell'emergenza. Art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001”*.

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi menzionati nelle premesse operati in ottemperanza ai decreti ed ordinanze sopra esposte, la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 dell'articolo sopra menzionato.

Articolo 2

In considerazione di quanto sopra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dichiarata con i decreti sopra esposti, resta efficace per ulteriori due anni.

Articolo 3

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 16, comma 5, ed art. 11, comma 2, del D.P.R. 327/2001 del presente decreto verrà dato pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e sul sito internet del comune dell'Aquila, sul B.U.R.A., nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e locale.

L'Aquila, li 09.04.2014

il Dirigente

Ing. Vittorio Fabrizi



COMUNE DI NOTARESCO

Avviso di alienazione immobile comunale**Comune di Notaresco (Te) - Avviso di alienazione immobile comunale**

Si avvisa che il Comune di Notaresco procede ad esperimento della pubblica asta per la vendita del seguente immobile di proprietà:

1) "Ex scuola materna G.Vomano", censita al catasto al foglio 29, particella 757; piano seminterrato mq. 49 circa, piano rialzato mq. 170 circa, portico mq. 8 circa, corte esterna mq. 698 circa. Importo a base d'asta iniziale: euro 184.234,00.

Il bando di gara e qualsiasi altra informazione sono reperibili sul sito istituzionale dell'ente, www.comune.notaresco.te.it, nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti. Il Responsabile del procedimento è il dott. Franco Maggitti; contatti: 085/8950235; servizio.finanziario@comune.notaresco.te.it.



IL Responsabile finanziario
Dott. Franco Maggitti

Maggitti

COMUNE DI PALOMBARO

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2014

**COMUNE DI PALOMBARO**
(Prov. di Chieti)

Viale Giulio Menna n. 1 - 66010 - **PALOMBARO** (CH)
Tel. 0871 895131 - Fax 0871 895519; e-mail: info@comune.palombaro.ch.it

PUBBLICAZIONE, PER ESTRATTO, DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI PALOMBARO N. 4 DEL 25 MARZO 2014

Il Consiglio Comunale

(omissis)

DELIBERA

Lo Statuto del comune di Palombaro, approvato con deliberazione n. 14 del 2 Aprile 2001, è modificato come segue.

L'art. 12, comma 1, lett. a), primo alinea, è modificato come segue: "Gli avvisi di convocazione dovranno essere portati a conoscenza dei consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nel testo vigente, rispetto al giorno di convocazione almeno:";



COMUNE DI SANT'OMERO

**Suddivisione comparti a progettazione unitaria n° 16, 17 e 18. Adozione Variante Urbanistica. -
Avviso****COMUNE DI SANT'OMERO**

(PROVINCIA DI TERAMO)

OGGETTO: Suddivisione comparti a progettazione unitaria n° 16, 17 e 18. Adozione Variante Urbanistica.

Si rende noto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 07.04.2014, è stata adottata la variante parziale al PRG per i comparti n° 16, 17 e 18 a progettazione unitaria. Gli atti relativi resteranno a disposizione, in libera visione, per 45gg consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul BURA del presente avviso. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni fino allo scadere del predetto termine.

Dalla residenza municipale, li 16.05.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Lodovico Emilio Serranò)

Comune di S. Omero (TE)
AREA LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ludovico Emilio Serranò)



COMUNE DI TRASACCO

Avviso di deposito della Variante Urbanistica al P.P. Zona D-Sottozona D2 "espansione artigiano-industriale (ex zona F) -

COMUNE DI TRASACCO (AQ)

AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.P. ZONA D-SOTTOZONA D2 "ESPANSIONE ARTIGIANO-INDUSTRIALE (EX ZONA F) -

ART.21 LR 18/83 E SMI.

Il Responsabile del Servizio visti gli atti d'ufficio;
RENDE NOTO Che con atto del Consiglio Comunale n.71 del 05/05/2014, esecutivo, è stata adottata la VARIANTE URBANISTICA AL P.P. ZONA D-SOTTOZONA D2 "ESPANSIONE ARTIGIANO-INDUSTRIALE (EX ZONA F) - ART.21 LR 18/83 E SMI. Ai sensi dell'art.20 e 21 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n.18, nel testo vigente, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per trenta (30) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi trenta (30) giorni consecutivi, dal termine di cui sopra, chiunque può presentare osservazioni alla VARIANTE URBANISTICA AL P.P. ZONA D-SOTTOZONA D2 " ESPANSIONE ARTIGIANO-INDUSTRIALE (EX ZONA F) producendo in duplice esemplare. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili. Si segnala che il presente avviso, la Deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 05/05/2014, e gli atti relativi alla

suddetta procedura sono pubblicati e scaricabili sul sito
istituzionale del comune: www.comune.trasacco.aq.it

Trasacco, li 19/05/2014

Il responsabile del servizio: arch. Tarquini Vincenzo



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it